

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 novembre 2021

Sommario

1	DEFINIZIONI	7
2	PREMESSA.....	9
3	FINALITA' E PRINCIPI DI LEGGE	10
3.1	DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	10
3.2	LE SANZIONI.....	20
3.3	LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	21
3.4	CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	22
3.4.1	Le specifiche previsioni del Decreto Lgs. 231/2001	22
3.4.2	Le Linee Guida ABI.....	23
4	IL GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA	25
4.1	EVOLUZIONE DEL GRUPPO	25
4.2	ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL GRUPPO	25
4.3	SERVIZI ESTERNALIZZATI.....	26
4.3.1	Prestazioni di servizi svolti dal Consorzio a favore di società appartenenti al Gruppo	27
4.3.2	Prestazioni di servizi svolti da società appartenenti al Gruppo in favore del Consorzio	27
4.4	COMITATI DI GRUPPO.....	27
5	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA.....	28
5.1	ORGANI SOCIALI E DI GESTIONE DI CRÉDIT AGRICOLE ITALIA	28
5.2	ASSETTO ORGANIZZATIVO DI CRÉDIT AGRICOLE ITALIA.....	32
5.3	I COMITATI DI CRÉDIT AGRICOLE ITALIA	33
6	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CRÉDIT AGRICOLE ITALIA.....	34
6.1	FINALITA' DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	35
6.2	I DESTINATARI DEL MODELLO	35
6.3	I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO	36
6.4	LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA STRUTTURA	36
6.5	GOVERNO E FUNZIONAMENTO DEL MODELLO	37
6.5.1	Adozione, attuazione e modifica del Modello	38
6.5.2	Gestione operativa del Modello	39
6.5.3	Gestione dei processi aziendali, dei relativi rischi e controlli e delle relative norme operative	40
6.5.4	Il sistema di controllo interno della Banca	41
6.5.5	Il sistema di poteri (procure e deleghe)	42
6.5.6	Gestione dei flussi finanziari di Crédit Agricole Italia.....	43
6.6	MODELLO E SOCIETA' DEL GRUPPO.....	44
7	CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO, CODICE ETICO E CARTA ETICA	46
7.1	CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO, CODICE ETICO DI GRUPPO E CARTA ETICA DEL GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE	46
7.2	CODICE DI COMPORTAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI COMPIUTE DA SOGGETTI RILEVANTI E DALLE PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATI.....	46
8	FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	48
9	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	50
9.1	INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	50
9.2	CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	50

9.3	REQUISITI DI NOMINA E CAUSE DI DECADENZA, REVOCA, SOSPENSIONE	51
9.3.1	Requisiti di eleggibilità	51
9.3.2	Cause di decadenza	52
9.3.3	Cause di revoca	53
9.3.4	Cause di sospensione	53
9.4	COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	53
9.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	55
9.5.1	Flussi informativi da effettuarsi a fronte di particolari eventi.....	55
9.5.2	Flussi informativi periodici.....	57
9.6	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE AZIENDALE	57
9.7	REPORTING DELLE SOCIETA' CONTROLLATE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA CAPOGRUPPO	57
10	IL SISTEMA SANZIONATORIO	58
10.1	LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI E LE MISURE DA ADOTTARE NEI CASI DI VIOLAZIONE DEL MODELLO	58
10.1.1	Misure nei confronti degli Amministratori.....	59
10.1.2	Misure nei confronti dei Sindaci.....	59
10.1.3	Misure nei confronti del personale dipendente inquadrato nella categoria dei Dirigenti	59
10.1.4	Misure nei confronti del personale dipendente.....	59
10.1.5	Misure nei confronti dei membri dell'OdV	60
10.1.6	Misure nei confronti dei Collaboratori esterni e delle Controparti contrattuali	60
11	ALLEGATI.....	61
12	Parte Speciale "A" – Reati contro la Pubblica Amministrazione	63
12.1	Funzione della Parte Speciale A.....	63
12.2	Le fattispecie di reato previste dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001	64
12.3	Le sanzioni previste in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione	70
12.4	Definizioni	72
12.5	Le Aree a Rischio Reato	73
12.6	Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato	74
12.7	Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato	76
12.7.1	Aree a rischio "Reato Diretto"	76
12.7.2	Aree a rischio c.d. "Strumentali" – Processi strumentali all'attività di rischio	84
12.8	Compiti dell'OdV	94
13	Parte Speciale "B" – Reati Societari	96
13.1	Funzione della Parte Speciale B.....	96
13.2	Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-ter D.Lgs. n. 231 del 2001	97
13.3	Le sanzioni previste in relazione ai Reati Societari	103
13.4	Le Aree a Rischio Reato	105
13.5	Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato	106
13.6	Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato	108
13.6.1	Aree a rischio reato.....	108
13.7	Compiti dell'OdV	122
14	Parte Speciale "C" – Abusi di Mercato	123

14.1 Funzione della Parte Speciale C	123
14.2 Le Fattispecie di illecito penale e amministrativo previste dagli artt. 25-ter, 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 e 187-quinquies del TUF	124
14.3 Le Sanzioni previste in relazione ai Reati di Abuso di Mercato	130
14.4 Definizioni	131
14.5 Le Aree a Rischio Reato	133
14.6 Principi generali di comportamento generale in tutte le Aree a Rischio Reato	134
14.7 Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato	135
14.7.1 Aree a rischio reato	135
14.8 Compiti dell'OdV	140
15 Parte Speciale "D" – Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	141
15.1 Funzione della Parte Speciale D	141
15.2 Le Fattispecie dei Delitti previsti dall'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231 del 2001	142
15.3 Le sanzioni previste in relazione ai Reati previsti dall'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231 del 2001 ...	146
15.4 Definizioni	148
15.5 Le Aree a Rischio Reato	150
15.5.1 Macro processi interessati dal SGSL	152
15.6 La struttura organizzativa della Società in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e i relativi adempimenti	154
15.6.1 La struttura organizzativa della Società	154
15.6.2 Attività di informazione e formazione	160
15.6.3 Tracciabilità/documentabilità del SGSL	162
15.7 Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato	163
15.8 Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato	169
15.9 Compiti dell'OdV	172
15.10 Documentazione aziendale di riferimento	172
16 Parte Speciale "E" – Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio – Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico	173
16.1 Funzione della Parte Speciale E	173
16.2 Le fattispecie di reato previste dagli articoli 25-octies e 25-quater del D.Lgs. n.231/01	174
16.3 Le sanzioni previste in relazione agli artt. 25-octies e 25-quater del D.Lgs. 231/01	180
16.4 Gli obblighi a carico di Crédit Agricole Italia ai sensi del Decreto Antiriciclaggio e le relative sanzioni di natura penale e amministrativa	182
16.4.1 Premessa	182
16.4.2 Definizioni nell'ambito del Decreto Antiriciclaggio	182
16.4.3 I principali obblighi previsti dal Decreto Antiriciclaggio	183
16.4.4 Definizioni	189
16.5 Le Aree a Rischio Reato	190
16.6 Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato	191
16.7 Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato	193
16.7.1 Aree a rischio reato	193
16.8 Compiti dell'OdV	205

17 Parte Speciale “F” – Reati di falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di bollo e segni di riconoscimento.....	206
17.1 Funzione della Parte Speciale F	206
17.2 Le Fattispecie dei reati previsti dall’art. 25-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001	207
17.3 Le Sanzioni previste in relazione all’art. 25-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001	210
17.4 Le Aree a Rischio Reato	212
17.5 Principi Generali di Comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato	213
17.6 Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato	215
17.6.1 Aree a rischio reato.....	215
17.7 Compiti dell’OdV	219
18 Parte Speciale “G” – Reati contro la personalità individuale – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – Razzismo e Xenofobia – Frode in competizioni sportive – Contrabbando.....	220
18.1 Funzione della Parte Speciale G	220
18.2 Le Fattispecie dei delitti previsti dagli artt. 25-quater.1, 25-quinquies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies e 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001	221
18.3 Le Sanzioni previste in relazione ai delitti previsti dagli artt. 25-quater.1, 25-quinquies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies e 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001	230
18.4 Le Aree a Rischio Reato	234
18.5 Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato	235
18.6 Regole specifiche di Comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato	236
18.6.1 Aree a rischio reato.....	236
18.7 Compiti dell’OdV	240
19 Parte Speciale “H” – Delitti informatici e trattamento illecito di dati.....	241
19.1 Funzione della Parte Speciale H	241
19.2 Le Fattispecie dei Delitti informatici e Trattamento illecito di dati previsti dall’art. 24-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001	242
19.3 Le Sanzioni previste in relazione ai Delitti informatici e Trattamento illecito di dati	247
19.4 Definizioni	249
19.5 Le Aree a Rischio Reato	250
19.6 Principi Generali di Comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato	251
19.7 Regole specifiche di Comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato	253
19.7.1 Aree a rischio reato.....	253
19.8 Compiti dell’OdV	255
20 Parte Speciale “I” – Reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale – Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	256
20.1 Funzione della Parte Speciale I	256
20.2 Le fattispecie di reato previste dagli Articoli 24-ter e 25-decies del D.Lgs. 231/01 e dall’Articolo 10 della L. 146/2006	257
20.3 Le Sanzioni previste in relazione ai Reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale e del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.....	262
20.4 Le Aree a Rischio Reato	264
20.5 Principi generali di comportamento	265
20.6 Regole specifiche di Comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato	267
20.6.1 Area a rischio reato.....	267

20.7	Compiti dell'OdV	268
21	Parte Speciale "L" – Delitti contro l'industria e il commercio	269
21.1	Funzione della Parte Speciale L	269
21.2	Le Fattispecie dei delitti previsti dall' art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001	270
21.3	Le Sanzioni previste in relazione ai delitti previsti all' art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001	272
21.4	Le Aree a Rischio Reato	273
21.5	Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato	274
21.6	Regole specifiche di Comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato	275
21.6.1	Aree a rischio reato.....	275
21.7	Compiti dell'OdV	278
22	Parte Speciale "M" – Delitti in violazione del diritto d'autore	279
22.1	Funzione della Parte Speciale M	279
22.2	Le Fattispecie dei delitti previsti dall' art. 25-novies del D.Lgs. n. 231 del 2001	280
22.3	Le Sanzioni previste in relazione ai delitti previsti dall' art. 25-novies del D.Lgs. n. 231 del 2001 ...	283
22.4	Le Aree a Rischio Reato	285
22.5	Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato	286
22.6	Regole specifiche di Comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato	288
22.6.1	Aree a rischio reato.....	288
22.7	Compiti dell'OdV	291
23	Parte Speciale "N" – Reati ambientali	292
23.1	Funzione della Parte Speciale N	292
23.2	Le Fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001	293
23.3	Le sanzioni previste in relazione ai Reati Ambientali	300
23.4	Le Aree a Rischio Reato	302
23.5	Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato	303
23.6	Regole specifiche di Comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato	304
23.6.1	Aree a rischio	304
23.7	Compiti dell'OdV	307
24	Parte Speciale "O" – Reati tributari	308
24.1	Funzione della Parte Speciale O	308
24.2	Le fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001	309
24.3	Le sanzioni previste in relazione ai Reati Tributari	312
24.4	Le Aree a Rischio Reato	314
24.5	Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato	315
24.6	Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato	317
24.6.1	Aree a rischio "Reato Diretto"	317
24.6.2	Aree a rischio c.d. "Strumentali" – Processi strumentali all'attività di rischio	324
24.7	Compiti dell'OdV	334

1 DEFINIZIONI

Aree a rischio	le aree di attività aziendale nell'ambito delle quali potrebbero essere astrattamente commessi (o tentati), autonomamente o in concorso con terzi, i reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01 e successive modificazioni
Attività Sensibili	le attività aziendali identificate nelle Aree a rischio rispetto alle quali è connesso il rischio potenziale di commissione dei reati
Autorità di Vigilanza	tutte le Autorità istituite secondo l'ordinamento giuridico italiano con la finalità di disciplinare ed effettuare l'attività di vigilanza e controllo su specifici settori e materie (ad esempio, la Banca d'Italia, la Consob, l'AGCM, ecc.)
Banca, Crédit Agricole Italia o Capogruppo	Crédit Agricole Italia S.p.A., con sede legale in Parma, Via Università n. 1
Calit	Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l., appartenente al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
Crédit Agricole FriulAdria	Crédit Agricole FriulAdria S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
Crédit Agricole Italia OBG	Crédit Agricole Italia OBG S.r.l., appartenente al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
Cliente	ciascuna persona fisica o giuridica che instaura un rapporto giuridico con Crédit Agricole Italia finalizzato ad ottenere la prestazione di un servizio offerto dalla Banca
Clientela	l'insieme dei Clienti
Collaboratori	tutti i soggetti esterni che agiscono in nome e/o per conto di Crédit Agricole Italia sulla base di un contratto di lavoro autonomo o, comunque, non sulla base di un rapporto di lavoro subordinato o quali membri di un Organo Sociale
Consorzio	Crédit Agricole Group Solutions Società Consortile per Azioni (S.C.p.A.), con sede legale in Parma, Via La Spezia 138/A, appartenente al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
Controparti contrattuali	controparti contrattuali di Crédit Agricole Italia, sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad es. fornitori, appaltatori, consulenti, ecc.) con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata e destinati a cooperare con l'Azienda nell'ambito delle aree a rischio.
Decreto o Decreto 231	il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti
Dipendenti	tutti i dipendenti di Crédit Agricole Italia, compresi i dirigenti
Distaccati	dipendenti di altre società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia che, in regime di distacco, prestano la propria attività professionale presso Crédit Agricole Italia
Enti	Società, consorzi
Fondazione Cariparma	Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e Monte di Credito su Pegno di Busseto, azionista di Crédit Agricole Italia

Gruppo o Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia	il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia avente quale Capogruppo Crédit Agricole Italia
Gruppo Crédit Agricole	il Gruppo bancario composto da Crédit Agricole S.A. (azionista di Crédit Agricole Italia) e tutte le sue società controllate e collegate, comprese le entità facenti parte del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
Modello o Modello 231	il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 adottato da Crédit Agricole Italia
Organi Sociali	il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Assemblea dei Soci di Crédit Agricole Italia
Organismo di Vigilanza o OdV	Organo a cui Crédit Agricole Italia ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, ai sensi dell'art. 6, lett. b) del Decreto
Process Owner	funzione titolare dei processi di propria competenza e del loro aggiornamento, al fine di garantire la corretta operatività nel continuo
Reati	i reati la cui commissione è contemplata nel D.Lgs. n. 231/01 ai fini della responsabilità diretta degli enti ovvero i reati per i quali, pur non essendo richiamati dal Decreto, si fa espresso riferimento alla responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01
Sacam	Sacam International S.A.S., società del Gruppo Crédit Agricole ed azionista di Crédit Agricole Italia
TUB	il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni
TUF	il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria)

2 PREMESSA

L'introduzione nel nostro sistema normativo della *responsabilità amministrativa degli enti* ha indotto tutti i soggetti, cui questa nuova responsabilità si applica, a porre una sempre maggiore attenzione agli aspetti organizzativi e di controllo delle rispettive strutture.

Gli Organi Sociali e il *management* di Crédit Agricole Italia hanno da sempre dedicato massima cura nella definizione e nell'aggiornamento della struttura organizzativa, sia al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e nell'attribuzione delle correlative responsabilità, sia con lo scopo di ridurre al minimo disfunzioni, malfunzionamenti ed irregolarità (tra i quali si annoverano anche comportamenti illeciti o comunque non in linea con quanto indicato dalla Banca).

Il contesto organizzativo e di controllo di Crédit Agricole Italia è costituito dall'insieme delle strutture della Banca, dei processi e delle procedure che ne regolano il funzionamento; si tratta, dunque, di un sistema estremamente articolato che viene definito e verificato internamente anche al fine di rispettare le previsioni normative cui Crédit Agricole Italia è sottoposta in qualità di banca (quali, ad esempio, Testo Unico Bancario, Istruzioni di Vigilanza Banca d'Italia, Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria e relativi regolamenti attuativi).

In tale sua qualità, Crédit Agricole Italia è anche sottoposta alla vigilanza costante di Banca d'Italia, degli uffici e unità istituiti presso la stessa (ad esempio, l'Unità di Informazione Finanziaria - UIF) e di CONSOB, per i profili di rispettiva competenza, che svolgono, come previsto dalla normativa, verifiche e controlli sull'operato della Banca, nonché sugli aspetti relativi alla sua struttura organizzativa.

È dunque evidente che tale complesso di norme bancarie e finanziarie che disciplinano l'attività di Crédit Agricole Italia, nonché l'esercizio della vigilanza costante da parte delle Autorità di Vigilanza cui è sottoposta, costituiscono anche un prezioso strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli enti.

Oltre a quanto detto, è importante sottolineare che Crédit Agricole Italia è da sempre attenta ai profili etici e comportamentali di esponenti, dipendenti e collaboratori esterni. In quest'ottica sono stati adottati dal Consiglio di Amministrazione della Banca il Codice Etico, il Codice di Comportamento Interno di Gruppo nonché la Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole.

3 FINALITA' E PRINCIPI DI LEGGE

3.1 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito, Decreto 231), ha dato immediata attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, in cui il Parlamento aveva stabilito principi e criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per reati commessi dai soggetti operanti all'interno dell'ente, nell'interesse o a vantaggio del medesimo.

Il Decreto 231 ha delimitato l'ambito dei soggetti destinatari della disciplina normativa, vale a dire: "enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica". Si tratta, pertanto, di soggetti che hanno acquisito la personalità giuridica secondo gli schemi civilistici, dunque associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privatistico che abbiano ottenuto il riconoscimento dello Stato; società che hanno acquisito personalità giuridica tramite l'iscrizione nel registro delle imprese, nonché gli enti non personificati, privi di autonomia patrimoniale ma comunque considerabili soggetti di diritto.

Sono invece esclusi dal ventaglio dei soggetti destinatari delle disposizioni del Decreto 231: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., CNEL).

Alla tradizionale responsabilità per il reato commesso (responsabilità penale personale che non può che riferirsi alle persone fisiche in virtù del principio racchiuso nell'art. 27 c. 1 Cost. e del suo speculare dogma consacrato nel brocardo *societas delinquere non potest*) e alle altre forme di responsabilità derivanti da reato, si affianca ora una responsabilità della persona giuridica, che riconduce al medesimo fatto conseguenze sanzionatorie diverse a seconda del soggetto chiamato a risponderne. Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto integra, ad un tempo, sia il reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso (fatto reato punito con sanzione penale), sia l'illecito amministrativo (illecito punito con sanzione amministrativa) per l'ente.

Il Decreto 231 ha inserito nell'ordinamento italiano un principio di responsabilità amministrativa da reato come conseguenza degli illeciti commessi nell'interesse e vantaggio dell'ente da coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente rappresentato, vale a dire, ai sensi dell'art. 5:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (soggetti c.d. "apicali");
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (soggetti c.d. 'subordinati').

Possono essere qualificati come apicali, in primis, i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta).

Nel novero dei soggetti in c.d. "posizione apicale", oltre agli Amministratori e ai Sindaci vanno ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il direttore generale, i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie, i quali possono anche assumere la qualifica di "datori di lavoro" ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

I soggetti in posizione subordinata sono coloro i quali devono eseguire le direttive dei soggetti di cui sopra o sono sottoposti alla loro vigilanza.

Inoltre, la responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato ma sicuramente rientra nella categoria dei soggetti di cui ai punti a) e b) dell'art. 5 del Decreto, oppure il reato sia estinto nei confronti del reo persona fisica per una causa diversa dall'amnistia.

Deve considerarsi che non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati. La Sezione III del Capo I del Decreto 231 delinea in modo tassativo il catalogo dei reati presupposto dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, se commessi da un soggetto suo "agente" posto in posizione apicale o sottoposto all'altrui direzione.

Negli anni si è assistito ad una progressiva estensione del novero dei reati (originariamente limitato dal disposto degli artt. 24 e 25) e ciò per lo più in occasione del recepimento del contenuto di Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito e che prevedevano anche forme di responsabilizzazione degli enti collettivi.

Nel nucleo originario della Sezione, coincidente con il disposto dell'**art. 24**, sono compresi i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- malversazione ai danni dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (art. 316-*ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).

Con il D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF), entrato in vigore il 30 luglio 2020, l'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 è stato ampliato con l'introduzione della fattispecie di "Frode nelle pubbliche forniture", prevista dall'art. 356 c.p. All'Ente che commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura si applica una sanzione che va da un minimo di 100 ad un massimo di 500 quote; nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità la sanzione è innalzata ad un minimo di 200 ad un massimo di 600 quote. Inoltre, la sanzione interdittiva prevede il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'**art. 24-bis** è stato introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 coerentemente con l'aumento della tipologia di illeciti innescati dall'ineludibile assoggettamento dell'apparato informatico (che ricomprende i sistemi informatici e telematici, nonché i programmi, le informazioni e i dati altrui) all'esercizio dell'attività di impresa.

Il testo della legge, oltre alle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, ha introdotto nuove fattispecie di reato in dipendenza di delitti informatici e trattamento illecito di dati. Tali nuovi reati presupposto sono:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).
- documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.); la fattispecie in questione ("se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici") estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico alle falsità riguardanti un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti:
 - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
 - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.);
- uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.).

Inoltre, la conversione in Legge del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", ha introdotto un nuovo reato presupposto della responsabilità dell'ente andando ad ampliare le fattispecie di reato di cui all'articolo 24-bis; infatti lo stesso è stato così modificato "all'art. 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "di altro ente pubblico," sono inserite le seguenti: "e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105"¹.

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha introdotto l'**art. 24 ter** che introduce la responsabilità degli enti per la commissione dei delitti di criminalità organizzata:

- associazione a delinquere diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone o all'acquisto o alienazione di schiavi (art. 416, co. 6 c.p.);
- associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza di un condizionamento mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

L'**art. 25** annovera i reati di concussione e corruzione, cosiddetti reati "propri", in quanto si configurano solamente ove il soggetto attivo rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La norma suddivide tali reati in tre categorie in relazione alla gravità delle singole condotte delittuose.

La prima categoria comprende:

- corruzione per l'esercizio della funzione² (art. 318 c.p.) in relazione sia alle ipotesi di corruzione attiva (art. 321 c.p.), sia alle ipotesi di istigazione alla corruzione non accolta (art. 322 c. 1 e 3 c.p.).

¹ Fattispecie introdotta ai sensi della L. 133/2019, entrata in vigore il 21 novembre 2019 e concernente la "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica". Si precisa che i soggetti (pubblici e privati) rientranti nel predetto perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (i destinatari), non sono ancora stati puntualmente identificati.

² La Legge 190/2012 ha riformulato il reato relativo alla cd. corruzione impropria del pubblico ufficiale di cui all'articolo 318 c.p. prima rubricato "Corruzione per un atto d'ufficio".

Per la commissione di tali delitti, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a un massimo di duecento quote; non è invece prevista l'applicazione di sanzioni interdittive.

La seconda categoria comprende:

- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) comprese anche le ipotesi inerenti il corruttore (art. 321 c.p.) e l'istigazione alla corruzione non accolta (art. 322 c. 2 e 4 c.p.).

Per la commissione di tali reati è prevista l'applicazione della pena pecuniaria, che spazia da un minimo di duecento quote a un massimo di seicento quote. Possono inoltre trovare applicazione le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 per una durata non inferiore a un anno.

La terza categoria comprende:

- concussione (art. 317 c.p.)³;
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)⁴;
- corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)⁵;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (a norma dell'art. 319-bis c.p.);
- corruzione aggravata in atti giudiziari (art. 319-ter c. 2 c.p.) comprese le ipotesi relative al corruttore.

Per la commissione del reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.) introdotto dalla Legge 190/2012, si applica all'ente una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. Tali sanzioni si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 c.p. e 322 bis c.p. Si applicano infine, le sanzioni interdittive previste all'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 - Legge Anticorruzione (cd. "Spazzacorrotti") ha introdotto significative modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa della società e degli enti prevista dal Decreto, con riferimento ai reati presupposto richiamati dall'art. 25. In particolare, all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 è stato inserito il delitto di "Traffico di influenze illecite" (art. 346-bis c.p.). Per la commissione del delitto di "traffico di influenze illecite" all'ente viene irrogata una sanzione fino a 200 quote.

Inoltre, il D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) entrato in vigore il 30 luglio 2020, ha apportato modifiche all'art. 25 del Decreto 231 che è stato anch'esso ampliato delle seguenti fattispecie:

- frode ai danni del fondo europeo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986). Per tale delitto è prevista, a carico dell'ente, la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. Da 200 a 600 quote se il profitto conseguito è di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità. Inoltre, è prevista anche la sanzione interdittiva che prevede il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- peculato (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);

Per gli ultimi tre delitti dell'elenco è prevista, a carico dell'ente, la sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

L'**art. 25-bis**, introdotto dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del d.l. 350/2001 recante disposizioni urgenti in vista dell'euro, riguarda i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati. I reati ivi elencati sono:

³ La legge 190/2012 ha modificato tale reato per cui è riferibile al solo pubblico ufficiale e non più anche, all'incaricato di pubblico servizio per cui la fattispecie per induzione diventa oggetto di un autonomo reato (art. 319-quater c.p.);

⁴ La legge 190/2012 ha introdotto il nuovo delitto di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" che punisce sia il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare, sia il privato che dà o promette denaro o altra utilità;

⁵ La Legge 190/2012 ha modificato tale reato per cui si estende l'applicazione delle disposizioni degli articoli 318 (corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) anche all'incaricato di un pubblico servizio.

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ha ampliato le ipotesi di reato di falso previste dall'art. 25-*bis* del Decreto, aggiungendo alcuni reati che tutelano la proprietà industriale, vale a dire:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Per la commissione di tali reati è prevista l'applicazione della pena pecuniaria. Possono, inoltre, con riferimento ad alcuni di essi trovare applicazione le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 del D. Lgs. 231/01.

Il medesimo intervento legislativo ha introdotto dall'**art. 25-*bis* 1**, volto a prevedere la responsabilità degli enti per i reati contro l'industria e il commercio e segnatamente considerando i seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

Il D. Lgs. 61/2002 sulla disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali ha aggiunto al Decreto 231 l'**art. 25-*ter***, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ad alcune fattispecie di reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica.

Inoltre, la Legge n° 190 del 6 novembre 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", dispone, a decorrere dal 28 novembre 2012, l'introduzione nell'ambito dei Reati Societari di cui all'**art. 25-*ter* lettera s-*bis*** il "reato di corruzione tra privati". Il "reato di corruzione tra privati" è stato in ultimo oggetto di revisione tramite il D.Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017, il quale ha inoltre introdotto l'art. 2635-bis c.c. recante la fattispecie di reato di "Istigazione alla corruzione tra privati".

Di seguito sono riportati le fattispecie di reato appartenenti all'art. 25-*ter*:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)⁶;
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c., come sostituito dalla Legge 69/2015);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-*bis* del TUF);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. – abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 39/2010, n.34);
- impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra i privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

L'**art. 25-*quater***, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo" fatta a New York il 9 dicembre 1999, stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La legge si applica anche nelle ipotesi di commissione di delitti, diversi da quelli richiamati, che siano stati commessi in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della citata Convenzione.

La norma si caratterizza, rispetto all'impianto generale del Decreto 231, per l'assenza di un elenco dettagliato dei reati sanzionati, a favore di una formula ampia ed elastica che ricomprende tutti i "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

L'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, contenente "Misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine", ha inserito l'**art. 25-*quater* 1** che introduce una nuova figura di reato tra quelli contro l'incolumità individuale, vale a dire le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

L'**art. 25-*quinquies*** è stato introdotto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone. La norma non si è limitata a introdurre nel novero dei reati presupposto solamente fattispecie in materia di tratta delle persone, ma ha allargato la prospettiva sanzionatoria ai delitti previsti dalla Sezione I del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, rubricata "dei delitti contro la personalità individuale".

L'elenco comprende:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)⁷;

⁶ Articolo introdotto nel novero dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 attraverso la Legge 69/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" ("Legge Anticorruzione").

⁷ La Legge 172/2012 che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (c.d. Convenzione di Lanzarote), ha modificato il seguente articolo per cui, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto

- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)⁸;
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)⁹.

L'art. 9 c. 3 legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto nel Decreto 231 l'**art. 25-sexies** che configura una responsabilità amministrativa dell'ente nell'ipotesi di commissione dei delitti di:

- abuso di informazione privilegiata (artt. 184 T.U.F.);
- manipolazione del mercato (artt. 185 T.U.F.)¹⁰.

L'**art. 25-septies** è stato introdotto dall'art. 9 legge 3 agosto 2007, n. 123, successivamente modificato dall'art. 30 d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSSL). Il nuovo testo prevede tre distinte fattispecie di illecito amministrativo dell'ente, ognuna sanzionata con pene diverse, proporzionate alla gravità del fatto, vale a dire:

- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55 c. 2 del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123);
- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (590 c. 3 c.p.).

L'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001") ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. "reati transnazionali". L'assoggettamento di tali reati alla disciplina prevista dal Decreto 231 non è avvenuto attraverso l'inserimento di un articolo nel testo del Decreto, bensì, come detto, per effetto della ratifica della Convenzione.

L'art. 3 della legge n. 146/2006 definisce "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto "un gruppo criminale organizzato", nonché:

- sia commesso in più di uno Stato,
- ovvero se commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo dell'illecito sia avvenuta in un altro Stato,

anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

⁸ La Legge 172/2012 che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (c.d. Convenzione di Lanzarote), ha modificato l'articolo per cui, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Infine, sono stati aggiunti, i seguenti commi: 1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la esclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000, 2) ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

⁹ Articolo introdotto tra i reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, dalla Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 ("Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo"), entrata in vigore 4 novembre 2016.

¹⁰ Si evidenzia inoltre che l'ente potrà essere responsabile del pagamento di una sanzione amministrativa ex art. 187-quinquies del TUF, applicata dalla Consob in base all'art. 187-septies del TUF stesso, con riguardo agli "illeciti" di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Parte V, Titolo I-bis, Capo III, TUF (artt. 187-bis e 187-ter).

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un'attività criminale in più di uno Stato,
- ovvero, ancora, sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati rilevanti sono i seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)¹¹;
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, Testo Unico delle leggi doganali);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti);
- reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione, e successive modificazioni);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

L'**art. 25-octies** (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) è stato introdotto dall'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ("Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"), entrato in vigore dal 29 dicembre 2007, che ha ampliato l'elenco dei reati inserendo i delitti in materia di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non solo nell'ambito dei crimini transnazionali ma anche in ambito nazionale.

La legge n. 186 del 2014 ha poi inserito nell'art. 25 *octies* anche il delitto di autoriciclaggio.

Le fattispecie delittuose che interessano l'art. 25 *octies* del Decreto 231 sono quelle disciplinate dal codice penale, e segnatamente:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

L'**art. 25-novies**, volto a prevedere la responsabilità degli enti per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, considera come rilevanti i reati previsti e punti dagli artt. 171, primo comma, lettera *a-bis*), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

L'**art. 25-decies** del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 116, a ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 dispone le sanzioni relative al "reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

L'**art. 25-undecies** del Decreto 231, introdotto dal Decreto Legislativo n.121 del 7 luglio 2011, recante "l'Attuazione delle direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", prevede i seguenti reati ambientali:

- a) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.),
- b) danneggiamento di habitat (art. 733-*bis* c.p.),

¹¹ La Legge 172/2012 che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (c.d. Convenzione di Lanzarote), ha modificato il seguente articolo introducendo il comma 7 per cui, se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 600-*quinqies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

- c) reati di cui all'art.137 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;
- d) reati di cui all'art.256 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- e) reati di cui all'art.257 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;
- f) reati di cui all'art.258 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- g) reati di cui all'art.259 della Legge n.152 del 3 aprile 2006 e all'art. 452 quaterdecies c.p.¹², correlati al traffico illecito di rifiuti;
- h) reati di cui all'art.260-*bis* della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;
- i) reati di cui all'art.279 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali;
- j) reati di cui agli artt.1, 2, 3-*bis* e 6 della Legge n.150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- k) reati di cui all'art.3 della Legge n.549 del 23 dicembre 1993, correlati alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione, alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono;
- l) reati di cui agli artt.8 e 9 della Legge n.202 del 6 novembre 2007, correlati all'inquinamento provocato dalle navi;

In data 29 maggio 2015 è poi entrata in vigore la legge n. 68 del 2015 che ha ulteriormente ampliato il catalogo degli illeciti ambientali idonei a far scattare la responsabilità degli enti, introducendo all'interno del Decreto 231 i seguenti reati:

- n) "Inquinamento ambientale" ex art. 452 bis c.p.;
- o) "Disastro ambientale" ex art. 452 quater c.p.;
- p) "Delitti colposi contro l'ambiente" ex art. 452 quinquies c.p.;
- q) "Circostanza aggravante" ex art. art. 452 octies c.p. dei delitti associativi (artt. 416 e 416 bis) se finalizzati a commettere uno dei reati ambientali previsti dal nuovo Titolo VI bis;
- r) "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" ex art. 452 sexies c.p.

Il D.Lgs. 109/2012, il quale recepisce la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 all'**art. 25-duodecies** il seguente reato:

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-bis D.Lgs. 286/98).

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 22 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150 mila euro.

Inoltre, la Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha introdotto nel novero dei reati di cui all'art. 25-duodecies:

- il reato di "Procurato illegale ingresso di stranieri", ex art. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 286/1998, in relazione a cui è prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;
- il reato di "Favoreggiamento della permanenza clandestina", ex art 12, comma 5 del D.Lgs. 286/1998, in relazione a cui è prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

L'**art. 25-terdecies** del Decreto 231, introdotto dalla Legge 167/2017 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea", provvede a richiamare il reato di "Razzismo e xenofobia"¹³.

¹² Introdotto nel codice penale sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 21/2018. Originariamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 452 quaterdecies c.p., erano contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 260 del D.Lgs. 152/2006.

¹³ Tale fattispecie di reato – originariamente disposta dall'art.3, c. 3 bis della Legge 654/1975 – è attualmente prevista ai sensi dell'art.604 bis c.p. (a seguito del D.Lgs. 21/2018).

Individuate tutte le fattispecie rilevanti, deve notarsi che la punibilità dell'ente è collegata non solo alla consumazione (e, dunque, commissione) dei reati sopra indicati, ma anche ove siano stati posti in essere nella forma del tentativo, vale a dire quando vengono posti in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica. In questo caso le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Da ultimo, anche in ragione della natura della Società, vale la pena di ricordare i profili dell'ambito territoriale di applicazione del Decreto 231. In particolare, il tema è affrontato dall'art. 4, che precisa come nei casi di reati commessi all'estero (art. 7 c.p.); delitto politico commesso all'estero (art. 8 c.p.); delitto comune del cittadino all'estero (art. 9 c.p.), delitto comune dello straniero all'estero (art. 10 c.p.), gli enti aventi nel territorio dello Stato la loro sede principale (per la cui individuazione è necessario rifarsi alle norme civilistiche previste per le persone giuridiche e le imprese) rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui il reato è stato commesso.

L'art. **25-quaterdecies** del Decreto 231 recante il reato di "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" è stato introdotto dalla Legge n. 39 del 3 maggio 2019. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: i) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; ii) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

L'art. **25-quinquiesdecies** del Decreto 231 è stato introdotto dalla Legge del 19 dicembre 2019 n. 157, di conversione del D.L. n. 124/2019; tale nuovo articolo ha inserito nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti alcuni dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000. In particolare, la responsabilità degli enti è stata estesa ai seguenti reati:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)¹⁴;
- omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000)¹⁴;
- indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000)¹⁴.

Per tali fattispecie la sanzione pecuniaria prevista per l'ente va da un minimo di cento ad un massimo di cinquecento quote. Tuttavia, se a seguito della commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Sono, inoltre, previste alcune sanzioni interdittive, ossia il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Infine, l'art. **25-sexiesdecies** recante il reato di "Contrabbando" è stato inserito nel Decreto 231 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (cd. Direttiva PIF). La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel D.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 o Testo Unico Doganale. Nel TU Doganale agli artt. 36 e ss., sono elencati i presupposti che danno origine al delitto di contrabbando, inteso come "*la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine*".

In relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Nei casi previsti

¹⁴ Si noti che, tale fattispecie, introdotta nel D.Lgs. 231/2001 a cura del D.Lgs. 75/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020, è punibile laddove commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

dai commi 1 e 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

3.2 LE SANZIONI

Le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa, a seguito della commissione del reato (i reati sono riportati specificatamente al paragrafo 1.1.), sono disciplinate dagli artt. 9 a 23 del Decreto 231 e sono:

a) sanzioni pecuniarie (artt. 10 – 12): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo ed hanno natura afflittiva e non risarcitoria; dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria ne risponde solo l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune; le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);

b) sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste e sono (art. 9, comma 2):

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto 231 quando ricorrono almeno una delle seguenti condizioni:

- i) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; in deroga alla temporalità è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto 231.

È molto importante notare che l'art. 45 del Decreto 231 prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, in via cautelare quando sussistono gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Deve essere evidenziato, infine, che il Decreto 231 prevede all'art. 15 che in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività del medesimo per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

Il TUB¹⁵ prevede che alle banche non possano essere applicate in via cautelare le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2, lettere a) e b) del Decreto 231. La stessa norma stabilisce un flusso informativo tra il

¹⁵ Articolo 97-bis. Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato.

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e, con

pubblico ministero, la Banca d'Italia e la Consob, avente ad oggetto il procedimento aperto nei confronti di una banca.

Si prevede altresì che la sanzione applicata in via definitiva, qualora sia della natura interdittiva di cui alle lettere a) e b), debba essere trasmessa per l'esecuzione alla Banca d'Italia.

c) la confisca (art. 19): è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente, ed ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede; lo scopo è quello di impedire che l'ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di "lucro".

d) la pubblicazione della sentenza (art. 18): può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale; la pubblicazione è a spese dell'ente ed è eseguita dalla cancelleria del giudice; lo scopo è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna ed è evidente che si tratta di sanzione che incide sull'immagine dell'ente stesso.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati e illeciti.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti - considerati di ravvedimento operoso - anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria.

3.3 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il Decreto 231 disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative.

-
- riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della Banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.*
- 2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.*
 - 3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia. A tale fine la Banca d'Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.*
 - 4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*
 - 5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie.*

Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che «*dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria*» inflitta all'ente «*risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune*».

La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i deficit organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato.

Coerentemente, il Decreto sancisce la regola che, nel caso di «*trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto*».

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono, pertanto, irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, «*risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione*». Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e, ancor più, all'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all'ente scaturito dalla fusione.

Per evitare che in questo modo si desse luogo a un'impropria dilatazione della responsabilità, si prevede che, se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice debba tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della realtà scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

3.4 CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

3.4.1 Le specifiche previsioni del Decreto Lgs. 231/2001

Gli artt. 6 e 7 del Decreto 231 prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare, con riferimento a reati commessi da "soggetti in posizione apicale", il Decreto prevede che l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dall'ente;
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per la prevenzione dei reati dei "soggetti apicali", il Modello deve:

- a) *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati";*
- b) *"prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire», nonché «obblighi di informazione» nei confronti dell'Organismo di Vigilanza";*
- c) *"individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati";*
- d) *"prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli";*
- e) *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".*

Nel caso di reati commessi da "soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'Ente", l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di questi ultimi.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso di reati commessi da "soggetti sottoposti" il modello deve prevedere *"in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio"*.

Con riferimento alla sua efficace attuazione, si prevede:

- a) *"una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività";*
- b) l'introduzione di *"un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

Il Decreto 231 prevede che i modelli di organizzazione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto 231.

Si prevede altresì che per gli enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Inoltre, relativamente ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall'art.25-septies Decreto 231, l'art. 30 del D.Lgs.81/01 (*Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*) stabilisce che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti previsti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente istituita presso il Ministero del Lavoro.

3.4.2 Le Linee Guida ABI

Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle *"Linee Guida ABI per l'adozione di modelli organizzativi da parte delle Banche"* (di seguito, per brevità, le **"Linee Guida ABI"**).

Il percorso indicato dalle Linee Guida ABI per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

- previsione di regole dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire e individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

4 IL GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA

4.1 EVOLUZIONE DEL GRUPPO

L'attuale struttura azionaria di Crédit Agricole Italia nasce nel mese di marzo 2007, in esito ad una complessa operazione di acquisizioni/cessioni di partecipazioni, mediante la quale:

- il controllo della Banca è stato assunto, con l'acquisto del 75% del capitale sociale, da parte di Crédit Agricole S.A., che ha successivamente acquisito un ulteriore 1,5%; azionisti di minoranza risultano la Fondazione Cariparma e Sacam à l'International sas, rispettivamente con il 13,5% e il 10%;
- Crédit Agricole Italia ha acquisito la partecipazione di maggioranza del capitale sociale di FriulAdria, dando così origine al Gruppo Bancario Cariparma FriulAdria, del quale Crédit Agricole Italia è diventata Capogruppo a partire dal 1° marzo 2007. Il 9 marzo 2011 il Gruppo ha cambiato la propria denominazione in Gruppo Cariparma Crédit Agricole.

Crédit Agricole Italia ha, successivamente, acquisito:

- nel settembre 2009, una partecipazione pari all'85% del capitale sociale di Calit, società che svolge principalmente attività di concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria;
- nel gennaio 2011, la partecipazione di maggioranza pari all'80% del capitale sociale di Carispezia;
- nel febbraio 2013, la partecipazione di maggioranza pari al 60% del capitale sociale di Cariparma OBG S.r.l.

Nell'agosto 2015, le Società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia hanno perfezionato la costituzione di Crédit Agricole Group Solutions, consorzio industriale nella forma della Società Consortile per azioni, in cui sono confluite le attività riferite alle *operations e information technology* del Gruppo stesso.

Il 21 novembre 2016 la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. ha variato la propria denominazione sociale in Crédit Agricole Cariparma S.p.A. proseguendo l'originaria attività della Cassa di Risparmio di Parma; contestualmente ha provveduto a cambiare la denominazione del Gruppo variato in Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

Il 21 dicembre 2017 Crédit Agricole Cariparma ha perfezionato l'acquisto dallo Schema Volontario del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (lo "Schema Volontario") del 95,3% del capitale sociale di Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. e Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. Nel corso del 2018 tali entità sono state oggetto di fusione per incorporazione in Crédit Agricole Cariparma S.p.A.

Il 26 febbraio 2019 Crédit Agricole Cariparma S.p.A. ha variato la propria denominazione sociale in Crédit Agricole Italia S.p.A.

Nel luglio 2019 Crédit Agricole Carispezia S.p.A. è stata incorporata, mediante fusione per incorporazione, in Crédit Agricole Italia S.p.A. Il progetto di fusione è stato approvato al fine di ottenere ulteriori sinergie per il Gruppo Bancario e una maggiore efficienza operativa grazie a una semplificazione della struttura societaria e dei processi decisionali.

La composizione del capitale sociale della capogruppo è così definita: Crédit Agricole S.A. 75,60%, Fondazione Cariparma 11,86 %, Sacam à l'International sas 9,33%, Fondazione Carispezia 1,96%.

4.2 ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL GRUPPO

Il disegno organizzativo del Gruppo prevede l'adozione di un modello operativo basato sui seguenti principi:

- creazione di funzioni di Capogruppo e di una piattaforma operativa per il Gruppo all'interno di Crédit Agricole Italia con il compito di:
 - garantire il governo degli ambiti strategici e di business per il Gruppo;
 - gestire la piattaforma operativa mediante il coordinamento e la gestione dei servizi operativi e di supporto per le Società del Gruppo;
 - presidiare il controllo accentrato dei rischi;
- modello distributivo caratterizzato da:

- autonomia nella gestione commerciale e della clientela da parte delle Società del Gruppo, proponendo un'offerta di prodotti comuni all'interno del Gruppo (salvo limitate specificità dovute al presidio territoriale di riferimento ed alla tipologia di prodotti offerti);
- autonomia in ambito creditizio (processi di erogazione del credito) da parte delle singole Società nel rispetto dei limiti fissati nelle politiche creditizie di Gruppo.

Le Società del Gruppo, coerentemente con il modello descritto e beneficiando, laddove necessario, delle funzioni presidiate dalla Capogruppo, operano in conformità alle linee guida emanate dalla Capogruppo stessa e nel rispetto delle prerogative loro attribuite dal diritto societario, mantenendo, pertanto, le relative responsabilità per la mitigazione di eventuali rischi.

La Capogruppo, attraverso l'attività di direzione e coordinamento, esercitata nel rispetto della disciplina civilistica e della specifica normativa dettata dall'Autorità di Vigilanza, assicura la coerenza complessiva dell'assetto di governo del Gruppo.

Le modalità di funzionamento del Gruppo ed i rapporti infragruppo sono disciplinati, nel rispetto della normativa di Vigilanza, dal Regolamento di Gruppo, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole Italia e recepito dai Consigli di Amministrazione di tutte le società controllate.

4.3 SERVIZI ESTERNALIZZATI

Il modello organizzativo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia prevede sia l'esternalizzazione infragruppo di alcune attività (di seguito anche "*outsourcing*"), sia l'esternalizzazione di attività a società esterne al Gruppo, anche appartenenti al Gruppo Crédit Agricole.

In particolare, per quanto riguarda le esternalizzazioni infragruppo, Crédit Agricole Italia fornisce in *outsourcing* alle banche e società del Gruppo, in modo differenziato e personalizzato per ognuna di esse, parte delle seguenti attività:

- attività di governo e controllo (ad esempio, audit, compliance e risk management);
- attività di supporto al *business*.

Il Consorzio, inoltre, svolge in *outsourcing* per Crédit Agricole Italia, nonché per le altre banche e Società del Gruppo, attività afferenti ai servizi operativi delle stesse.

L'affidamento in *outsourcing* dei servizi essenziali è regolamentato, in conformità alle disposizioni vigenti, da una *policy* di Gruppo che, oltre a definire il processo decisionale di esternalizzazione, stabilisce:

- i requisiti dei contratti di *outsourcing* ed i relativi livelli di servizio (S.L.A.);
- le modalità di controllo dei servizi esternalizzati;
- i flussi informativi per gli organi sociali e le funzioni di controllo inerenti ai servizi esternalizzati;
- i piani di continuità da prevedere in caso di non corretto svolgimento dei servizi esternalizzati.

In ottemperanza alla suddetta *policy*, i contratti di *outsourcing* assicurano, a ciascuna società del Gruppo:

- di assumere ogni decisione nel rispetto della propria autonomia, mantenendo la responsabilità su tutte le attività, ivi comprese quelle relative ai servizi esternalizzati;
- di mantenere la capacità di controllo circa la congruità dei servizi resi in *outsourcing*.

Più in dettaglio, detti contratti prevedono:

- la descrizione dei servizi erogati;
- le modalità di erogazione;
- l'indicazione del livello di servizio erogato (S.L.A.);
- gli eventuali indicatori di performance per la valutazione della qualità dei servizi, ove prevista;
- la tariffazione dei singoli servizi resi;
- adeguati presidi a tutela del patrimonio informativo delle singole società del Gruppo e della sicurezza delle transazioni;
- l'obbligo dell'*outsourcer* di operare in conformità alle vigenti normative del settore bancario.

All'interno di ogni società del Gruppo sono previste apposite strutture incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'*outsourcer*.

Si riporta in allegato al presente Modello l'elenco dei servizi essenziali / importanti esternalizzati da parte di Crédit Agricole Italia presso il Consorzio, sulla base di appositi contratti di servizio. Si precisa che non sono regolate da contratti di servizio le attività svolte istituzionalmente da Crédit Agricole Italia nella sua qualità di Capogruppo, quali, ad esempio, la definizione delle linee strategiche del Gruppo e delle banche e società del Gruppo, l'esecuzione di adempimenti normativi e regolamentari previsti a carico delle Capogruppo di Gruppi bancari, nonché le attività di audit, compliance e risk management svolte dalla Capogruppo nell'ambito della propria attività di indirizzo e controllo.

4.3.1 Prestazioni di servizi svolti dal Consorzio a favore di società appartenenti al Gruppo

Il Consorzio qualora svolga, per conto di società appartenenti al Gruppo, servizi nell'ambito di attività a rischio non contemplate dal proprio Modello, si dota di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei reati.

Qualora la società del Gruppo beneficiaria dei servizi resi chieda motivatamente al Consorzio il rispetto di procedure nuove o diverse da quelle previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione, il Consorzio si attiene a tali procedure solo previa valutazioni effettuate dalle competenti funzioni aziendali, circa l'idoneità delle stesse a prevenire il compimento dei reati. Successivamente sarà fornita idonea informativa all'Organismo di Vigilanza della società del Gruppo beneficiaria, il quale può richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza del Consorzio e/o alle competenti funzioni del Consorzio, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza.

4.3.2 Prestazioni di servizi svolti da società appartenenti al Gruppo in favore del Consorzio

La società del Gruppo, qualora svolga per conto del Consorzio, servizi nell'ambito di attività a rischio non contemplate dal proprio Modello, si dota di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei reati.

Il Consorzio può chiedere motivatamente alla società del Gruppo che svolge le prestazioni di servizi il rispetto di procedure nuove o diverse da quelle previste dal suo Modello, o stabilite per la sua attuazione. La società che presta i servizi dovrà attenersi a tali procedure solo previa valutazioni effettuate dalle competenti funzioni aziendali, circa l'idoneità delle stesse a prevenire il compimento dei reati. Successivamente sarà fornita idonea informativa all'Organismo di Vigilanza della società che presta i servizi in favore del Consorzio.

L'Organismo di Vigilanza del Consorzio può richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della società del Gruppo che presta i servizi e/o alle competenti funzioni della società che presta i servizi, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza.

4.4 COMITATI DI GRUPPO

Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia si avvale di alcuni Comitati interfunzionali, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento fra la Capogruppo e le altre Società del Gruppo. Le modalità e le regole di funzionamento di detti Comitati sono disciplinate da un apposito Regolamento, disponibile nell'ambito della normativa aziendale.

5 CRÉDIT AGRICOLE ITALIA

Crédit Agricole Italia è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A. ed è Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

Come sancito dal proprio Statuto Sociale, Crédit Agricole Italia ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente ed anche per il tramite di società controllate. Crédit Agricole Italia può, inoltre, compiere, direttamente ed anche per il tramite delle società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, incluse l'assunzione e la gestione di partecipazioni, nonché la costituzione e la gestione di forme pensionistiche complementari aperte o chiuse. Essa esercita, inoltre, ogni altra attività strumentale, anche a favore del Gruppo di appartenenza o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale ed alla realizzazione dell'interesse del Gruppo bancario.

Crédit Agricole Italia, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, ha la responsabilità di assicurare, attraverso l'attività di direzione e coordinamento, la coerenza complessiva dell'assetto di governo del Gruppo.

Nei successivi paragrafi sono descritti gli Organi Sociali e i Comitati Interfunzionali di Crédit Agricole Italia, nonché la struttura organizzativa adottata da Crédit Agricole Italia medesima.

5.1 ORGANI SOCIALI E DI GESTIONE DI CRÉDIT AGRICOLE ITALIA

Assemblea dei Soci

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Il diritto di intervento e la rappresentanza dei Soci nelle Assemblee sono regolati dalle norme di legge e dello Statuto Sociale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni di legge e di Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da chi lo sostituisce, ai sensi del vigente Statuto Sociale.

Spetta al Presidente accertare il diritto dei Soci ad intervenire all'Assemblea, constatarne la valida costituzione, accertare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, stabilire le modalità della votazione, accertare e proclamare i risultati della stessa.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera con voto palese sulle materie ad essa attribuite dalla vigente normativa o dal vigente Statuto Sociale.

Consiglio di Amministrazione e Presidente del CdA

Il Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole Italia è composto da Consiglieri in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge ed è disciplinato dalla legge e dallo Statuto Sociale.

Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di un adeguato numero di Consiglieri non esecutivi.

Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati deve essere costituito da Consiglieri indipendenti, muniti dei requisiti di legge che devono vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale assicurando che essa sia svolta coerentemente con gli obiettivi di sana e prudente gestione e fanno parte dei Comitati Nomine, Remunerazione e Audit per il Controllo Interno.

Al Consiglio di Amministrazione, in via esclusiva e non delegabile, spetta la funzione di supervisione strategica e di gestione della società, che esercita avvalendosi, ove nominati, del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Delegato e dei componenti della Direzione Generale. Nello svolgimento delle suddette funzioni, il Consiglio di Amministrazione è investito dei necessari poteri, definiti nell'ambito dello Statuto Sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina il proprio Presidente, al quale spetta, la rappresentanza legale della Banca.

Il Presidente svolge una funzione di impulso e di coordinamento dell'attività del Consiglio di Amministrazione, del quale convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno. Vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Società. Inoltre, provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. A tal fine partecipa alle riunioni di Comitato Esecutivo.

Comitato Esecutivo e Presidente del Comitato Esecutivo

Al Comitato Esecutivo, ai sensi di statuto e nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione, spetta l'esercizio della funzione di gestione.

Il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Inoltre, al Comitato Esecutivo sono statutariamente attribuiti poteri generali in materia di erogazione del credito, ivi incluse le delibere ex art 136 TUB, di cui deve dare notizia al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

In caso di urgenza, ex art. 23 comma 11 dello Statuto Sociale di Crédit Agricole Italia, il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione che non siano riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

Il Presidente del Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Comitato stesso.

In caso di urgenza, qualora il Comitato Esecutivo non possa provvedere, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce) e/o l'Amministratore Delegato possono assumere, ai sensi dell'art.26 comma 3 dello Statuto Sociale di Crédit Agricole Italia, su proposta di un membro della Direzione Generale, deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate, per legge e/o da provvedimenti delle Autorità di Vigilanza, alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione all'Organo competente alla prima riunione utile.

Risultano confermate in capo al Presidente del Comitato Esecutivo le medesime facoltà - in precedenza attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione nella propria precedente veste di Presidente del Comitato stesso - di adozione di delibere d'urgenza in merito a qualsiasi affare o operazione di competenza del Comitato Esecutivo.

Amministratore Delegato

In conformità alle previsioni statutarie, il Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole Italia ha individuato un Amministratore Delegato al quale sono state delegate funzioni di gestione.

Anche all'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale, con tutti i poteri relativi.

L'Amministratore Delegato, ai sensi di Statuto, nonché nei limiti dei poteri ad esso conferiti ed in conformità agli indirizzi generali di gestione determinati dal Consiglio di Amministrazione:

- a. è investito dei più ampi poteri per la gestione delle attività della Società;
- b. cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura, nonché alle dimensioni della Banca e del Gruppo e riferisce al Consiglio di Amministrazione, con cadenza periodica, e comunque almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulle sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo;
- c. promuove l'attività di direzione e coordinamento del Gruppo, che si esplica attraverso l'emanazione di linee guida e direttive, in ordine alle quali spetta alle singole Società del Gruppo darne concreta attuazione;
- d. in relazione a tali attribuzioni, propone al Consiglio di Amministrazione e/o al Comitato Esecutivo le deliberazioni aventi riflessi sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Può, inoltre, sempre nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione, delegare a dipendenti della società specifici poteri, stabilendone i limiti e le modalità di esercizio.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo, con funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Banca e sul suo concreto funzionamento.

Inoltre, il Collegio Sindacale accerta che ci sia un adeguato coordinamento fra tutte le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli interni, compresa la società di revisione, e verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto anche conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Società.

I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea dei Soci, in occasione dell'approvazione del bilancio, l'esito dell'attività di vigilanza svolta.

Direzione Generale

Il Consiglio di Amministrazione identifica e nomina i componenti della Direzione Generale.

La Direzione Generale può essere costituita da:

- a) un Direttore Generale;
- b) un Condirettore Generale;
- c) uno o più Vice Direttori Generali.

Il Direttore Generale, ove nominato, svolge il proprio ruolo nei limiti dei poteri ad esso conferiti.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti nell'ambito dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato, nonché per la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti in genere che riguardano la Società; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi di statuto.

Il Direttore Generale può, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa; può, inoltre, autorizzare dipendenti della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per specifiche categorie di operazioni, anche singolarmente.

Il Condirettore Generale, ove nominato, coadiuva e supporta il Direttore Generale nell'esercizio delle proprie funzioni; al medesimo potranno essere, inoltre, attribuite particolari mansioni. In caso di mancata nomina, assenza o impedimento del Direttore Generale, ne fa le veci il Condirettore Generale, che potrà essere anche designato Direttore Generale Vicario ai sensi di Statuto.

Il Direttore Generale e/o il Condirettore Generale, se nominati, partecipano, con funzioni consultive e propositive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Ai membri della Direzione Generale, nell'ambito delle rispettive competenze, possono essere attribuiti poteri di gestione corrente degli affari sociali e di organizzazione della Società, nonché il presidio del relativo coordinamento.

Dirigente Preposto

Il Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole Italia ha nominato, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Tale dirigente è in possesso di specifiche competenze in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa.

Comitato di Audit per il Controllo Interno

Il Comitato di Audit per il Controllo Interno è un Comitato consiliare costituito da tre Consiglieri non esecutivi ed in maggioranza indipendenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione. I membri del Comitato devono possedere conoscenze, competenze ed esperienze tali da poter comprendere appieno e monitorare le strategie e gli orientamenti al rischio della Banca. Almeno un componente deve possedere adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Il Comitato svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materie di rischi e sistema di controllo interno.

Ai lavori del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio Sindacale (o altro Sindaco da quest'ultimo designato).

Comitato Parti Correlate

Il Comitato Parti Correlate è un Comitato consiliare costituito da tre Amministratori non esecutivi ed indipendenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato ha il compito di fornire, quando richiesto dalla normativa interna attualmente in vigore, un parere preventivo e non vincolante sulle operazioni con parti correlate.

Ai lavori del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio Sindacale (o altro Sindaco da quest'ultimo designato).

Comitato Remunerazioni

Il Comitato Remunerazioni è un Comitato consiliare costituito da tre Consiglieri non esecutivi ed in maggioranza indipendenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Remunerazioni svolge, ai sensi della vigente normativa, funzioni di supporto agli Organi Sociali in materia di politiche di remunerazione e definizione dei trattamenti economici applicati all'interno del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio Sindacale (o altro Sindaco da quest'ultimo designato) ed il Responsabile del Governo Risorse Umane Organizzazione e Strategie (o persona da questi delegata).

Comitato Nomine

Il Comitato Nomine è un Comitato consiliare costituito da tre Consiglieri non esecutivi ed in maggioranza indipendenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Nomine svolge, ai sensi della vigente normativa, funzioni consultive e di supporto al Consiglio di Amministrazione nei processi afferenti la nomina e cooptazione dei Consiglieri, l'autovalutazione degli Organi Sociali, la verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, alla definizione dei piani di successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo nonché con riferimento alla nomina delle altre figure di vertice individuate.

Ai lavori del Comitato partecipa, con funzione consultiva, il Presidente del Collegio Sindacale (o altro Sindaco da quest'ultimo designato).

5.2 ASSETTO ORGANIZZATIVO DI CRÉDIT AGRICOLE ITALIA

La struttura della Banca si basa sulle seguenti linee guida:

- l'Amministratore Delegato coordina la gestione della Banca e del Gruppo e ha la responsabilità delle Funzioni con rilevanza strategica e delle Funzioni di controllo;
- i Vice Direttori Generali hanno la responsabilità delle Funzioni di business e di organizzazione, risorse umane e sistemi. In coerenza con le suddette linee guida, la Banca ha adottato una struttura di tipo gerarchico su più livelli di responsabilità. In particolare, la struttura organizzativa si articola in Strutture Centrali (Poli di Governo, Direzioni, Aree, Servizi) e Rete, distinta nei canali *Retail*, *Private* e *Imprese - Corporate*.

La missione e gli ambiti di responsabilità di ogni Struttura Centrale di Crédit Agricole Italia sono illustrate nella regolamentazione interna della Banca. In particolare, tale regolamentazione delinea gli ambiti di responsabilità delle strutture di Crédit Agricole Italia sia per le attività svolte in qualità di Capogruppo per le società del Gruppo, sia per le attività svolte per Crédit Agricole Italia. La struttura organizzativa e i meccanismi di *corporate governance* sono stati definiti secondo logiche finalizzate a presidiare al meglio alcuni fattori chiave nelle diverse aree quali:

- raggiungimento degli obiettivi d'impresa;
- conformità alle normative di legge e di vigilanza;
- presidio e gestione delle diverse aree di rischio.

Pertanto, in relazione all'assetto organizzativo:

- riportano direttamente all'Amministratore Delegato le seguenti Funzioni:
 - funzioni di controllo, ovvero:
 - Direzione Compliance, che comprende la Funzione Antiriciclaggio (è prevista la dipendenza gerarchica del Responsabile Compliance di Crédit Agricole Italia dal Responsabile della Funzione Compliance di Crédit Agricole S.A (Directeur de la Conformité Groupe) e la dipendenza funzionale dall'Amministratore Delegato di Crédit Agricole Italia);
 - Direzione Rischi e Controlli Permanenti (che riporta gerarchicamente all'omologa funzione di Crédit Agricole e dipende funzionalmente dall'Amministratore Delegato);
 - Direzione Audit (che riporta gerarchicamente all'omologa funzione di Crédit Agricole e dipende funzionalmente dall'Amministratore Delegato);
 - funzioni con rilevanza strategica, di indirizzo, di controllo e di governo ovvero:
 - Vice Direttore Funzionamento e Trasformazione (che comprende CISO, Organizzazione, Comunicazione, Risorse Umane, Sistemi e Customer Satisfaction);
 - CFO – Governo Finanza e Bilancio (che comprende le Direzioni Finanza, Bilancio e Fiscale, nonché Pianificazione e Controllo);
 - Governo Affari Legali e Societari (si specifica che l'Area Affari Giuridici riporta funzionalmente alla Direzione Affari Legali e gerarchicamente alla Direction des Affaires Juridique di Crédit Agricole);
 - Direzione SCO – Senior Country Officer;
- riportano direttamente al Vice Direttore Generale *Corporate* le seguenti Funzioni:
 - Credito;
 - Leasing;
 - Banca d'Impresa;
- riportano direttamente al Vice Direttore Generale *Retail* le seguenti Funzioni di business:
 - Private e Consulenti Finanziari;
 - Retail;
 - Marketing e Digital.

5.3 I COMITATI DI CRÉDIT AGRICOLE ITALIA

All'interno di Crédit Agricole Italia sono previsti dei Comitati interfunzionali, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento fra le varie funzioni della Banca in riferimento a specifiche tematiche. Le modalità e le regole di funzionamento di tali Comitati sono disciplinate da un apposito Regolamento, disponibile nell'ambito della normativa aziendale.

6 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CRÉDIT AGRICOLE ITALIA

La Banca, al fine di uniformarsi a quanto disposto dal Decreto ed al fine di sempre meglio assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività, ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo specificamente finalizzato a individuare, gestire, controllare e prevenire il rischio di commissione di qualsiasi reato che possa comportare una responsabilità della Banca ai sensi del Decreto.

La Banca ha adottato una prima versione del Modello 231 in data 2 luglio 2004. Successivamente, nel corso degli anni, Crédit Agricole Italia, per effetto dell'introduzione di ulteriori fattispecie di reato nell'ambito del Decreto 231, ha provveduto a realizzare attività di aggiornamento ed integrazione del proprio Modello, tenendo conto, altresì, dei cambiamenti organizzativi avvenuti in seno alla Società, dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina, delle considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello (comprese le esperienze provenienti dal contesto penale), dell'evoluzione del quadro normativo.

Infine, nel corso del 2018, al fine di recepire le variazioni di natura normativa e organizzativa intervenute dalla data di ultima approvazione del Modello, lo stesso è stato sottoposto ad un'ulteriore attività di aggiornamento e infine approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole Italia del 24 ottobre 2018.

I punti qualificanti di tale Modello sono:

- l'attribuzione ad un organismo collegiale (Organismo di Vigilanza), dotato di autonomia finanziaria e di autonomi poteri di iniziativa e controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- l'individuazione delle "Aree a rischio" rispetto all'operatività aziendale, ossia degli ambiti di attività che presentano un maggior rischio di commissione dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente;
- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Banca in relazione alla prevenzione di comportamenti illeciti;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire comportamenti illeciti;
- l'introduzione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- il sistema disciplinare applicato dalla Banca e le relative attività aziendali, idonei a sanzionare - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 e dalla contrattazione collettiva di settore - anche il mancato rispetto delle misure e delle regole di condotta indicate nel Modello, con particolare riferimento alle specifiche disposizioni da individuarsi per le c.d. "Aree a rischio";
- l'utilizzo del compendio normativo sia interno alla Banca che di Gruppo, già in essere per la disciplina dei processi operativi aziendali, quale parte integrante del presente Modello.

Il Modello 231 di Crédit Agricole Italia perfeziona e integra il complesso di norme di condotta, principi, regolamenti, policy, procedure e regole interne della Banca, nonché tutti gli strumenti organizzativi e di controllo interno esistenti, con l'attuazione di prescrizioni che rispondano alle finalità del Decreto 231 allo scopo specifico di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati.

Come già anticipato nel precedente paragrafo 3.4.2, il Modello di Crédit Agricole Italia è stato predisposto seguendo le Linee Guida ABI. Resta inteso, tuttavia, che la scelta di non adeguare il Modello di Crédit Agricole Italia ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida ABI, non inficia la validità dello stesso.

6.1 FINALITA' DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il presente Modello, predisposto sulla base dell'individuazione delle aree di possibile rischio, al cui interno si ritiene più elevata la possibilità che siano commessi i reati, si fonda su di un sistema strutturato di atti e procedure organizzative, operative e di attività di controllo che, nella sostanza:

- a) disciplinano le modalità di comportamento da tenersi nelle varie attività aziendali, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio/reato ai sensi del Decreto, ne valutano l'impatto, lo verificano e lo documentano;
- b) definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Banca anche in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - i) un sistema composto da un Codice di Comportamento Interno, un Codice Etico e una Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole (che fissa le linee di orientamento generali), regolamenti, policy, circolari e procedure e manuali;
 - ii) un sistema di deleghe e di poteri aziendali orientato ad assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - iii) la definizione di strutture organizzative coerenti ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati.

Le principali finalità del Modello sono pertanto quelle di:

- a) prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali condotte illegali;
- b) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Banca, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali ed amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di Crédit Agricole Italia;
- c) informare tutti coloro che operano con Crédit Agricole Italia che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- d) ribadire che Crédit Agricole Italia non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui Crédit Agricole Italia si attiene;
- e) monitorare i settori di attività e i relativi rischi reato, definendo l'intervento tempestivo per prevenire e impedire la commissione dei reati stessi.

6.2 I DESTINATARI DEL MODELLO

Il Modello e le disposizioni ivi contenute e richiamate devono essere rispettate dagli esponenti aziendali (Amministratori, Sindaci e membri della Direzione Generale) e da tutti i Dipendenti di Crédit Agricole Italia ivi inclusi i Dipendenti delle altre società del Gruppo che operano presso Crédit Agricole Italia in regime di distacco (di seguito unitariamente anche il "Personale") e, in particolare, da parte di coloro che operano nell'ambito delle attività sensibili.

I principi contenuti nel Modello devono, altresì, essere rispettati dai Collaboratori esterni e dalle Controparti Contrattuali, con particolare riferimento a quelle che prestano i servizi essenziali/importanti esternalizzati.

6.3 I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Banca, rilevati nella prima fase di analisi delle Aree a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e degli illeciti e di controllo sui processi coinvolti nelle Aree a rischio.

Il presente Modello si inserisce nel più ampio sistema di controllo di Crédit Agricole Italia, costituito principalmente dalle regole di *corporate governance* e dal sistema di controlli e regole definite anche in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari emanate dalle Autorità di Vigilanza di settore che disciplinano, in modo inderogabile, specifici ambiti di attività della Banca (es. istruzioni di Vigilanza per le banche emesse da Banca d'Italia, Regolamenti Consob, Delibere CICR, ecc.). In particolare, Crédit Agricole Italia ha già adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di Crédit Agricole Italia (anche in relazione ai reati da prevenire):

- sistema di poteri e deleghe interne;
- Codice di Comportamento Interno;
- Codice Etico;
- Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole;
- normative, policy e procedure interne;
- documentazione e disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- sistema di controllo interno;
- Contratto Collettivo Nazionale Lavoro delle aziende di credito applicato in Crédit Agricole Italia e relativo sistema disciplinare;
- Codice Disciplinare per i dipendenti.

6.4 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA STRUTTURA

Considerato il contesto normativo di riferimento in cui Crédit Agricole Italia opera, nonché l'articolato sistema di controlli cui è sottoposta, nel definire il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la Banca ha adottato un approccio progettuale che consente di utilizzare e integrare in tale Modello le regole esistenti, nonché di interpretare dinamicamente l'attesa evoluzione della normativa verso altre ipotesi di reato.

Sulla scorta delle indicazioni contenute nelle Linee Guida ABI, la redazione del presente Modello si è articolata nelle seguenti fasi:

1. esame preliminare del contesto aziendale della Banca al fine di definire l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie funzioni, nonché i processi nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
2. identificazione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto 231 ritenute applicabili alle attività della Banca;
3. individuazione delle aree di attività e dei processi a "rischio" o strumentali alla commissione dei reati (di seguito, per brevità, cumulativamente indicate come le "Aree a rischio reato") e delle relative attività sensibili e principali modalità di commissione dei reati;
4. rilevazione ed analisi dei controlli esistenti – c.d. *as is analysis* – e successiva identificazione dei punti di miglioramento, con la formulazione di suggerimenti e dei relativi piani di azione - c.d. *gap analysis*.

Per tutti i rischi identificati durante il corso delle attività, la Banca predispone adeguata documentazione che consente di tenere traccia di eventi che possono avere effetti sull'attività stessa.

Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente; ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente, pertanto, le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati da Crédit Agricole Italia.

Il presente Modello si articola in:

1. Parte Generale;
2. Parti Speciali.

La "Parte Generale" illustra i contenuti del Decreto 231, la funzione del Modello 231, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del Modello stesso.

Le "Parti Speciali" sono specifiche per tipologie di reato individuate come astrattamente applicabili e rilevanti sulla base della struttura organizzativa e delle attività svolte di Crédit Agricole Italia.

Finalità di ciascuna Parte Speciale è richiamare l'obbligo per i Destinatari individuati di adottare regole di condotta conformi a quanto previsto dalle procedure e regole della Banca previste dal Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto 231.

Il Modello di Crédit Agricole Italia prevede le seguenti "Parti Speciali":

- Parte Speciale "A", riguardante i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale "B", riguardante i c.d. reati societari;
- Parte Speciale "C", riguardante i reati e gli illeciti amministrativi di abusi di mercato;
- Parte Speciale "D", riguardante i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale "E", riguardante i reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio nonché i delitti aventi finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico;
- Parte Speciale "F", riguardante i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Parte Speciale "G", riguardante i reati contro la personalità individuale - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – reato di razzismo e xenofobia – frode in competizioni sportive – contrabbando;
- Parte Speciale "H", riguardante i delitti informatici e il trattamento illecito di dati;
- Parte Speciale "I", riguardante i reati di criminalità organizzata transnazionale ed il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Parte Speciale "L", riguardante i delitti contro l'industria ed il commercio;
- Parte Speciale "M", riguardante i delitti in materia di diritto d'autore;
- Parte Speciale "N", riguardante i reati ambientali;
- Parte Speciale "O" riguardante i reati tributari.

Il Modello è corredato da tabelle di sintesi (cd. tabelle di raccordo), volte a raccordare le singole aree a rischio con i principali processi aziendali formalizzati nell'ambito della normativa interna della Banca tempo per tempo vigente.

Le suddette tabelle sono continuamente monitorate e periodicamente aggiornate dalle strutture competenti, che provvederanno ad inviarle all'Organismo di Vigilanza.

La Banca si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'evoluzione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto 231, la Banca valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove Parti Speciali.

6.5 GOVERNO E FUNZIONAMENTO DEL MODELLO

Analogamente a quanto avviene per il governo della Banca, le responsabilità di "governo" del Modello sono ripartite tra i vari organi e funzioni aziendali sulla base di criteri idonei ad assicurarne:

- il corretto funzionamento in termini di prevenzione, gestione e controllo;
- lo sviluppo e il mantenimento dell'efficacia nel tempo.

In particolare, sono stati individuati i ruoli delle varie strutture aziendali con riferimento all'adozione, attuazione e modifica del Modello, nonché alla relativa gestione operativa.

Inoltre, nei paragrafi seguenti sono anche descritti le principali componenti e i principali strumenti di funzionamento del Modello di Crédit Agricole Italia relativi a:

- gestione dei processi aziendali, dei relativi rischi e controlli e delle relative norme operative;
- sistema di controllo interno della Banca;
- sistema di poteri (procure e deleghe);
- gestione dei flussi finanziari.

6.5.1 Adozione, attuazione e modifica del Modello

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono atti di competenza del **Consiglio di Amministrazione**, che, mediante apposite delibere:

- approva il Modello;
- delibera le modifiche del Modello che si rendano necessarie od opportune;
- nomina l'Organismo di Vigilanza che, nell'ambito delle responsabilità di controllo a questo assegnate, rendiconta periodicamente sulle attività svolte e sulle relative risultanze;
- delega le competenti strutture della Banca a dare attuazione ai contenuti del Modello ed a curare il costante aggiornamento e l'implementazione della normativa interna e dei processi aziendali che costituiscono parte integrante del medesimo, rapportandosi con l'Organismo di Vigilanza in merito ad ogni eventuale necessità di adeguamento del Modello.

L'efficace attuazione del Modello è, altresì, garantita:

- **dall'Organismo di Vigilanza** nominato dal Consiglio di Amministrazione, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, così come previsto nel Decreto e meglio dettagliato nel successivo capitolo 9.

L'Organismo di Vigilanza:

- verifica che la Banca si sia dotata di procedure interne idonee a garantire il funzionamento del Modello ed il rispetto dei dettami del Decreto;
 - vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
 - verifica l'aggiornamento del Modello e suggerisce l'adeguamento delle procedure, coerentemente con il Decreto 231, con le evoluzioni della normativa (ed eventualmente della giurisprudenza) di riferimento e con le modifiche della struttura organizzativa della Banca;
 - informa sull'argomento l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale nell'ambito della propria rendicontazione periodica ordinaria e continuativa;
 - segnala all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione la necessità o l'opportunità di provvedere all'aggiornamento del Modello;
- dal **Collegio Sindacale**, che vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza della struttura organizzativa del sistema di controllo interno e del sistema organizzativo-contabile. Nell'ambito di queste sue funzioni ha un ruolo di stimolo e confronto con l'Organismo di Vigilanza;
 - dai **Responsabili delle varie Unità Organizzative della Banca**, che, in relazione alle attività a rischio (ai fini del Decreto 231) dalle stesse svolte, devono assicurare lo svolgimento delle attività di propria competenza in conformità alle disposizioni normative interne, monitorando eventuali comportamenti anomali o, comunque, difformi dai principi contenuti nel Modello e dagli standard attesi dalla Banca. In particolare, i Responsabili di tali Unità:
 - attuano un'efficace gestione dell'operatività e dei rischi connessi;
 - verificano la continua funzionalità, efficacia ed efficienza dei processi di competenza;

- individuano e valutano i fattori da cui possono derivare rischi di commissione di reati;
- stabiliscono canali di comunicazione efficaci al fine di assicurare che tutto il Personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità;
- segnalano all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto disposto al successivo par. 9.5 ogni eventuale violazione del Modello di cui vengano a conoscenza.

6.5.2 Gestione operativa del Modello

Al fine di meglio presidiare e garantire l'efficace attuazione ed il costante aggiornamento del Modello, è stato definito un processo che prevede il coinvolgimento di diverse funzioni aziendali e l'individuazione di una specifica funzione (Area Segreteria Generale e Affari Societari), che si occupa dell'implementazione della normativa (funzione RIN – Responsabile Implementazione Normativa).

Di seguito si descrivono i ruoli delle Funzioni aziendali coinvolte.

DIREZIONE COMPLIANCE

La Direzione Compliance, attraverso il Servizio Normativa:

- segue l'evoluzione della normativa, assicurandone la tempestiva informativa alle Funzioni responsabili dell'implementazione della normativa medesima;
- definisce le linee guida per l'implementazione del Modello, supportando la Funzione responsabile dell'implementazione della normativa;
- collabora con la Direzione Risorse Umane nell'attività di formazione del Personale;
- si occupa, nell'ambito delle attività di propria competenza, di controllare la conformità del processo del governo in materia di Decreto 231.

AREA SEGRETERIA GENERALE E AFFARI SOCIETARI

L'Area Segreteria Generale e Affari Societari è la funzione Responsabile dell'Implementazione della Normativa (RIN) in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Nell'ambito di tale ruolo, con il supporto del Servizio Normativa della Direzione Compliance e in applicazione delle linee guida definite da detto Servizio, provvede a:

- analizzare gli impatti organizzativi, di business e di compliance;
- definire e coordinare le conseguenti azioni di adeguamento alla normativa interna e ai processi aziendali interessati;
- fornire linee guida comuni alle Società del Gruppo, per l'implementazione dei rispettivi Modelli.

L'Area Segreteria Generale e Affari Societari, inoltre, provvede a:

- assicurare lo scambio dei flussi informativi tra l'Organismo di Vigilanza e gli Organi Sociali, come meglio dettagliato al par. 9.6;
- promuovere gli adempimenti derivanti dalle decisioni dell'Organismo di Vigilanza o dalle indicazioni da esso fornite in merito ad eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

DIREZIONE AFFARI LEGALI

La Direzione Affari Legali, nell'ambito della sua missione, fornisce la necessaria assistenza e consulenza legale, rilasciando, su richiesta delle funzioni interessate, pareri ed interpretazioni in merito alle norme di legge e di vigilanza, al fine di garantirne l'osservanza da parte della Banca.

AREA ORGANIZZAZIONE

L'Area Organizzazione, in qualità di responsabile dello sviluppo del modello organizzativo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, ha la responsabilità di:

- progettare la struttura organizzativa definendone missioni, organigrammi e funzioni, al fine di sottoporla all'approvazione dei competenti Organi/soggetti apicali;
- definire le regole per il disegno, la divulgazione e la gestione dei processi organizzativi ed individuare le funzioni aziendali responsabili di ogni processo (c.d. Process Owner), come meglio specificato al successivo par. 6.5.3;
- supportare metodologicamente la progettazione dei processi organizzativi ovvero validare procedure definite da altre funzioni, garantendone la coerenza con il disegno organizzativo complessivo;
- diffondere la normativa interna a tutte le strutture della Banca, attraverso la rete Intranet aziendale e attraverso gli altri strumenti di informazione e aggiornamento ulteriormente previsti;
- con specifico riferimento al Decreto, collaborare con l'Area Segreteria Generale e Affari Societari e le altre funzioni aziendali competenti, ognuna per il proprio ambito di competenza, all'adeguamento del sistema normativo e del Modello (a seguito di modifiche nella normativa applicabile, nell'assetto organizzativo aziendale o nelle procedure operative, rilevanti ai fini del Decreto).

PROCESS OWNER

I *Process Owner*, con riferimento al Decreto, recepiscono le azioni di adeguamento previste dall'Area Segreteria Generale e Affari Societari e sono responsabili dell'aggiornamento dei processi di competenza, al fine di garantire la corretta operatività nel continuo.

Ove necessario, i *Process Owner* si consultano con l'Area Segreteria Generale e Affari Societari circa l'adeguatezza dei processi ai dettami del Decreto.

DIREZIONE RISORSE UMANE

Con riferimento al Decreto, la Direzione Risorse Umane, come meglio illustrato nel successivo par. 8, in collaborazione con la Direzione Compliance, programma interventi di sensibilizzazione rivolti a tutti i dipendenti sull'importanza di un comportamento conforme alle regole aziendali, sulla comprensione dei contenuti del Codice Etico, del Codice di Comportamento Interno, della Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole e del Modello, nonché specifici corsi destinati al Personale che opera nelle Aree a rischio, con lo scopo di illustrare i contenuti del Modello, le prescrizioni del Decreto e le principali regole e controlli a presidio delle Aree a rischio.

Inoltre, tale Direzione, come meglio illustrato nel successivo par. 9.5.1, supporta l'Organismo di Vigilanza nel processo di rilevazione e gestione delle violazioni del Modello connesse all'attività di lavoratori dipendenti, fornendo tutte le informazioni emerse in relazione ai fatti e/o ai comportamenti rilevanti ai fini del rispetto della normativa recata dal Decreto all'Organismo di Vigilanza. Nei casi ove necessario, attiva il conseguente processo sanzionatorio nei confronti dei dipendenti.

6.5.3 Gestione dei processi aziendali, dei relativi rischi e controlli e delle relative norme operative

Come già specificato, la normativa aziendale prevede che, per ciascun processo, l'Area Organizzazione e Strutture provveda ad individuare il *Process Owner*, ovvero la struttura alla quale è attribuita la responsabilità di progettazione, realizzazione, nonché di verifica del buon funzionamento ed efficace evoluzione nel tempo dello stesso.

I processi svolti dalle varie funzioni sono formalizzati secondo standard definiti e prevedono presidi di controllo necessari e sufficienti a garantire lo svolgimento dell'attività, assicurandone l'efficacia e l'efficienza, salvaguardandone il valore e rispettando la conformità con la legge e le normative di vigilanza, nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne in vigore.

In particolare, nella definizione delle singole funzioni e dei processi devono essere previste soluzioni organizzative, che:

- siano in linea con la normativa in vigore di volta in volta applicabile;
- rispettino le disposizioni aziendali in materia di separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitino situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;

- siano in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente i rischi nei diversi segmenti operativi, compreso il rischio relativo ad eventuali comportamenti illeciti;
- stabiliscano adeguate attività di controllo ad ogni livello operativo e ne attribuiscono in modo formale e univoco compiti e responsabilità, ivi comprese quelle per la correzione delle irregolarità riscontrate;
- consentano che le anomalie rilevate dalle unità operative, dalla Direzione Audit o da altri incaricati ai controlli, siano tempestivamente portate a conoscenza dei livelli appropriati della Banca (dell'Organismo di Vigilanza, dell'Amministratore Delegato, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, se significative) e gestite con immediatezza;
- consentano la tracciabilità di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.

Al fine di ottemperare a quanto sopra, la Banca si è dotata di un impianto documentale che prevede l'identificazione e la mappatura di processi (sviluppata secondo la Tassonomia AbiLab), rischi e controlli e relativa normativa interna di processo, secondo una metodologia comune e con il supporto di uno strumento informatico dedicato. Tale impianto consente, fra l'altro, un'efficace ed efficiente attività di controllo sia a livello di funzioni operative, sia a livello di funzioni di controllo.

I *Process Owner* sono tenuti a garantire la formalizzazione ed il continuo aggiornamento del suddetto impianto documentale con riferimento ai processi di propria competenza, con il supporto metodologico dell'Area Organizzazione.

In particolare, i Responsabili dei processi in cui sono coinvolte Aree a rischio devono prestare la massima cura alla verifica delle implicazioni che potrebbero derivare alla Banca in caso di commissione di reati e, in particolare, relativamente alle sanzioni previste dal Decreto.

6.5.4 Il sistema di controllo interno della Banca

Il sistema di controllo interno della Banca mira ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività, nonché tutela e presidio delle situazioni di rischio per la Banca;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la normativa primaria e secondaria, nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

In conformità a quanto disciplinato da Banca d'Italia e alle linee guida della Capogruppo Crédit Agricole, il sistema di controllo interno della Banca è costituito dall'insieme di regole, procedure e strutture organizzative volte a consentire, attraverso l'adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, la sana e prudente conduzione dell'impresa. Il sistema, in linea con la disciplina di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, le *best practice* nazionali ed internazionali e le direttive della Capogruppo Crédit Agricole, coinvolge tutta l'organizzazione della Banca e si articola secondo due modalità:

1) **controlli permanenti**, che si strutturano in controlli continuativi di:

- 1° grado, eseguiti all'avvio di una operazione e durante il processo di convalida della stessa, da parte degli stessi operatori, dei loro responsabili gerarchici oppure effettuati dai sistemi automatizzati di elaborazione delle operazioni;
- 2° grado/livello 1, eseguiti da personale con compiti operativi, ma diverso da quello direttamente coinvolto nelle decisioni relative alla transazione soggetta al controllo. Tali controlli, unitamente a quelli di 1° grado, sono finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- 2° grado/livello 2, eseguiti da parte di addetti delle funzioni specializzate di controlli permanenti (Direzione Compliance e Direzione Rischi e Controlli Permanenti). Tali controlli hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati;

2) **controlli periodici**, costituiti da controlli di 3° grado, che hanno l'obiettivo di individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché di valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Tali controlli sono affidati ad una struttura diversa ed indipendente da quelle

produttive, al fine di garantire una valutazione oggettiva e imparziale della funzionalità e regolarità dell'operatività aziendale.

In particolare, i controlli periodici sono svolti dalla Direzione *Audit*, che controlla, anche con verifiche in loco, la regolarità dell'operatività e l'andamento dei rischi e valuta la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, al fine di portare all'attenzione degli Organi Sociali e dei Vertici aziendali i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione ed alle procedure.

Il Gruppo si è dotato, inoltre, di un sistema dei controlli integrato che, sulla base della mappatura e ottimizzazione dei processi (di cui al precedente par. 6.5.3), consente di creare una base informativa comune per l'esecuzione di verifiche "integrate" da parte delle Direzioni *Compliance* e Rischi e Controlli Permanenti e che permette di dare una risposta concreta alla necessità di aggiornare in maniera strutturata i Vertici aziendali, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale circa i rischi insiti nell'operatività di ogni Banca.

6.5.5 Il sistema di poteri (procure e deleghe)

Al fine di rispettare i principi di cui al Modello e ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231, la Banca adotta, tra gli altri, i seguenti strumenti di *corporate governance* e organizzativi:

- definizione chiara di ruoli, compiti e responsabilità;
- adeguato sistema di deleghe e procure;
- suddivisione dei poteri per funzioni.

Come già evidenziato nei paragrafi relativi alla descrizione degli assetti organizzativi di Gruppo e della Banca, Crédit Agricole Italia ha proceduto alla chiara definizione:

- delle responsabilità attribuite,
- delle linee di dipendenza e riporto;
- degli ambiti di operatività delle funzioni della Banca.

Tale sistema organizzativo consente di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito dei processi decisionali.

Il sistema di deleghe e procure di Crédit Agricole Italia è caratterizzato da elementi utili ai fini della prevenzione dei reati (in particolare, rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni sensibili) e, nel contempo, consente comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "*delega*" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative e per "*procura*" il negozio giuridico unilaterale con cui la Banca attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del sistema delle deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto della Banca rapporti rilevanti con soggetti terzi devono essere dotati di delega formale in tal senso e/o devono essere formalmente individuati dalla Banca attraverso appositi documenti interni alla stessa;
- le deleghe devono abbinare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità ed ad una posizione adeguata nell'organigramma della Banca ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i) i poteri del delegato;
 - ii) il soggetto (organo o individuo) cui il delegato fa capo in via gerarchica;
- eventualmente, gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente e disgiuntamente conferite, i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da un'apposita comunicazione aziendale che fissa l'estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa;

- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella stessa oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito di queste, di analoghi poteri;
- un processo ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e/o revocate (ad esempio, assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissione, licenziamento, revoca ecc.);
- le procure indicano gli eventuali altri soggetti cui, in tutto o in parte, sono conferiti, congiuntamente o disgiuntamente, i medesimi poteri.

Nessun soggetto deve poter gestire in autonomia un intero processo (c.d. principio di “*segregazione delle attività*”).

In ottemperanza a tale principio ed al sistema delle deleghe e delle procure sopra descritto, la Banca dovrà ripartire i poteri di rappresentanza e di azione in modo che il sistema organizzativo garantisca che vi sia sempre una netta separazione tra il soggetto che autorizza ad effettuare un'operazione, quello che la contabilizza, quello che la esegue operativamente e quello che la controlla.

A nessun operatore saranno attribuiti poteri illimitati; i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione e i poteri autorizzativi e di firma saranno coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Il Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole Italia, nel rispetto delle disposizioni di legge e dello Statuto, ha delegato la funzione di gestione ad un Comitato Esecutivo e ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti delle rispettive deleghe. Tali deleghe sono disciplinate in modo chiaro e puntuale al fine di evitare sovrapposizione di ruoli.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, ha, altresì, delegato ad organi e Dirigenti della società, nonché in taluni casi anche ad altri dipendenti, specifici poteri, stabilendone contenuti, limiti e modalità di esercizio e ferma restando la possibilità di avocare a sé operazioni rientranti nella delega conferita (art. 22 dello Statuto Sociale).

Laddove consentita, la facoltà di subdelegare parte dei poteri ricevuti può essere esercitata alle seguenti condizioni:

- preventiva autorizzazione dell'organo superiore, laddove il subdelegante non sia una delle figure apicali (Amministratore Delegato, Vice Direttore Generale *Corporate* e Vice Direttore Generale *Retail*);
- determinazione dei limiti e delle modalità d'esercizio, anche sulla base delle funzioni e del grado ricoperto dal delegato;
- fissazione di modalità di reporting periodico al fine di consentire (e mantenere) un adeguato processo di monitoraggio e controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è opportunamente informato, con cadenza periodica, in ordine al conferimento di eventuali subdeleghe, con specifica dei relativi contenuti, limiti e modalità.

Oltre a quanto sopra, sono state conferite procure notarili a Dipendenti che sono dotati di adeguate competenze professionali e/o rivestono particolari ruoli ed incarichi all'interno di Crédit Agricole Italia, al fine di:

1. garantire l'adeguato presidio di rischi nonché adempiere a specifici compiti, derivanti da particolari disposizioni normative riguardanti determinate materie;
2. sottoscrivere contratti, atti e/o accordi, in materie specificamente individuate, nel rispetto delle decisioni assunte dalle competenti funzioni.

Con particolare riferimento alle procure notarili di cui sub 1, si specifica che i nominati procuratori sono dotati di tutte le autonomie decisionali e dei poteri di intervento e spesa necessari, al fine di svolgere adeguatamente il ruolo loro assegnato.

6.5.6 Gestione dei flussi finanziari di Crédit Agricole Italia

La gestione dei flussi finanziari avviene nel rispetto dei principi di tracciabilità e di documentabilità delle operazioni effettuate nonché di coerenza con i poteri e le responsabilità assegnate attraverso le regole e procedure definite da Crédit Agricole Italia.

I processi che comportano gestione e movimentazione di flussi finanziari sono gestiti attenendosi ai seguenti principi:

- completezza, affidabilità e tempestività
le norme interne sono finalizzate ad assicurare la disponibilità di informazioni complete, affidabili e tempestive al fine di consentire l'assunzione delle decisioni e mantenere evidenza dell'origine del potere decisionale;
- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione
le regole operative interne definiscono modalità e tempistiche di svolgimento delle attività e sono volte a garantire la tracciabilità delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali, disponibili negli archivi aziendali;
- separazione dei compiti e delle funzioni
attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità tra le strutture coinvolte nei processi e una chiara e formalizzata disciplina dei poteri autorizzativi si evitano sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino attività critiche su un unico soggetto;
- documentazione delle decisioni e dei controlli
i processi decisionali sono basati su criteri oggettivi, il più possibile documentati e rintracciabili negli archivi aziendali (cartacei o elettronici), così come l'attività di controllo e di supervisione; appositi meccanismi di sicurezza garantiscono adeguata protezione e accesso ai dati, alle informazioni e agli *assets* aziendali;
- correttezza, trasparenza e osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti
la gestione dei flussi finanziari avviene nel rispetto delle leggi dei regolamenti vigenti attraverso la predisposizione e diffusione di apposite regole e procedure;
- adeguatezza dei supporti
i sistemi informatici consentono la tracciabilità delle rilevazioni contabili e gestionali e la definizione di controlli automatici.

6.6 MODELLO E SOCIETA' DEL GRUPPO

Il presente Modello si applica a Crédit Agricole Italia e funge da linea guida per le altre società del Gruppo, le quali, ferma restando l'autonoma responsabilità di ciascuna in ordine all'adozione ed attuazione del proprio Modello, sviluppano analoghi Modelli adattandoli alle proprie peculiarità organizzative (dimensione, tipologia di attività, ecc.) ed individuano l'organo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

Nella predisposizione del proprio Modello, le società appartenenti al Gruppo si attengono ai principi ed ai contenuti del presente Modello, salvo che sussistano situazioni specifiche relative alla natura, dimensione o al tipo di attività, alla struttura societaria, all'articolazione delle deleghe interne, che impongano o suggeriscano l'adozione di misure differenti al fine di perseguire più razionalmente ed efficacemente gli obiettivi indicati nel Modello, nella salvaguardia dei principi di fondo del medesimo.

Ogni società appartenente al Gruppo adotta il proprio Modello dopo aver effettuato un'analisi dei rischi finalizzata ad individuare le attività che presentano un rischio di commissione dei reati e le misure più idonee a prevenirne la realizzazione. In tale fase di analisi, le società possono interfacciarsi con le competenti funzioni della Capogruppo e interloquire con l'Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia.

Le funzioni preposte delle società controllate sono tenute a:

- trasmettere all'Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia, tramite la relativa Segreteria, le bozze finali del Modello che intendono adottare evidenziando, in caso di aggiornamento di Modelli esistenti, le eventuali modifiche che intendono apportare e segnalando puntualmente le ragioni di eventuali differenze, qualora rilevanti, rispetto al Modello di Crédit Agricole Italia;
- successivamente, comunicare all'Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia l'avvenuta adozione del proprio Modello e trasmettere relativa copia della delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione;

- assicurare il sistematico aggiornamento del Modello in funzione di modifiche normative ed organizzative intervenute;
- inviare all'Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia copia della relazione periodica predisposta per i rispettivi Consigli di Amministrazione.

In caso di gravi criticità riscontrate, le società controllate provvedono a fornire all'Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia un'informativa *ad hoc* al verificarsi dello specifico evento.

In virtù della struttura decentrata che caratterizza Crédit Agricole Italia, e pur a fronte del supporto e della collaborazione di quest'ultima in favore delle controllate, la competenza e la responsabilità per l'approvazione e l'efficace attuazione del Modello e per l'individuazione dell'organo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello restano, ad ogni effetto, in capo alle società controllate.

7 CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO, CODICE ETICO E CARTA ETICA

7.1 CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO, CODICE ETICO DI GRUPPO E CARTA ETICA DEL GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE

A conferma dell'importanza attribuita ai profili etici, ed in particolare a sottolineare la rilevanza di comportamenti improntati a rigore e integrità che costituiscono alcuni dei principali valori posti alla base del modello culturale aziendale, Crédit Agricole Italia adotta un Codice di comportamento interno e un Codice Etico, validi per l'intero Gruppo. Crédit Agricole S.A. ha adottato una nuova Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole al fine di dare maggiore visibilità agli impegni e ai valori di Gruppo. In particolare, la Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole S.A. in data 13 dicembre 2016, è stata oggetto di diffusione presso tutte le entità del Gruppo Crédit Agricole, compresa Crédit Agricole Italia.

Tali documenti costituiscono strumenti di cultura aziendale, tesi ad evitare comportamenti ambigui o scorretti mediante l'individuazione chiara delle principali regole da rispettare e con l'avvertenza che comportamenti difforni potranno essere sanzionati; in particolare è ribadito il principio che la Banca chiede ai propri dipendenti (ma anche ai Collaboratori esterni e alle Controparti contrattuali) un comportamento improntato secondo principi di diligenza. L'orientamento all'etica - e cioè alla riservatezza, alla lealtà ed all'onestà dei comportamenti verso l'esterno e verso l'interno - rappresenta, infatti, in un contesto economico caratterizzato da una forte e sempre maggiore competitività, uno strumento di grande utilità per affrontare le sfide attuali e future e per offrire un contributo concreto al conseguimento degli obiettivi aziendali, trasformando in vantaggio competitivo e in migliori relazioni aziendali la conoscenza e l'apprezzamento da parte del mercato del modo di operare di Crédit Agricole Italia.

La scelta di adottare un Codice di Comportamento Interno e di un Codice Etico, costituiti da un insieme volutamente snello di regole sia di carattere generale - volte a creare standard comportamentali uniformi e a sottolineare, nel più rigoroso rispetto dell'etica degli affari, gli obiettivi prioritari ed i valori di riferimento cui devono essere ispirati i comportamenti di coloro che agiscono nell'interesse e per conto della Banca - sia di carattere più specifico, ad esempio laddove si disciplina l'obbligo di riservatezza e la gestione delle informazioni confidenziali, vuole essere un segnale di trasparenza e di correttezza da parte della Banca, una sorta di "dichiarazione di principi" che si traducono in regole indirizzate a tutti i soggetti cui i codici si rivolgono.

In particolare:

- il Codice di Comportamento Interno è rivolto agli Amministratori, ai Sindaci, ai dipendenti, ai Collaboratori delle Società del Gruppo che prestano la propria attività anche in modo occasionale e non continuativo;
- il Codice Etico è rivolto agli stessi soggetti a cui si applica il Codice di Comportamento Interno, nonché alle Controparti Contrattuali.

Ai predetti Codici si è voluto conferire un valore che non fosse meramente esortativo: le direttive in essi contenute sono, pertanto, da considerarsi vincolanti a tutti gli effetti ed è previsto un sistema di vigilanza volto a sanzionare eventuali comportamenti difforni, che costituirebbero una infrazione ai principi deontologici e ai doveri di correttezza nei confronti sia dei Clienti sia della Banca di appartenenza sia degli azionisti.

A tali documenti si affianca la Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole.

7.2 CODICE DI COMPORTAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI COMPIUTE DA SOGGETTI RILEVANTI E DALLE PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATI

Tale Codice di Comportamento, adottato da Crédit Agricole Italia S.p.A. in applicazione delle disposizioni normative vigenti, disciplina gli obblighi e le modalità di comunicazione, nonché di comportamento, in merito alle operazioni aventi ad oggetto azioni e strumenti di debito quotati emessi dalla Banca, nonché derivati e strumenti finanziari ad essi collegati, compiute dai soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e dalle persone ad essi strettamente legate. Il Codice, fra gli altri, è una componente essenziale del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Banca, nonché del complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 e, in particolare, del Modello di Gestione Organizzazione e Controllo a tal fine adottato da Crédit Agricole Italia. Al riguardo, per un maggior dettaglio in merito ai contenuti del documento in oggetto, si rimanda alla lettura del "Codice di comportamento relativo alla

disciplina delle operazioni compiute da Soggetti Rilevanti e dalle persone ad essi strettamente legati (“Internal Dealing”).

8 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

La Banca è consapevole dell'importanza di un'adeguata diffusione e comprensione del Modello da parte dei Dipendenti e di tutti i destinatari in genere, ai fini del corretto ed efficace funzionamento del Modello stesso. Crédit Agricole Italia, pertanto, si impegna ad una costante implementazione e divulgazione dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, adottando le più opportune iniziative di formazione e comunicazione per promuoverne e diffonderne la conoscenza, diversificate in relazione a ruolo, responsabilità e compiti.

La Direzione Compliance collabora con la Direzione Risorse Umane nell'attività di formazione del Personale dipendente.

Gli interventi previsti sono volti a favorire non solo il costante aggiornamento delle risorse umane con riguardo alle procedure operative, ma anche la promozione e la realizzazione, attraverso adeguati e specifici sistemi che ne favoriscano la diffusione capillare, di una cultura aziendale sensibile alle tematiche in questione, mitigando così il rischio di commissione di illeciti.

Al Personale neo assunto sono erogati interventi formativi modulati in ragione del ruolo e della tipologia di contratto adottato. Inoltre, viene loro fornito, anche su supporto informatico, all'atto dell'assunzione, un set informativo contenente i seguenti documenti e riferimenti:

- Codice Etico;
- Codice di Comportamento Interno;
- Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole;
- Copia del presente Modello;
- Regolamentazione dell'utilizzo aziendale della rete Internet.

I suddetti documenti sono resi disponibili a tutto il Personale tramite la rete intranet della Banca.

La Banca, inoltre, per sottolineare l'importanza del Decreto e dell'adozione di adeguati presidi interni, nella produzione della propria documentazione aziendale, evidenzia la normativa interna rilevante ai fini del Decreto 231.

I principi e le regole contenute nel Modello e gli eventuali miglioramenti e modifiche dello stesso sono portati a conoscenza di tutto il Personale della Banca con apposite iniziative di formazione e comunicazione.

A tal fine, specie in considerazione delle caratteristiche organizzative della Banca e della complessità della popolazione di riferimento, la formazione e la comunicazione utilizzano strumenti e programmi diversificati sulla base dell'attività svolta dai Dipendenti cui la stessa si rivolge, impiegando, ad integrazione delle tradizionali metodologie di apprendimento e di diffusione, anche quelle più innovative, che consentono una divulgazione più tempestiva e capillare.

Le attività formative hanno l'obiettivo di far conoscere il Modello e, in particolare, di sostenere adeguatamente coloro che sono coinvolti nelle attività "sensibili".

Per garantirne l'efficacia, il piano di formazione tiene in considerazione le molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento quali, in particolare:

- i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo;
- i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo dei destinatari);
- le modalità di erogazione (aula, e-learning);
- i tempi di erogazione e di realizzazione (la durata degli interventi).

L'Organismo di Vigilanza verifica, anche attraverso i flussi informativi periodici provenienti dalla Direzione Risorse Umane, lo stato di attuazione del piano di formazione e delle attività formative svolte.

L'adozione del Modello e del Codice Etico è altresì comunicata e diffusa ai Collaboratori esterni e alle Controparti Contrattuali. L'avvenuta comunicazione e l'impegno formale da parte di tali soggetti al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello risulta da specifiche clausole contrattuali.

Crédit Agricole Italia non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda impegnarsi al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nella Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole nonché nel Modello.

Il Codice Etico e la Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole sono messi a disposizione sul sito internet della Banca.

Il Modello viene consegnato, in occasione della stipula del contratto, ai Collaboratori esterni e alle Controparti Contrattuali. Il Modello è comunque richiedibile da qualsiasi Controparte Contrattuale, tramite mail all'Area Segreteria Generale e Affari Societari della Banca (indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria generale@pec.credit-agricole.it; indirizzo di posta elettronica ordinaria: CU07869CARIPARMA@credit-agricole.it).

9 ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto 231, all'art. 6, indica come condizione per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente, l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Tale Organismo, in particolare, deve:

- assicurare una costante e indipendente azione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, al fine di rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose ai sensi del Decreto, valutando la funzionalità del complessivo sistema di controlli interni e la sua idoneità a garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali, nonché la conformità dell'operatività sia alle politiche stabilite dagli organi di governo aziendali sia alle normative interne e esterne (ad esempio tramite verifiche a campione);
- vigilare l'aggiornamento e/o l'opportunità di aggiornamento del Modello proponendo al Consiglio di Amministrazione le modifiche o integrazioni eventualmente necessarie, delle regole e dei principi organizzativi in esso contenuti o richiamati, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, attraverso la collaborazione dei competenti Organi o funzioni societarie.

In ottemperanza ai requisiti di legge e in conformità a quanto sopra definito e alle Linee Guida ABI, il Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole Italia ha istituito il proprio Organismo di Vigilanza, così come previsto all'art. 6 del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza risulta composto da tre membri, individuati come segue:

- un professionista esterno dotato di specifica competenza ed esperienza professionale;
- il Responsabile pro-tempore della Funzione Compliance della Banca;
- un componente degli Organi Sociali della Banca (Consiglio di Amministrazione o Collegio Sindacale), sia esso un Amministratore indipendente o un Sindaco supplente, competente in materie giuridiche o contabili, nelle quali abbia altresì maturato esperienza in attività di consulenza.

La scelta di affidare la funzione di vigilanza ad un organismo collegiale è stata privilegiata da Crédit Agricole Italia sia allo scopo di dotare il suddetto organo delle competenze professionali necessarie per una corretta ed efficiente operatività, sia allo scopo di dotare la struttura di un elevato grado di indipendenza ed autonomia, in considerazione, altresì, delle caratteristiche richieste dalla legge, dalle Linee Guida ABI e dalla giurisprudenza che si è espressa in materia.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un Regolamento, che disciplina il funzionamento dell'Organismo medesimo.

Le attività di segreteria dell'Organismo di Vigilanza vengono svolte all'interno della Funzione Compliance. In particolare, il Segretario è nominato dall'Organismo di Vigilanza in base al Regolamento dello stesso tempo per tempo vigente.

9.2 CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'individuazione dell'OdV di Crédit Agricole Italia, effettuata tenendo in considerazione quanto statuito dal Decreto 231 e atteso dalle Linee Guida ABI, nonché dalle *best practice* di riferimento, è improntata a soddisfare ai requisiti di:

1) Autonomia ed indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali oggetto della propria attività di controllo.

In particolare, l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'Organismo di Vigilanza sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.

Come anticipato, per autonomia dovrà, altresì, intendersi la disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Con specifico riferimento al requisito dell'indipendenza, i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi, neppure potenzialmente, in una posizione di conflitto di interessi con la Banca, né essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e comunque non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo del Consiglio di Amministrazione di approvare, nel contesto di formazione del budget aziendale, una dotazione adeguata di risorse finanziarie, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

2) Comprovata professionalità

L'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

3) Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza delle prescrizioni contenute nel Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è un Organo della Banca volto a garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; vigila sull'attuazione del Modello e sul costante aggiornamento dello stesso; non svolge mansioni operative che possano condizionare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono destinati all'OdV appositi locali.

L'OdV si riunisce almeno trimestralmente e le sue decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. I componenti dell'organismo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di verifica e controllo.

Di regola l'OdV invita alle riunioni il Presidente del Collegio Sindacale della Banca.

Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza è redatto verbale che viene conservato a cura del Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza determina la durata della carica. In assenza di specifica determinazione, essa, per ciascun membro, si intende coincidente con la durata in carica del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati. I componenti dell'Organismo sono immediatamente rieleggibili.

La remunerazione spettante ai componenti dell'OdV è stabilita all'atto della nomina o con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Ai membri dell'Organismo di Vigilanza spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Nell'adempimento della propria funzione, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutte le attività svolte dalla Banca e alla relativa documentazione, sia presso gli Uffici centrali sia presso le strutture periferiche. In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del sistema dei controlli interni, l'Organismo di Vigilanza può accedere anche alle attività svolte da tali soggetti.

9.3 REQUISITI DI NOMINA E CAUSE DI DECADENZA, REVOCA, SOSPENSIONE

9.3.1 Requisiti di eleggibilità

Condizioni di eleggibilità per i membri dell'OdV sono:

- il possesso di comprovate conoscenze e di specifiche professionalità, tali da assicurare che ciascun componente sia in grado di svolgere le funzioni ed i compiti cui l'OdV è deputato, tenuto conto degli ambiti di intervento nei quali lo stesso è chiamato ad operare;
- il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 5 del Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "Norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali delle banche", adottato con D.M. n. 161 del 18 Marzo 1998.

Non possono essere eletti membri dell'OdV coloro:

1. che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., ossia coloro che si trovano nella condizione di inabilitato, interdetto, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (codice della legge antimafia);
3. che siano stati condannati, con sentenza definitiva (intendendosi per definitiva anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), anche se con pena condizionalmente sospesa ai sensi dell'art. 163 c.p., per uno dei reati tra quelli per i quali è applicabile il Decreto;
4. che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto medesimo, per illeciti commessi durante la loro carica;
5. nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater TUF;

e coloro che siano stati soggetti:

- i) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, così come modificato dai D.Lgs. 5/2006 e dal D.Lgs. 169/2007 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
- ii) a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- v) per uno o più reati o illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto 231.

9.3.2 Cause di decadenza

Le cause di decadenza sono le medesime delle cause di ineleggibilità sopra illustrate.

La verifica dei requisiti sopra descritti è effettuata dal Consiglio di Amministrazione in occasione della nomina. In ogni caso, la selezione dei componenti dell'OdV deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del Decreto e dell'esigenza primaria di assicurare adeguatezza ed effettività del Modello.

Qualora dovessero, successivamente, venir meno i requisiti di nomina e/o sopravvenire condizioni di decadenza, i componenti dell'OdV debbono comunicare senza indugio al Presidente dell'OdV (e questi deve informare altrettanto senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione) il sopravvenire di una delle cause di decadenza. Se la causa di decadenza riguarda il Presidente dell'OdV, questi provvederà direttamente verso il Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venisse direttamente o indirettamente a conoscenza del venir meno di uno dei requisiti di nomina e/o del verificarsi di una delle cause di decadenza, ne informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, affinché, alla prima riunione utile, si provveda alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'OdV e alla sua sostituzione.

9.3.3 Cause di revoca

I componenti dell'OdV possono essere revocati solo per giusta causa ovvero nei casi:

- in cui si verifica una causa di ineleggibilità/decadenza di cui sopra;
- di un grave inadempimento dei doveri propri dell'OdV, ovvero un grave inadempimento ai regolamenti e alle procedure aziendali che abbia determinato un danno alla Banca, sanzionato secondo quanto previsto dal sistema disciplinare ex art. 6 e 7 del Decreto appositamente adottato;
- di una sentenza di condanna della Banca ai sensi del Decreto, anche non definitiva, ovvero un procedimento penale concluso tramite patteggiamento dalla cui motivazione risulti "omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto".

Qualora si manifestino le cause di decadenza e revoca specifiche per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, spetta all'Organo competente per la nomina decidere per l'eventuale sostituzione del componente dell'OdV e/o valutare l'adozione dei provvedimenti più opportuni.

9.3.4 Cause di sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza quelle che, ai sensi della vigente normativa di legge e regolamentare, comportano la sospensione dalla carica di Consigliere di Amministrazione ovvero di Sindaco, nonché le ulteriori di seguito riportate:

- qualora si accerti, dopo la nomina, che i componenti dell'OdV hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- i componenti dell'OdV siano stati condannati con sentenza non definitiva, anche a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p. (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per uno dei reati tra quelli a cui è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001.

In tali casi il Consiglio di Amministrazione dispone la sospensione della qualifica di membro dell'OdV.

I componenti dell'OdV debbono comunicare senza indugio al Presidente dell'OdV (e questi deve riferire altrettanto senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione) il sopravvenire di una delle cause di sospensione di cui sopra.

Se la causa di sospensione riguarda il Presidente dell'OdV, questi provvederà direttamente verso il Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente od indirettamente a conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione dianzi citate, convoca il Consiglio di Amministrazione affinché provveda a dichiarare la sospensione del soggetto, nei cui confronti si è verificata una delle cause di cui sopra, dalla carica di componente dell'OdV.

Fatte salve diverse previsioni di legge e regolamentari, la sospensione non può durare oltre un periodo di sei mesi, trascorsi i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima riunione del Consiglio successiva a tale termine. Il componente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

Qualora la sospensione riguardi il Presidente dell'OdV, la presidenza è assunta, per tutta la durata della medesima, dal componente più anziano di età.

9.4 COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire il funzionamento e l'osservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la potenziale capacità di prevenire i reati presupposto;
- vigilare sull'effettività del Modello, ossia verificare, anche tramite gli accertamenti svolti dalla Direzione Audit, la coerenza tra l'operatività e il Modello istituito;

- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare il necessario aggiornamento del Modello, nell'ipotesi in cui si renda necessario effettuare correzioni ed adeguamenti attraverso:
 - presentazione di proposte di adeguamento del Modello agli organi/funzioni aziendali in grado di darne concreta attuazione e, nei casi più rilevanti, al Consiglio di Amministrazione,
 - follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati compiti in materia di:

1) **verifiche e controlli**, e nello specifico:

- a. sorvegliare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite disposizione (normative e/o informative) interne e procedere ai propri controlli diretti;
- b. effettuare periodicamente, avvalendosi della Direzione Audit e della Direzione Compliance ovvero delle altre funzioni aziendali nonché, eventualmente, di consulenti esterni, verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Banca, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi societari deputati;
- c. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare l'eventuale lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza;
- d. coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- e. attivare indagini interne, ove ritenuto necessario, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine;

2) **formazione e comunicazione**, e nello specifico:

- a. essere informato in merito alla predisposizione di programmi di formazione per il Personale, nonché con riferimento alla trasmissione delle comunicazioni periodiche nei confronti dei dipendenti e degli Organi Sociali finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto 231;
- b. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e verificare la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

3) **sanzioni**, e nello specifico: coordinarsi con le funzioni aziendali competenti e con gli Organi Sociali ed essere informato dell'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti irrogate per violazioni del Modello e/o per la commissione o presunta commissione di reati previsti dal Decreto 231;

4) **aggiornamenti**, e nello specifico:

- a. condurre, avvalendosi della Direzione Audit e della Direzione Compliance ovvero delle altre funzioni aziendali nonché, eventualmente, di consulenti esterni, ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili per la Banca ai sensi del Decreto 231;
- b. fornire indicazioni/orientamento circa l'interpretazione della normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- c. valutare le esigenze di aggiornamento del Modello e formulare proposte di adeguamento al Consiglio di Amministrazione, per il tramite dell'Area Segreteria Generale e Affari Societari, con particolare riguardo alle modifiche ed integrazioni necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello e/o significative variazioni dell'assetto interno di Crédit Agricole Italia e/o delle modalità di svolgimento dell'attività aziendale e/o di modifiche normative, nonché verificare l'attuazione delle proposte formulate e la loro funzionalità.

Come sopra specificato, all'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte delle strutture interessate della Banca e sul relativo aggiornamento e sull'efficacia, sull'efficienza e sull'adeguatezza del Modello stesso;

- sull'efficacia e capacità dei processi, dei controlli e della rispettiva normativa cui il Modello si riferisce, in relazione alla struttura aziendale ed al contesto di riferimento, di prevenire comportamenti illeciti.

Nello svolgimento della propria attività di controllo, l'OdV si avvale dell'ausilio delle diverse funzioni aziendali interne, prima fra tutte la struttura della Direzione Audit, a cui può richiedere lo svolgimento di specifiche verifiche volte, in particolare per le Aree a rischio, a valutare l'adeguatezza dei controlli a prevenire comportamenti illeciti.

Nell'esecuzione delle proprie funzioni, l'OdV potrà sempre liberamente richiedere informazioni a chiunque ritenga necessario od opportuno consultare ed avrà libero accesso a tutta la documentazione aziendale, senza la necessità di alcun consenso preventivo, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

Potrà in particolare richiedere indicazioni tecniche e pareri, anche in forma scritta, alle funzioni aziendali, sulle materie dalle stesse trattate e presidiate.

L'OdV potrà, altresì, effettuare, senza preavviso, nell'ambito delle Aree a rischio, controlli sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti.

L'OdV predisporre annualmente il piano degli interventi di controllo, che viene presentato, per informativa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Tale piano tiene conto di eventuali indicazioni dell'Amministratore Delegato e degli Organi Sociali, nonché del piano di Audit predisposto dalla funzione competente, in modo da sfruttare al massimo le sinergie ed evitare duplicazioni.

Eventuali punti di debolezza, rilevati nel corso delle attività di controllo, vengono sistematicamente segnalati ai Responsabili delle funzioni aziendali interessate al fine di rendere più efficienti ed efficaci le regole, le procedure e la struttura organizzativa. Successivamente, viene svolta un'attività di verifica dell'attuazione dei suggerimenti proposti.

L'Organismo di Vigilanza porta periodicamente alla conoscenza dell'Amministratore Delegato, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale le valutazioni sul funzionamento e l'osservanza del Modello che derivano dagli accertamenti svolti.

Le attività dell'OdV sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione aziendali, fatto salvo, comunque, l'obbligo di vigilanza a carico del Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza dell'OdV e del suo intervento, essendo comunque il Consiglio di Amministrazione responsabile del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza attribuite all'Organismo di Vigilanza, lo stesso dispone di adeguate risorse finanziarie ed ha facoltà di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio delle strutture aziendali interne e, nel caso, del supporto di consulenti esterni in ossequio alle applicabili procedure aziendali.

All'OdV viene, infatti, attribuito un budget annuale di spesa approvato dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui si manifestassero situazioni connotate da carattere di urgenza e/o eccezionalità, l'OdV può impegnare autonomamente risorse che eccedono la dotazione iniziale approvata dal Consiglio di Amministrazione, dandone opportuna informativa al Consiglio stesso nel corso della riunione immediatamente successiva.

9.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

9.5.1 Flussi informativi da effettuarsi a fronte di particolari eventi

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti e dei responsabili delle funzioni aziendali, degli Organi Sociali e dei Collaboratori esterni in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Banca ai sensi del Decreto, nonché di qualsiasi violazione del Modello di cui venissero a conoscenza.

Valgono al riguardo le seguenti precisazioni di carattere generale:

- i Dipendenti, i responsabili delle funzioni aziendali, gli Organi Sociali e i Collaboratori esterni devono segnalare direttamente all'OdV le notizie relative alla commissione (o alla ragionevole convinzione di commissione) dei reati, nonché le notizie relative alle ipotesi di violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello;

- le segnalazioni devono essere fatte direttamente all'OdV attraverso la casella di posta elettronica dell'Organismo medesimo (CR859ODVCARIPARMA@credit-agricole.it), circostanziando il più possibile la segnalazione stessa. Qualora vi siano particolari ragioni che impediscano al dipendente di indirizzare la propria segnalazione direttamente all'OdV, la stessa potrà essere effettuata in forma diretta e riservata al proprio superiore gerarchico, che provvederà ad inoltrare la comunicazione all'OdV con le modalità anzidette;

Inoltre, con lo scopo di garantire la funzionalità dei mezzi di salvaguardia della riservatezza dei soggetti segnalanti, la Banca sensibilizza i Destinatari del Modello ad un uso corretto delle modalità di comunicazione *supra* rappresentate. A tal riguardo, con specifico riferimento alle segnalazioni trasmesse per il tramite della casella di posta elettronica, la Banca, in linea alla policy di whistleblowing tempo per tempo vigente, prevede che il soggetto segnalante possa inviare la comunicazione attraverso la posta elettronica personale o aziendale.

- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. L'eventuale decisione, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di non procedere ad un'indagine interna deve essere documentata per iscritto;
- ogni segnalazione sarà trattata con la massima riservatezza sia nei confronti del segnalante che di eventuali persone segnalate, fatti salvi gli obblighi di legge; a tal riguardo, la policy di whistleblowing prevede idonee forme di tutela per il segnalante al fine di garantire gli autori delle segnalazioni contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione stessa o da qualsivoglia conseguenza derivante dagli stessi, essendo tali atti assolutamente vietati.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, gli Organi Sociali, i Responsabili delle funzioni aziendali interessate, i Dipendenti e i Collaboratori esterni devono trasmettere all'OdV senza indugio tutte le informazioni ritenute rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza, mantenendo la relativa documentazione disponibile per l'eventuale ispezione dell'OdV stesso, tra cui a titolo esemplificativo:

- le informazioni concernenti:
 - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti per i quali è applicabile il Decreto 231, qualora tali indagini coinvolgano la Banca o suoi Dipendenti od Organi Sociali o i Collaboratori esterni o comunque la responsabilità della Banca stessa;
 - i procedimenti disciplinari promossi a carico dei Dipendenti per violazioni del Modello e/o per la commissione o presunta commissione di reati previsti dal Decreto;
 - le iniziative sanzionatorie assunte nei confronti delle Controparti contrattuali a seguito di violazioni dei principi etici aziendali o dei principi contenuti nel Modello e/o della commissione o presunta commissione di reati previsti dal Decreto;
 - l'avvio di ispezioni o accertamenti da parte degli enti competenti (Autorità di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, tributarie ed amministrative, ecc.) e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
 - eventuali comportamenti, da parte delle strutture aziendali a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile, significativamente difforni da quelli formalmente previsti nel processo, avendo cura di specificare le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento;
 - le segnalazioni di infrazioni e/o di non completo rispetto delle procedure e regole in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Fermo restando quanto sopra, la Direzione Audit, qualora – nell'ambito delle proprie attività ispettive – venga a conoscenza di eventi che potrebbero ingenerare gravi responsabilità di Crédit Agricole Italia ai sensi del Decreto 231, ne dà tempestiva informazione direttamente al Presidente dell'OdV.

Si evidenzia che la violazione delle misure di tutela dei segnalanti e l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate sono vietate e, costituendo violazioni del presente Modello, i relativi autori saranno sanzionati secondo le previsioni di cui al successivo Capitolo "Il Sistema Sanzionatorio".

9.5.2 Flussi informativi periodici

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie attività di controllo anche mediante l'analisi di sistematici flussi informativi periodici, trasmessi da varie funzioni aziendali.

In particolare, ad evento o comunque con cadenza annuale, l'OdV deve essere informato dalla Segreteria del medesimo, mediante apposita relazione scritta, circa eventuali modifiche intervenute ovvero proposte di modifica alla normativa interna riguardante attività sensibili disciplinate nelle Parti Speciali del Modello (a titolo esemplificativo, vengono fornite informazioni circa: processi operativi modificati, abrogati, redatti *ex-novo*; modifiche suggerite a seguito di variazioni dell'attività o delle procedure operative; segnalazioni di eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato previste dal Decreto).

In aggiunta a quanto sopra rappresentato, sarà cura dell'Organismo di Vigilanza richiedere, tempo per tempo, ulteriori flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, definendo le relative modalità e tempistiche di trasmissione.

9.6 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE AZIENDALE

L'Organismo di Vigilanza ha due linee di *reporting*:

- verso l'Amministratore Delegato e il Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qual volta ritenga necessario;
- semestralmente verso il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. In particolare l'OdV predispone:
 - semestralmente, un rapporto scritto sull'attività svolta;
 - annualmente, la relazione generale e il piano degli interventi di controllo.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra individuati.

Il *reporting* ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali criticità e spunti per il miglioramento che siano emersi sia con riferimento ai processi interni alla Banca sia, più in generale, all'efficacia del Modello (cfr. anche il precedente paragrafo 9.4).

Gli eventuali incontri con gli Organi cui esso riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli Organi di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Collegio Sindacale e il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti Organi per motivi urgenti.

9.7 REPORTING DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA CAPOGRUPPO

Come precedentemente accennato, le società controllate individuano l'organo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, in linea con gli orientamenti forniti al riguardo dalla Capogruppo.

L'informativa di avvenuta nomina del suddetto organo è comunicata alla Capogruppo mediante trasmissione di copia della delibera del Consiglio di Amministrazione.

Gli Organi delle società appartenenti al Gruppo, deputati alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, mantengono un dialogo costante con l'Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia, come definito al paragrafo 6.6 "Modello e società del Gruppo". Gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo trasmettono all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo copia delle relazioni predisposte per il Consiglio di Amministrazione – corredate dalle eventuali osservazioni formulate dal Consiglio stesso - nonché ogni altra informativa ritenuta rilevante o richiesta dall'Organismo di Vigilanza della Capogruppo.

10 IL SISTEMA SANZIONATORIO

Le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali, contrattuali e normative cui tutto il Personale è tenuto ad uniformarsi - ivi comprese quelle contenute nel presente Modello - sono disciplinate dalla Banca mediante comunicazioni, circolari, ecc., portate a conoscenza di tutto il Personale per il tramite di appositi programmi di formazione aziendale nonché disponibili sull'Intranet aziendale, alla quale si accede dalle postazioni di lavoro in dotazione a ciascun dipendente. Dette direttive aziendali di carattere operativo possono conseguentemente essere consultate da tutti.

Il Codice di Comportamento Interno, il Codice Etico e la Carta Etica adottati dalla Banca sono portati a conoscenza di tutti dipendenti e, inoltre, sono consultabili dai dipendenti sull'Intranet aziendale.

Crédit Agricole Italia, al fine di ottimizzare i processi lavorativi e di contenere al minimo le anomalie di processo è sempre costantemente impegnata – con l'attenzione e la continuità necessarie – a seguire in modo accurato e puntuale l'attività lavorativa dei Dipendenti di ogni ordine e grado al fine di assicurare sempre un clima di consapevolezza dei doveri che concorrono a formare la sfera professionale di ciascuno, nel tentativo di prevenire, per quanto possibile, e comunque di circoscrivere al minimo, irregolarità di sistema e, conseguentemente i propri interventi di carattere disciplinare.

Al fine di assicurare omogeneità e assoluta obiettività e imparzialità all'intera procedura disciplinare, i poteri in tale materia, ricomprendendo in essa le misure sospensive di carattere cautelare, sono attribuiti secondo i criteri di volta in volta stabiliti nel Sistema delle Deleghe, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'attivazione della procedura disciplinare prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva per l'adozione di eventuali provvedimenti di carattere disciplinare avviene, di norma, sulla base della segnalazione effettuata dai responsabili di struttura nonché dei rapporti predisposti dall'Organismo di Vigilanza ovvero dalle altre strutture aziendali o, ancora, sulla base di rappresentazioni dettagliate fornite da soggetti terzi (clientela, ecc.).

Quando sia richiesto dalla situazione venutasi a creare, la Banca può procedere, come previsto dalla contrattazione collettiva, all'allontanamento temporaneo del lavoratore.

Qualora i fatti e/o i comportamenti emersi costituiscano violazione di norme di legge, di contratto e/o di disposizioni aziendali (tra le quali il presente Modello e le normative aziendali collegate allo stesso), la Direzione Risorse Umane attiva, con la tempestività del caso, il procedimento disciplinare, che - condotto nel più rigoroso rispetto delle norme di legge e di contratto e nel rispetto del diritto di difesa del lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito - si conclude sulla base dei fatti acclarati nel corso del procedimento stesso con l'adozione delle sanzioni previste dalla legge e dal contratto, secondo il principio della gradualità e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto commesso.

Qualora dai fatti e/o dai comportamenti a carico del dipendente siano derivati danni alla Banca, questa stessa, ove non le sia possibile di procedere alla compensazione, formalizza al collaboratore la propria riserva di ripetere i danni subiti e subendi.

10.1 LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI E LE MISURE DA ADOTTARE NEI CASI DI VIOLAZIONE DEL MODELLO

Il presente Modello dal momento della sua entrata in vigore assume, ad ogni conseguente effetto, natura formale e sostanziale di "Normativa interna" della Banca. Eventuali violazioni delle singole regole di comportamento contenute nel Modello medesimo e delle correlate procedure aziendali costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare e saranno regolate come di seguito specificato.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'Autorità Giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare sia anche idoneo ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto 231.

Fermi restando gli obblighi per la Banca nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- violazione di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'Organismo di Vigilanza in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse alle Aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;

- violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse alle Aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che espongono la Banca ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati;
- adozione, nell'espletamento di attività nell'ambito delle Aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati, anche se poi non effettivamente commessi;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ad Aree a rischio, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Banca di sanzioni previste dal Decreto 231.

Le sanzioni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Banca può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte della competente struttura preposta alla concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate.

10.1.1 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione medesimo, i quali intraprendono le opportune iniziative in base alle rispettive competenze.

10.1.2 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di un Sindaco, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti.

10.1.3 Misure nei confronti del personale dipendente inquadrato nella categoria dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte dei Dirigenti, dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal presente Modello, si provvederà ad applicare nei confronti degli stessi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto, tenuto, altresì, conto della gravità della/e violazione/i e della eventuale reiterazione.

In ogni caso, delle procedure di accertamento delle violazioni e di irrogazioni delle sanzioni ai Dirigenti per violazione del Modello, dovrà essere preventivamente informato l'Organismo di Vigilanza.

10.1.4 Misure nei confronti del personale dipendente

Nei riguardi del personale dipendente soggetto al CCNL applicato dalla Banca, le eventuali violazioni alle disposizioni del presente Modello - il cui tassativo rispetto è richiamato nel Codice di Comportamento Interno - saranno regolate sul piano disciplinare con applicazione delle disposizioni di legge e di contratto che regolano la materia.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL applicato dalla Banca (CCNL dei dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie, e strumentali) e, precisamente:

- il provvedimento del **rimprovero verbale** che si applica in caso di:

lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Aree a rischio, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello.

- il provvedimento del **rimprovero scritto** che si applica in caso di:

inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree a

rischio, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave.

- il provvedimento della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni** si applica in caso di:

inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Aree a rischio, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva.

- il provvedimento del **licenziamento per giustificato motivo** si applica in caso di:

adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Aree a rischio, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto.

- il provvedimento del **licenziamento per giusta causa** si applica in caso di:

adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Aree a rischio, di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, la Banca - in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare - può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni del richiamato CCNL relative alla procedure ed agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Nei confronti dei dipendenti di altre società del Gruppo che, in regime di distacco, prestano la propria attività professionale presso Crédit Agricole Italia (cosiddetti distaccati da altre società del Gruppo), la Banca adotterà le misure opportune affinché le competenti funzioni delle società di appartenenza applichino il sistema sanzionatorio stabilito dal Codice disciplinare delle società di appartenenza medesime e dalle leggi e norme contrattuali di riferimento.

Gli interventi sanzionatori nei confronti dei dipendenti distaccati da altre società del Gruppo sono di competenza della società di appartenenza. Dovrà comunque essere data idonea informativa all'Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione della Banca.

10.1.5 Misure nei confronti dei membri dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello da parte di un membro dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri dell'OdV informeranno immediatamente il Consiglio di Amministrazione che assumeranno le conseguenti determinazioni, ivi compresa la revoca dell'incarico ai membri dell'Organismo di Vigilanza che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

10.1.6 Misure nei confronti dei Collaboratori esterni e delle Controparti contrattuali

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni e dalle Controparti contrattuali in contrasto con i principi etici della Banca e con i principi di cui al presente Modello (quest'ultimo con riferimento alle Controparti contrattuali che prestano i servizi essenziali esternalizzati) potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali violazioni derivino danni concreti alla Banca, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle misure previste dal Decreto.

11 ALLEGATI

È allegato del presente Modello:

- Elenco dei servizi essenziali / importanti oggetto di esternalizzazione.

Considerato il contenuto essenzialmente operativo e di dettaglio, l'aggiornamento dell'Allegato non necessita dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

***MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE
E CONTROLLO***

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTI SPECIALI

12 Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione

12.1 Funzione della Parte Speciale A

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all’attività svolta da Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito “Banca”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reati disciplinati e di seguito riportati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell’ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune Aree a Rischio Reato attengono ad attività che Crédit Agricole Italia ha esternalizzato presso Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consortio”), e che sono dettagliate in appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”).

Ferma restando la responsabilità della Banca nell’adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell’Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia, le competenti funzioni del Consortio forniscono a Crédit Agricole Italia stessa collaborazione per l’espletamento dei compiti e l’adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo ed extragruppo, si rimanda all’Allegato al Modello.

12.2 Le fattispecie di reato previste dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001

Gli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 contemplano una serie di reati, previsti dal codice penale, accomunati dall'identità del bene giuridico da essi tutelato, individuabile nell'imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose di seguito elencate:

- **art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato**

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato, di altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi a cui erano destinate (si precisa che la condotta rileva anche qualora venga distratta solo parzialmente la somma ottenuta).

- **art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità Europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

- **art. 317 c.p. - Concussione**

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Tale ipotesi di reato, punita con la reclusione da sei a dodici anni, si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa o induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato non risulta applicabile alla Banca.

- **artt. 318, 319 e 320 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione / Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio / Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio**

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

- **art. 319-ter c.p. (primo comma) - Corruzione in atti giudiziari**

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche ad esempio un cancelliere o un altro funzionario).

- **art. 321 c.p. – Pene per il corruttore**

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

- **art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- **art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione**

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio.

- **art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5 – bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

L'articolo in oggetto prevede che le ipotesi di reato sopra elencate si applichino anche nei confronti dei seguenti soggetti, i quali sono assimilati ai Pubblici Ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi:

- membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- giudici, procuratori, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale giudici, procuratori, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli artt. 319-*quater* secondo comma, 321 e 322 primo e secondo comma c.p. si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo punto di cui sopra;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.
- **art. 640 c.p. (secondo comma, numero uno) - Truffa**

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è

della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o al fine di esonerare qualcuno dal servizio militare).

- **art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- **art.640-ter c.p. - Frode informatica**

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto sui dati, informazioni o programmi in esso contenuti, si procura a sé o ad altri un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

- **art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Il reato di traffico di influenze illecite punisce chiunque riceve la dazione o la promessa di denaro o altro vantaggio patrimoniale al fine di intercedere, grazie ad una preesistente relazione con un pubblico ufficiale (o un incaricato di pubblico servizio), per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto dell'ufficio. La pena prevista si applica anche a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

- **art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture**

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente¹⁶, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa

¹⁶ Ex art.355 c.p. “Inadempimento di contratti di pubbliche forniture”, si intendono “obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di

non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente¹⁷."

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive.

Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

- **art. 2 L. 898/ 1986 - Frode in agricoltura**

"Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1."

- **art. 314 c.p. - Peculato**

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita".

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui la condotta consiste nell'appropriarsi di denaro o di altra cosa mobile altrui di cui il soggetto pubblico abbia il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio.

- **art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui**

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".

È punita la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio consistente nel ricevere o trattenere indebitamente, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, denaro o altra utilità, approfittando dell'errore altrui.

- **art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio**

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente

pubblica necessità, [facendo] mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio".

¹⁷ Ex art.355 c.p. "Inadempimento di contratti di pubbliche forniture", *"la pena è aumentata se la fornitura concerne:*

- 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;*
- 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;*
- 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio."*

previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, violando norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

12.3 Le sanzioni previste in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli enti previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto in riferimento ai reati elencati nel precedente paragrafo.

Reato	Sanzioni Pecuniarie ¹⁸	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none"> - Malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (316-<i>bis</i> c.p.) - Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-<i>ter</i> c.p.) - Truffa commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-<i>bis</i> c.p.) - Frode informatica commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-<i>ter</i> c.p.) - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) - Frode in agricoltura (art. 2 L. 898/ 1986) 	<p>Da 100 a 500 quote</p> <p>Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità</p>	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Traffico di influenze illecite (art. 346-<i>bis</i> c.p.) - Peculato (art. 314 c.p.) - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	<p>Da 100 a 200 quote</p> <p>(anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-<i>bis</i> c.p.)</p>	<p>Nessuna.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-<i>ter</i>, comma 1, c.p.) 	<p>Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio delle attività;

¹⁸ Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Reato	Sanzioni Pecuniarie ¹⁸	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none"> - Pene per il corruttore (321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.) 	<p>articoli 320 e 322-<i>bis</i> c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata <i>ex art. 319-bis</i> c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità - Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-<i>ter</i>, comma 2, c.p.) - Pene per il corruttore (321 c.p.) - Concussione (art. 317 c.p.) - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-<i>quater</i> c.p.) 	<p>Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-<i>bis</i> c.p.)</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Oltre alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

12.4 Definizioni

Obiettivo del presente capitolo è quello di fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose previste dal Decreto.

Nella presente parte speciale, si intendono per:

- **Pubblica Amministrazione:** l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, etc.) e talora privati (ad es. concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, società per azioni miste, etc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

Si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose previste dal Decreto. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

- **Pubblico Ufficiale:** soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (ex. art. 357 c.p.).
- **Incaricato di un pubblico servizio:** soggetto che a qualunque titolo presta un pubblico servizio (ex art. 358 c.p.). Per pubblico servizio si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Al riguardo, si evidenzia che qualora la banca svolga l'attività di concessionaria per la riscossione delle imposte, in quella veste essa è incaricata di pubblico servizio.

Inoltre, l'art. 322 bis c.p. estende la punibilità dei reati di corruzione e di altri reati contro la Pubblica Amministrazione anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- funzionari, agenti operanti presso le Comunità europee o soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
- soggetti che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e dell'incaricato di pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione Europea od organizzazioni pubbliche internazionali.

12.5 Le Aree a Rischio Reato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le aree aziendali della Banca nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

All'interno di ciascuna area sono state individuate le attività sensibili, i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto della Banca e i controlli in essere, atti a mitigare il rischio di commissione dei reati.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*), in considerazione della peculiarità dell'attività svolta e dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, Crédit Agricole Italia ha individuato alcune "**Aree a Rischio Reato**", suddivise come di seguito:

- **aree a rischio "reato diretto"**, ossia quelle nel cui ambito sono poste in essere attività che, per effetto di contatti diretti con Pubblici Ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio, comportano il rischio di commissione di uno o più reati contro la Pubblica Amministrazione. Le **aree a rischio "reato diretto"** individuate sono:
 1. Stipula e gestione di contratti con enti della Pubblica Amministrazione
 2. Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione
 3. Gestione degli interventi agevolativi
 4. Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria
 5. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (amministrativi, civili, penali, fiscali, giuslavoristici e previdenziali) e degli accordi transattivi con Enti pubblici
 6. Gestione di rapporti e comunicazione con le Autorità Pubbliche (Banca d'Italia, Consob, Garante della protezione dei dati personali, etc.)
 7. Gestione delle attività connesse alla tutela del credito
- **aree a rischio cosiddette "strumentali"**, ossia aree che, pur non avendo contatti diretti con la Pubblica Amministrazione, in linea di principio, potrebbero offrire gli strumenti per commettere reati rilevanti ai fini della presente Parte Speciale. Le **aree a rischio cosiddette "strumentali"** individuate sono:
 1. Gestione del patrimonio immobiliare
 2. Selezione e sviluppo del personale
 3. Gestione amministrativa del personale
 4. Gestione degli acquisti di beni e servizi
 5. Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e beneficenze
 6. Gestione del credito verso clienti privati
 7. Gestione dei Sistemi Informativi
 8. Pianificazione e Controllo
 9. Amministrazione e Bilancio
 10. Gestione dei rapporti infragruppo
 11. Gestione della Tesoreria
 12. Gestione delle attività di marketing e comunicazione
 13. Gestione anagrafiche

12.6 Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati contro la Pubblica Amministrazione, individuati al precedente paragrafo 2, le persone coinvolte nello svolgimento di attività nell'ambito delle **Aree a Rischio Reato** sopra individuate, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 7, nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole nonché nelle specifiche Normative aziendali, sono tenute al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- nell'ambito delle relazioni con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o i soggetti ad essi assimilati è necessario che, nel caso di eventuale contatto diretto, lo stesso avvenga con la partecipazione di due colleghi, i quali dovranno formalizzare e dare informativa ai propri responsabili dell'eventuale contatto diretto con la Pubblica Amministrazione e/o incaricato di pubblico servizio, nonché del contenuto dei temi trattati;
- i soggetti che formalizzano o sottoscrivono accordi con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o i soggetti ad essi assimilati devono essere debitamente autorizzati, secondo quanto previsto dal sistema delle deleghe in vigore o tramite apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;
- le informazioni ed i dati contenuti nella documentazione predisposta e presentata alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati, devono essere chiari, accurati, completi, fedeli e veritieri, evitando di porre in essere condotte ingannevoli tali da indurre in errore i Funzionari Pubblici o gli incaricati di pubblico servizio;
- tutti gli accordi, le convenzioni ed i contratti che impegnano Crédit Agricole Italia con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati devono essere formalizzati per iscritto secondo quanto previsto dal sistema delle deleghe in essere e devono essere correttamente archiviati e conservati;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di Controparti contrattuali nella relazione contrattuale con la Pubblica Amministrazione, i contratti con i predetti soggetti che instaurano o intrattengono rapporti con Crédit Agricole Italia devono contenere un'apposita clausola che regoli le conseguenze derivanti dalla violazione dei principi comportamentali attesi per prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- la corresponsione dei corrispettivi maturati per effetto delle prestazioni rese alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati deve avvenire in rigorosa osservanza dei contratti sottoscritti ed in stretta aderenza al loro effettivo svolgimento;
- qualunque conflitto di interessi o mancata conformità alle disposizioni aziendali interne dovesse sorgere nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati devono essere formalmente comunicati all'Organismo di Vigilanza, da parte dei soggetti destinatari.

È, ad ogni modo, vietato formulare richieste finalizzate ad indurre un pubblico ufficiale e/o un incaricato di pubblico servizio a:

- concedere trattamenti di favore;
- influenzare impropriamente la predisposizione di bandi di gare e/o capitolati tecnici e d'appalto in modo che negli stessi siano previste referenze o requisiti in possesso solo di Crédit Agricole Italia;
- non rilevare la mancata conformità della documentazione presentata rispetto ai requisiti previsti dalla procedura di gara e dai contratti sottoscritti;
- soprassedere sulle eventuali inadempienze, irregolarità e/o penalità eventualmente riscontrate nel corso dell'esecuzione dei servizi prestati;
- indurre in errore soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione in occasione della stipula di accordi / contratti con la stessa.

È, altresì, vietato:

- effettuare pagamenti in contanti nell'ambito dei rapporti commerciali intrattenuti da Crédit Agricole Italia con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essi assimilati;
- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dalla Banca o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;

- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni o accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri, al fine di favorire indebitamente gli interessi della Banca.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto del Consorzio, nei termini indicati negli SLA stipulati tra quest'ultimo e la Banca, le competenti strutture di Italia sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'*outsourcer*.

12.7 Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nelle **Aree a Rischio Reato**. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le strutture di Crédit Agricole Italia, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti delle altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza.

12.7.1 Aree a rischio "Reato Diretto"

12.7.1.1 Stipula e gestione di contratti con enti della Pubblica Amministrazione

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione di contratti di tesoreria con Enti Pubblici;
- gestione delle imposte in qualità di sostituto di imposta;
- gestione delle convenzioni con Enti Pubblici (es. per l'erogazione di finanziamenti agevolati, per l'offerta a dipendenti pubblici di prodotti e servizi bancari, d'investimento e assicurativi, ecc.);
- operazioni finanziarie aventi come controparte Banca d'Italia e/o Banca Centrale Europea (es. Gestione obbligazioni emesse dagli Enti Locali e/o dallo Stato, attività di intermediazione bancaria consistente nella distribuzione di titoli del debito pubblico).

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione (artt. 318-320-321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art.322 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, co. 2, c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-*quater* c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- peculato (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- utilizzo e/o differente destinazione di finanziamenti, sovvenzioni o contributi, ottenuti da parte dello Stato italiano, di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee ad esempio, nell'ambito della gestione dei finanziamenti agevolati concessi alle imprese, dal quale ne deriva un vantaggio per la Banca;
- erogazione indebita di utilità o retribuzione al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di alterare le specifiche tecniche ed economiche, in modo tale da assicurare l'aggiudicazione di una gara d'appalto indetta dalla Pubblica Amministrazione;
- distrazione di importi nell'ambito delle attività di gestione della tesoreria, a danno dell'Ente Pubblico;
- gestione impropria dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione nell'ambito dei servizi prestati e/o in caso di trasmissione dati al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- mediante la dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto che vanti relazioni esistenti o asserite con funzionari pubblici, al fine di ottenere indebitamente erogazioni da parte dello Stato, altri Enti Pubblici o Comunità Europee (e.g. influenzare il funzionario pubblico al fine di ottenere indebitamente l'accesso a specifici fondi istituzionali);

- laddove la Banca in ragione del servizio offerto (i.e. gestione della Tesoreria di un Ente Pubblico), violando norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il sistema di controlli che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito della gestione delle attività di stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati. Le attività prevedono tra l'altro:
 - la valutazione delle condizioni contrattuali nonché il rispetto dei livelli autorizzativi e la coerenza con le politiche aziendali;
 - la verifica dei requisiti per la partecipazione ai bandi di gara;
 - l'autorizzazione circa la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione e/o a soggetti ad essa assimilati;
 - la valutazione di fattibilità tecnico/economica relativa alle richieste dei bandi di gara;
 - l'attivazione di blocchi automatici a sistema, relativi ad attività su strumenti finanziari, non autorizzate;
- tracciabilità di tutte le attività svolte sia tramite archiviazione della documentazione sia tramite evidenze nel sistema informatico adottato.

12.7.1.2 Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione dei rapporti con gli Enti assistenziali e previdenziali degli adempimenti di legge in materia di lavoro e previdenza (INPS, INAIL, ecc.);
- gestione dei rapporti con le Camere di Commercio per l'esecuzione delle attività inerenti al registro delle imprese;
- gestione dei rapporti con le Amministrazioni statali, regionali, comunali o enti locali per l'esecuzione di adempimenti in materia di igiene e sicurezza;
- gestione dei rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico e con le Camere di Commercio per l'esecuzione di adempimenti connessi alla realizzazione di manifestazioni a premio;
- gestione dei rapporti con la prefettura, la Procura della Repubblica e le Camere di Commercio competenti per la richiesta di certificati e autorizzazioni.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione (artt. 318, 320, 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, co. 2, c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-*quater* c.p.);
- frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- comunicazioni errate o omesse alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione (ad esempio: Enti previdenziali e assistenziali, Garante della protezione dei dati personali, Antitrust) al fine di ottenere un vantaggio a danno dello Stato o altro Ente pubblico;
- dazione di denaro o di altre utilità al pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio al fine di ricevere dei vantaggi dal suo ufficio, ad esempio al fine di agevolare il rilascio di certificazioni/concessioni;
- gestione impropria dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione in caso di trasmissione dati al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- mediante la dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto che vanti relazioni esistenti o asserite con funzionari pubblici, al fine di ottenere indebiti vantaggi da parte degli Enti Assistenziali e Previdenziali e altri Enti pubblici (e.g. influenzare un ispettore del lavoro al fine di ottenere la mancata rilevazione di eventuali inadempimenti degli obblighi di legge in materia di lavoro e previdenza).

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati per la richiesta di autorizzazioni e/o esecuzione di adempimenti nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione delle richieste di autorizzazione o esecuzione di adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati. Le attività prevedono tra l'altro:
 - il monitoraggio del piano delle scadenze degli adempimenti (es. verso Enti previdenziali);
 - la verifica della correttezza e completezza della documentazione da fornire alla Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati sia per l'esecuzione di adempimenti (es. verso Enti Previdenziali), sia per la richiesta di autorizzazioni (ad es. nella gestione dei concorsi a premio);
- tracciabilità di tutte le attività svolte tramite la sistematica archiviazione della documentazione inviata alla Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati;
- l'attivazione di controlli automatici a sistema volti ad evidenziare eventuali anomalie in merito ai dati da comunicare alla Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati (es. verso gli Enti previdenziali).

12.7.1.3 Gestione degli interventi agevolativi

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione di accordi con soggetti gestori e fornitori di garanzia nazionali e sovranazionali (es. Fondo di Garanzia per le PMI, ISMEA, ecc.);
- gestione di accordi con soggetti nazionali e regionali fornitori di fondi a condizioni agevolate (es. agevolazione per imprese agricole);
- gestione delle agevolazioni contributive previste dalle normative nazionali (ad esempio per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale) e regionali.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione (artt. 318, 320, 321 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, co. 2, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del fondo europeo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- peculato (art. 314 c.p.);

- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- dazione di denaro o di altre utilità al pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio, al fine di ricevere dei vantaggi dal suo ufficio, ad esempio influenzando impropriamente il rapporto con la Banca;
- predisposizione ed esibizione di documenti incompleti e/o comunicando dati falsi o alterati al fine di ottenere agevolazioni a danno dello Stato o altro Ente Pubblico;
- mediante la dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto che vanti relazioni esistenti o asserite con funzionari pubblici, al fine di ottenere indebitamente erogazioni da parte dello Stato, altri Enti Pubblici o Comunità Europee (e.g. influenzare il funzionario pubblico al fine di ottenere indebitamente l'accesso a specifici fondi istituzionali);
- laddove, la Banca in concorso con il cliente, mediante l'esposizione di dati o notizie false (ad es. presentando documentazione falsa attestante la sussistenza di requisiti, in realtà inesistenti, per l'accesso ai fondi), faccia conseguire indebitamente a quest'ultimo erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, al fine di ottenere vantaggi per se stessa (ad es. consolidamento della relazione commerciale con il cliente);
- laddove la Banca si appropri di denaro o di cosa mobile altrui di cui la stessa detenga il possesso o la disponibilità per ragioni del suo servizio al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Banca.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti, in base alla normativa interna e rispetto dei livelli autorizzativi in base al sistema delle deleghe in essere;
- verifica che i requisiti del richiedente per la concessione del credito agevolato siano in linea con quanto richiesto dall'Ente erogante e che la documentazione a supporto risulti conforme, adeguata e completa;
- tracciabilità delle diverse fasi di attività tramite l'archiviazione di tutta la documentazione documentale, nonché tramite l'utilizzo del sistema informatico a supporto dell'attività interessate.

12.7.1.4 Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione delle attività correlate a visite ispettive e/o accertamenti e comunicazioni di dati all'Amministrazione Finanziaria;
- comunicazione di dati e informazioni all'Anagrafe Tributaria.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione (artt. 318, 320, 321 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, co. 2, c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-*quater* c.p.);
- frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- corresponsione di somme di denaro o altre utilità non dovute al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio al fine di ottenere un esito positivo dell'ispezione o del controllo oppure al fine di essere avvisati preventivamente di ispezioni;

- comunicazioni errate od omesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio competenti al fine di ottenere un vantaggio a danno dell'Ente pubblico;
- gestione impropria dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione in caso di trasmissione dati al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- dazione o promessa di denaro o altra utilità a un soggetto esterno che vanta relazioni esistenti o asserite con pubblici ufficiali (e.g. funzionari dell'Agenzia delle Entrate), al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Banca grazie alla vantata mediazione illecita (e.g. mancato rilievo di anomalie).

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività relative alla gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alle attività di gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'identificazione dei soggetti aziendali incaricati di intrattenere rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
 - la verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati o delle comunicazioni da trasmettere all'Amministrazione Finanziaria;
 - la formalizzazione di verbali /note informative all'esito delle attività di ispezioni e/o evasione richieste da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
 - applicazione di regole per la comunicazione, da parte dei dipendenti della Banca, della presenza e/o della possibile insorgenza di conflitti di interesse nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria con le quali si viene in contatto in ragione dell'assolvimento delle attività lavorative;
 - il sistematico monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia fiscale;
- tracciabilità di tutte le attività svolte tramite l'archiviazione di tutta la documentazione trasmessa all'Amministrazione Finanziaria e l'archiviazione dei verbali / note informative all'esito delle attività di ispezioni e/o evasione richieste da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

12.7.1.5 Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali (amministrativi, civili, penali, fiscali, giuslavoristici e previdenziali) e degli accordi transattivi con Enti pubblici

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali (amministrativi, civili, penali, fiscali, giuslavoristici e previdenziali) e degli accordi transattivi con Enti Pubblici;
- gestione delle richieste di informazioni e degli accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione (artt. 318, 319 – *ter*, 320, 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, co. 2, c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-*quater* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- dazione di denaro o altra utilità al pubblico ufficiale al fine di favorire la Banca in ipotesi di contenzioso giudiziale;
- esibizione in giudizio di documenti incompleti e/o comunicando dati falsi o alterati al fine di ottenere un vantaggio a danno dello Stato o altro Ente Pubblico;

- predisposizione di documenti incompleti e/o comunicando dati falsi o alterati al fine di ottenere un accordo transattivo favorevole a danno dello Stato o altro Ente Pubblico;
- mediante dazione o promessa di denaro o altra utilità a un legale esterno che vanti relazioni esistenti o asserite con ufficiali giudiziari, al fine di ottenere un vantaggio per la Banca (e.g. influenzare l'ufficiale giudiziario per ottenere la risoluzione di controversie giudiziali a favore della Banca).

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività connesse alla gestione dei contenziosi nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione dei contenziosi. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri di valutazione e l'iter autorizzativo degli accordi transattivi;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri di selezione dei consulenti legali ai quali affidare la difesa giudiziale della Banca;
 - la formalizzazione dell'affidamento dell'incarico ai consulenti legali, autorizzate nel rispetto dei poteri definiti;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'attività di condivisione ed autorizzazione degli atti difensivi redatti da consulenti legali incaricati;
 - il sistematico monitoraggio delle cause in corso;
 - la verifica della completezza e accuratezza dei dati o delle comunicazioni da trasmettere all'Autorità Giudiziaria ed ai Regolatori;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione degli atti giudiziari;
- la definizione di un flusso informativo strutturato verso i Vertici aziendali in merito alla situazione delle cause in corso.

12.7.1.6 Gestione di rapporti e comunicazione con le Autorità Pubbliche (Banca d'Italia, Consob, Garante della protezione dei dati, ecc.)

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione delle attività ispettive da parte delle Autorità Pubbliche;
- trasmissione dei dati e comunicazioni alle Autorità Pubbliche.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione (artt. 318, 320, 321 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, co. 2, c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-*quater* c.p.);
- frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);
- istigazione alla corruzione (art.322 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- corresponsione di somme di denaro o altre utilità non dovute alle Autorità Pubbliche al fine di ottenere un esito positivo dell'ispezione o del controllo oppure al fine di essere avvisati preventivamente di ispezioni a sorpresa;
- comunicazioni alle Autorità Pubbliche errate o omesse al fine di ottenere un vantaggio a danno dell' Ente pubblico;

- gestione impropria dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione nell'ambito dei servizi prestati e/o in caso di trasmissione dati al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- mediante la dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto che vanti relazioni esistenti o asserite con funzionari delle AA.VV., al fine di ottenere indebiti vantaggi (e.g. influenzare l'ispettore di Banca d'Italia/Consob al fine di ottenere la mancata rilevazione di eventuali inadempimenti normativi).

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito della gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche. Le attività prevedono tra l'altro:
 - la verifica della completezza e accuratezza dei dati o delle comunicazioni da trasmettere all'Autorità competente;
 - il monitoraggio periodico sulle scadenze per l'invio di dati / comunicazioni obbligatorie all'Autorità competente;
 - la formalizzazione di verbali /note informative all'esito delle attività di ispezioni e/o evasione richieste da parte delle Autorità competenti;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la comunicazione, da parte dei dipendenti della Società, della presenza e/o della possibile insorgenza di conflitti di interesse nei rapporti con le Autorità Pubbliche con le quali si viene in contatto in ragione dell'assolvimento delle attività lavorative;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione dei verbali /note informative all'esito delle attività di ispezioni e/o evasione richieste da parte delle Autorità competenti.

12.7.1.7 Gestione delle attività connesse alla tutela del credito

All'interno dell'area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione delle attività connesse all'individuazione, strutturazione, commercializzazione e cessione di pacchetti creditizi / immobiliari a favore di investitori terzi.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, co. 2, c.p.);
- corruzione (artt. 318, 320, 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione dei reati sopraccitati può essere così descritta:

- inducendo in errore soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione nell'ambito dell'eventuale stipula di contratti di vendita con Enti Pubblici a cui risultano riconducibili i suddetti soggetti, al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- dazione o promessa di utilità a esponenti della Pubblica amministrazione (o soggetto ad essi "vicino"), anche a seguito di loro induzione – ad esempio attraverso la concessione di condizioni di favore nella stipula di un contratto di vendita – al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- costituzione di disponibilità di denaro (c.d. "fondi neri") da destinare a un soggetto esterno (investitore istituzionale) che vanti relazioni esistenti o asserite con pubblici ufficiali, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Banca, grazie alla vantata mediazione illecita.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di individuazione, strutturazione, commercializzazione e cessione di pacchetti creditizi / immobiliari nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- l'applicazione di regole volte a disciplinare le modalità di gestione del processo in oggetto;
- attività di verifica connesse al processo di individuazione, strutturazione, commercializzazione e cessione di pacchetti creditizi / immobiliari. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le attività di predisposizione e successiva verifica in merito alle analisi economiche, finanziarie e giuridiche, realizzate al fine di valutare la profittabilità delle operazioni;
 - la verifica di completezza ed accuratezza delle analisi effettuate relativamente alla strutturazione delle operazioni;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'attività di condivisione ed autorizzazione delle analisi di profittabilità svolte;
 - il sistematico monitoraggio in merito all'operato degli eventuali soggetti terzi coinvolti nell'ambito del processo;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le attività connesse all'eventuale avvio di gare finalizzate all'assegnazione dei pacchetti predisposti nei confronti di investitori terzi;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare il rispetto dei livelli autorizzativi in sede di cessione del pacchetto creditizio / immobiliare;
- tracciabilità delle principali attività svolte a livello informatico e/o a livello documentale/cartaceo.

12.7.2 Aree a rischio c.d. “Strumentali” – Processi strumentali all’attività di rischio

12.7.2.1 Gestione del patrimonio immobiliare

All’interno dell’Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- acquisizione e vendita degli immobili;
- gestione contratti locazione/comodato;
- gestione e amministrazione degli immobili e degli impianti, strumentali e non strumentali;
- gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- gestione delle attività di “*remarketing*”¹⁹ a favore di società clienti.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione (artt. 318, 320, 321 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, co. 2, c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione dei reati sopraccitati può essere così descritta:

- stipula di contratti di compravendita e/o locazione ad un prezzo più favorevole a soggetti vicini a Pubblici Ufficiali e/o a loro graditi, al fine di ottenere un indebito vantaggio a favore della Banca;
- inducendo in errore soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione nell’ambito dell’eventuale stipula di contratti di vendita con Enti Pubblici a cui risultano riconducibili i suddetti soggetti, al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- stipula di contratti di vendita e/o locazione ad un prezzo di favore con soggetto che vanti relazioni esistenti o asserite con pubblici ufficiali, al fine di ottenere indebiti vantaggi a favore della Banca.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell’ambito delle attività di gestione del patrimonio immobiliare, eventualmente anche di società clienti, nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere, della Banca ovvero delle società clienti per cui la stessa Banca eroga servizi;
- attività di verifica connesse alla gestione del patrimonio immobiliare. Le attività prevedono tra l’altro:
 - la verifica della correttezza e della completezza dei dati presenti in fattura al fine di verificare la coerenza con i contratti di locazione;
 - l’applicazione di regole volte a disciplinare la valutazione periodica, tramite perizia tecnica, del valore dei beni immobili di proprietà della Banca ovvero di società clienti in relazione a cui la Banca eroga servizi in ambito “*remarketing*”;
 - la verifica della correttezza e della completezza dei dati presenti nella contrattualistica stipulata nell’ambito di compravendite immobiliari.
- tracciabilità delle principali attività svolte, anche tramite:

¹⁹ Con il termine “*remarketing*” si intendono i servizi connessi alla commercializzazione e compravendita di beni immobili (a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra tali servizi rientrano: la cura della vendita tramite il coinvolgimento di soggetti investitori e/o potenziali acquirenti; il mantenimento delle relazioni esistenti con le società di intermediazione immobiliare in possesso degli incarichi di vendita ed eventuale sviluppo di nuove collaborazioni con operatori di settore specifici per tipologia e ubicazione di ciascun immobile; il coordinamento nelle attività di perfezionamento delle vendite in collaborazione con le altre specifiche competenze in ambito immobiliare presenti nel Gruppo).

- la previsione di flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale, per la rendicontazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate dalla compravendita di beni immobili della Banca;
- la previsione di specifica reportistica periodica nei confronti dei competenti Organi delle società clienti in merito ai servizi erogati in ambito *remarketing*.

7.1.1 Selezione e sviluppo del personale

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- ricerca, selezione e assunzione del personale;
- definizione del sistema di incentivazione e valutazione del personale ed erogazione di bonus ed incentivi.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione (artt. 318, 320, 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione del reato possono essere così descritte:

- formulazione di un'offerta economica per l'assunzione in deroga alle procedure o alle condizioni di mercato, al fine di favorire un soggetto legato direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione;
- riconoscimento di incrementi retributivi, bonus e/o promozioni in deroga alle procedure in favore di un soggetto legato direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione per ottenere vantaggi indebiti per la Banca;
- laddove un dipendente della Banca, sfruttando/vantando - nei confronti di un soggetto/ente terzo (ad esempio una società di headhunting) - un rapporto esistente con un Pubblico Funzionario, indebitamente si faccia dare o promettere denaro o altra utilità (e.g. condizioni contrattuali di favore), ad esempio promettendo a tale soggetto/ente terzo l'accesso a finanziamento e/o agevolazioni di vario genere non dovuti/e.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione della selezione e valutazione del personale nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione della selezione e valutazione del personale. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri per la selezione del personale e l'iter di approvazione del piano annuale delle assunzioni;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare gli obiettivi annuali del personale in funzione di "Key Performance Indicators" (KPI) quanti/qualitativi;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le modalità di predisposizione di un piano formativo in termini di modalità di realizzazione e di leve motivazionali in coerenza con i valori espressi dal Codice Etico e dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole;
 - il monitoraggio e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le politiche di remunerazione e l'iter autorizzativo del sistema incentivante definito;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione della documentazione a supporto.

7.1.2 Gestione amministrativa del personale

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- rilevazione presenze, straordinari, permessi, ferie e gestione anagrafica dipendenti;
- calcolo e pagamento di salari, stipendi e corrispettivi;
- gestione dei benefit aziendali;
- gestione trasferte, rimborsi spese.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione (artt. 318, 320, 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopracitati possono essere così descritte:

- alterazione dei dati di presenza / assenza / ferie / straordinari / permessi e assenze per malattia / infortuni di dipendenti, al fine della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi e/o della concessione di utilità ad esponenti della Pubblica Amministrazione;
- riconoscimento di stipendi maggiorati rispetto al dovuto, al fine della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi e/o della concessione di utilità ad esponenti della Pubblica Amministrazione;
- riconoscimento di benefit aziendali maggiorati rispetto al dovuto, al fine della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi e/o della concessione di utilità ad esponenti della Pubblica Amministrazione;
- erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio, la cui provvista derivi da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività connesse alla gestione amministrativa del personale nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alle attività di gestione amministrativa del personale. Le attività prevedono tra l'altro:
 - il sistematico monitoraggio della rilevazione presenze al fine di individuare eventuali anomalie;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la raccolta ed elaborazione delle informazioni necessarie alle funzioni competenti per la corretta elaborazione del cedolino;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter autorizzativo delle richieste di ferie / straordinari / permessi;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare:
 - le richieste di rimborso delle spese di trasferta / missione dei dipendenti;
 - le modalità di inserimento a sistema dei dati relativi alle note spese;
 - le modalità di autorizzazione a sistema da parte del responsabile della funzione competente delle note spese, a seguito della verifica dei relativi giustificativi;
 - attività di verifica a campione dei cedolini da processare confrontandoli con la lista rilevazione presenze/assenze;
 - attività di verifica dei valori fuori media della lista degli stipendi erogati;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto.

7.1.3 Gestione degli acquisti di beni e servizi

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- ricerca e selezione dei fornitori di beni/servizi/consulenze;
- predisposizione e rilascio di richieste di acquisto;
- formalizzazione dei rapporti con fornitori e consulenti (emissione e gestione di Ordini di Acquisto e Contratti);
- verifica di corrispondenza tra acquistato/ordinato e ricevuto e monitoraggio delle prestazioni.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione (artt. 318, 320, 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopracitati possono essere così descritte:

- conferimento strumentale di incarichi a fornitori in favore di soggetti legati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- gestione impropria delle richieste, degli ordini, dei contratti e delle attività di ricezione dei beni/servizi al fine di creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti;
- dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto esterno che vanti relazioni esistenti o asserite con pubblici ufficiali al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Banca grazie alla vantata mediazione illecita (i.e. garantendo la stipula di contratti di fornitura a condizioni favorevoli per la Banca).

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione degli acquisti di beni e servizi nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- predisposizione di uno specifico "regolamento delle spese";
- attività di verifica connesse alla gestione degli acquisti di beni e servizi.

Le attività prevedono tra l'altro:

- l'applicazione di regole volte a disciplinare la creazione e gestione di un Albo Fornitori di Gruppo a cui la Banca ha accesso per la selezione dei fornitori e che viene mantenuto ed aggiornato periodicamente da preposta struttura aziendale, al fine di disporre delle informazioni necessarie a rilevare la solidità, affidabilità finanziaria, onorabilità dei fornitori stessi;
- un processo di qualifica e valutazione, nel continuo, dei fornitori;
- la verifica, per i fornitori esterni, dell'eventuale disponibilità di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- l'attivazione di un sistema di "blocco" di eventuali fornitori ritenuti non idonei a seguito della valutazione svolta dalla funzione aziendale preposta, in merito al bene / servizio ricevuto;
- l'applicazione di regole volte a disciplinare la gestione dei contratti di outsourcing relativi ai servizi e/o attività "essenziali" (Contratti PSEE);
- l'applicazione di regole finalizzate all'inserimento di specifiche clausole contrattuali 231/01 all'interno di tutti i contratti stipulati con le Controparti contrattuali;
- l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter autorizzativo, nel rispetto dei poteri definiti, delle richieste di extra - budget;

- l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter di attestazione a sistema della congruità della prestazione ricevuta, da parte del Centro di Responsabilità o funzione preposta, finalizzato a poter autorizzare il relativo pagamento.
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione della documentazione a supporto delle attività svolte e delle autorizzazioni ottenute.

7.1.4 Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e beneficenze

All'interno dell'Area a rischio, sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- gestione di sponsorizzazioni e beneficenze.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione (artt. 318, 320, 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione dei reati sopraccitati può essere così descritta:

- erogazione di omaggi, sponsorizzazioni e promozione di attività di beneficenza a soggetti legati a pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio per l'ottenimento di un indebito vantaggio;
- mediante erogazione di omaggi/sponsorizzazioni/beneficenze ad un soggetto che vanti relazioni esistenti o asserite con funzionari pubblici, al fine di ottenere vantaggi illeciti per la Banca.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività connesse alla gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e beneficenze nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione degli omaggi, spese di rappresentanza sponsorizzazioni e beneficenze. Le attività prevedono tra l'altro:
 - la definizione di un Piano Annuale di Comunicazione che regola le attività relative alla concessione degli omaggi;
 - individuazione di soggetti non "sensibili²⁰" a cui destinare le risorse stanziare;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter autorizzativo per la gestione delle spese di rappresentanza, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali.
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto delle attività svolte e delle autorizzazioni ottenute.

7.1.5 Gestione del credito verso clienti privati

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione delle attività di istruttoria del credito (anche per il tramite di consulenti finanziari²¹);

²⁰ Ovvero soggetti quali un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o altri soggetti a questi legati da vincoli di parentela o di gratitudine, per i quali la destinazione di risorse potrebbe consistere in una forma di utilità per ottenere un indebito vantaggio.

²¹ Si precisa che i consulenti finanziari in oggetto risultano dipendenti della Banca.

- gestione delle delibere di affidamento (anche per il tramite di consulenti finanziari);
- gestione delle attività di monitoraggio crediti.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione (artt. 318, 320, 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopracitati possono essere così descritte:

- concessione del credito a condizioni favorevoli e/o non in linea con le politiche creditizie, quale forma di utilità per ottenere un indebito vantaggio, in favore di un cliente privato, sia questo un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o persona a questi legata da vincoli di parentela o di gratitudine;
- concessione di credito al di fuori delle politiche creditizie, quale forma di utilità per ottenere un indebito vantaggio, in favore di un cliente privato, sia questo un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o persona a questi legata da vincoli di parentela o di gratitudine;
- mancato monitoraggio delle posizioni di incaglio / sofferenza, quale forma di utilità per ottenere un indebito vantaggio, in favore di un cliente privato, sia questo un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o persona a questi legata da vincoli di parentela o di gratitudine;
- concedendo finanziamenti senza la sussistenza dei necessari requisiti ad un cliente che vanti relazioni esistenti o asserite con esponenti della Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Banca grazie alla vantata mediazione illecita da parte del cliente.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti in merito alle attività di gestione del credito ai clienti privati, nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione del credito. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le politiche creditizie per la concessione del credito;
 - la verifica di completezza e correttezza della documentazione necessaria all'affidamento del credito;
 - la verifica da parte dei Soggetti/Organi deliberanti in merito alla valutazione dei requisiti del cliente al fine di deliberare sulla concessione del credito per determinate soglie di importo;
 - il monitoraggio dell'esecuzione degli impegni nell'ambito del credito accordato;
- attivazione a sistema di controlli in merito alla valutazione del merito creditizio e del processo decisionale di affidamento;
- tracciabilità delle principali attività svolte a livello informatico e/o a livello documentale/cartaceo.

7.1.6 Gestione dei Sistemi Informativi

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione della sicurezza informatica a livello fisico e logico;
- analisi, sviluppo e rilascio di sistemi informativi;
- manutenzione delle applicazioni esistenti / installazione software;
- protezione degli strumenti informatici in dotazione;
- gestione dei rapporti con *outsourcer* e provider esterni.

La fattispecie di reato che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sopra menzionate è:

- frode informatica commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione del reato sopraccitato può essere così descritta:

- alterazione dei sistemi informativi della Banca al fine di creare un danno all'Ente Pubblico che può portare un indebito vantaggio.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti in merito alle attività di gestione dei sistemi informativi nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- l'applicazione di regole volte a disciplinare le politiche di sicurezza fisica e logica dei sistemi informativi;
- l'applicazione di regole volte a disciplinare l'elaborazione e l'implementazione del piano d'azione per la Sicurezza dei Sistemi Informativi;
- attività di verifica connesse alla gestione dei sistemi informativi.

Le attività prevedono tra l'altro:

- l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter autorizzativo delle politiche di sicurezza logica e fisica;
- la verifica della corretta segregazione degli accessi a sistema;
- la verifica dell'allineamento delle abilitazioni a sistema rispetto alle reali necessità/attività operative svolte dai singoli utenti;
- la rilevazione periodica circa l'efficacia delle misure di sicurezza e delle vulnerabilità sulle abilitazioni;
- l'attivazione di un sistema di segnalazioni automatiche che rilevano anomalie e/o vulnerabilità di sistema.

7.1.7 Pianificazione e Controllo

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- pianificazione del budget e definizione del piano strategico;
- processo di monitoraggio del budget.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione (artt. 318, 320, 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- predisposizione del budget dei costi annuale e del piano strategico in modo da non identificare correttamente la previsione dell'andamento dei costi o dei ricavi, che potrebbero essere indicative, ad esempio, della creazione ed utilizzo di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi;
- non corretta esecuzione delle attività di monitoraggio relativa agli scostamenti di budget finalizzata a nascondere situazioni anomale nell'andamento dei costi o dei ricavi, che potrebbero essere sintomatiche di utilizzo non lecito delle risorse finanziarie stanziata.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione del budget e del piano strategico nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe e al sistema di deleghe di spesa in essere;

- attività di verifica connessa alla gestione del budget e del piano strategico.

Le attività prevedono tra l'altro:

- l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri sulla base dei quali strutturare il budget e il piano strategico annuale ed in funzione degli obiettivi da assegnare alle diverse *business units*;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare il processo di riconciliazione dei dati di consuntivo tra il sistema gestionale ed il sistema contabile;
 - il monitoraggio dei dati di budget e la predisposizione delle analisi necessarie per il monitoraggio delle performance;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare il processo di integrazione del budget nel rispetto dei limiti di spesa definiti;
 - la rilevazione e monitoraggio di eventuali sforamenti di budget attraverso l'analisi dell'avanzamento della spesa e la verifica dei risultati raggiunti;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la documentazione delle attività svolte e delle decisioni prese.

7.1.8 Amministrazione e Bilancio

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione del piano dei conti;
- registrazioni di contabilità generale: contabilizzazione di commissioni e fatture, altre registrazioni di contabilità generale;
- determinazione e registrazione degli accantonamenti per poste stimate e delle relative variazioni;
- predisposizione e approvazione del bilancio d'esercizio di altri documenti amministrativo-contabili.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione (artt. 318, 320, 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione dei reati sopraccitati può essere così descritta:

- gestione impropria delle attività amministrative alterando la riconciliazione e la registrazione delle operazioni, al fine di creare disponibilità extracontabili da utilizzare a scopo corruttivo.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione del processo amministrativo – contabile e di redazione dei documenti di bilancio nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione del processo amministrativo – contabile e relativo alla redazione dei documenti di bilancio. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter autorizzativo per le modifiche al piano dei conti;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare il processo di produzione dei dati per la contabilità analitica ed i report gestionali, anche tramite il supporto del sistema informativo adottato;
 - la verifica di correttezza e completezza delle informazioni relative alle registrazioni contabili;
 - la verifica di correttezza e completezza delle informazioni necessarie alla redazione dei documenti di bilancio; l'applicazione di regole volte a disciplinare l'esecuzione degli adempimenti per il deposito del Bilancio a seguito della approvazione;

- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione della documentazione a supporto dell'attività e dei controlli svolti in relazione alle attività di gestione della contabilità;
- attivazione di controlli automatici di sistema che consentono la tracciabilità dei controlli svolti in relazione alle attività di gestione della contabilità.

7.1.9 Gestione dei rapporti infragruppo

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione delle prestazioni infragruppo (comprese le parti correlate);
- predisposizione e gestione dei contratti per le prestazioni infragruppo (comprese le parti correlate).

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione (artt. 318, 320, 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- acquisto o sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla Banca o dalla Società controllante non correttamente contabilizzate, al fine della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi e/o della concessione di utilità ad esponenti della Pubblica Amministrazione;
- gestione impropria delle richieste, degli ordini, dei contratti e delle attività di ricezione dei servizi al fine di creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione dei rapporti infragruppo nel rispetto dei livelli autorizzati definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connessa alla gestione dei rapporti infragruppo. Le attività prevedono tra l'altro:
 - la verifica di correttezza dei dati contabili relativi alle operazioni infragruppo;
 - la definizione di un flusso informativo verso i Vertici aziendali in merito alle operazioni infragruppo, ivi comprese quelle con le parti correlate;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la predisposizione ed archiviazione della documentazione a supporto delle attività svolte e delle decisioni adottate.

7.1.10 Gestione della Tesoreria

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione dei flussi finanziari.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione (artt. 318, 320, 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione dei reati sopraccitati può essere così descritta:

- attribuzione strumentale dei poteri al fine di effettuare operazioni sulla tesoreria della Banca in modo da creare disponibilità utilizzate per scopi corruttivi a vantaggio della Banca.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione della tesoreria della Banca nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione della tesoreria della Banca. Le attività prevedono tra l'altro:
 - il monitoraggio dell'andamento del costo del funding;
 - l'attivazione di un sistema di blocchi automatici relativi ad attività su strumenti finanziari, non autorizzate;
 - la predisposizione e periodica archiviazione di report sulle posizioni "scoperte" delle Banche del Gruppo;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la predisposizione e periodica archiviazione della documentazione a supporto delle attività svolte e delle decisioni adottate.

7.1.11 Gestione di attività di marketing e comunicazione

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione di eventi di comunicazione e marketing.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento dell'attività sopra menzionata sono:

- corruzione (artt. 318, 320, 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione dei reati sopraccitati può essere così descritta:

- utilizzo delle disponibilità stanziata per la gestione delle attività di comunicazione e marketing finalizzato a scopi corruttivi e/o della concessione di utilità ad esponenti della Pubblica Amministrazione;

mediante il sostenimento di iniziative di eventi (es. finanziamento iniziative, prestazione gratuita di spazi/servizi, etc.) a favore di un soggetto che vanta relazioni esistenti o asserite con funzionari pubblici, al fine di ottenere vantaggi illeciti per la Banca.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione del marketing e della comunicazione nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione delle attività di marketing e comunicazione. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la predisposizione del Piano annuale di Comunicazione;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le attività relative alla pianificazione dei mezzi di comunicazione e dell'acquisto di spazi pubblicitari;
 - verifica sull'utilizzo dello stanziamento di risorse, quale forma di utilità per ottenere un indebito vantaggio, destinate a favore di fornitori che non siano riconducibili ad un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o persona a questi legata da vincoli di parentela o di gratitudine;
 - la verifica di coerenza delle esigenze effettive, manifestate e consuntivate dalle singole funzioni, in linea con la spesa di budget preventivata per la gestione delle attività di marketing e comunicazione;
 - il monitoraggio delle attività relative alla comunicazione e marketing tramite formalizzazione di report redatti da ciascuna funzione aziendale coinvolta;

- la redazione di comunicazioni in merito alle esigenze delle singole funzioni aziendali per la realizzazione di attività di marketing e comunicazione;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la redazione ed archiviazione della documentazione a supporto delle decisioni prese.

7.1.12 Gestione anagrafiche

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione anagrafe clienti;
- gestione anagrafe fornitori.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione (artt. 318, 320, 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione dei reati sopracitati può essere così descritta:

- apertura di posizioni anagrafiche fittizie propedeutica alla creazione di fondi extracontabili finalizzato a scopi corruttivi e/o della concessione di utilità ad esponenti della Pubblica Amministrazione.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione delle anagrafiche;
- l'applicazione di regole volte a disciplinare le modalità di gestione delle anagrafiche clienti e fornitori;
- attività di verifica connesse alla gestione delle anagrafiche. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la profilazione delle utenze, all'interno del sistema informativo aziendale utilizzato per la gestione dell'anagrafica;
 - la verifica di completezza ed accuratezza delle modifiche avvenute in anagrafica;
 - la verifica periodica di eventuali fornitori non movimentati;
- tracciabilità di tutte le attività svolte tramite il sistema informativo adottato.

12.8 Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare le violazioni che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare le eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- vigilare costantemente sull'aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività;
- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, che il sistema delle deleghe in vigore sia conforme alla realtà aziendale.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente i compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio Sindacale, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo, anche in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione.

13 Parte Speciale “B” – Reati Societari

13.1 Funzione della Parte Speciale B

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all'attività svolta da Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito “Banca”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reati disciplinati e di seguito riportati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune Aree a Rischio Reato attengono ad attività che Crédit Agricole Italia ha esternalizzato presso Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”) e che sono dettagliate in appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”).

Ferma restando la responsabilità della Banca nell'adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell'Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia, le competenti funzioni del Consorzio forniscono a Crédit Agricole Italia stessa collaborazione per l'espletamento dei compiti e l'adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo ed extragruppo, si rimanda all'Allegato al Modello.

13.2 Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-ter D.Lgs. n. 231 del 2001

L'art. 25-ter del Decreto contempla la maggior parte dei reati societari che costituiscono, al momento, insieme agli abusi di mercato, i soli reati propriamente economici di cui può essere chiamata a rispondere la Banca.

Di seguito, vengono brevemente descritte le singole fattispecie contemplate nel Decreto.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose di seguito elencate:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo concretamente ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Questi reati si realizzano tramite condotte che, con riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, consistono nella consapevole:

- esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico;
- omissione di fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge.

In ogni caso la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e deve essere idonea a concretamente indurre i destinatari in errore. Inoltre, l'illecito sussiste anche se si riferisce a beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Quando il falso attiene a società diverse da quelle quotate o da quelle ad esse equiparate:

- l'esposizione di fatti materiali falsi costituisce il reato in questione solo se contenuta in comunicazioni sociali previste dalla legge e i fatti sono rilevanti;
- si applicano pene attenuate e la causa di esclusione della punibilità per l'ipotesi di particolare tenuità del fatto.

Tali ipotesi di reato potrebbero configurarsi in capo a Crédit Agricole Italia.

- **Falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis del TUF)**

“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.

(art. 173-bis D.Lgs 58/1998: “Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”)

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie.

Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato sopra esposto è stato abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, pertanto tale ipotesi di reato non si configura in capo a Crédit Agricole Italia.

- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. – abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 39/2010, n.34)**

“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Tuttavia, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Crédit Agricole Italia e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. Infatti, ai sensi dell'art. 110 c.p., è ipotizzabile il concorso eventuale degli Amministratori, dei Sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Il reato sopra esposto è stato abrogato dall'art. 37 co. 34 D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, pertanto tale ipotesi di reato non si configura in capo a Crédit Agricole Italia.

- **Impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.)**

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a Crédit Agricole Italia.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a Crédit Agricole Italia.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a Crédit Agricole Italia.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a Crédit Agricole Italia.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a Crédit Agricole Italia.

- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.)**

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Il reato si perfeziona nel caso in cui l'amministratore di una società con azioni quotate non comunichi agli altri amministratori e al collegio sindacale un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, cagionando a seguito di tale omissione un danno alla società o a terzi.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a Crédit Agricole Italia.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a Crédit Agricole Italia.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a Crédit Agricole Italia, ma riguardando un'ipotesi di liquidazione volontaria o coatta non rileva in questa sede.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a Crédit Agricole Italia.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)²²**

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in

²² Il reato di aggio in qualità di delitto commesso attraverso l'alterazione delle dinamiche relative alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari è trattato nella Parte Speciale che identifica i controlli a presidio dei rischi di commissione dei reati di Abusi di Mercato.

modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a Crédit Agricole Italia.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a Crédit Agricole Italia.

- **Corruzione tra i privati (art. 2635 c.c.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Integra il reato la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, soggetti che esercitano funzioni direttive differenti da quelle suindicate nonché dei soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi che, avendo sollecitato o ricevuto per sé o per altri denaro o altra utilità, o avendo accettato la relativa promessa, compiono od omettono un atto contrario agli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà.

Il comma 3 punisce anche la condotta del corruttore (c.d. reato di corruzione tra privati attiva), anche per interposta persona, con le medesime pene previste per i corrotti. Solo tale reato, e non anche quello commesso dai corrotti, costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, se commesso nell'interesse dell'ente al quale il corruttore appartiene.

Il reato è perseguibile a querela della società parte offesa; si procede d'ufficio se dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a Crédit Agricole Italia.

- **Istigazione alla corruzione tra i privati (art. 2635-bis c.c.)**

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

3. Si procede a querela della persona offesa.”

Integra il reato la condotta di un soggetto che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, nonché soggetti che esercitano funzioni direttive differenti da quelle suindicate presso società o enti privati al fine di compiere ovvero omettere un atto contrario agli obblighi connessi al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, senza che tale offerta o promessa sia accettata.

Il comma 2 punisce anche la condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, nonché soggetti che esercitano funzioni direttive differenti da quelle suindicate presso società o enti privati che sollecitano – anche per interposta persona – una promessa o dazione di denaro o altra utilità al fine di compiere ovvero omettere un atto contrario agli obblighi connessi al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, senza che tale sollecitazione venga accettata.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a Crédit Agricole Italia.

13.3 Le sanzioni previste in relazione ai Reati Societari

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli Enti previste dall'art. 25-ter del Decreto in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per Crédit Agricole Italia elencati nel precedente paragrafo.

Reato	Sanzione Pecuniaria ²³	Sanzione Interdittiva
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Da 100 a 200 quote	Nessuna
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	Da 400 a 600 quote	Nessuna
Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) (Abrogato)		
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.) (Abrogato)		
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 200 a 260 quote	Nessuna
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)	Da 400 a 1000 quote	Nessuna
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Corruzione tra privati (art.2635 c.c.)	Da 400 a 600 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni

²³ Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Reato	Sanzione Pecuniaria ²³	Sanzione Interdittiva
		funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Da 200 a 400 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	Da 400 a 800 quote per il primo e il secondo comma	Nessuna
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Da 400 a 1000 quote	Nessuna

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

13.4 Le Aree a Rischio Reato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del Decreto, Crédit Agricole Italia ha provveduto ad individuare delle specifiche "**Aree a Rischio Reato**", all'interno delle quali sono state indicate le attività sensibili, i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano per la Banca (c.d. "Destinatari").

In particolare, devono essere considerate le attività connesse al processo di elaborazione, formazione ed approvazione dei bilanci e delle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai Soci o al pubblico relative alla Banca od al Gruppo, nonché le attività connesse alle tematiche inerenti la gestione del governo societario.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*), sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa di Crédit Agricole Italia, le seguenti "**Aree a Rischio Reato**":

1. Amministrazione e Bilancio
2. Gestione dei rapporti con gli Organi Sociali
3. Gestione di operazioni sul capitale sociale
4. Gestione di rapporti e comunicazione con le Autorità Pubbliche (Banca d'Italia, Consob, ecc.)
5. Pianificazione e Controllo
6. Selezione e sviluppo del personale
7. Gestione amministrativa del personale
8. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (amministrativo, civile, penale, fiscale, e degli accordi transattivi)
9. Gestione dei rapporti con la clientela
10. Gestione degli acquisti di beni e servizi
11. Gestione degli omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e beneficenze
12. Gestione della Tesoreria
13. Gestione delle attività di marketing e comunicazione
14. Gestione del credito verso clienti privati
15. Gestione del patrimonio immobiliare
16. Gestione delle attività connesse alla tutela del credito

13.5 Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati societari, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle "Aree a Rischio Reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole nonché dalle specifiche Normative aziendali:

- obbligo di astenersi dal porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del Decreto ovvero alla violazione dei principi e delle procedure operative descritte nel documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- assunzione di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure operative in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Crédit Agricole Italia. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Banca o del Gruppo. E' fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare fondi extracontabili o "contabilità parallele". Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai sindaci, ai direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- assunzione di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure operative, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed agli emittenti di strumenti finanziari;
- osservanza di condotte tese a garantire il regolare funzionamento di Crédit Agricole Italia e la corretta interazione tra gli Organi Sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è fatto divieto di:
 - impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo, proprie del Collegio Sindacale;
 - determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificialmente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- osservanza rigorosa di tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, dei soci e dei terzi in genere. In tale prospettiva, è fatto divieto di:
 - restituire, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
 - acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;

- formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- consentire ai membri del Collegio Sindacale l'esercizio dei poteri che la legge loro affida. In particolare, è garantita al Collegio Sindacale ed ai sindaci individualmente la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo;
- effettuazione con tempestività, correttezza e buona fede di tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, senza ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese; in tale prospettiva, gli esponenti aziendali devono:
 - inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti o richieste ad altro titolo alla Banca in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti;
 - indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Banca;
 - evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di Vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi).

Infine, in linea con quanto previsto dal Codice di Comportamento Interno adottato dalla Banca:

- è vietato promettere, erogare o ricevere favori, somme e benefici di qualsiasi altra natura che non siano direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia e comunque, sempre nel rispetto dei limiti di valore e delle procedure autorizzative previste definite dalla Banca;
- i suddetti rapporti dovranno essere, inoltre, improntati alla massima correttezza, integrità, imparzialità ed indipendenza. È vietato, altresì, chiedere o dare l'impressione di chiedere, trattamenti di favore o influenzare impropriamente le decisioni della controparte. In particolare, la scelta di fornitori e comunque l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo sono effettuati da apposite funzioni interne a ciò delegate, esclusivamente sulla base di valutazioni obiettive incentrate, in particolare, ad esempio, su: utilità, qualità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa;
- gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti e collaboratori della Banca devono astenersi dal ricevere da terzi utilità che, in ragione della natura o dell'entità, possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con i principi della Banca;
- gli omaggi o inviti possono essere offerti ai propri clienti e a terzi al solo fine di promozione dell'immagine e del marchio della Banca secondo le procedure interne in uso e non possono eccedere le normali pratiche di promozione commerciale né essere utilizzati al solo fine di ottenere agevolazioni o facilitazioni ovvero trattamenti di favore da parte di terzi.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto del Consorzio, nei termini indicati negli SLA stipulati tra quest'ultimo e la Banca, le competenti strutture di Crédit Agricole Italia sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'*outsourcer*.

13.6 Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nelle **Aree a Rischio Reato**, di seguito riportate. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le strutture di Crédit Agricole Italia, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti delle altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza.

13.6.1 Aree a rischio reato

13.6.1.1 Amministrazione e Bilancio

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione del piano dei conti;
- registrazioni di contabilità generale: contabilizzazione di commissioni e fatture, altre registrazioni di contabilità generale;
- determinazione e registrazione degli accantonamenti per poste stimate e delle relative variazioni;
- predisposizione e approvazione del bilancio d'esercizio di altri documenti amministrativo-contabili;
- gestione dei rapporti con la società di revisione per la certificazione del bilancio.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- inserimento in contabilità di fatture alterate o relative ad operazioni inesistenti o comunque comportamenti in violazione della normativa e dei principi in materia di contabilità, al fine di esporre fatti non rispondenti al vero nelle scritture contabili;
- gestione impropria delle registrazioni contabili, ad esempio tramite la non corretta contabilizzazione delle commissioni e/o alterando la riconciliazione e la registrazione delle commissioni, al fine di esporre fatti non rispondenti al vero nelle scritture contabili;
- non appropriata definizione e valutazione delle poste valutative di bilancio al fine di esporre fatti non rispondenti al vero nelle scritture contabili e/o nei documenti relativi all'informativa di bilancio;
- alterazione dei dati in fase di redazione dei documenti di bilancio finalizzata a rappresentare una falsa situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca;
- esposizione di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria idonei a pregiudicare i diritti dei creditori sociali.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione del processo amministrativo – contabile e di redazione dei documenti di bilancio nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione del processo amministrativo – contabile e relativo alla redazione dei documenti di bilancio. Le attività riguardano tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter autorizzativo per le modifiche al piano dei conti;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare il processo di produzione dei dati per la contabilità analitica ed i report gestionali, anche tramite il supporto del sistema informativo adottato;
 - la verifica di correttezza e completezza delle informazioni relative alle registrazioni contabili;

- la verifica di corrispondenza tra gli importi presenti in fattura e la documentazione a supporto della registrazione contabile;
- l'applicazione di regole volte a disciplinare l'esecuzione degli adempimenti per il deposito del Bilancio a seguito della formale approvazione;
- la verifica di correttezza e completezza delle informazioni necessarie alla redazione dei documenti di bilancio;
- l'espletamento di controlli da parte degli addetti al bilancio, volti a verificare la completezza e correttezza delle informazioni inserite nei prospetti, la loro corretta determinazione sulla base degli importi risultanti dal bilancio di verifica, nonché la conformità degli stessi alle norme e ai principi applicabili;
- l'espletamento di controlli da parte degli addetti al bilancio consolidato, volti a verificare la completezza e correttezza delle informazioni inserite nei prospetti, con riferimento ai dati ricevuti dalla società controllate;
- la sottoscrizione di una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse da parte dei Responsabili delle strutture che forniscono dati ed informazioni relative al Bilancio, con anche riferimento ai dati ricevuti dalla società controllate o ad altre comunicazioni sociali;
- l'esecuzione degli adempimenti previsti per il deposito del Bilancio a seguito della formale approvazione;
- il monitoraggio periodico volto a verificare eventuali aggiornamenti normativi in materia di predisposizione e approvazione del bilancio;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione della documentazione a supporto dell'attività e dei controlli svolti in relazione alle attività di gestione della contabilità;
- attivazione di controlli automatici di sistema che consentono la tracciabilità dei controlli svolti in relazione alle attività di gestione della contabilità.

13.6.1.2 Gestione dei rapporti con gli Organi Sociali

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione dei rapporti con gli Organi Sociali;
- convocazione e gestione delle assemblee dei Soci.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- al fine di ottenere una delibera autorizzativa favorevole da parte dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione predispone, ai fini dell'adunanza assembleare, documenti alterati;
- delibera assembleare favorevole agli Amministratori della Banca i quali ne hanno impedito o ostacolato lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai Soci, attraverso l'occultamento e/o mancata archiviazione di documenti relativi alle vicende, ad esempio, contabili della Banca;
- impedimento o ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite agli Organi Sociali, da parte degli Amministratori, attraverso l'occultamento di documenti relativi alle vicende, ad esempio, contabili della Banca;
- realizzazione di operazioni societarie in presenza di conflitto d'interessi degli Amministratori attraverso, ad esempio, l'omissione o la falsificazione della documentazione fornita agli Organi Sociali.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione dei rapporti con gli Organi Sociali nel rispetto dei principi normativi e statutari;
- attività di verifica connessa alla gestione dei rapporti con gli Organi Sociali. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare le modalità di predisposizione, approvazione, trasmissione ai Soci ed agli Organi Sociali della documentazione inerente atti e deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare le tempistiche, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai Consiglieri ed ai Sindaci, ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno;
 - la previsione formale di un obbligo di comunicazione, da parte degli Amministratori della presenza e/o della possibile insorgenza di conflitti di interesse degli stessi e/o di terzi nell'esecuzione di operazioni poste in essere con parti correlate e/o soggetti collegati;
 - monitoraggio periodico volto a verificare eventuali aggiornamenti normativi in materia societaria;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione degli atti di delibera dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione in osservanza dei principi normativi e statutari adottati.

13.6.1.3 Gestione di operazioni sul capitale sociale

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- conferimento soci;
- ripartizione degli utili;
- acquisto/sottoscrizione di azioni;
- riduzioni e aumenti di capitale sociale, fusioni e scissioni;
- liquidazione di società.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- acquisto o sottoscrizione di azioni o quote, fuori dai casi previsti dalla legge, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale della Banca o delle riserve non distribuibili per legge;
- la Banca potrebbe, indebitamente, restituire un conferimento ad un socio in forma palese, ancorché indirettamente, ad esempio, tramite la compensazione di un debito del socio nei confronti della società, ovvero in maniera simulata, ad esempio attraverso il riconoscimento ad un socio: di un credito in realtà inesistente, tramite la stipula di un mutuo fittizio, la concessione di un prestito senza serie prospettive di restituzione o ancora la corresponsione di onorari per prestazioni professionali inesistenti o comunque inadeguate;
- distribuzione di dividendi che non costituiscono un utile di esercizio ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale;
- occultamento di documentazione relativa alle operazioni ordinarie e straordinarie sul capitale sociale e sulle azioni sociali per ostacolare, ad esempio, il controllo del Collegio Sindacale sull'andamento dell'operazione stessa.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione delle operazioni sul capitale sociale nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connessa alla gestione delle operazioni sul capitale sociale. Le attività prevedono tra l'altro:
 - la verifica del rispetto dei vincoli normativi in tema di operazioni ordinarie (ad esempio distribuzione degli utili) e straordinarie (ad esempio fusioni), in caso di esecuzione di operazioni sul capitale sociale;
 - la formale definizione dell'obbligo di comunicazione da parte degli Amministratori sulla presenza e/o sulla possibile insorgenza di conflitti di interesse in caso di esecuzione di operazioni sul capitale sociale;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione degli atti e dei documenti a supporto delle attività.

13.6.1.4 Gestione di rapporti e comunicazione con le Autorità Pubbliche (Banca d'Italia, Consob, ecc.)

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione delle attività ispettive da parte delle Autorità Pubbliche;
- trasmissione dei dati e comunicazioni alle Autorità Pubbliche;
- gestione delle segnalazioni alle Autorità Pubbliche.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- comunicazioni all'Autorità di Vigilanza competente di informazioni o notizie su fatti non rispondenti al vero, ovvero occultamento di notizie la cui comunicazione è resa obbligatoria, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- mancata segnalazione di operazioni soggette a comunicazione per obbligo di legge (ad es. segnalazioni statistiche sul Patrimonio di Vigilanza) all'Autorità di Vigilanza preposta.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito della gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la gestione delle attività inerenti la trasmissione di dati all'Autorità di Vigilanza preposta;
 - la verifica della completezza e accuratezza dei dati o delle comunicazioni da trasmettere all'Autorità competente;
 - il monitoraggio periodico sulle scadenze per l'invio di dati / comunicazioni obbligatorie all'Autorità competente;
 - la formalizzazione di verbali /note informative all'esito delle attività di ispezioni e/o evasione richieste da parte delle Autorità competenti;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la comunicazione, da parte dei dipendenti della Società, della presenza e/o della possibile insorgenza di conflitti di interesse nei rapporti con le Autorità Pubbliche con le quali si viene in contatto in ragione dell'assolvimento delle attività lavorative;

- l'accesso ai sistemi informatici/telematici delle Autorità Pubbliche è effettuata esclusivamente da personale autorizzato e dotato di apposita password personale;
- la conservazione delle password per evitarne la diffusione a soggetti non autorizzati;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione dei verbali/note informative all'esito delle attività di ispezioni e/o evasione richieste da parte delle Autorità competenti.

13.6.1.5 Pianificazione e Controllo

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- pianificazione del budget e definizione del piano strategico;
- processo di monitoraggio del budget.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione tra i privati (2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- predisposizione del budget in modo da non identificare correttamente la previsione dell'andamento dei costi o dei ricavi, che potrebbero essere indicative, ad esempio, della creazione ed utilizzo di fondi utilizzati per scopi corruttivi;
- non corretta esecuzione delle attività di monitoraggio relativa agli scostamenti di budget finalizzata a nascondere situazioni anomale nell'andamento dei costi o dei ricavi, che potrebbero essere sintomatiche di utilizzo non lecito delle risorse finanziarie stanziata.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione del budget e del piano strategico nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe e al sistema di deleghe di spesa in essere;
- attività di verifica connessa alla gestione del budget e del piano strategico. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare i criteri sulla base dei quali strutturare il budget e del piano strategico annuale ed in funzione degli obiettivi da assegnare alle diverse *business unit*;
 - il monitoraggio dei dati di budget e predisposizione delle analisi necessarie per il monitoraggio delle performance;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare il processo di integrazione del budget nel rispetto dei limiti di spesa definiti;
 - la rilevazione e monitoraggio di eventuali sforamenti di budget attraverso l'analisi dell'avanzamento della spesa e la verifica dei risultati raggiunte;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la documentazione delle attività svolte e delle decisioni prese.

13.6.1.6 Selezione e sviluppo del personale

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- ricerca, selezione e assunzione del personale;
- definizione del sistema di incentivazione e valutazione del personale ed erogazione di bonus ed incentivi.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione tra i privati (2635 c.c.);

- istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- assunzione di personale vicino a soggetti apicali (ad esempio un Amministratore) di una Società cliente/fornitore, quale forma di indebita utilità, al fine di perseguire un indebito vantaggio nell'ambito dei rapporti commerciali intrattenuti a favore della Banca. Tale condotta potrebbe configurarsi anche per interposta persona e/o nel caso in cui la dazione o promessa non venga accettata;
- riconoscimento a dipendenti della Banca di incrementi retributivi, bonus, e/o promozioni in deroga alle procedure/maggiorati rispetto al dovuto al fine di creare la disponibilità di fondi da destinare a scopi corruttivi.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione, di selezione e di valutazione del personale nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione, alla selezione e alla valutazione del personale. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri per la selezione del personale e l'iter di approvazione del piano annuale della assunzioni;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare gli obiettivi annuali del personale in funzione di "Key Performance Indicators" (KPI) quanti/qualitativi;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le modalità di predisposizione di un piano formativo in termini di modalità di realizzazione e di leve motivazionali in coerenza con i valori espressi dal Codice Etico e dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole;
 - il monitoraggio e valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare le politiche di remunerazione e l'iter autorizzativo del sistema incentivante e del sistema premiante;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la predisposizione di documentazione a supporto delle diverse fasi di attività.

13.6.1.7 Gestione amministrativa del personale

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- calcolo e pagamento di salari, stipendi e corrispettivi;
- gestione dei benefit aziendali;
- gestione trasferte, rimborsi spese.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione tra i privati (2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- riconoscimento ad un dipendente della Banca di stipendi maggiorati rispetto al dovuto, al fine della creazione di fondi utilizzati per scopi corruttivi;
- riconoscimento ad un dipendente della Banca di benefit aziendali maggiorati rispetto al dovuto, al fine di creare fondi utilizzati per scopi corruttivi.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività connesse alla gestione amministrativa del personale nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alle attività di gestione amministrativa del personale. Le attività prevedono tra l'altro:
 - il sistematico monitoraggio della rilevazione presenze al fine di individuare eventuali anomalie;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare la raccolta ed elaborazione delle informazioni necessarie alle funzioni competenti per la corretta elaborazione del cedolino;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare l'iter autorizzativo delle richieste di ferie / straordinari / permessi;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare:
 - o le richieste di rimborso delle spese di trasferta / missione dei dipendenti;
 - o le modalità di inserimento a sistema dei dati relativi alle note spese;
 - o le modalità di autorizzazione a sistema da parte del responsabile di funzione competente delle note spese, a seguito della verifica dei relativi giustificativi;
 - attività di verifica a campione dei cedolini da processare confrontandoli con la lista rilevazione presenze/assenze;
 - attività di verifica dei valori fuori media della lista degli stipendi erogati;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto.

13.6.1.8 Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali (amministrativi, civili, penali, fiscali) e degli accordi transattivi

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- assegnazione delle pratiche al legale esterno;
- gestione del contenzioso.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione tra i privati (2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- conferimento di incarichi a consulenti esterni al fine di ottenere indebiti vantaggi economici per la Banca, tramite dazione di indebita utilità alla Società terza. Tale condotta potrebbe configurarsi anche per interposta persona e/o nel caso in cui la dazione o promessa non venga accettata.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività connesse alla gestione dei contenziosi nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione dei contenziosi. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri di valutazione e l'iter autorizzativo degli accordi transattivi;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri di selezione dei consulenti legali ai quali affidare la difesa giudiziale della Banca;
 - la formalizzazione dell'affidamento dell'incarico ai consulenti legali, autorizzate nel rispetto dei poteri definiti;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'attività di condivisione ed autorizzazione degli atti difensivi redatti da consulenti legali incaricati;

- il sistematico monitoraggio delle cause in corso;
- la verifica della completezza e accuratezza dei dati o delle comunicazioni da trasmettere all'Autorità Giudiziaria e ai Regolatori;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione degli atti giudiziari;
- la definizione di un flusso informativo strutturato verso i vertici aziendali in merito alla situazione delle cause in corso.

13.6.1.9 Gestione dei rapporti con la clientela

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione dell'attività commerciale e acquisizione della clientela;
- gestione del rapporto con la clientela;
- gestione dei reclami da parte della clientela.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione tra i privati (2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- dazione di indebita utilità, per sé o per altri, a soggetti (siano essi amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci / liquidatori / soggetti che svolgono funzioni direttive differenti da quelle suindicate di una società privata, nonché soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi) che riescono ad esercitare un'influenza sulla Società cliente, finalizzata alla stipulazione di condizioni contrattuali favorevoli per la Banca. Tale condotta potrebbe configurarsi anche per interposta persona e/o nel caso in cui la dazione o promessa non venga accettata;
- dazione di una indebita utilità, per sé o per altri, a soggetti (siano essi amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci / liquidatori / soggetti che svolgono funzioni direttive differenti da quelle suindicate di una società privata, nonché soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi) che riescono ad esercitare un'influenza sulla Società cliente al fine di non procedere con eventuali azioni legali contro la Banca. Tale condotta potrebbe configurarsi anche per interposta persona e/o nel caso in cui la dazione o promessa non venga accettata.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività connesse alla gestione dei rapporti con la clientela nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione dei rapporti con la clientela. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare le modalità di gestione delle proposte di deroga alle condizioni contrattuali stipulate con la clientela;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare l'iter autorizzativo delle proposte di deroga alle condizioni contrattuali e commerciali stipulate con la clientela;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le attività necessarie per la gestione dei reclami e la tenuta di un registro elettronico dedicato;
 - l'attivazione e la manutenzione di un registro elettronico dei reclami sui servizi di investimento presentati da Clienti;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare le istruzioni operative per la gestione delle operazioni di rimborso al cliente;
 - la predisposizione periodica di una relazione relativa ai reclami ricevuti da trasmettere alla funzione aziendale preposta;

- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione della documentazione di supporto acquisita e redatta nel corso dell'espletamento delle attività.

13.6.1.10 Gestione degli acquisti di beni e servizi

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- ricerca e selezione dei fornitori di beni/servizi/consulenze;
- predisposizione e rilascio di Richieste di Acquisto;
- formalizzazione dei rapporti con fornitori e consulenti (emissione e gestione di Ordini di Acquisto e Contratti);
- verifica di corrispondenza tra acquistato/ordinato e ricevuto e monitoraggio delle prestazioni.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione tra i privati (2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- dazione indebita di utilità ad un fornitore per ottenere beni e servizi a condizioni economiche favorevoli per la Banca. Tale condotta potrebbe configurarsi anche per interposta persona e/o nel caso in cui la dazione o promessa non venga accettata.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione degli acquisti di beni e servizi nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe;
- predisposizione di uno specifico "regolamento delle spese";
- attività di verifica connesse alla gestione degli acquisti di beni e servizi. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare la creazione e gestione di un Albo Fornitori di Gruppo a cui la Banca ha accesso per la selezione dei fornitori, e che viene mantenuto e aggiornato da preposta struttura aziendale al fine di disporre delle informazioni necessarie a rilevare la solidità, affidabilità finanziaria, onorabilità dei fornitori stessi;
 - la formale definizione del processo di qualifica e valutazione dei fornitori;
 - l'attivazione di un sistema di "blocco" di eventuali fornitori ritenuti non idonei a seguito della valutazione svolta dalla funzione aziendale preposta, in merito al bene / servizio ricevuto;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare la gestione dei contratti di outsourcing relativi ai servizi e/o attività "essenziali" (Contratti PSEE);
 - l'applicazione di regole finalizzate all'inserimento di specifiche clausole contrattuali 231/01 all'interno di tutti i contratti stipulati con le Controparti contrattuali;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter autorizzativo, nel rispetto dei poteri definiti, delle richieste di extra - budget;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare l'iter di attestazione a sistema della congruità della prestazione ricevuta, da parte del Centro di Responsabilità o funzione preposta, finalizzato a poter autorizzare il relativo pagamento;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione della documentazione a supporto delle attività svolte e delle autorizzazioni ottenute.

13.6.1.11 Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e beneficenze

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- gestione di sponsorizzazioni e beneficenze.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione tra i privati (2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- erogazione, per sé o per altri, di omaggi, sponsorizzazioni e promozione di attività di beneficenza ad esempio, a soggetti (siano essi amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci / liquidatori / soggetti che svolgono funzioni direttive differenti da quelle suindicate di una società privata, nonché soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi) che riescono ad esercitare un'influenza sulla Società cliente e/o fornitrice per l'ottenimento di un indebito vantaggio per la Banca. Tale condotta potrebbe configurarsi anche per interposta persona e/o nel caso in cui la dazione o promessa non venga accettata.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività connesse con la gestione di omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e beneficenze nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione degli omaggi, spese di rappresentanza sponsorizzazioni e beneficenze. Le attività prevedono tra l'altro:
 - la definizione di un Piano Annuale di Comunicazione che regola le attività relative alla concessione degli omaggi;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare l'iter autorizzativo per la gestione delle spese di rappresentanza, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto delle attività svolte e delle autorizzazioni ottenute.

13.6.1.12 Gestione della Tesoreria

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione dei flussi finanziari.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione tra i privati (2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- utilizzo improprio dei poteri conferiti, in merito, ad esempio, alla gestione dei conti correnti, in modo da utilizzare disponibilità finanziarie per scopi corruttivi a vantaggio della Banca.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione della tesoreria della Banca nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;

- attività di verifica connesse alla gestione della tesoreria della Banca. Le attività prevedono tra l'altro:
 - il monitoraggio dell'andamento del costo del funding;
 - attivazione di un sistema di blocchi automatici relativi ad attività su strumenti finanziari non autorizzate;
 - predisposizione e periodica archiviazione di report sulle posizioni "scoperte" delle Banche del Gruppo;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la predisposizione e periodica ed archiviazione della documentazione a supporto delle attività svolte e delle decisioni adottate.

13.6.1.13 Gestione di attività di marketing e comunicazione

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione di eventi di comunicazione e marketing.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione tra i privati (2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- utilizzo delle disponibilità stanziare per la gestione delle attività di comunicazione e marketing a scopi corruttivi, ad esempio tramite dazione di indebita utilità, per sé o per altri, a soggetti (siano essi amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci, liquidatori / soggetti che svolgono funzioni direttive differenti da quelle suindicate di una società privata, nonché soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi) che riescono ad esercitare un'influenza sulla Società cliente e/o fornitrice, in tal caso finalizzata al conseguimento di un indebito vantaggio per la Banca. Tale condotta potrebbe configurarsi anche per interposta persona e/o nel caso in cui la dazione o promessa non venga accettata.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione del marketing e della comunicazione nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione delle attività di marketing e comunicazione. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la predisposizione del Piano annuale di Comunicazione;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le attività relative alla pianificazione dei mezzi di comunicazione e dell'acquisto di spazi pubblicitari;
 - la verifica di coerenza delle esigenze manifestate dalle singole funzioni in linea con la spesa di budget preventivata per la gestione delle attività di marketing e comunicazione;
 - il monitoraggio delle attività relative alla comunicazione e marketing tramite formalizzazione di report redatti da ciascuna funzione aziendale coinvolta;
 - la redazione di comunicazioni formali in merito alle esigenze delle singole funzioni aziendali per la realizzazione di attività di marketing e comunicazione;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la redazione ed archiviazione della documentazione a supporto delle decisioni prese.

13.6.1.14 Gestione del credito verso clienti privati

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione delle attività di istruttoria del credito (anche per il tramite di consulenti finanziari²⁴);

²⁴ Si precisa che i consulenti finanziari in oggetto risultano dipendenti della Banca.

- gestione delle delibere di affidamento (anche per il tramite di consulenti finanziari);
- gestione delle attività di monitoraggio crediti.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione tra i privati (2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopracitati possono essere così descritte:

- concessione del credito a condizioni favorevoli e/o non in linea con le politiche creditizie, quale forma di utilità per ottenere un indebito vantaggio, in favore di un amministratore/direttore generale/ dirigente preposto / sindaco / liquidatore / soggetto che svolge funzioni direttive differenti da quelle suindicate, nonché soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza di questi ultimi presso una società privata o persona a questi legata da vincoli di parentela o di gratitudine. Tale condotta potrebbe configurarsi anche per interposta persona e/o nel caso in cui la dazione o promessa non venga accettata;
- concessione di credito al di fuori delle politiche creditizie, quale forma di utilità per ottenere un indebito vantaggio, in favore di un amministratore/direttore generale/ dirigente preposto / sindaco / liquidatore / soggetto che svolge funzioni direttive differenti da quelle suindicate, nonché soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza di questi ultimi presso una società privata o persona a questi legata da vincoli di parentela o di gratitudine. Tale condotta potrebbe configurarsi anche per interposta persona e/o nel caso in cui la dazione o promessa non venga accettata;
- mancato monitoraggio delle posizioni di incaglio / sofferenza, quale forma di utilità per ottenere un indebito vantaggio, in favore di un amministratore/direttore generale/ dirigente preposto / sindaco / liquidatore / soggetto che svolge funzioni direttive differenti da quelle suindicate, nonché soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza di questi ultimi presso una società privata o persona a questi legata da vincoli di parentela o di gratitudine. Tale condotta potrebbe configurarsi anche per interposta persona e/o nel caso in cui la dazione o promessa non venga accettata.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti in merito alle attività di gestione del credito ai clienti privati, nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione del credito. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le politiche creditizie per la concessione del credito;
 - la verifica di completezza e correttezza della documentazione necessaria all'affidamento del credito;
 - la verifica da parte dei Soggetti/Organi deliberanti in merito alla valutazione dei requisiti del cliente al fine di deliberare sulla concessione del credito per determinate soglie di importo;
 - il monitoraggio dell'esecuzione degli impegni nell'ambito del credito accordato;
- attivazione a sistema di controlli in merito alla valutazione del merito creditizio e del processo decisionale di affidamento;
- tracciabilità delle principali attività svolte a livello informatico e/o a livello documentale/cartaceo.

13.6.1.15 Gestione del patrimonio immobiliare

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- acquisizione e vendita degli immobili;
- gestione contratti locazione/comodato;

- gestione delle attività di “*remarketing*”²⁵ a favore di società clienti.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione tra i privati (2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione dei reati sopraccitati può essere così descritta:

- stipula di contratti di compravendita e/o locazione ad un prezzo più favorevole a soggetti vicini a un amministratore/direttore generale/ dirigente preposto / sindaco / liquidatore / soggetto che svolge funzioni direttive differenti da quelle suindicate, nonché soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza di questi ultimi presso una società privata o persona a questi legata da vincoli di parentela o di gratitudine, al fine di ottenere un indebito vantaggio a favore della Banca. Tale condotta potrebbe configurarsi anche per interposta persona e/o nel caso in cui la dazione o promessa non venga accettata.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell’ambito delle attività di gestione del patrimonio immobiliare, eventualmente anche di società clienti, nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere, della Banca ovvero delle società clienti per cui la stessa Banca eroga servizi;
- attività di verifica connesse alla gestione del patrimonio immobiliare. Le attività prevedono tra l’altro:
 - la verifica della correttezza e della completezza dei dati presenti in fattura al fine di verificare la coerenza con i contratti di locazione;
 - l’applicazione di regole volte a disciplinare la valutazione periodica, tramite perizia tecnica, del valore dei beni immobili di proprietà della Banca ovvero di società clienti in relazione a cui la Banca eroga servizi in ambito “*remarketing*”;
 - la verifica della correttezza e della completezza dei dati presenti nella contrattualistica stipulata nell’ambito di compravendite immobiliari.
- tracciabilità delle principali attività svolte, anche tramite:
 - la previsione di flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale, per la rendicontazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate dalla compravendita di beni immobili della Banca;
 - la previsione di specifica reportistica periodica nei confronti dei competenti Organi delle società clienti in merito ai servizi erogati in ambito *remarketing*.

13.6.1.16 Gestione delle attività connesse alla tutela del credito

All’interno dell’area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione delle attività connesse all’individuazione, strutturazione, commercializzazione e cessione di pacchetti creditizi / immobiliari a favore di investitori terzi.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione tra i privati (2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.).

²⁵ Con il termine “*remarketing*” si intendono i servizi connessi alla commercializzazione e compravendita di beni immobili (a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra tali servizi rientrano: la cura della vendita tramite il coinvolgimento di soggetti investitori e/o potenziali acquirenti; il mantenimento delle relazioni esistenti con le società di intermediazione immobiliare in possesso degli incarichi di vendita ed eventuale sviluppo di nuove collaborazioni con operatori di settore specifici per tipologia e ubicazione di ciascun immobile; il coordinamento nelle attività di perfezionamento delle vendite in collaborazione con le altre specifiche competenze in ambito immobiliare presenti nel Gruppo).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione dei reati sopraccitati può essere così descritta:

- non ricomprensione, nell'ambito della strutturazione di un operazione, di un credito riconducibile a un soggetto legato ad un altro che ricopre, all'interno di una società privata, il ruolo di amministratore/direttore generale/ dirigente preposto/sindaco/ liquidatore/ svolgente funzioni direttive differenti da quelle precedentemente elencate/ sottoposto alla direzione o vigilanza degli stessi, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per la Banca. Tale condotta potrebbe configurarsi anche per interposta persona e/o nel caso in cui la condotta corruttiva non venga accettata;
- dazione, offerta o promessa di utilità a un esponente apicale o un soggetto con funzioni direttive presso una società avente natura privatistica interessata all'acquisto del portafoglio commercializzato dalla Banca, al fine di ottenere impropri benefici per la stessa. Tale condotta potrebbe configurarsi anche per interposta persona e/o nel caso in cui la condotta corruttiva non venga accettata.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di individuazione, strutturazione, commercializzazione e cessione di pacchetti creditizi / immobiliari nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- l'applicazione di regole volte a disciplinare le modalità di gestione del processo in oggetto;
- attività di verifica connesse al processo di individuazione, strutturazione, commercializzazione e cessione di pacchetti creditizi / immobiliari. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le attività di predisposizione e successiva verifica in merito alle analisi economiche, finanziarie e giuridiche, realizzate al fine di valutare la profittabilità delle operazioni;
 - la verifica di completezza ed accuratezza delle analisi effettuate relativamente alla strutturazione delle operazioni;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'attività di condivisione ed autorizzazione delle analisi di profittabilità svolte;
 - il sistematico monitoraggio in merito all'operato degli eventuali soggetti terzi coinvolti nell'ambito del processo;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le attività connesse all'eventuale avvio di gare finalizzate all'assegnazione dei pacchetti predisposti nei confronti di investitori terzi;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare il rispetto dei livelli autorizzativi in sede di cessione del pacchetto creditizio / immobiliare;
- tracciabilità delle principali attività svolte a livello informatico e/o a livello documentale/cartaceo.

13.7 Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati descritti dalla presente Parte Speciale, lo stesso è tenuto a:

verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e delle regole di *corporate governance* rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati societari;

vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;

comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;

vigilare costantemente sull'aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività;

verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di poteri in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti, nonché le procedure operative vigenti;

verificare il rispetto delle procedure operative e dei principi ivi contenuti, con particolare riferimento alle operazioni con le parti correlate, alle comunicazioni e ai rapporti con le Autorità di Vigilanza;

indicare al Consiglio di Amministrazione eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria e contabile adottati dalla Banca, al fine di evidenziare misure idonee a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici, o comunque in contrasto con le regole e procedure del Gruppo.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente ai compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di reati societari, così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio Sindacale, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo, anche in materia di reati societari.

14 Parte Speciale “C” – Abusi di Mercato

14.1 Funzione della Parte Speciale C

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dagli artt. 25-*ter* (per la sola parte relativa all'art. 2637 c.c.) e 25-*sexies* del D.Lgs. 231/01 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all'attività svolta da Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito “Banca”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reati disciplinati e di seguito riportati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune Aree a Rischio Reato attengono ad attività che Crédit Agricole Italia ha esternalizzato presso Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”) e che sono dettagliate in appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”).

Ferma restando la responsabilità della Banca nell'adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell'Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia, le competenti funzioni del Consorzio forniscono a Crédit Agricole Italia stessa collaborazione per l'espletamento dei compiti e l'adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo ed extragruppo, si rimanda all'Allegato al Modello.

14.2 Le Fattispecie di illecito penale e amministrativo previste dagli artt. 25-ter, 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 e 187-quinquies del TUF

La presente Parte Speciale è riferita alle fattispecie di illecito penale e amministrativo (d'ora innanzi, per brevità, gli **"Abusi di Mercato"**)²⁶ di cui alla Parte V, Titolo I-bis, TUF, ai sensi dell'art. 25-sexies del Decreto (articolo introdotto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62), dell'articolo 187-quinquies, TUF i quali prevedono una responsabilità della società nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

Inoltre, la presente Parte Speciale è riferita anche alle fattispecie relative all'art. 25-ter, con esclusivo riferimento a quanto previsto dall'art. 2637 c.c. **"Aggiotaggio"**.

Più specificamente, l'articolo 25-sexies del Decreto prevede quanto segue:

- **"Abusi di mercato" (art. 25-sexies, Decreto)**

"1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".

Inoltre, l'articolo 187-quinquies, TUF, prevede in capo all'ente una responsabilità amministrativa anche a fronte di illeciti amministrativi qualificabili come Abusi di Mercato e precisamente:

- **"Responsabilità dell'ente" (art. 187-quinquies, TUF)**

"1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo."

Di seguito sono riportate le fattispecie di illeciti, sia penali sia amministrativi, di Abuso di Mercato previste dalla normativa vigente e contemplate dagli articoli 25-sexies, Decreto e 187-quinquies, TUF.

²⁶ Si precisa come tali illeciti penali e amministrativi siano stati inseriti nell'Ordinamento giuridico italiano al fine di recepire la Direttiva Europea in materia di Market Abuse (c.d. "MAD 1", Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 28 gennaio 2003) relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.

Si rileva inoltre che il quadro normativo europeo in materia di Market Abuse è stato successivamente rivisto e sostituito dall'*European Market Abuse Regulation* (c.d. "MAR", Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, il quale ha abrogato la suindicata Direttiva) e dalla *European Market Abuse Directive* (c.d. "MAD 2" Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali per gli abusi di mercato).

All'interno del suindicato quadro, la MAR disciplina, fra gli altri, i c.d. "illeciti amministrativi" di abuso di mercato, mentre le fattispecie penali risultano regolate dalla MAD 2 (in particolare, con riferimento a quest'ultima: art. 3 *"Abuso di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate"*; art. 4 *"Comunicazione illecita di informazioni privilegiate"*; art. 5 *"Manipolazione del mercato"*).

Si osserva infine che la MAR è direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea, mentre la MAD 2 deve essere recepita dagli stessi.

A. Abuso di informazioni privilegiate²⁷

L'illecito penale (art. 184, TUF)

"1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)".

L'illecito amministrativo (art. 187-bis, TUF)

"1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni²⁸ chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

²⁷ A tal riguardo, per fini di completezza, si riporta l'illecito amministrativo previsto dalla MAR:

Art. 8 ("Abuso di informazioni privilegiate") che prevede che:

Si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate:

- utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono;
- annulla o modifica un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate;
- raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica (cosiddetto "Tuyautage").

In tale ambito, si precisa che il tentativo di commettere condotte riconducibili alla fattispecie di abuso di informazioni privilegiate ("Tentato abuso di informazioni privilegiate") è esso stesso considerato abuso di informazioni privilegiate. Infine, fatta salva la suesposta fattispecie di abuso di informazioni privilegiate, la MAR esplicitamente identifica all'art. 9 una serie di "comportamenti legittimi" in cui il possesso di informazioni privilegiate non costituisce presunzione di abuso di informazioni privilegiate.

²⁸ La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro tre milioni in euro quindici milioni.

c) *raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

2. *La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*

3. *Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).*

4. *La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.*

5. *Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.*

6. *Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.”*

Si segnala che le condotte rilevanti ai fini della commissione dell'illecito penale e di quello amministrativo di abuso di informazione privilegiata coincidono in larga parte, tranne che, con riferimento alla sola ipotesi di illecito amministrativo:

- il tentativo è equiparato alla consumazione;
- la condotta è sanzionata anche a titolo di mera colpa.

Gli illeciti sopra considerati intendono tutelare il corretto accesso al mercato, la cui efficienza può risultare pregiudicata laddove taluno, in ragione dell'attività/professione/funzione svolta, venga a conoscenza di informazioni privilegiate e le utilizzi per compiere o raccomandare investimenti od operazioni su strumenti finanziari avvantaggiandosi rispetto a chi, invece, basi le proprie scelte di investimento unicamente sui dati disponibili al pubblico.

Il possesso della notizia privilegiata costituisce il presupposto degli illeciti in esame.

L'“informazione privilegiata” è definita dall'art. 181, comma 1, TUF²⁹, quale “*informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari*”.

Ai sensi dell'articolo 181, comma 3, TUF, la notizia ha carattere preciso se:

- si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari.

Ai sensi dell'articolo 181, comma 4, TUF, “*per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento*”.

Le informazioni privilegiate sono costituite innanzi tutto da quelle relative a fatti che concernono direttamente la società emittente (quali la sua situazione e le sue prospettive patrimoniali, finanziarie e gestionali) o i titoli da questa emessi.

²⁹ Si rileva che anche la MAR fornisce una definizione di “informazioni privilegiate” nell'ambito dell'art. 7 dello stesso Regolamento.

B. Manipolazione del mercato³⁰

L'illecito penale (art 185, TUF)

"1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni."

L'illecito amministrativo (art 187-ter, TUF)

³⁰ A tal riguardo, per fini di completezza, si riporta l'illecito amministrativo previsto dalla MAR:
Art. 12 ("Manipolazione del mercato") che prevede che

Per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:

a) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:

i. invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure

ii. consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;

b) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di aggirio o espediente;

c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che

i. forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, o che

ii. consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;

d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

A tal riguardo, si precisa che il tentativo di effettuare una manipolazione del mercato ("*tentata manipolazione del mercato*") è esso stesso considerato manipolazione del mercato.

Nell'ambito della descrizione della fattispecie sono rinvenibili due differenti tipologie di manipolazione del mercato riconducibili principalmente alla manipolazione c.d. "informativa" e alla manipolazione c.d. "operativa". Al riguardo, si precisa che: (i) l'art. 12 della MAR indica alcuni comportamenti che, *inter alia*, dovranno essere considerati come manipolazione del mercato; (ii) l'Allegato I della MAR definisce indicatori di manipolazioni consistenti nel fornire indicazioni false o fuorvianti e nel fissare i prezzi, nonché consistenti nell'utilizzazione di strumenti fittizi o di altri tipi di inganno o espediente; (iii) l'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione (integrativo rispetto alla MAR) fornisce esempi di pratiche specificando altresì le condotte manipolative definite nel suddetto Allegato I del MAR. Sono infine previsti determinati casi in cui un comportamento che altrimenti costituirebbe manipolazione del mercato non viene considerato come tale, laddove sia posto in essere per ragioni legittime e risulti conforme a una "pratica di mercato accettata" approvata dall'ESMA (i.e. "*European Securities and Markets Authority*") e dell'Autorità nazionale competente (i.e. Consob).

“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni³¹ chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.”

La manipolazione del mercato consiste nella diffusione di notizie false (c.d. “Manipolazione Informativa”) ovvero nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici (c.d. “Manipolazione Operativa”), con la finalità, in entrambi i casi, di produrre una distorsione del mercato.

Va in particolare precisato, che la condotta che integra l'illecito amministrativo di manipolazione del mercato ha una estensione più ampia rispetto alla fattispecie penale col medesimo nome, posto che il reato prevede la diffusione di notizie false o il compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, mentre l'illecito amministrativo contempla diverse condotte quali: la diffusione, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti; il compimento di operazioni idonee a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari ovvero a fissare in modo anomalo o artificioso il prezzo di tali strumenti ovvero che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

C. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La condotta illecita richiamata dall'art.2637 c.c. e relativa al reato di aggio punisce chiunque (reato comune) realizzi un abuso di mercato attraverso l'alterazione delle dinamiche relative alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari. L'ipotesi di reato si caratterizza in relazione alla natura degli strumenti

³¹ La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro cinque milioni in euro venticinque milioni.

finanziari il cui prezzo potrebbe essere influenzato dalle condotte punite. Vengono in considerazione strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Più specificamente l'articolo 25-ter, per la sola parte relativa all'art. 2637 c.c. del Decreto, prevede quanto segue:

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla Banca.

14.3 Le Sanzioni previste in relazione ai Reati di Abuso di Mercato

Con riferimento alle tipologie di Abusi di Mercato sopra considerate, gli articoli 25-*ter* (per la sola parte relativa all'art. 2637 c.c.), 25-*sexies* del Decreto e 187-*quinqüies* del TUF prevedono specifiche sanzioni a carico dell'Ente, ove tali illeciti siano stati commessi da parte dei Soggetti Apicali e/o Sottoposti nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Di seguito, una tabella riepilogativa delle suddette sanzioni.

Illecito penale	Sanzione Pecuniaria³²	Sanzione Interdittiva
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, TUF)	Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto	Nessuna
Manipolazione del mercato (art. 185, TUF)	Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto	Nessuna
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Da 200 a 500 quote	Nessuna
Illecito Amministrativo	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Responsabilità dell'ente (art. 187- <i>quinqüies</i> , TUF) per gli illeciti amministrativi di: Abuso di informazioni privilegiate (art. 187- <i>bis</i> , TUF); Manipolazione del mercato (art. 187- <i>ter</i> , TUF).	Si applicano le sanzioni previste per gli illeciti in esame e, pertanto: • ai fini dell'art. 187- <i>bis</i> , da euro 100.000,00 a euro 15 milioni; • ai fini dell'art. 187- <i>ter</i> , da Euro 100.000,00 a euro 25 milioni. Inoltre, qualora in seguito alla commissione degli illeciti in oggetto, il prodotto o il profitto è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto (art. 187- <i>quinqüies</i> , TUF).	Nessuna

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

³² Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

14.4 Definizioni

Nella presente Parte Speciale, si intendono per:

- **strumenti finanziari:** si intendono gli strumenti indicati dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE;
- **informazioni privilegiate:** ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

In relazione agli strumenti derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti.

In particolare, l'informazione privilegiata si ritiene di carattere preciso se:

- fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
- è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto precedente sui prezzi degli strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo (c.d. natura **price sensitive**) sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti derivati collegati si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Se l'informazione privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l'intero processo, può costituire un'informazione privilegiata.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è, quindi, considerata un'informazione privilegiata se risponde ai suddetti criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 596/2014.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso³³.

Un'informazione cessa di essere considerata privilegiata nel momento in cui viene diffusa al pubblico nel rispetto del principio della parità informativa.

Nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più

³³ In generale, ai sensi del considerando n. 16 del Regolamento (UE) n. 596/2014 "una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel senso che si debba prendere in considerazione l'entità dell'effetto di quella serie di circostanze o di quell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione». Ai sensi del successivo considerando n. 17 del citato Regolamento, «le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio, lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice».

strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati;

- **Informazione rilevante:** si intende un'informazione, di origine interna o esterna, relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che in modo continuativo, ripetitivo, periodico, saltuario, occasionale o imprevisto riguardano direttamente la Banca e che potrebbe in un secondo, anche prossimo, momento assumere natura privilegiata;
- **Registro delle informazioni rilevanti / RIL:** si intende l'elenco delle persone che hanno accesso a specifiche informazioni rilevanti concernenti la Banca;
- **Registro / Insider List:** s'intende l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate concernenti la Banca, ovvero un emittente terzo, quando la Banca stessa agisce in nome o per conto del suddetto emittente, istituito ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

14.5 Le Aree a Rischio Reato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le aree aziendali della Banca nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione di reati di abuso di mercato previsti dagli articoli 25-*ter* (per la sola parte relativa all'art. 2637 c.c.), 25-*sexies* del Decreto e 187-*quinquies* del TUF.

All'interno di ciascuna area sono state individuate le attività sensibili, i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto della Banca.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*) ed in considerazione delle attività connesse all'utilizzo di informazioni sensibili non accessibili al pubblico ovvero al meccanismo di fissazione del prezzo degli strumenti finanziari tramite esecuzione di operazioni sul mercato, Crédit Agricole Italia ha individuato alcune "**Aree a Rischio Reato**", che sono di seguito elencate:

1. gestione delle operazioni su strumenti finanziari
2. gestione delle attività del servizio di consulenza
3. gestione e divulgazione delle informazioni "*price sensitive*" e delle comunicazioni esterne

14.6 Principi generali di comportamento generale in tutte le Aree a Rischio Reato

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di agiotaggio e di abuso di mercato, i Destinatari, che svolgono la propria attività nell'ambito delle "Aree a Rischio Reato" individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 7, dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, dal Codice di Comportamento relativo alla disciplina delle operazioni compiute da soggetti rilevanti e dalle persone ad essi strettamente legate ("*Internal Dealing*"), dalla Policy per la gestione dei conflitti di interesse, dal Regolamento in materia di gestione delle informazioni privilegiate e dalle specifiche Normative Aziendali³⁴:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 2;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino di per sé alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 2, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge nonché regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività in cui vengano in possesso di informazioni privilegiate o di notizie che possano permettere loro di porre in essere manipolazioni informative o operative di mercato;
- d) osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne possano provocare una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;
- e) non agire di concerto con una o più persone per acquisire una posizione sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
- f) astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- g) assumere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa, di informazione e con gli analisti finanziari;
- h) astenersi dall'effettuare operazioni di compravendita di uno strumento finanziario nella consapevolezza di un conflitto di interesse, almeno che lo stesso non venga esplicitato nelle forme previste dalla normativa interna.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto del Consorzio, nei termini indicati negli SLA stipulati tra quest'ultimo e la Banca, le competenti strutture di Crédit Agricole Italia sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'*outsourcer*.

³⁴ Si precisa che il "Codice di Comportamento relativo alla disciplina delle operazioni compiute da soggetti rilevanti e dalle persone ad essi strettamente legate (*Internal Dealing*)" ed il "Regolamento in materia di gestione delle informazioni privilegiate", alla luce del nuovo Regolamento MAR e della Direttiva MAD II, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole Italia in data 12 giugno 2018.

14.7 Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nelle **Aree a Rischio Reato**, di seguito elencate. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le strutture di Crédit Agricole Italia, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti delle altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza.

14.7.1 Aree a rischio reato

14.7.1.1 Gestione delle operazioni su strumenti finanziari

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- definizione dell'*asset class allocation* strategica;
- gestione delle attività di negoziazione;
- gestione delle attività di *settlement* e amministrative del portafoglio.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- aggio (art. 2637 c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- diffusione di informazioni privilegiate, di cui si è venuti a conoscenza nell'esercizio della propria funzione, al fine di alterare il normale processo di *asset class allocation*, raccomandando / inducendo i soggetti deputati a fare investimenti al fine di creare un vantaggio per la Banca;
- utilizzo di informazioni c.d. "*price sensitive*" alterando il processo di attuazione delle linee guida di *asset class allocation* per consentire operazioni sul mercato, in grado di alterare i rendimenti dei portafogli in gestione e conseguentemente le commissioni a favore della Banca;
- diffusione di notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (quotati e non) *banking book* a vantaggio della Banca;
- esecuzione di operazioni simulate in grado di cagionare l'alterazione del valore degli strumenti finanziari *banking book* a vantaggio della Banca.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito della gestione delle attività relative alle operazioni su strumenti finanziari nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione delle attività relative alle operazioni su strumenti finanziari. Le attività prevedono tra l'altro:
 - la presenza di linee guida strategiche di investimento per gli strumenti finanziari approvate dal Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di apposito Comitato;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare le modalità ed i criteri adottati dalla Banca per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini di negoziazione di strumenti finanziari;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare la politica di gestione delle Operazioni Personali nell'ambito delle operazioni su strumenti finanziari in portafoglio di Crédit Agricole Italia;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare le modalità di gestione delle operazioni potenzialmente sospette, nonché le modalità di segnalazione all'Autorità competente;

- l'adozione del Codice di Comportamento relativo alla disciplina delle operazioni compiute da soggetti rilevanti e dalle persone ad essi strettamente legate (*"Internal Dealing"*) che esplicita i principi di comportamento, gli obblighi informativi e le limitazioni inerenti alle operazioni su strumenti finanziari emessi da Crédit Agricole S.A., effettuate in nome e per conto proprio dai c.d. "soggetti rilevanti" di Crédit Agricole Italia;
 - la presa visione da parte di tutti i dipendenti del Codice di Comportamento Interno, che definisce i principi di condotta ai quali tutti i dipendenti della Banca sono tenuti ad attenersi nell'ambito delle attività a rischio in oggetto;
 - la raccolta e conservazione delle dichiarazioni di conoscenza e accettazione del Codice di Comportamento relativo alla disciplina delle operazioni compiute da soggetti rilevanti e dalle persone ad essi strettamente legate (*"Internal Dealing"*) sottoscritte da parte delle "soggetti rilevanti";
 - l'adozione di uno specifico sistema diagnostico per l'analisi delle operazioni d'investimento/disinvestimento (sia ordini che eseguiti) potenzialmente sospette per le quali vengono generate automaticamente delle *detections*;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare il processo di analisi delle operazioni segnalate come potenzialmente sospette dal diagnostico informatico adottato;
 - la limitazione degli accessi al diagnostico informatico tramite l'assegnazione *ad personam* di *username* e *password* dispositive al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni effettuate;
 - il monitoraggio sistematico degli ordini non eseguiti relativi agli strumenti finanziari;
 - la verifica circa la correttezza e la completezza delle informazioni degli ordini inseriti a sistema;
 - la verifica circa la coerenza tra quanto contabilizzato nel dossier titoli e quanto comunicato alla Banca depositaria;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare il processo di verifica della corretta esecuzione degli ordini eseguiti dalle controparti con cui sono effettuate le operazioni;
 - la definizione di una lista di controparti "accreditate" a poter operare con la Banca;
 - l'applicazione di regole formali che definiscono il controllo relativo alle motivazioni che hanno condotto alla scelta di controparti differenti da quelle previste;
 - la previsione di un formale flusso di comunicazione verso la funzione preposta, incaricata per l'invio delle segnalazioni all'Autorità competente di eventuali anomalie/irregolarità nell'esecuzione degli ordini;
- tracciabilità delle attività svolte a livello informatico e/o a livello documentale/cartaceo. In particolare, con riferimento alle operazioni effettuate su strumenti finanziari è prevista l'archiviazione della relativa documentazione a supporto attraverso sistemi informatici dedicati.

14.7.1.2 Gestione delle attività del servizio di consulenza

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- definizione della strategia (indirizzi centrali) in merito ai servizi di consulenza prestati;
- gestione delle prestazioni di consulenza su operazioni OTC;
- gestione delle prestazioni di consulenza su operazioni di *corporate finance* (emissione, M&A, ristrutturazione di debito, etc.).

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- prestazione di servizi di consulenza attraverso i quali divulgare notizie false o alterate, al fine di indurre il cliente a effettuare investimenti tali da provocare l'alterazione del prezzo degli strumenti finanziari *banking book* a favore della Banca;
- diffusione di notizie alterate relative alle comunicazioni al mercato (ad esempio contenute nel prospetto informativo in occasione di quotazione di strumenti finanziari) in caso di emissione di titoli della Banca, a proprio vantaggio.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito della gestione delle attività connesse al servizio di consulenza prestato nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica sulla gestione delle attività connesse al servizio di consulenza prestato. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'autorizzazione della strategia relativa alle attività del servizio di consulenza da parte del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di apposito Comitato;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare i flussi procedurali e le responsabilità delle strutture aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività del servizio di consulenza;
 - la formale identificazione del cluster che identifica la tipologia di clientela (perimetro di adeguatezza) al fine di individuare correttamente gli ambiti dello svolgimento del servizio di consulenza;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare le attività e le condizioni operative relativamente alla gestione del servizio di consulenza che definiscono i flussi procedurali, le attività, i compiti e le responsabilità delle strutture aziendali coinvolte;
 - l'applicazione di regole formalizzate volte a regolamentare le modalità di autorizzazione delle "schede prodotto" e "raccomandazioni di investimento" da consegnare al cliente nell'ambito dello svolgimento del servizio di consulenza;
 - la predisposizione e formalizzazione di contratti relativi ai servizi di consulenza erogati, nei quali siano esplicitati chiaramente i vincoli e l'oggetto della prestazione;
 - la definizione di specifici poteri di firma per la sottoscrizione dei contratti di consulenza;
 - l'applicazione di regole formalizzate volte a disciplinare le modalità di identificazione delle operazioni da proporre al cliente nell'ambito dei servizi di consulenza;
 - l'applicazione di regole formalizzate volte a disciplinare le modalità di archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa ai clienti come oggetto della prestazione di consulenza;
- tracciabilità delle attività svolte a livello informatico e/o a livello documentale/cartaceo.

14.7.1.3 Gestione e divulgazione delle informazioni "price sensitive" e delle comunicazioni esterne

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione delle informazioni "price sensitive" anche nell'ambito dei rapporti con la clientela;
- gestione delle comunicazioni e delle relazioni esterne.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- aggrataggio (art. 2637 c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- diffusione di informazioni privilegiate, di cui si è venuti a conoscenza nell'esercizio della propria funzione, con particolare riguardo alle relazioni con la clientela, al fine di alterare il normale andamento del prezzo sul mercato degli strumenti finanziari *banking book* a favore della Banca;
- diffusione di notizie false nell'ambito delle "comunicazioni di marketing" distribuite alla clientela al fine di alterare il normale andamento del prezzo sul mercato degli strumenti finanziari *banking book* a favore della Banca;
- diffusione di notizie alterate relative alle comunicazioni al mercato (ad esempio contenute nel prospetto informativo in occasione di quotazione di strumenti finanziari) in caso di emissione di titoli .

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito della gestione delle attività connesse alla divulgazione delle informazioni "*price sensitive*" e delle comunicazioni esterne nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- presidi specifici in merito alla gestione interna e alla comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate relative alla Banca e alle società da essa controllate aventi natura significativa, quali in particolare:
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare le modalità di identificazione dei Soggetti Rilevanti;
 - l'applicazione di regole formali per l'individuazione delle Informazioni Rilevanti, nonché delle Informazioni Privilegiate;
 - l'applicazione di regole formali per l'inserimento delle persone individuate all'interno di appositi Registri (Registro delle Informazioni Rilevanti/RIL e Registro/Insider List), nonché per il loro aggiornamento;
 - l'applicazione di regole formali da applicare nelle casistiche in cui la Banca decida di avvalersi dell'istituto del ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate;
 - l'applicazione di regole formali ai fini della trasmissione di eventuali comunicazioni nei confronti di Consob;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare le modalità di gestione delle informazioni c.d. "*price sensitive*" verso soggetti terzi;
 - l'adozione del Codice di Comportamento Interno che esplicita i principi di comportamento cui tutti i dipendenti devono attenersi qualora entrino in contatto con persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate ovvero vengano in possesso di suddette informazioni;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare le modalità di gestione delle relazioni con i media mediante il rilascio di dichiarazioni da parte del personale dipendente e/o la pubblicazione di comunicati stampa;
 - l'identificazione di specifiche funzioni aziendali competenti ai fini della gestione delle Informazioni Rilevanti, nonché delle Informazioni Privilegiate;
 - l'identificazione di una funzione aziendale preposta alla supervisione delle attività in tema di comunicazione e di relazioni esterne;
 - l'autorizzazione da parte di funzione aziendale preposta alla diffusione delle informazioni contenute all'interno dei comunicati stampa prima della diramazione verso terzi;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare i principi generali per la gestione delle "comunicazioni di marketing" distribuite presso la clientela e relativa ai servizi, attività e prodotti di investimento;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri per la corretta identificazione delle "comunicazioni di marketing" da distribuire presso la clientela e relativa ai servizi, attività e prodotti di investimento;
 - il controllo formale e sistematico circa la presenza di "*disclaimer*" e "avvertenze" necessarie contenute nella documentazione relativa ai servizi, attività e prodotti di investimento distribuita presso la clientela;
 - i controlli in merito alla coerenza e conformità sia delle "comunicazioni di marketing" da distribuire presso la clientela, sia relativamente ai servizi, attività e prodotti di investimento nel rispetto dei requisiti normativi vigenti;

- la definizione di un formale iter di approvazione relativamente alla conformità rispetto alla normativa vigente della documentazione relativa ai servizi, attività e prodotti di investimento distribuita presso la clientela;
- misure di tracciabilità sia a livello informatico sia a livello documentale/cartaceo, con particolare riferimento:
 - alle evidenze delle analisi realizzate al fine di addivenire alla valutazione in merito alla natura privilegiata di un'informazione;
 - alle informazioni e alle evidenze connesse all'eventuale impiego dell'Istituto del ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate;
 - alla specifica reportistica predisposta per il top management della Banca.

14.8 Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati descritti dalla presente Parte Speciale, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e delle regole di corporate governance rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di agiotaggio e di market abuse;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- vigilare costantemente sull'aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività;
- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, che il sistema delle deleghe in vigore sia attinente alla quotidiana operatività della Banca;
- verificare il rispetto delle procedure operative e dei principi ivi contenuti, con particolare riferimento alle operazioni su strumenti finanziari quotati e non;
- verificare eventuali anomalie segnalate nello svolgimento di operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono configurare violazione delle disposizioni sull'abuso delle informazioni privilegiate e sulle manipolazioni di mercato.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente ai compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di reati di agiotaggio e di abuso di mercato, così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio Sindacale, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo, anche in materia di reati di agiotaggio e di abuso di mercato.

15 Parte Speciale “D” – Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

15.1 Funzione della Parte Speciale D

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'articolo 25-*septies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all'attività svolta da Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito “Banca”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reati disciplinate e di seguito riportate, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune Aree a Rischio Reato attengono ad attività che Crédit Agricole Italia ha esternalizzato presso Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”) e che sono dettagliate in appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”).

Ferma restando la responsabilità della Banca nell'adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell'Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia, le competenti funzioni del Consorzio forniscono a Crédit Agricole Italia stessa collaborazione per l'espletamento dei compiti e l'adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo ed extragruppo, si rimanda all'Allegato al Modello.

15.2 Le Fattispecie dei Delitti previsti dall'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231 del 2001

La presente Sezione della Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'articolo 25-septies del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, per brevità, i **"Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro"**) introdotti dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In questa sede è opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di Sicurezza ed igiene del lavoro, di seguito, per brevità, il **"TUS"**) ha stabilito un contenuto minimo essenziale del modello organizzativo in questa materia. L'articolo 30, comma da 1 a 4, TUS, infatti, dispone che:

"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11".

La norma, pertanto, comporta che, per espressa volontà del Legislatore, debbano essere considerate "a rischio" e debbano essere presidiate, a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati, le aree e le attività indicate ed interessate dall'articolo stesso.

In tema di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 25-septies del Decreto, prevede e regola i casi di "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto:

“In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”

Ai sensi dell'art. 55, comma 1 e 2, d.lgs. 81/2008 (TUS):

“1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 Euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'art. 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g).

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art. 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini - giorno.”

Le sanzioni a carico dell'Ente, che operi alle condizioni previste dall'art. 55, comma 2, TUS, sono perciò più severe laddove siano mancate:

- la valutazione dei rischi;
- l'adozione del Documento di valutazione dei Rischi.

Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.), si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo, mentre il reato di lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave³⁵ o gravissima³⁶.

Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In genere, i reati considerati dal Decreto sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il modello organizzativo ha una funzione di esimente della responsabilità della Banca se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello.

³⁵ In forza del disposto di cui all'art. 583, comma 1, c.p.: *“la lesione personale è grave e si applica la pena da tre a sette anni:*

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo”.*

³⁶ In forza del disposto di cui all'art. 583, comma 2, c.p.: *“la lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:*

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) la perdita di un senso;*
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.*

I reati considerati in questa Sezione della Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti da parte dell'autore del reato e, pertanto, la funzione di esimente del modello organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del TUS, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal modello organizzativo.

Si tratta di uno dei pochi casi (unitamente agli illeciti ambientali) in cui il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso; ciò comporta la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.

Non mancano perplessità in ordine al requisito d'imputabilità oggettiva a carico dell'ente, vale a dire l'interesse o il vantaggio derivanti dal reato. Trattandosi di fatti colposi non è agevole individuare quale vantaggio o interesse possa derivare ad un ente dal fatto della morte o delle lesioni di un dipendente determinate da colpa.

A tal proposito, si tende ad individuare nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'ente. Il vantaggio o l'interesse deriverebbero, di conseguenza, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio risparmio in termini di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento.

I reati considerati nell'art. 25-septies del Decreto sono riportati di seguito:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. [Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.]

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Si precisa che la parte indicata tra parentesi è stata abrogata dall'art. 1, comma 3, lett. d), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8 della medesima L. 41/2016.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona". I soggetti che possono rispondere del reato sono tutti i soggetti tenuti ad osservare o far osservare le norme di prevenzione o protezione, vale a dire i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti destinatari delle deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché i medesimi lavoratori. La colpa, nel caso che ci interessa, consiste nell'aver il soggetto agito in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o meglio nella mancata adozione delle misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico scientifiche. Se il reato in oggetto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da due a sette anni.

Le misure di sicurezza vanno intese sia in senso statico vale a dire quale obbligo di adottare le misure di protezione e sicurezza oggettiva, sia in senso dinamico da intendersi come obbligo di formare ed informare i lavoratori circa i rischi propri dell'attività lavorativa nonché sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo. La colpa per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, pertanto, può essere ravvisata non solo in caso di violazione delle specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ma anche nel caso in cui l'evento (che in caso di omicidio consiste nella morte) dipenda dall'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore ai fini della tutela dell'integrità fisica e della personalità del lavoratore da differenziare a seconda della tipologia di lavoro e tenendo conto della tecnica e dell'esperienza (art. 2087 del codice civile).

Il Datore di Lavoro risponde, ad esempio, di omicidio colposo nel caso in cui la morte sia derivata dall'inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro qualora l'evento della morte si sia

verificato nei confronti di un dipendente oppure di un soggetto estraneo all'ambiente di lavoro purché la presenza sul luogo di lavoro non sia eccezionale o atipica.

- **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di "Chiunque cagiona per colpa una lesione personale". La colpa richiesta dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene e sicurezza. L'ente, risponde ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sia per le ipotesi di lesioni gravi che per i casi di lesioni gravissime qualora abbia tratto un vantaggio concreto da intendersi, ad esempio, come già si è detto, quale una riduzione dei costi per approntare le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente o, comunque, dovute in considerazione delle nuove acquisizioni tecnologiche.

Se il reato è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500 Euro a 2.000 Euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

15.3 Le sanzioni previste in relazione ai Reati previsti dall'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231 del 2001

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-septies del Decreto a carico di Crédit Agricole Italia, qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 2, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio, sia pur non direttamente correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto, per le ragioni illustrate nel precedente paragrafo 2.

Reato	Sanzione Pecuniaria ³⁷	Sanzione Interdittiva
Omicidio colposo (589 del codice penale) con violazione dell'articolo 55, comma 2, del TUS	1000 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno: <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o commissioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Omicidio colposo (589 del codice penale) con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Da 250 a 500 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno: <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o commissioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma del codice penale) con violazione delle norme sulla tenuta della salute e sicurezza sul lavoro	Fino a 250 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi: <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività;

³⁷ Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

		<ul style="list-style-type: none">- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o commissioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--	--

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

15.4 Definizioni

Ad integrazione delle Definizioni già previste nella Parte Generale del Modello, si adottano, con riferimento alla presente Parte Speciale "D", le seguenti ulteriori definizioni:

- **ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione:** i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza designati per l'espletamento dei compiti rientranti nel Servizio di Prevenzione e Protezione.
- **Cantiere Temporaneo o Mobile o Cantiere:** qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile così come individuati nell'allegato X del Decreto Sicurezza, ovvero, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.
- **CCNL:** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da Crédit Agricole Italia.
- **Committente** il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera edile o di ingegneria civile, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione secondo quanto disposto dagli artt. 88 e ss. del Decreto Sicurezza.
- **Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori³⁸:** il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori di verificare, tra l'altro, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori, anche autonome, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e di verificare altresì l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, assicurandone la coerenza con il primo.
- **Coordinatore per la Progettazione:** il soggetto, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, di redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e di predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.
- **Datore di Lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
- **Decreto Sicurezza:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".
- **Dirigente:** il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.
- **DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze:** il documento redatto dal Datore di Lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi dell'art. 26 del Decreto Sicurezza.
- **DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:** il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbia partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione.
- **Fascicolo dell'Opera³⁹:** il fascicolo predisposto a cura del Coordinatore per la Progettazione, eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed aggiornato a cura del Committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

³⁸ Vedi nota 1

³⁹ Vedi nota 1

- **Lavoratori:** i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa per la Banca.
- **Medico Competente:** il medico preposto all'attività di Sorveglianza Sanitaria. Il medico deve inoltre possedere uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.
- **Preposto:** il soggetto, che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
- **Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:** i reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 terzo comma c.p.) commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- **RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:** il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.
- **RSGSL o Responsabile del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro:** il soggetto individuato e delegato dal Datore di Lavoro, dotato di adeguata visione aziendale e autonomia, affinché il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro sia realizzato, mantenuto ed efficacemente attuato.
- **RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:** il soggetto responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nominato dal Datore di Lavoro.
- **Responsabile dei Lavori⁴⁰:** il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione, dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera o di una parte della procedura.
- **Sorveglianza Sanitaria:** l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
- **SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione:** l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Banca, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali.
- **SSL:** Salute e Sicurezza dei Lavoratori.
- **SGSL: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro_**

⁴⁰ Vedi nota1

15.5 Le Aree a Rischio Reato

Al fine di garantire il più elevato grado di sicurezza tecnicamente possibile, le “**Aree a Rischio Reato**” che Crédit Agricole Italia ha individuato in relazione alle fattispecie di cui all'art. 25-septies del Decreto si riferiscono alla totalità delle funzioni e delle aree operative della Banca.

Nonostante le sostanziali difficoltà di circoscrivere soltanto ad alcune specifiche funzioni o aree operative il rischio di commissione di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, quindi, di collegare in via generale a singole funzioni/attività aziendali il rischio di commissione degli illeciti considerati dal Decreto, l'analisi dell'operatività aziendale ha messo in luce, recependo tra l'altro le Linee Guida ABI, le aree di rischio rilevanti che possono considerarsi prioritarie:

- attività di ufficio svolta dal personale dipendente, in particolare per ciò che concerne l'utilizzo di videoterminali e il rischio legato ad eventi criminosi (ad esempio il rischio di rapina);
- attività svolta da personale esterno presso la sede della Banca, quali fornitori di servizi (ad esempio in relazione alle attività di *Facility Management* o a lavori di ristrutturazione o mantenimento) in base a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione (di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza).

Nell'ambito delle suddette aree di operatività, in virtù della probabilità che in tali contesti l'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro possa determinare uno degli eventi dannosi di cui all'art. 25-septies, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

- **determinazione delle procedure interne in tema di salute e sicurezza sul lavoro** volte a definire i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza e a garantire una corretta gestione di tutti gli adempimenti posti in capo a ciascun Destinatario così come disposti dal Decreto Sicurezza e dalla normativa primaria e secondaria ad esso collegata;
- **attribuzione di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, con particolare riferimento a: (i) attribuzioni di compiti e doveri in capo a ciascun Destinatario; (ii) attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
- **individuazione dei pericoli all'interno della sede della Banca e valutazione dei rischi**, con particolare riferimento a: (i) stesura del Documento di Valutazione dei Rischi; (ii) valutazione dei rischi delle interferenze; (iii) gestione dei contratti di appalto;
- sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata **attività di informazione e mediante la programmazione di piani di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**;
- **attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione**, in particolare per ciò che concerne:
 - (a) l'aggiornamento delle misure in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro;
 - (b) gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, attraverso l'eventuale irrogazione di provvedimenti disciplinari.

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi è effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

Il Modello, pertanto, prevede un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi previsto dagli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 (di seguito “DVR”), fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza.

Si precisa che la Banca ha adottato un Modello organizzativo “Salute e Sicurezza” Sistema di Gestione Salute sul Lavoro (di seguito anche “**SGSL**”) implementato alla luce di quanto previsto dal comma 5 articolo 30 del decreto legislativo 81/08 ed ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, con il relativo Manuale e le procedure interne di applicazione dello stesso.

L'implementazione e l'applicazione di un SGSL è un atto volontario ed è voluto dalla Banca per garantire una maggiore tutela a tutto il personale aziendale in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Sistema è definito e applicato alla realtà aziendale, monitorato costantemente e riesaminato annualmente.

Il SGSL di Crédit Agricole Italia conforme alle Linee Guida UNI-INAIL è in grado di assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro e, contestualmente, di soddisfare le prescrizioni imposte dal D.lgs.81/2008 e s.m.i.

15.5.1 Macro processi interessati dal SGSL

Si riportano i principali macro processi interessati dal SGSL ex D.Lgs. n. 231/2001, rilevati nell'albero dei processi, che rientrano nell'ambito della gestione dei rischi in materia di salute, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e tutela ambientale:

- Processi Operativi Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- Modello Operativo Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Le modalità operative circa la gestione dei macro-processi in oggetto sono disciplinate dalla normativa esterna di riferimento (es. D.Lgs. n. 81/2001), da policy e circolari di Crédit Agricole Italia, nonché all'interno dei master service agreement e allegati tecnici che il Consorzio ha stipulato con Crédit Agricole Italia.

In particolare, si fa riferimento alle principali disposizioni aziendali rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001 connesse ai macro-processi di cui sopra, nonché alle norme della Capogruppo Crédit Agricole collegate ad essi.

Inoltre, si riporta di seguito l'elenco delle principali attività a rischio reato individuate dal SGSL - come da procedura "01 MAP Mappatura dei processi aziendali interessati alle problematiche di Salute e Sicurezza sul Lavoro"- conformemente all'art. 30 c.1 del D.Lgs. n. 81/08 ed alle Linee Guida UNI-INAIL.

La matrice sotto riportata, come specificato nel paragrafo successivo (Principi di Controllo) - specifica le Funzioni aziendali delegate dal Datore di Lavoro a gestire gli adempimenti delle singole attività e la relativa Funzione aziendale interessata.

Processo-componente del Sistema	Rif. art. 30 D.Lgs. 81/08	Attività SGSL	Funzione SSL
Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.	lett. a)	Requisiti tecnici (CE, norme UNI etc)	Funzione tecnica, Servizio di Prevenzione e Protezione
Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.	lett. a)	Requisiti tecnici attrezzature (CE, norme UNI etc)	Funzione tecnica, Servizio di Prevenzione e Protezione
Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.	lett. a)	Definizione approntamenti security e safety	Funzione tecnica, Funzione sicurezza, Servizio di Prevenzione e Protezione
Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.	lett. a)	Progettazione ambienti di lavoro	Funzione tecnica, Servizio di Prevenzione e Protezione
Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.	lett. b)	Valutazione rischi, predisposizione piano di adeguamento e miglioramento	Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente
Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.	lett. c)	Corretta gestione degli appalti ex Titolo IV (cantieri). Qualifica fornitori.	Funzione tecnica, Funzione acquisti, Servizio di Prevenzione e Protezione
Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza,	lett. c)	Corretta gestione degli appalti ex art. 26 del D.Lgs. 81/08. Qualifica fornitori.	Funzione tecnica, Funzione acquisti, Servizio di Prevenzione e Protezione

Processo-componente del Sistema	Rif. art. 30 D.Lgs. 81/08	Attività SGSL	Funzione SSL
consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.			
Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.	lett. c)	Riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.	Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.	lett. c)	Organizzazione della squadra antincendio e primo soccorso Effettuazione prove di evacuazione periodiche	Servizio di Prevenzione e Protezione
Attività di sorveglianza sanitaria (rapporti MC).	lett. d)	Organizzazione visite mediche e custodia cartelle sanitarie.	Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente
Attività di sorveglianza sanitaria (gestione giudizi del MC).	lett. d)	Gestione giudizi di idoneità rilasciati dal Medico Competente	Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente
Attività di informazione e formazione dei lavoratori.	lett. e)	Formazione e informazione in materia di Salute e Sicurezza.	Funzione Personale, Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente
Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.	lett. f)	Controlli di II livello interni all'azienda da parte del Responsabile del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza	Responsabile del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza
Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.	lett. g)	Relativi ai siti (CPI, e altre certificazioni obbligatorie, registro controlli e registro manutenzioni)	Funzione tecnica
Acquisizione di documentazioni, certificazioni e comunicazioni obbligatorie per legge.	lett. g)	Registro infortuni, registro e denunce di malattie professionali, comunicazioni al Medico Competente dei "Cessati" sottoposti a sorveglianza sanitaria	Funzione personale, Servizio di Prevenzione e Protezione
Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate	lett. h)	Controlli di I livello interni/esterni all'azienda	Tutti gli owner dei processi Salute e Sicurezza dei Lavoratori e Preposti

15.6 La struttura organizzativa della Società in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e i relativi adempimenti

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Soggetti Apicali o in Posizione Apicale, Dipendenti, Collaboratori, Controparti Contrattuali della Banca nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, dalle figure rilevanti di cui al successivo paragrafo (i "**Destinatari**").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Banca – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori, così come prescritti dal Decreto Sicurezza, viene riportata la struttura organizzativa della Società in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e gli obblighi posti a carico delle figure rilevanti ed individuate della normativa.

15.6.1 La struttura organizzativa della Società

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sulla segregazione dei ruoli e dei livelli autorizzativi predefiniti.

In base all'attuale assetto organizzativo della Banca, le attività in oggetto prevedono il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

Il Datore di Lavoro

E' il soggetto che individua all'interno della Banca i **Datori di Lavoro Delegati** (di seguito anche "**DDL**"), conferendo apposita delega. Il Datore di Lavoro definisce una politica aziendale in tema di salute e di sicurezza sul lavoro che deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi. Le linee d'azione generali della Banca devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un "sistema di prevenzione e protezione". Tutte le Strutture della Banca devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché le disposizioni in materia ambientale e tenerne conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti aziendali.

In particolare, al Datore di Lavoro sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

1. Valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (es. rischi connessi alla differenza di genere, alla provenienza da altri Paesi, etc.) anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro: a tal riguardo, nella scelte operate il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali previsti dalla legge;
2. Elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi con data certa contenente:
 - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché delle funzioni aziendali che vi debbono provvedere;
 - l'indicazione del nominativo del RSPP, degli RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;
 - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del Documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il RLS, e va

nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei Lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Nell'ambito della riunione annuale ai fini della sicurezza, a cui partecipano il Datore di Lavoro, il RSPP, il Medico Competente e gli RLS, viene riesaminato, tra gli altri documenti, anche il Documento di Valutazione dei Rischi⁴¹.

3. Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sia esso interno o esterno alla Banca.

Il Datore di Lavoro può delegare i seguenti compiti, sotto meglio esplicitati:

- (a)** nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria;
- (b)** designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- (c)** fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- (d)** adottare le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- (e)** adempiere agli obblighi di informazione e formazione di cui ai successivi paragrafi;
- (f)** comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- (g)** convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- (h)** aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- (i)** prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori, individuando specifiche figure a ciò deputate;
- (j)** adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei Lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

In relazione a tali compiti ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega, a cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente informazioni in merito a:

- (a)** la natura dei rischi;
- (b)** l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- (c)** la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- (d)** i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

⁴¹ Art. 35 D.Lgs. 81/08 – Riunione Periodica

Si precisa infine che la Banca ha dato avvio ad un progetto di “*Smartworking-lavoro agile*” che prevede, nel rispetto di determinati requisiti e secondo determinate modalità, che il lavoratore possa prestare l’attività lavorativa presso Hub aziendali o presso il proprio domicilio. Il Datore di lavoro, in accordo con le previsioni previste dal D.Lgs. 81/08, è responsabile della fornitura e della manutenzione degli strumenti necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell’adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno dell’azienda o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che gli ASPP ed i RSPP, da questi nominati, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del Decreto Sicurezza (es. possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, etc.).

Il SPP provvede a:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 del Decreto Sicurezza e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare, attraverso il RSPP, alla “riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi” di cui all’art. 35 del Decreto Sicurezza;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- informare i lavoratori, in nome e per conto del Datore di Lavoro, sulle tematiche di cui all’art. 36 del Decreto Sicurezza come indicato nel dettaglio al successivo paragrafo 4.2;
- segnalare, nell’ambito delle riunioni con l’Organismo di Vigilanza, per il tramite del RSPP, la sussistenza di eventuali criticità nell’attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro.

L’eventuale sostituzione del RSPP deve essere comunicata all’Organismo di Vigilanza con l’espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il Medico Competente

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli di cui all’art. 38 del Decreto Sicurezza e precisamente:

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all’articolo 55 del D.Lgs. n. 277/91 e successive modifiche che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Medico Competente provvede a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori;
- effettuare le visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui risultati;
- esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione;
- istituire ed aggiornare, per ogni lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale;

- visitare gli ambienti di lavoro, congiuntamente al RSPP, redigendo specifico verbale e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- comunicare, in occasione della "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari, fornendo le informazioni necessarie;
- collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone la piena autonomia.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Sono i soggetti eletti o designati, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli RLS:

- accedono ai luoghi di lavoro;
- sono consultati preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- sono consultati sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso;
- sono consultati in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- partecipano alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- ricevono informazioni e documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e alle relative le misure di prevenzione, nonché quelli inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; ricevono altresì, su propria richiesta e per l'espletamento della propria funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi;
- ricevono informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ricevono un'informazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista per i Lavoratori ai sensi dell'art. 37 del Decreto Sicurezza;
- formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali siano sentiti;
- avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;
- possono far ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Gli RLS dispongono del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute; non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Preposti

Il Preposto, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Sicurezza è il soggetto incaricato di:

- sovrintendere e vigilare sul rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di salute e sicurezza, nonché delle disposizioni aziendali in materia, in tutti i luoghi di lavoro di competenza.

- coordinarsi funzionalmente con il Dirigente di riferimento e con il Servizio di Prevenzione e Protezione per tutti gli aspetti operativi connessi a tale ruolo.

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le mancanze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Si precisa infine, come sopra dettagliato, che la Banca ha dato avvio ad un progetto di “*Smartworking-lavoro agile*” che prevede, nel rispetto di determinati requisiti e secondo determinate modalità, che il lavoratore possa prestare l'attività lavorativa presso Hub aziendali o presso il proprio domicilio. Dal punto di vista del D.Lgs. 81/08 il lavoratore che svolge la propria attività in modalità “*smartworking*” è a tutti gli effetti equiparabile ad un lavoratore che svolge l'attività presso l'abituale sede di lavoro. Nell'ambito dello svolgimento dell'attività in *smartworking* presso la propria abitazione o altro luogo privato, il lavoratore:

- ha l'obbligo di espletare l'attività lavorativa in ambienti idonei, in condizioni di sicurezza;
- esonera formalmente l'Azienda da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali infortuni in cui dovessero incorrere terzi, qualora gli stessi siano riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate ovvero a situazioni di rischio procurate nell'utilizzo della propria prestazione di lavoro e della connessa strumentazione.

Il lavoratore in *smartworking* può, qualora lo ritenga necessario, rivolgersi al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, al Medico competente e/o ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per richiedere le informazioni in merito all'applicazione delle norme a tutela della salute e sicurezza.

In relazione agli esiti della valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/08 il lavoratore in *smartworking* è sottoposto, se previsto, a sorveglianza sanitaria secondo il Protocollo sanitario definito dal Medico competente.

In caso di attività prestata in Hub aziendali, il lavoratore si impegna ad individuare e visionare gli ambienti di lavoro con il supporto dell'Addetto alle emergenze designato e ha l'obbligo di prendere visione del piano di emergenza ed evacuazione.

Infine, il lavoratore in *smartworking* sarà informato e potrà partecipare a tutti i programmi di formazione in materia di salute e sicurezza.

I Responsabili di Struttura

I Responsabili di Struttura sono soggetti delegati dal Datore di Lavoro e sono responsabili di adempiere a:

- tutti gli obblighi giuridici relativi a:
 - attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso;

- attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- i compiti, ai sensi dell'art. 18, comma 1:
 - di affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - di informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - di astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

Addetti all'Emergenza

Gli Addetti all'Emergenza (di Pronto Soccorso e di antincendio/evacuazione), sono responsabili di:

- adempiere correttamente ai propri compiti in materia, rispettivamente, di primo soccorso e di prevenzione degli incendi;
- garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto delle procedure concernenti il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro.

Inoltre, si precisa che:

- il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro prevede la definizione di specifiche responsabilità e procedure al fine di consentire la piena attuazione della politica di salute e sicurezza sul lavoro con un approccio sistematico e pianificato.”;
- è prevista un'articolazione di distinte funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- tutti i soggetti/figure aziendali che intervengono nelle fasi del processo devono essere individuati e autorizzati con espressa previsione della normativa interna o tramite delega interna, da conferirsi e conservarsi a cura del Datore di Lavoro o del Committente (nel caso specifico di attività rientranti nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili) ovvero a cura dei soggetti da costoro delegati;
- il RSPP coordina le strutture operative, ancorché esternalizzate, che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi (di natura immobiliare, di sicurezza fisica ovvero attinenti a processi di lavoro e alla gestione del personale), che sono distinte e separate dalla Struttura alla quale, per legge e/o normativa interna, sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli;
- le strutture competenti designano i soggetti ai quali sono attribuite specifiche mansioni per la gestione/prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro;
- il RLS, laddove eletto, collabora attivamente col Datore di Lavoro al fine di segnalare criticità ed individuare le conseguenti soluzioni.

Attività di controllo e monitoraggio

I controlli posti in essere dalle Strutture responsabili -direttamente o per il tramite di parti terze (es. outsourcer)- sono volti a verificare la corretta esecuzione dei processi e l'applicazione dei principi inclusi nel presente protocollo. Tali controlli devono essere definiti, formalizzati e gestiti in coerenza con il piano dei controlli permanenti. Gli stessi sono adeguatamente documentati, hanno una periodicità predefinita idonea a garantire adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento al processo di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, le attività di controllo includono i seguenti requisiti e ambiti:

- il rispetto dei presidi di separazione dei ruoli e la formalizzazione/documentabilità delle attività di cui al presente Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro;

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge, con particolare riferimento alle attrezzature, agli impianti e ai luoghi di lavoro;
- l'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- le attività di natura organizzativa, quali le nomine previste dalla normativa di riferimento e la relativa vigenza, emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- l'attività di sorveglianza sanitaria;
- le attività di informazione e di formazione dei lavoratori, con particolare riferimento alle squadre antincendio e di primo soccorso;
- l'attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazioni e di certificazioni obbligatorie di legge;
- le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

In tali ambiti assumono, inoltre, particolare rilievo i seguenti controlli:

- valutazione dei rischi: verifica dell'attuazione del Piano delle Misure di Prevenzione e Protezione;
- mitigazione dei rischi: verifica degli standard di sicurezza nella documentazione di progetto;
- informazione, formazione e addestramento: verifica dell'attuazione del Piano di Informazione, Formazione e Addestramento;
- gestione della Sorveglianza Sanitaria: verifica dell'attuazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria;
- applicazione delle procedure di Emergenza;
- verifica dell'effettuazione delle Prove Esodo annuali;
- controllo delle scoperture di ruoli e funzioni relativi alla Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL);
- gestione degli adempimenti connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione: verifica del DUVRI e della idoneità tecnico professionale degli appaltatori;
- controllo sulla gestione informatica dei documenti.

Si sottolinea, inoltre, che gli obiettivi del sistema di Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL) sono sottoposti a monitoraggio ed a riesame periodico da parte di: il Responsabile del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e i Delegati del Datore di Lavoro.

15.6.2 Attività di informazione e formazione

Crédit Agricole Italia è tenuta a fornire adeguata informazione ai Dipendenti e nuovi assunti, ai Lavoratori, agli stagisti e ai Lavoratori con contratti di collaborazione circa:

- i rischi specifici dell'impresa;
- le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività in modo non conforme alle prescrizioni di legge e di autoregolamentazione di cui la Banca si è dotata;
- il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità delle prescrizioni di cui sopra;
- le misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tale informazione deve essere facilmente comprensibile per ciascun Lavoratore, consentendo a ciascuno di acquisire le necessarie conoscenze e deve essere preceduta, qualora riguardi Lavoratori immigrati, dalla verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.

Ciò premesso, la Banca, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità, capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Dipendente, fornisce tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, connessi all'attività dell'impresa in generale e su quelli specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- misure di prevenzione e protezione adottate;
- procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- nominativi dei Lavoratori incaricati delle misure di emergenza e di pronto soccorso, nonché del Medico Competente.

Si precisa infine che nei confronti dei Dipendenti distaccati, se esistenti, in capo ai quali permangono gli obblighi in materia di prevenzione e protezione, la Banca destina adeguata informativa circa i rischi generalmente connessi alle mansioni per le quali i Dipendenti vengono distaccati.

La Banca organizza altresì periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro fornendone comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione. A tali fini Crédit Agricole Italia ha messo a disposizione una bacheca elettronica che contiene i vari riferimenti in tema di sicurezza, tra cui la normativa, la descrizione della struttura, le circolari interne ed i nominativi degli RLS.

La Banca deve, inoltre, fornire adeguata formazione a tutti i Lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa deve essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

A tal riguardo si specifica che:

- il RSPP e il Medico Competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;
- i Lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- ciascun Lavoratore deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla legge, tra le quali, ad esempio:
 - (i) uso delle attrezzature di lavoro;
 - (ii) movimentazione manuale carichi;
 - (iii) uso dei videoterminali;
 - (iv) segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza devono ricevere specifica formazione;
- la Banca deve effettuare periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- i neo assunti - in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione - non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di specifiche qualifiche.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione.

Con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia del sistema organizzativo adottato dalla Banca per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori e quindi per la prevenzione degli infortuni, la Banca si organizza per assicurare un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

In primo luogo, la Banca mette a disposizione un apposito sistema di intranet aziendale attraverso cui ciascun Lavoratore ha la possibilità di conoscere le procedure aziendali in tema di sicurezza e portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico le proprie osservazioni, proposte ed esigenze di miglioramento relative alla gestione della salute e sicurezza in ambito aziendale.

In secondo luogo, la Banca garantisce a tutti i Lavoratori un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati e l'organizzazione di incontri periodici, a cui l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di partecipare e che abbiano ad oggetto:

- eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza;
- modifiche nella struttura organizzativa per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- predisposizione di nuove procedure o aggiornamento in merito a quelle esistenti per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e sicurezza dei Lavoratori.

15.6.3 Tracciabilità/documentabilità del SGSL

Tutte le attività contenute e costituenti il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro sono oggetto di adeguata formalizzazione e documentazione tale da garantire la ricostruibilità dell'intero processo e l'esecuzione dei controlli di primo, secondo e terzo livello.

La tracciabilità e la documentabilità del processo di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro è garantita, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalla formalizzazione e archiviazione della seguente documentazione, ivi inclusa quella su supporto elettronico:

- documentazione attestante l'individuazione/la designazione del Datore di Lavoro e le connesse responsabilità ed i connessi poteri;
- sistema delle deleghe, incarichi e responsabilità in materia di SGSL; specifici piani per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel Sistema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, con indicazione delle azioni da intraprendere, delle responsabilità, di indicatori di prestazione e delle metodologie necessarie per misurare il raggiungimento degli obiettivi definiti;
- "*Piano di Informazione, Formazione ed Addestramento*", in cui sono dettagliati i contenuti di ciascun programma formativo, popolazione di riferimento, modalità di erogazione corsi e connesse attività di monitoraggio;
- verbali delle consultazioni con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- le interazioni, in apposita procedura aziendale, tra i diversi soggetti coinvolti nel SGSL (Azienda, lavoratori, fornitori, DL, ecc.);
- moduli di segnalazione degli infortuni e dei "near miss" ("quasi incidenti");
- relazione di sintesi contenente gli esiti delle attività di monitoraggio;
- verbale sul Riesame annuale del SGSL contenente le risultanze del riesame e le decisioni relative ai miglioramenti e alle modifiche da realizzare;
- controlli effettuati;
- i flussi interscambiati con auditor indipendenti in occasione di visite ispettive, il relativo esito e le connesse azioni correttive in caso di esito negativo;
- il censimento, in un file dedicato, delle segnalazioni sugli infortuni avvenuti;
- la predisposizione e l'archiviazione, presso il Responsabile del SGSL, della documentazione rilevante del Sistema di Gestione di Salute e Sicurezza sul lavoro. A tal fine, assumono particolare rilievo:
 - a. il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
 - b. il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI);
 - c. il Fascicolo dell'Edificio e della Sicurezza;
 - d. l'adozione di un sistema di controllo del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori implementato in accordo alle Linee guida UNI-INAIL.

15.7 Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato

Nell'ambito della presente Sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nello svolgimento di tutte le attività attinenti con la normativa sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25-*septies* del Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche. La normativa vigente individua i seguenti soggetti quali garanti *ex lege*, per quanto di rispettiva competenza, dell'obbligo di sicurezza: Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori.

In particolare, sono indelegabili da parte del Datore di Lavoro i seguenti obblighi previsti ex art. 17, TUS:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 29, TUS;
- b) la designazione del responsabile di prevenzione e protezione dai rischi.

Fatta eccezione per quanto stabilito dall'art. 17, TUS attraverso lo strumento della delega di funzioni previsto dall'art. 16, TUS, il Datore di Lavoro può delegare, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art.16⁴², TUS, l'esecuzione degli obblighi di sicurezza a soggetti che siano dotati delle necessarie competenze. I soggetti delegati dal Datore di Lavoro possono a loro volta subdelegare l'esecuzione degli obblighi di sicurezza nei limiti previsti dall'art. 16, comma 3-*bis*, TUS.

Datore di Lavoro e Dirigenti sono tenuti all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 18⁴³, TUS, nel quadro della più ampia previsione dell'art. 2087 cc, qualificata quale norma di chiusura del sistema con riferimento alla portata degli obblighi di sicurezza posto *ex lege* in capo al Datore di Lavoro.

⁴² Articolo 16, TUS, *Delega di funzioni*

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
 2. Alla delega di funzioni di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
 3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica di cui all'articolo 30, comma 4.
- 3-*bis* Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

⁴³ Articolo 18, TUS *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL, o all'IPSEMA, nonché per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza già eletti o designati;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

1-bis L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o

In particolare il Datore di Lavoro e Dirigenti sono tenuti a vigilare sull'adempimento degli obblighi di sicurezza posti dalla normativa in capo a Preposti, Lavoratori, progettisti, costruttori, fornitori e installatori e medici competenti.

Gli obblighi di sicurezza posti dalla normativa vigente in capo a preposti e lavoratori sono compiutamente disciplinati rispettivamente dagli articoli 19⁴⁴ e 20⁴⁵ TUS.

convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

⁴⁴ Articolo 19, TUS *Obblighi del preposto*

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

⁴⁵ Articolo 20, TUS *Obblighi dei lavoratori*

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

In base al disposto dell'articolo 31, TUS il Datore di Lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni, in assenza di dipendenti che all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, TUS.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede l'espreso divieto, per tutti i Destinatari del Modello adottato da Crédit Agricole Italia, di:

- a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del Decreto);
- b) porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- c) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- d) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- e) svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- f) omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- g) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Più in generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di propria competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare:

- a) il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- b) l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte ad emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza;
- e) le attività di sorveglianza sanitaria;
- f) le attività di formazione e informazione del personale;
- g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
- h) l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- i) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Al fine di realizzare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro coerente, che integri al suo interno la tecnica, l'organizzazione e le condizioni del lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro, Crédit Agricole Italia provvede a predisporre:

- 1) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti da a) ad i);

-
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi.

- 2) un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
- 3) un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati in materia di sicurezza e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni od omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza, dai Dirigenti e dai soggetti Preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro ai fini della sicurezza, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza le mancanze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali mancanze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'orario di lavoro.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

In particolare, con riferimento alle Controparti contrattuali:

- gli **appaltatori** che operano all'interno di siti di Crédit Agricole Italia devono: (i) garantire la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire; (ii) recepire le informazioni fornite da Crédit Agricole Italia in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da Crédit Agricole Italia; (iii) fatta eccezione per i contratti di appalto esclusi dall'obbligo di predisposizione del DUVRI come previsto dall'art. 26 del Decreto Sicurezza, cooperare con Crédit Agricole Italia all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinare – per quanto di loro competenza - gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informando Crédit Agricole Italia anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- i **fornitori** devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gli **installatori**, infine, devono attenersi alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei prodotti da installare, con particolare riferimento alle misure e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La Banca deve pertanto, predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto all'interno di siti di Crédit Agricole Italia devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti in capo al Datore di Lavoro di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza, tra cui, in via esemplificativa:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso: (i) acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, (ii) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori;
- fatta eccezione per i contratti di appalto esclusi dall'obbligo di predisposizione del DUVRI come previsto dall'art. 26 del Decreto Sicurezza, predisporre un unico DUVRI che indichi le misure adottate al fine di eliminare o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera;
- fatta eccezione per i contratti di appalto esclusi dall'obbligo di predisposizione del DUVRI come previsto dall'art. 26 del Decreto Sicurezza, verificare in fase di gestione del contratto ed esecuzione dei lavori il rispetto delle misure previste di prevenzione e protezione e il rispetto degli adempimenti di legge verso il personale di cui al punto precedente;
- assicurarsi che il personale dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice esponga, in presenza dello specifico obbligo di legge, la tessera di riconoscimento con fotografia, dati anagrafici e indicazione del Datore di Lavoro;
- nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati, pena la nullità del contratto, i costi relativi alle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze nelle lavorazioni come previsto dall'art. 26 del Decreto Sicurezza. Anche nel caso in cui non siano presenti interferenze deve essere esplicitato che i costi per la sicurezza sono pari a 0. A tali dati possono accedere, su richiesta, gli RLS e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Nei contratti di appalto deve essere, inoltre, chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

Infine, la Banca deve inserire, nei contratti con i Collaboratori e con le Controparti contrattuali, apposite clausole contrattuali messe a disposizione sulla intranet aziendale.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto del Consorzio, nei termini indicati negli SLA stipulati tra quest'ultimo e la Banca, le competenti strutture di Crédit Agricole Italia sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'*outsourcer*.

15.8 Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Al fine di definire gli opportuni presidi di controllo legati alla salute e alla sicurezza aziendale, la Banca ha redatto un manuale con l'obiettivo di:

- formalizzare le politiche sulla sicurezza fisica;
- raggruppare tutte le normative riferite alla sicurezza fisica;
- raggruppare tutti i manuali riguardanti il funzionamento degli impianti/apparati di sicurezza fisica presenti negli insediamenti aziendali.

In generale ed al fine di prevenire la commissione dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'articolo 25-*septies* del Decreto, la Banca ha individuato, fermo restando quanto previsto dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, dal Manuale sopra citato e, dalle specifiche Normative Aziendali, i seguenti principi specifici di controllo:

- l'identificazione del Datore di Lavoro, delle responsabilità lui conferite e dei relativi poteri che risultano dalla delibera del Consiglio di Amministrazione. Allo stesso, in particolare, sono stati attribuiti gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/08;
- la tempestiva identificazione dei pericoli da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione congiuntamente con il Datore di Lavoro, e, di conseguenza, l'analisi rischi per la salute e per la sicurezza sul lavoro, ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari, (ad es. il rischio rapina) tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, le minime attrezzature manuali d'uso comune e gli impianti impiegati nelle attività;
- l'analisi dei rischi, effettuata dal Datore di Lavoro congiuntamente con il RSPP, viene espletata per ogni sede di lavoro. La analisi dei rischi è condotta secondo metodi e criteri procedurali tali da costituire un omogeneo svolgimento delle varie fasi che costituiscono il processo di seguito riportate:
 - identificazione dei fattori di rischio e dei lavoratori esposti;
 - analisi dei rischi con stima della gravità e della probabilità di accadimento del danno;
 - individuazione degli interventi di prevenzione e protezione necessari per annullare, ridurre e controllare i rischi ed in generale migliorare il livello di sicurezza complessivo;
- ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, sono adottate adeguate misure, che prevedono:
 - lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione;
 - la definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento del piano di emergenza, predisposto a livello di stabile, in coordinamento con le diverse Società insediate all'interno dello stesso. Il piano di emergenza e le relative procedure sono testate periodicamente in occasione delle simulazioni di emergenza;
 - la predisposizione e il tempestivo aggiornamento, qualora necessario in relazione a variazioni di rischio (ad esempio in relazione a maggiori carichi di incendio, nuove attività con pericolo di incendio, modifiche strutturali, ecc.) del documento di analisi dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione;
 - l'identificazione di una squadra di emergenza (anche operante in maniera integrata e coordinata per tutte le società aventi sede nel medesimo stabile della Società, i cui componenti sono selezionati secondo un concetto di prevalenza, secondo il quale gli stessi vengono forniti dalla società con il maggior numero di dipendenti presso lo stabile) costituita da un numero adeguato di lavoratori debitamente formati e con specifico addestramento in materia di antincendio, primo soccorso ed evacuazione;
 - l'impiego di attrezzature, impianti e dispositivi adeguati e la dotazione di adeguate misure di primo soccorso;
 - la programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio e la regolare alimentazione del Registro dell'Antincendio;

- gli infortuni sul lavoro, che comportano un'assenza di almeno un giorno, sono tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro. Sono, inoltre, predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro è predisposto ed implementato un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda al fine di favorire sia il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva e adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello e degli interventi necessari al suo aggiornamento;
- è redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma di formazione periodico dei Lavoratori (piano formativo) e dei Destinatari del Modello in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori neo-assunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione è differenziata in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai Lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie;
- è garantita l'informazione ai lavoratori relativamente alle tematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la relativa identificazione dei soggetti cui è affidata l'informazione ai lavoratori. A tutti i Lavoratori, in particolare, è stato consegnato il documento "Norme comportamentali sul posto di lavoro", inquadrato all'interno dell'art. 19 del CCNL e in ottemperanza a quanto previsto dal TUS;
- il DL e il RSPP e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nelle tematiche inerenti la salute e sicurezza, effettuano periodiche riunioni o momenti informativi dedicati alla condivisione e revisione delle scelte prevenzionistiche adottate;
- è formalizzato e adeguatamente pubblicizzato il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro e identificato il Responsabile dell'attività di monitoraggio;
- le attività lavorative sono effettuate nel rispetto delle prescrizioni indicate nella segnaletica di sicurezza;
- sono formalizzate norme di prevenzione, di comportamento ed i necessari adempimenti in caso di rapina;
- adozione di sistemi di controllo e di dispositivi di sicurezza (ad es. sistema di video sorveglianza, bussola interbloccata, ecc.) al fine di tutelare i Lavoratori dal rischio rapina;
- sono richiesti e valutati i costi per la salute e sicurezza sul lavoro in occasione dell'attività di selezione dei Fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera); tale voce di spesa è specificamente indicata nel contratto, separata dal costo generale dello stesso e non può essere oggetto di ribasso;
- in caso di attività che prevedano la presenza di cantieri fissi o mobili, come disciplinati dal Titolo IV del TUS, sono formalmente nominati il Responsabile Lavori e i coordinatori per la Sicurezza (CSP e/o CSE) a cui è, tra l'altro, demandata attività di monitoraggio circa il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza da parte degli appaltatori e la predisposizione della documentazione prevista per legge (es. POS, PSC, etc.);
- in caso di affidamento di lavori, di servizi e di forniture a imprese appaltatrici, alle stesse sono fornite le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformemente a quanto previsto dall'art. 26 del TUS;
- è predisposta apposita documentazione relativa alle verifiche svolte dalla Banca in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che è successivamente messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza (in seguito, in breve, "OdV"), anche nel corso di incontri dedicati tra lo stesso Organismo e il RSPP ovvero il DL, al fine di effettuare l'attività di monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato con riferimento all'ambito della salute e sicurezza sul lavoro;
- sono sanzionate, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in accordo a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio e Disciplinare, eventuali violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in particolare delle prescrizioni contenute nelle regole aziendali (incluso il presente Modello);
- la responsabilità relativa agli aggiornamenti in materia di sicurezza degli immobili (es. normativa antincendio, messa a norma delle strutture, etc.) è affidata alle funzioni competenti o, quando previsto, alle Società mandatarie che provvedono, sulla base delle necessità, a comunicare eventuali aggiornamenti alla Banca;

- è garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.). Inoltre, sono effettuate manutenzioni ordinarie e programmate sugli ambienti, sugli impianti, sui macchinari e sulle attrezzature generiche e specifiche in conformità alle indicazioni dei costruttori.

Dette regole devono essere rispettate, per quanto di propria competenza, da tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*.

15.9 Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo stesso è tenuto a:

- verificare, **con il supporto delle funzioni aziendali competenti**, il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Banca ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- verificare, **con il supporto delle funzioni aziendali competenti**, l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

All'OdV, in particolare, **in occasione delle riunioni tra lo stesso e il RSPP, è fornita** una rappresentazione della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:

- **verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del TUS;**
- **dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nelle sedi di lavoro della Banca;**
- **eventuali aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi;**
- **segnalazioni, da parte del Medico Competente, delle situazioni anomale riscontrate** nell'ambito delle visite periodiche o programmate;
- **piani di formazione e report relativi alla formazione svolta in materia di salute e sicurezza sul lavoro;**
- **risultanze dell'attività di verifica (piano delle verifiche e reportistica delle verifiche condotte).**

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente i compiti assegnatigli, **all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche afferenti a reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio Sindacale, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo, in materia di reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

15.10 Documentazione aziendale di riferimento

- Sistema delle deleghe in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Politica per la Salute e Sicurezza sul lavoro.
- Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro in accordo con le Linee Guida UNI-INAIL 2001.

16 Parte Speciale “E” – Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio – Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico

16.1 Funzione della Parte Speciale E

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti agli artt. 25-*quater* e 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all’attività svolta da Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito anche la “Banca”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo (di seguito in breve “Modello”);
- fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La Banca adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reati disciplinati e di seguito riportati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell’ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune Aree a Rischio Reato attengono ad attività che Crédit Agricole Italia ha esternalizzato presso Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”) e che sono dettagliate in appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”).

Ferma restando la responsabilità della Banca nell’adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell’Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia, le competenti funzioni del Consorzio forniscono a Crédit Agricole Italia stessa collaborazione per l’espletamento dei compiti e l’adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo ed extragruppo, si rimanda all’Allegato al Modello.

16.2 Le fattispecie di reato previste dagli articoli 25-octies e 25-quater del D.Lgs. n.231/01

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dagli artt. 25-*octies* e 25-*quater* del D.Lgs. 231/01 (di seguito, anche, "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" e "Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico") ed, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti ("Soggetti Apicali" e "Soggetti Sottoposti o subordinati", come identificati nella Parte Generale del Modello) che operano nelle "Aree a Rischio Reato" individuate con riferimento a tali fattispecie delittuose.

Al riguardo è opportuno precisare che l'art. 25-*octies* è stato introdotto nel corpo del Decreto dall'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in vigore dal 29 dicembre 2007, che ha dato attuazione alla Direttiva 2005/60/CE (denominata anche Terza Direttiva) del Parlamento del Consiglio del 25 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed alla Direttiva 2006/70/CE della Commissione, che ne reca misure di esecuzione. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 25-*octies* del Decreto, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

Si segnala, altresì, che a far data dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la legge n. 186 del 2014, la quale ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il delitto di *autoriciclaggio*, di cui all'art. 648 *ter.1* c.p. Detta fattispecie incriminatrice è richiamata dalla (pure integrata) disposizione di cui all'art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/01. Così anche il reato di autoriciclaggio è entrato a far parte degli illeciti idonei a far scattare la responsabilità degli enti.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/01:

• Ricettazione (art. 648 c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

• Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, che non ha concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero

compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento.

Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione. Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

• **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c.p. La normativa italiana in tema di prevenzione dei reati di riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione e l'adeguata verifica della Clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648-ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione dell'ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648-bis c.p.

• **Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.)**

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Tale ipotesi di reato punisce chiunque abbia commesso da solo o abbia concorso a commettere con altri un delitto non colposo (quale, ad esempio, l'usura, la corruzione, la truffa) provvedendo successivamente ad investire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita di detti beni.

È esclusa la punibilità delle condotte consistenti nella destinazione dei proventi illeciti alla mera utilizzazione o godimento personale. È prevista un'aggravante di pena se il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionale, bancaria o finanziaria e un'attenuante per il caso di ravvedimento operoso del reo.

Si descrivono inoltre, qui di seguito le principali fattispecie richiamate implicitamente dall'art. 25-*quater*:

- **Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)**

“Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento”.

Tale ipotesi di reato, per la quale è prevista la reclusione da cinque a dieci anni, si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta dell'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

Chiunque partecipa alle suddette associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.

- **Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-*bis* c.p.)**

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.)**

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis* è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti artt. 270 e 270-*bis* del c.p.

- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.)**

*“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni”.*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'art. 270-*bis*, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.)**

*“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato*

estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici".

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica e metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)**

"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto interna.

- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)**

"Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

- **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo, compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

• **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)**

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma”.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

• **Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)**

“Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione”.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato.

• **Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1, primo comma, D. L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modifiche nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15)**

“Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato”.

• **Delitti con finalità di terrorismo previsti dall'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999**

“1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente, fornisce o raccoglie fondi nell'intento di utilizzarli o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

(a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati elencati nell'allegato; (b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato, quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione, o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi.

2. (a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

(b) Lo Stato Parte che cessa di far parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere uno dei reati di cui ai commi (a) o b) del medesimo paragrafo 1).

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere il reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque: (a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo; (b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo; (c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più reati di cui ai

paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve: (i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo".

Il richiamo a tale disposizione tende chiaramente ad evitare possibili lacune della disciplina, imperniata non sulla tipologia del reato, ma sulla finalità perseguita; ed è dunque diretto a coprire ogni fattispecie residua anche mediante il rinvio ad atti internazionali.

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto sopra descritto.

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
 - deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento anti-giuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

16.3 Le sanzioni previste in relazione agli artt. 25-octies e 25-quater del D.Lgs. 231/01

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli artt. 25-*octies* e 25-*quater* del D.Lgs. 231/01 a carico dell'ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria ⁴⁶	Sanzione Interdittiva
Art. 25-octies del Decreto		
<ul style="list-style-type: none"> - Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648-<i>bis</i> c.p.) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-<i>ter</i> c.p.) - Autoriciclaggio (art. 648-<i>ter</i>.1 c.p.) 	Da 200 a 800 quote	<p>Per un periodo non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni	Da 400 a 1000 quote	<p>Per un periodo non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 25-quater del Decreto		

⁴⁶ Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Reato	Sanzione Pecuniaria ⁴⁶	Sanzione Interdittiva
Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico puniti con la pena della reclusione inferiore a 10 anni	Da 200 a 700 quote	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D. Lgs. 231/01.</p>
Art. 25-quater del Decreto		
Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico puniti con la pena della reclusione superiore a 10 anni o con l'ergastolo	Da 400 a 1000 quote	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D. Lgs. 231/2001.</p>

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

16.4 Gli obblighi a carico di Crédit Agricole Italia ai sensi del Decreto Antiriciclaggio e le relative sanzioni di natura penale e amministrativa

16.4.1 Premessa

Ferma restando la riferibilità del presente capitolo ai reati di cui agli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* c.p., previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001, è altresì necessario richiamare i principali obblighi ex D.Lgs. 231/07 (c.d. Decreto Antiriciclaggio), che Crédit Agricole Italia, considerata la specifica realtà aziendale, le dimensioni del *business* e la tipologia di attività svolta, è tenuta a rispettare ai sensi di tale decreto.

Infatti, un sistema di controlli interni, che risponda appieno alle norme contenute nel Decreto Antiriciclaggio, risulterebbe di per sé idoneo e funzionale a tutelare Crédit Agricole Italia anche dal rischio inerente ai reati previsti dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Tale circostanza trova conforto anche nelle Linee Guida ABI relative al D.Lgs. 231/01, laddove si evidenzia che *“la struttura del modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 deve avere presente - nel senso che deve partire e non può prescindere - dall'articolazione dei presidi già imposti dalla normativa di settore che da anni è volta, da un lato, a impedire la commissione di simili reati da parte dei dipendenti e degli apici aziendali e, dall'altro, a evitare l'utilizzo del sistema come strumento per riciclare denaro proveniente da reato e, più recentemente, finanziare il terrorismo (...) Si intende dire che - in via generale - l'articolazione del sistema dei controlli interni unitamente alla rete di regole e protocolli aziendali posti in essere in osservanza della copiosa normativa "antiriciclaggio" risultano essere - ove effettivamente attuati e correttamente articolati - esaustivi. (...) l'istanza di prevenzione di cui al decreto 231/01 può trovare riscontro più che adeguato nella rete di regole e nell'articolarsi dei processi implementati o da implementare ai sensi della normativa generale.”*

Si specifica ad ogni modo che le condotte sanzionabili in base al Decreto 231/07 non comportano di per sé il sorgere della responsabilità amministrativa in capo all'Ente ai sensi del Decreto 231/01, a meno che si concretizzino ipotesi di concorso nel reato di riciclaggio.

16.4.2 Definizioni nell'ambito del Decreto Antiriciclaggio

Il Decreto Antiriciclaggio è entrato in vigore in data 29 dicembre 2007 e reca norme di *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*.

A tal riguardo, il Decreto Antiriciclaggio è stato oggetto di un'attività di revisione da parte del Legislatore⁴⁷ al fine di recepire il dettato *in primis* della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) e successivamente della Direttiva (UE) 2018/843 (cd. V Direttiva Antiriciclaggio).

In proposito, è opportuno sottolineare che l'art. 2 del Decreto Antiriciclaggio fornisce una definizione del reato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che differisce parzialmente da quella prevista nell'ambito del Codice Penale e che è da utilizzarsi ai soli fini del citato decreto.

Art. 2, commi 4, 5 e 6, Decreto Antiriciclaggio – Riciclaggio e Finanziamento del terrorismo

“4. Ai fini del comma 1⁴⁸, s'intende per riciclaggio:

⁴⁷ Il D.Lgs. 231/2007 è stato oggetto di modifica normativa a opera del D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017.

⁴⁸ Si riportano di seguito le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 ex D.Lgs. 231/2007:

“1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le eventuali limitazioni alle libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del medesimo Trattato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale.

- a. *la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*
- b. *l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- c. *l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- d. *la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.*

5. *Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 4, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.*

6. *Ai fini di cui al comma 1, s'intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette”.*

6-bis. *Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui al comma 1 è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione.*

Dalla lettura di tali definizioni emerge che, mentre l'attività di riciclaggio richiede che i beni o le utilità provengano necessariamente da attività illecite (ovvero ne sono il risultato, il frutto, il profitto o il prezzo), il finanziamento del terrorismo riguarda “(...) qualsiasi attività (...) con ogni mezzo (...) in qualunque modo” realizzata, ricomprendendo anche attività lecite finalizzate al compimento di atti di terrorismo (indipendentemente dall'effettivo compimento dell'atto o dall'effettivo utilizzo dei fondi).

16.4.3 I principali obblighi previsti dal Decreto Antiriciclaggio

In generale, il Decreto Antiriciclaggio onera i destinatari⁴⁹ all'adozione di misure proporzionali al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione, prevedendo, nella sostanza, un criterio di adeguamento di sistemi e procedure e della loro applicazione alle caratteristiche dell'attività, alle dimensioni e alla complessità dei destinatari degli obblighi.

In particolare, il Titolo II del Decreto Antiriciclaggio si occupa dei singoli obblighi a carico dei destinatari, così indicati:

- (i) obblighi di adeguata verifica della clientela;
- (ii) obblighi di conservazione;
- (iii) obblighi di segnalazione delle operazioni sospette;
- (iv) obbligo di astensione;
- (v) obblighi di comunicazione in capo agli organi di controllo.

(i) Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

3. *L'azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo”.*

⁴⁹ Tra i quali, in forza dell'art.3, comma 2, lett. a), Crédit Agricole Italia figura tra gli “*Intermediari bancari e finanziari*”.

- a) Identificare il cliente e verificare la sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente⁵⁰;
- b) identificare il titolare effettivo⁵¹ e verificarne l'identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, *trust* e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
- c) acquisire e valutare informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale⁵²;
- d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, tramite l'esame delle complessive operatività dello stesso, nonché la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisiti nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere, anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Tali obblighi vanno adempiuti nei seguenti casi:

- quando si instaura un rapporto continuativo;
- quando si eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti, che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata⁵³;
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

È inoltre previsto che, per quanto riguarda le operazioni o i rapporti continuativi con persone politicamente esposte, residenti in Italia o in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo ("PEP")⁵⁴, i destinatari debbano:

- a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
- b) ottenere l'autorizzazione del/dei titolare/i di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti;
- c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
- d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo.

⁵⁰ Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente.

⁵¹ L'art. 1, c. 2, lettera pp), Decreto Antiriciclaggio definisce "titolare effettivo": *"la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita"*.

⁵² *"(...) per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali"*.

⁵³ Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c) del Decreto Antiriciclaggio è altresì previsto che i soggetti obbligati procedano all'adeguata verifica della cliente e del titolare effettivo anche con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3, comma 5, in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del Decreto Antiriciclaggio.

⁵⁴ Per la definizione di Persone Politicamente Esposte si veda la lettera dd), comma 2 dell'art. 1 Decreto Antiriciclaggio.

In via generale, ai sensi dell'art. 17 (*"Disposizioni Generali"*) del Decreto Antiriciclaggio, è previsto che i soggetti obbligati adottino misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Al fine di graduare l'entità delle misure in oggetto i soggetti obbligati devono tener conto, quanto meno, di determinati criteri generali, di seguito elencati:

- con riferimento al cliente: (i) la natura giuridica; (ii) la prevalente attività svolta; (iii) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; (iv) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
- con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: (i) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; (ii) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; (iii) l'ammontare dell'operazione; (iv) la frequenza ed il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; (v) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità; (vi) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale⁵⁵.

Le sanzioni previste per la violazione dei citati obblighi sono le seguenti:

Capo I (*"Sanzioni penali"*)

Articolo 55, comma 1 e 3, Decreto Antiriciclaggio (*"Fattispecie incriminatrici"*)

(...)

1. *Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente Decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopi e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro⁵⁶. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.*

(...)

3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro."*

Articolo 56, Decreto Antiriciclaggio (*"Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione"*)

1. *Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.*

2. *Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:*

a) *dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;*

⁵⁵ Si precisa che il comma 4 dell'art. 17 dispone inoltre che i soggetti obbligati devono adempiere alle disposizioni afferenti all'adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

⁵⁶ È bene precisare che, pur non facendo la norma in commento esplicito riferimento al soggetto passibile di sanzione, è ragionevole prevedere che – essendo l'obbligo in questione posto genericamente a capo dell'intermediario finanziario – la relativa responsabilità venga ascritta al legale rappresentante.

b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);

della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

c) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale”.

(ii) Gli **obblighi di conservazione** hanno ad oggetto i dati, i documenti e le informazioni acquisiti nel corso delle attività di adeguata verifica.

A tal riguardo, ai sensi dell'art. 32 del Decreto Antiriciclaggio, i soggetti obbligati devono adottare sistemi di conservazione⁵⁷ dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei, fra gli altri, ad assicurare:

a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all'art. 21, comma 4, lettera a) del Decreto Antiriciclaggio;

b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;

d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi⁵⁸.

Gli **obblighi di conservazione** riguardano le copie dei documenti acquisiti in occasione delle attività di adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e delle registrazioni inerenti le operazioni permangono per un periodo di dieci anni⁵⁹ dalla fine del rapporto continuativo, dalla prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;

b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;

c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;

d) i mezzi di pagamento utilizzati.

Le sanzioni previste per la violazione dei citati obblighi sono le seguenti:

Articolo 55, comma 2, Decreto Antiriciclaggio (“Fattispecie incriminatrici”)

(...)

2. *Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del Decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.*

(...)."

Art. 57, Decreto Antiriciclaggio (“Inosservanza degli obblighi di conservazione”)

⁵⁷ Fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la tenuta di un Archivio Unico Informatico (“AUI”).

⁵⁸ Inoltre, il comma 3 dell'art. 32 dispone che “I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione”.

⁵⁹ L'art. 31, comma 3, prevede che “i documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione occasionale”.

1. *Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.*
2. *Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:*
 - a) *dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;*
 - b) *del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);*
 - c) *della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;*
 - d) *della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.”*

(iii) Per ciò che attiene gli **obblighi di segnalazione di operazione sospetta**, è previsto che i destinatari della normativa siano tenuti ad inviare alla UIF, senza ritardo e prima di compiere l'operazione, un'apposita segnalazione quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'omessa segnalazione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro. Inoltre, nell'ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistemiche, ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro⁶⁰.

Si rileva altresì che, ai sensi dell'art. 62 del Decreto Antiriciclaggio, nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, fra le altre, delle disposizioni di cui al Titolo II (“Obblighi”), Capi I (“Obblighi di adeguata verifica della clientela”), II (“Obblighi di conservazione”), III (“Obblighi di segnalazione”), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 5.000.000 ovvero pari al 10 % del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a euro 5.000.000 e il fatturato è disponibile e determinabile. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni suddette o l'inosservanza dell'ordine di eliminare l'infrazione e di astenersi dal ripeterle, ovvero abbiano inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a € 5.000.000, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale vantaggio sia determinato o determinabile.

(iv) **Obblighi di astensione.** L'art. 42 del Decreto Antiriciclaggio prevede che, qualora i soggetti obbligati si trovino nell'impossibilità di effettuare l'adeguata verifica della clientela, debbano astenersi dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni, nonché valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta all'UIF. Il suindicato articolo prevede inoltre che i soggetti obbligati si astengano dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali, ponendovi fine se già in essere, nel caso in cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non sia possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità⁶¹.

⁶⁰ L'art. 58, comma 2 prevede specifici criteri da impiegare ai fini della determinazione della gravità della violazione. Inoltre, qualora le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producano un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione: (a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro; (b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

⁶¹ A norma dell'art. 42, è fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

A norma dell'art. 56 del Decreto Antiriciclaggio, nei confronti di un soggetto obbligato che – in presenza o al verificarsi delle condizioni suindicate – abbia compiuto l'operazione ovvero eseguito la prestazione professionale, si applicano le sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica⁶².

(v) Obblighi di comunicazione in capo agli organi di controllo. L'art. 46 del Decreto Antiriciclaggio prevede in capo al Collegio Sindacale, al Consiglio di Sorveglianza e al Comitato di Controllo di Gestione, un obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel decreto stesso.

In particolare, tali organi:

- a) comunicano, senza ritardo, al Legale Rappresentante o ad un suo delegato, le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
- b) comunicano, senza ritardo, alle Autorità di Vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al Titolo II ("Obblighi) e delle relative disposizioni attuative, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;

Qualora i componenti degli organi sopra indicati omettano di effettuare una di tali comunicazioni, sono puniti con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 30.000 euro.

(vi) Vi sono infine ulteriori **obblighi** previsti in forza delle disposizioni del Decreto Antiriciclaggio, tra cui:

- sistemi interni di segnalazione delle violazioni (art. 48), in merito all'adozione, da parte dei soggetti obbligati, di procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. A tal riguardo, tali procedure devono garantire:

Art. 48, comma 2, Decreto Antiriciclaggio ["Sistemi interni di segnalazione delle violazioni"]

"(...)

- a) *la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;*
 - b) *la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;*
 - c) *lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato (...)"⁶³.*
- segnalazioni oggettive, in relazione alle quali, ai sensi dell'art. 47 del Decreto Antiriciclaggio, è previsto che i soggetti obbligati trasmettano alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo⁶⁴.

Si evidenzia altresì che gli specifici obblighi disciplinati dal Decreto Antiriciclaggio risultano oggetto di disposizioni di natura regolamentare emanate da Banca d'Italia.

⁶² Cfr. al riguardo l'art. 56 del D.Lgs. 231/2007 "Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione".

⁶³ Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'art. 48, il Legislatore ha precisato che la presentazione della segnalazione di cui al medesimo articolo, non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato.

⁶⁴ L'Art. 47 chiarisce altresì, al comma 2, che "i dati e le informazioni sono utilizzati per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".

16.4.4 Definizioni

Ad integrazione delle definizioni elencate nella Parte Generale del Modello, si considerino le ulteriori definizioni da applicare alla presente Parte Speciale "E":

"AUI": Archivio Unico Informatico - formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale la Banca conserva in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione.

"Black List": liste pubbliche emanate in ambito nazionale ed internazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, liste ONU, UE, OFAC, MEF, ABI-UIF), nelle quali vengono censite persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità oggetto di misure restrittive, per le quali deve essere posta una particolare attenzione nel caso di un eventuale coinvolgimento in operazioni o di rapporti con detti soggetti.

"Cliente": il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico.

"Decreto Antiriciclaggio": il Decreto Legislativo 231 del 21 novembre 2007 (e successive modifiche e integrazioni⁶⁵), che ha recepito la Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

"Rapporto continuativo": rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività della Banca, che non si esaurisce in un'unica operazione⁶⁶.

"Reati di Riciclaggio": sono i reati disciplinati dal codice penale agli artt. 648, 648-*bis*, 648-*ter*, nonché dall'art. 648-*ter*.1.

"Responsabile Funzione Antiriciclaggio": soggetto responsabile della funzione interna alla Banca garante della prevenzione del riciclaggio di capitali, in ottemperanza alle disposizioni regolamentari in materia di organizzazione emesse da Banca d'Italia.

"UIF": Unità di Informazione Finanziaria, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

⁶⁵ Con particolare riferimento alle modifiche intercorse ai sensi del D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) e ai sensi del D.Lgs. n. 125 del 4 ottobre 2019 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/843 (cd. V Direttiva Antiriciclaggio).

⁶⁶ Si veda art 1, comma 2, lettera II) del D.Lgs. n. 231/2007.

16.5 Le Aree a Rischio Reato

Come anticipato, ai fini della commissione dei reati di cui all'art. 25-*octies* D.Lgs. 231/01, presupposto comune e necessario è il trasferimento di beni denaro o altre utilità di provenienza illecita.

Di conseguenza, come evidenziato nell'ambito delle Linee Guida ABI: le sostanziali *“difficoltà di circoscrivere soltanto ad alcune specifiche funzioni o aree operative il “rischio riciclaggio” (...) impediscono di collegare in via generale a singole funzioni/attività aziendali il rischio di commissione di uno degli illeciti considerati dal decreto 231/2001”*.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte (c.d. *risk assessment*), Crédit Agricole Italia ha comunque identificato, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le aree aziendali della Banca nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo. All'interno di ciascuna area sono state individuate le attività sensibili, i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano per la Banca.

In particolare, Crédit Agricole Italia ha individuato le seguenti **“Aree a Rischio Reato”**:

1. Gestione dei rapporti con la clientela;
2. Gestione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio;
3. Gestione della tesoreria;
4. Gestione degli acquisti di beni e servizi;
5. Gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni e delle beneficenze;
6. Gestione del patrimonio immobiliare;
7. Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie;
8. Gestione dei rapporti infragruppo;
9. Selezione e sviluppo del personale;
10. Gestione amministrativa del personale;
11. Amministrazione e bilancio.

Con specifico riferimento al reato di autoriciclaggio, la Banca ha individuato altre aree di rischio. Segnatamente, trattasi di quelle aree in cui può venire ad esistenza uno dei reati-presupposto del delitto di autoriciclaggio.

Al riguardo, in particolare, si segnala che la maggioranza dei reati che possono generare proventi – e che, quindi, possono costituire reati-presupposto dell'autoriciclaggio – è già oggetto di norme interne e di presidi posti ad evitare il rischio di loro verifica, in quanto già da tempo oggetto di interesse nel modello organizzativo anche ai fini del D.Lgs. 231/01 (si pensi, ad esempio, alla corruzione, alle false comunicazioni sociali o alla manipolazione del mercato e, da ultimo, ai reati tributari, ecc.). Per detti illeciti, dunque, si fa rinvio ai presidi indicati nelle rispettive parti speciali allegata al presente modello organizzativo.

Per quanto invece concerne gli illeciti che non sono espressamente contemplati nel decreto 231/2001, particolare attenzione è stata data a quei delitti che – tenendo conto della specifica operatività di Crédit Agricole Italia – presentano un rischio maggiore di commissione, quali, ad esempio, i reati contro il patrimonio, come l'usura, il peculato e la truffa.

Così, ai fini del reato di autoriciclaggio, Crédit Agricole Italia ha individuato le seguenti ulteriori aree di rischio:

12. Gestione del processo di usura;
13. Gestione del credito agevolato.

Sempre con riferimento al reato di autoriciclaggio, si ritiene che presidi idonei a prevenire la commissione del suddetto reato siano la massima segregazione delle funzioni e dei poteri di spesa unitamente alla massima trasparenza e tracciabilità dei flussi monetari e finanziari della Banca. Sul punto, in particolare, si rinvia a quanto meglio già indicato nella Parte Generale del Modello alle sezioni 6.5.5 (Il sistema di poteri - procure e deleghe) e 6.5.6. (Gestione dei flussi finanziari di Crédit Agricole Italia).

16.6 Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato

I soggetti coinvolti nella gestione di attività sensibili rientranti nelle **Aree a Rischio Reato** sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto del presente capitolo, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- a) astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*octies* e 25-*quater* del Decreto);
- b) astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti prodromici alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati sopra indicati.

In particolare, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, individuati al precedente paragrafo 2, i destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle **Aree a Rischio Reato** individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, di quelli previsti dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno, dalla Policy Antiriciclaggio e dall'allegato Testo Unico Antiriciclaggio, dal presente Modello e dalle specifiche Normative aziendali nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- nella consapevolezza o nel dubbio della provenienza illecita di beni, denaro o altre utilità:
 - instaurare e gestire rapporti continuativi;
ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare questi ultimi;
- violare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e/o pagamento ed in particolare:
 - trasferire denaro contante (e quindi sia l'incasso che il pagamento), effettuato in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata⁶⁷, è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro (il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.);
 - emettere assegni bancari, postali e circolari per importi pari o superiori a euro 1.000 senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola "NON TRASFERIBILE".

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto obbligo in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività inerenti l'operatività aziendale ed in particolare nell'ambito delle attività sensibili, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa in materia;
- verificare l'attendibilità dei fornitori e dei *partner* commerciali e finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui Soci e sugli Amministratori);
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei fornitori e dei *partner* commerciali e finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti le Controparti contrattuali con i quali Crédit Agricole Italia ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati *de quo*;
- verificare la regolarità degli incassi/pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o società del Gruppo;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nella gestione delle transazioni *intercompany*, da effettuarsi sempre e comunque in conformità agli standard di mercato;

⁶⁷ Costituisce operazione frazionata un'operazione unitaria di valore complessivamente pari o superiore ai limiti imposti dalla legge, posta in essere attraverso più operazioni, ciascuna di importo inferiore ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 (sette) giorni. Si è tuttavia in presenza di un'operazione frazionata anche quando ricorrono elementi per ritenerla tale, a prescindere dal lasso temporale in cui viene realizzata.

- informare prontamente l'OdV, qualora sorga il ragionevole dubbio di trovarsi di fronte ad un'evenienza che possa ricondurre a situazioni connesse ai reati di cui sopra;
- informare tempestivamente chi di dovere - nel rispetto delle disposizioni previste dalla regolamentazione interna - ogniqualvolta si è a conoscenza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Inoltre, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, individuati al precedente paragrafo 2, i destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle **Aree a Rischio Reato** individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, di quelli previsti dal Codice Etico, Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, dal presente Modello e dalle specifiche Normative aziendali e in particolare è fatto obbligo di:

- astenersi dall'utilizzare, anche occasionalmente, Crédit Agricole Italia o una sua Funzione Aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- astenersi dal fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. A tal fine, vengono presi in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che:
 - questo persegue finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;
 - il beneficiario dei fondi li destinerà a tali gruppi;
 - le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere attentati alla sicurezza dei trasporti e degli aeroporti, alla vita e all'incolumità di agenti diplomatici, sequestri di persona e/o circolazione di armi, anche nucleari;
- astenersi dall'effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- astenersi dal riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- astenersi dall'erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nelle *Black List*.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto del Consorzio, nei termini indicati negli SLA stipulati tra quest'ultimo e la Banca, le competenti strutture di Crédit Agricole Italia sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'*outsourcer*.

16.7 Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nelle **Aree a Rischio Reato** di seguito esplicitate. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le strutture di Crédit Agricole Italia, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti delle altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza.

In questa sede, si ricorda che il rischio che si verifichino dei reati di riciclaggio o con finalità di terrorismo nel contesto dell'attività tipica bancaria appare decisamente più probabile in riferimento alla "Gestione dei rapporti con la Clientela"; ne discende la "Gestione degli adempimenti in materia di Antiriciclaggio".

Le restanti Aree a Rischio Reato, che prescindono dallo svolgimento dell'attività tipica bancaria, seppur meno rilevanti da un punto di vista della rischiosità del compimento dei reati di riciclaggio o con finalità di terrorismo qui trattati, riguardano la Banca come "società" e quindi, per dovere di completezza, sono di seguito riportate.

16.7.1 Aree a rischio reato

16.7.1.1 Gestione dei rapporti con la clientela

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- Adeguata Verifica della Clientela;
- Identificazione del cliente;
- Definizione delle condizioni contrattuali.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- un soggetto della Banca potrebbe omettere di rilevare carenze e/o irregolarità nelle informazioni dichiarate da un cliente e/o nella documentazione da questi fornita (ad esempio, documenti incompleti o contenenti false informazioni, ecc.), consentendo, per effetto di tale omissione, l'instaurarsi di un rapporto economico/finanziario con soggetti che utilizzano denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie o con soggetti legati ad associazioni terroristiche;
- attività di raccolta di somme di denaro (ad es. tramite apertura di conti correnti bancari) da clienti presenti in Paesi a fiscalità privilegiata, qualora tali somme provengano da un precedente reato (es. evasione/elusione fiscale, attività terroristiche, ecc.);
- omessa indicazione – in sede di stipula – di tutte le condizioni contrattuali, incluse – ad esempio – quelle relative all'operatività in strumenti finanziari derivati.

In relazione ai potenziali rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- individuazione di responsabilità definite da parte della normativa interna;
- segregazione dei compiti nell'ambito dell'attività di identificazione del cliente e di adeguata verifica della clientela;

- attività di verifica nella gestione delle attività connesse all'identificazione della clientela. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare il processo di Adeguata Verifica della Clientela e l'individuazione delle attività da porre in essere al fine di garantire il corretto assolvimento dell'obbligo in materia;
 - l'applicazione di regole volte ad adottare misure proporzionali di Adeguata Verifica della Clientela (ad es. semplificate, rafforzate) rispetto all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo di volta in volta rilevato e l'individuazione delle attività da porre in essere, nonché le eventuali autorizzazioni necessarie, al fine di rispettare il corretto assolvimento dell'obbligo in materia;
 - nell'ambito della concessione e gestione del credito alla Clientela, l'applicazione di regole volte a verificare la coerenza tra il finanziamento richiesto ed il profilo economico finanziario del cliente;
 - la verifica di completezza della documentazione ricevuta dalla Clientela al fine di effettuare la corretta identificazione del titolare effettivo;
 - la verifica al momento del censimento del nuovo cliente, tramite procedura informatica, che lo stesso non sia presente nelle "Black List" o nelle liste di riferimento antiterrorismo;
 - la costante valutazione della natura e dello scopo del rapporto continuativo e/o dell'operazione occasionale eseguita dalla Clientela (ad es. analisi su transazioni rilevanti);
 - la pianificazione degli interventi di aggiornamento della valutazione della clientela, al fine di eseguire correttamente l'Adeguata Verifica;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le modalità ed i criteri di analisi e valutazione delle operazioni anomale;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare dell'iter del processo di segnalazione delle operazioni sospette;
 - l'identificazione di una funzione aziendale preposta al monitoraggio dell'evoluzione normativa in materia;
 - l'applicazione di regole volte a garantire la riservatezza delle informazioni trattate;
- presenza di un sistema di controlli interno con il compito di monitorare e di presidiare la puntuale esecuzione delle seguenti attività da parte delle strutture aziendali:
 - acquisizione delle informazioni, dei dati e dei documenti riguardanti l'identificazione del cliente/ dell'esecutore e del titolare effettivo;
 - conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni utili ad individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
 - rilevazione di eventuali indici di anomalia o di infrazioni;
 - fruizione della sistematica formazione prevista per i dipendenti;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto dell'esecuzione di Adeguata Verifica della Clientela;
- l'attivazione di una procedura informatica volta a costruire il profilo di rischio riciclaggio della clientela, al fine di eseguire l'Adeguata Verifica;
- l'attivazione di specifiche procedure manuali ed informatiche per la valutazione delle operazioni "anomale" e la segnalazione di operazioni sospette;
- adozione di una modulistica standardizzata improntata alla massima trasparenza nella stipulazione di rapporti contrattuali con la clientela.

Ad integrazione di quanto già riportato si ricorda che all'interno dell'Intranet di Crédit Agricole Italia (Galileo Homepage – Intranet Crédit Agricole Italia Homepage – Documenti Normativi, sezione Manuali) è disponibile, per le dovute consultazioni, un "repository" dei manuali operativi⁶⁸.

⁶⁸ In particolare, si fa riferimento al seguente Manuale operativo: "Antiriciclaggio - Adeguata Verifica della Clientela valido per la procedura GIANOS 3D - Modulo KYC".

16.7.1.2 Gestione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- ricettazione (art 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- mancata segnalazione di operazioni sospette e/o soggette a comunicazione per obbligo di legge all'Autorità di Vigilanza preposta con conseguente immissione nel circuito bancario di beni/denaro o altra utilità di provenienza illecita.

In relazione ai potenziali rischi di commissione di reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito della gestione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio in base alla normativa interna;
- identificazione di una funzione aziendale, indipendente e adeguatamente dotata di risorse, responsabile in tema della normativa in materia, di un Responsabile Aziendale della Funzione Antiriciclaggio, in possesso di adeguati requisiti di autorevolezza, indipendenza e professionalità nonché di soggetto Delegato alle Segnalazioni di Operazioni Sospette;
- attività di verifica connesse alla gestione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'accesso alle attività aziendali e a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei compiti in materia di adempimenti Antiriciclaggio;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le modalità ed i criteri di analisi e valutazione delle operazioni anomale da parte degli operatori;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter del processo di segnalazione delle operazioni sospette;
- l'adozione di specifiche procedure informatiche e manuali per la valutazione delle operazioni "anomale" e la segnalazione di operazioni sospette;
- la tracciabilità delle evidenze relative alla rilevazione e valutazione di eventuali operazioni anomale e/o sospette, delle decisioni prese in merito alla necessità di procedere o meno alla segnalazione alla competente Autorità di Vigilanza e delle motivazioni sottostanti.

Ad integrazione di quanto già riportato si ricorda che all'interno dell'Intranet di Crédit Agricole Italia (Galileo Homepage – Intranet Crédit Agricole Italia Homepage – Documenti Normativi, sezione Manuali) è disponibile, per le dovute consultazioni, un "repository" dei manuali operativi⁶⁹.

16.7.1.3 Gestione della Tesoreria

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione dei flussi finanziari e monetari in entrata e in uscita.

⁶⁹ In particolare, si fa riferimento ai seguenti Manuali operativi:

- "Obblighi di registrazione";
- "Gestione profili di rischio – Applicazione GIANOS 3D";
- "Normativa esterna a supporto delle Segnalazioni di Operazioni Sospette";
- "Segnalazione Operazioni Sospette".

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- impiego di denaro di provenienza illecita nell'ambito della gestione della tesoreria della Banca;
- impiego di disponibilità della Banca, utilizzata per il pagamento di una controparte inclusa nelle liste di riferimento a rischio terrorismo.

In relazione ai potenziali rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione della tesoreria della Banca nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione della tesoreria della Banca. Le attività prevedono tra l'altro:
 - il monitoraggio dell'andamento del costo del funding;
 - la predisposizione e la periodica archiviazione di report sulle posizioni "scoperte" delle Banche del Gruppo;
 - la verifica, nell'ambito degli incassi, della coincidenza tra il soggetto obbligato e il soggetto pagante;
 - verifica dei pagamenti con riferimento alla coincidenza tra ordinante/destinatario e controparte effettivamente coinvolta nella transazione;
 - la verifica delle transazioni di natura finanziaria con controparti situate in aree geografiche off-shore, Paesi a fiscalità privilegiata e/o istituti bancari privi di sede fisica;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la predisposizione e la periodica archiviazione della documentazione a supporto delle attività svolte e delle decisioni adottate;
- l'attivazione di un "blocco" automatico di sistema in caso di utilizzo, in fase di pagamento, di c/c differenti da quelli presenti in anagrafica.

16.7.1.4 Gestione degli acquisti di beni e servizi

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- ricerca e selezione dei fornitori di beni/servizi/consulenze;
- predisposizione e rilascio di Richieste di Acquisto;
- formalizzazione dei rapporti con fornitori e consulenti (emissione e gestione di Ordini di Acquisto e Contratti);
- verifica di corrispondenza tra acquistato/ordinato e ricevuto e monitoraggio delle prestazioni.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- ricettazione (art 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.);

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- il supporto all'attività criminosa potrebbe realizzarsi attraverso la dolosa omissione di controlli in merito alle modalità di selezione dei fornitori, al fine di agevolare la realizzazione del reato di ricettazione (scelta di un fornitore nonostante ne sia stata appurata l'inaffidabilità commerciale e che, successivamente, nello sviluppo del rapporto contrattuale, lo stesso corrisponda alla Banca quale contro prestazione beni provenienti da precedenti delitti o dell'acquisto di beni derivanti da reato nella consapevolezza dell'illecito proveniente dagli stessi, ottenendo un vantaggio dall'effettuazione di tale compravendita attraverso l'acquisto ad un prezzo particolarmente esiguo);
- il supporto all'attività criminosa potrebbe realizzarsi mediante la scelta di un fornitore che consenta l'effettuazione di pagamenti attraverso l'impiego di denaro proveniente da attività illecite;
- il supporto all'attività criminosa potrebbe realizzarsi mediante la scelta di un soggetto sanzionato per violazione della normativa internazionale del contrasto al finanziamento al terrorismo o, comunque, sospettato di legami con organizzazioni terroristiche.

In relazione ai potenziali rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione degli acquisti di beni e servizi nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- predisposizione di uno specifico "regolamento delle spese" finalizzato a disciplinare le modalità di gestione degli acquisti;
- attività di verifica connesse alla gestione degli acquisti di beni e servizi. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la creazione e la gestione di un Albo Fornitori di Gruppo, a cui la Banca ha accesso per la selezione dei fornitori e che viene mantenuto ed aggiornato da preposta struttura aziendale, al fine di disporre delle informazioni necessarie a rilevare la solidità, l'affidabilità finanziaria e l'onorabilità dei fornitori stessi;
 - la formale definizione del processo di qualifica e valutazione costante dei fornitori;
 - la verifica al momento del censimento del nuovo fornitore, tramite procedura informatica, che lo stesso non sia presente nelle "Black List" o nelle liste di riferimento antiterrorismo;
 - verifica della congruità del prezzo applicato dal fornitore nonché dei dati contenuti nel contratto;
 - l'attivazione di un sistema di "blocco" di eventuali fornitori ritenuti non idonei a seguito della valutazione svolta dalla funzione aziendale preposta, in merito al bene / servizio ricevuto;
 - l'applicazione di regole finalizzate all'inserimento di specifiche clausole contrattuali 231/01 all'interno di tutti i contratti stipulati con le Controparti contrattuali;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter autorizzativo, nel rispetto dei poteri definiti, delle richieste di extra - budget;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter di attestazione a sistema della congruità della prestazione ricevuta, da parte del Centro di Responsabilità o della funzione preposta, finalizzato a poter autorizzare il relativo pagamento.
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto delle attività svolte e delle autorizzazioni ottenute.

16.7.1.5 Gestione liberali omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e beneficenze

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- gestione di sponsorizzazioni e beneficenze.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- erogazione di sponsorizzazioni e promozione di attività di beneficenza a soggetti legati ad associazioni terroristiche;
- erogazione di sponsorizzazioni e promozione di attività di beneficenza tramite l'impiego di denaro e/o altra utilità di provenienza illecita;
- rimborso di spese di rappresentanza sostenute dai dipendenti tramite l'impiego di denaro e/o altra utilità di provenienza illecita.

In relazione ai potenziali rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività connesse alla gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni e delle beneficenze nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni e delle beneficenze. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter autorizzativo per la gestione delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali;
 - la verifica al momento della concessione di sponsorizzazioni / erogazioni liberali, tramite procedura informatica, che il beneficiario non sia presente nelle "*Black List*" o nelle liste di riferimento antiterrorismo;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto delle attività svolte e delle autorizzazioni ottenute.

16.7.1.6 Gestione del patrimonio immobiliare

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- acquisizione e vendita degli immobili;
- gestione contratti locazione/comodato;
- gestione e amministrazione degli immobili e degli impianti, strumentali e non strumentali;
- gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- l'attività criminosa potrebbe realizzarsi nel caso di acquisizione/vendita/affitto di un immobile, nella mancata esecuzione delle verifiche sul potenziale acquirente/venditore (potenzialmente legato ad associazioni terroristiche) al fine di ottenere un vantaggio sul prezzo di vendita/acquisto/affitto;
- l'attività criminosa potrebbe realizzarsi nel caso di vendita di un immobile, il cui acquirente consenta l'effettuazione del pagamento attraverso l'impiego di denaro proveniente da attività illecita.

In relazione ai potenziali rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione del patrimonio immobiliare. Le attività prevedono tra l'altro:
 - verifica, al momento dell'individuazione del possibile acquirente/locatario tramite procedura informatica, che il beneficiario non sia presente nelle "Black List" o nelle liste di riferimento antiterrorismo;
 - verifica della congruità del prezzo (di compravendita / locazione) nonché dei dati contenuti nel contratto;
 - verifica di correttezza e completezza dei dati presenti in fattura al fine di verificare la coerenza con i contratti di locazione;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la previsione di flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale, per la rendicontazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate dalla compravendita di beni immobili.

16.7.1.7 Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- conferimento Soci;
- ripartizione degli utili;
- acquisto/sottoscrizione di azioni;
- riduzioni e aumenti di capitale sociale, fusioni e scissioni;
- liquidazione di società.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono

- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- esecuzione di acquisizione, a scopo di stabile investimento, di partecipazioni al capitale sociale di soggetti non affidabili, in quanto, ad esempio, ricompresi nelle liste a rischio terrorismo;
- acquisizione di partecipazioni, rami d'azienda o quote sociali mediante l'impiego di denaro proveniente da attività illecite.

In relazione ai potenziali rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione delle operazioni sul capitale sociale nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connessa alla gestione delle operazioni sul capitale sociale. Le attività prevedono tra l'altro:

- la verifica, al momento dell'esecuzione dell'operazione, tramite procedura informatica, che la controparte non sia presente nelle "Black List" o nelle liste di riferimento antiterrorismo;
- la verifica del rispetto dei vincoli normativi e statutari in tema di operazioni ordinarie (ad esempio distribuzione degli utili) e straordinarie (ad esempio fusioni);
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione degli atti e dei documenti a supporto delle attività.

16.7.1.8 Gestione dei rapporti infragruppo

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione dei rapporti infragruppo.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- pagamento di servizi ricevuti da altre società del Gruppo tramite l'impiego di denaro proveniente da attività illecite.

In relazione ai potenziali rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione dei rapporti infragruppo nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connessa alla gestione dei rapporti infragruppo. Le attività prevedono tra l'altro:
 - la verifica in ordine alla correttezza dei dati contabili relativi alle operazioni infragruppo;
 - la definizione di un flusso informativo verso i Vertici aziendali in merito alle operazioni infragruppo;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la predisposizione e l'archiviazione della documentazione a supporto delle attività svolte e delle decisioni adottate.

16.7.1.9 Selezione e sviluppo del personale

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- ricerca, selezione e assunzione del personale.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- omessa verifica in fase di selezione del personale dei dati necessari a verificare se il potenziale candidato risulti incluso nelle "Black List" che individuano soggetti legati a associazioni terroristiche.

In relazione ai potenziali rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione della selezione e valutazione del personale nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;

- attività di verifica connesse alla gestione della selezione e valutazione del personale. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri per la selezione del personale e l'iter di approvazione del piano annuale della assunzioni;
 - verifica al momento della selezione del nuovo dipendente e in costanza del rapporto di lavoro, tramite procedura informatica, che lo stesso non sia presente nelle "Black List" o nelle liste di riferimento antiterrorismo;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la predisposizione di documentazione a supporto delle diverse fasi di attività.

16.7.1.10 Gestione amministrativa del personale

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- calcolo e pagamento di salari, stipendi e corrispettivi;
- gestione dei benefit aziendali;
- gestione trasferte, anticipi, rimborsi spese.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- impiego di denaro di provenienza illecita, per il pagamento ai dipendenti di stipendi, salari o *benefits* aziendali;
- erogazione di stipendi a personale collegato ad associazioni terroristiche, precedentemente assunto.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività connesse alla gestione amministrativa del personale nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alle attività di gestione amministrativa del personale. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la raccolta e l'elaborazione delle informazioni necessarie alle funzioni competenti per la corretta elaborazione del cedolino;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare:
 - le richieste di rimborso delle spese di trasferta / missione dei dipendenti;
 - le modalità di inserimento a sistema dei dati relativi alle note spese;
 - le modalità di autorizzazione a sistema da parte del responsabile di funzione competente delle note spese, a seguito della verifica dei relativi giustificativi;
 - attività di verifica a campione dei cedolini da processare confrontandoli con la lista rilevazione presenze/assenze;
 - attività di verifica dei valori fuori media della lista degli stipendi erogati;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto.

16.7.1.11 Amministrazione e bilancio

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- registrazioni di contabilità generale: contabilizzazione di commissioni e fatture, altre registrazioni di contabilità generale.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione del reato sopra citato può essere così descritta:

- omessa o infedele registrazione di dati contabili finalizzata ad ostacolare l'identificazione delle provenienza del costo /ricavo per la realizzazione di disponibilità extracontabili.

In relazione ai potenziali rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione del processo amministrativo – contabile nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione del processo amministrativo – contabile. Le attività riguardano tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter autorizzativo per le modifiche al piano dei conti;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare il processo di produzione dei dati per la contabilità analitica ed i report gestionali, anche tramite il supporto del sistema informativo adottato;
 - la verifica di correttezza e completezza delle informazioni relative alle registrazioni contabili;
 - la verifica di corrispondenza tra gli importi presenti in fattura e la documentazione a supporto della registrazione contabile;
 - la redazione – nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal D.Lgs. n. 262 del 2005 – di una relazione scritta da parte del c.d. "Dirigente Preposto" sulla conformità dei documenti e dei dati inseriti in bilancio ai principi contabili nazionali ed internazionali e sulla idoneità del bilancio a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica della Banca;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione della documentazione a supporto dell'attività e dei controlli svolti in relazione alle attività di gestione della contabilità;
- attivazione di controlli automatici di sistema che consentono la tracciabilità dei controlli svolti in relazione alle attività di gestione della contabilità.

16.7.1.12 Gestione del credito agevolato

All'interno dell'area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- omesso trasferimento alla clientela di finanziamenti pubblici destinati al credito agevolato

La fattispecie di reato che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sopra menzionate è:

- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Inoltre, le sopra richiamate attività sensibili potrebbero essere strumentali (in quanto potenzialmente generatrici di proventi illeciti) alla commissione dei seguenti reati:

- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione del reato sopra citato può essere così descritta:

- permanenza sui conti correnti della Banca di fondi pubblici, destinati al credito agevolato, per omesso utilizzo degli stessi da parte della clientela.

In relazione ai potenziali rischi di commissione del reato sopra evidenziato, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- adozione di procedure interne finalizzate alla definizione del processo e all'individuazione dei soggetti responsabili delle singole fasi, dalla richiesta di fondi da parte del soggetto interessato alla verifica da parte dell'operatore dell'esistenza di una specifica convenzione e dei requisiti per il rilascio del credito, alla raccolta della relativa documentazione, alle verifiche sull'utilizzo delle somme erogate ed al monitoraggio sull'esito del processo;
- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di erogazione dei fondi pubblici alla clientela;
- attività di verifica e monitoraggio delle posizioni finanziate;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione della documentazione a supporto.

Ad integrazione di quanto già riportato si ricorda che all'interno dell'Intranet di Crédit Agricole Italia (Galileo Homepage – Intranet Crédit Agricole Italia Homepage – Documenti Normativi, sezione Manuali) è disponibile, per le dovute consultazioni, un "repository" dei manuali operativi⁷⁰.

16.7.1.13 Gestione del processo di usura

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- adeguato controllo ed aggiornamento del tasso effettivo globale medio (TEGM)

La fattispecie di reato che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento dell'attività sopra menzionata è:

- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Le sopra richiamate attività sensibili fungono da presidio di controllo, limitatamente a quanto stabilito dalla normativa in materia, sulle operazioni potenzialmente derivanti da proventi illeciti, a loro volta passibili della commissione dei seguenti reati:

- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- omesso rilevamento di superamenti del tasso soglia anti-usura con conseguente incasso di interessi da parte della Banca.

In relazione ai potenziali rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- individuazione di responsabilità definite da parte della normativa interna;
- attribuzione dei compiti nell'ambito dell'attività di controllo ed aggiornamento delle modalità di calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM). In particolare, dette attività prevedono:
 - la segnalazione da parte del Servizio Normativa (Direzione Compliance) dell'emanazione di nuove normative in materia di usura bancaria e di modifiche all'Area Rischi e Qualità;
 - il costante aggiornamento della normativa in materia di usura bancaria, in capo al Servizio Normativa;

⁷⁰ In particolare, si fa riferimento ai seguenti documenti: *Guida al processo – Perfezionamento crediti agevolati conto garanzie*; *Guida al processo – Perfezionamento crediti agevolati conto interessi* e *Guida al processo – Monitoraggio contributi ed agevolazioni*.

- attivazione di un sistema informatico finalizzato a rilevare i superamenti del tasso soglia nella definizione delle condizioni economiche applicate ai rapporti contrattuali con la clientela;
- pubblicazione trimestrale – nelle unità operative con accesso al pubblico – di un cartello contenente l'indicazione dei tassi in vigore, rilevati con riferimento alle diverse tipologie di operazioni e in ottemperanza alla normativa tempo per tempo vigente.

Ad integrazione di quanto già riportato si ricorda che all'interno dell'Intranet di Crédit Agricole Italia (Galileo Homepage – Intranet Crédit Agricole Italia Homepage – Documenti Normativi, sezione Manuali) è disponibile, per le dovute consultazioni, un "repository" dei manuali operativi⁷¹.

⁷¹ In particolare, si fa riferimento al seguente Manuale operativo: "Adempimenti in materia d'usura".

16.8 Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati di riciclaggio e dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Soggetti Apicali e dei sottoposti delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- monitorare l'adozione e l'effettiva implementazione delle azioni correttive che la Banca ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di riciclaggio e dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
- verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231/01.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente ai compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di reati *ex artt. 25-quater e 25-octies*, così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio Sindacale, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo, in relazione ai reati di cui agli artt. *25-quater e 25-octies*.

17 Parte Speciale “F” – Reati di falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di bollo e segni di riconoscimento

17.1 Funzione della Parte Speciale F

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'articolo 25-*bis* del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all'attività svolta da Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito “Banca”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reati disciplinati e di seguito riportati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune Aree a Rischio Reato attengono ad attività che Crédit Agricole Italia ha esternalizzato presso Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”) e che sono dettagliate in appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”).

Ferma restando la responsabilità della Banca nell'adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell'Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia, le competenti funzioni del Consorzio forniscono a Crédit Agricole Italia stessa collaborazione per l'espletamento dei compiti e l'adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo ed extragruppo, si rimanda all'Allegato al Modello.

17.2 Le Fattispecie dei reati previsti dall'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali, l'art. 25-bis del Decreto, è prevista una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose di seguito elencate:

- **“Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate” (art. 453 c.p.)**

“E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.”

Si ha contraffazione di monete nelle ipotesi in cui un soggetto contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, ovvero altera in qualsiasi modo monete genuine, dando ad esse l'apparenza di un valore superiore, ovvero non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione di concerto con chi l'ha eseguita (ovvero con un intermediario), introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate. Si rientra nella medesima fattispecie di reato anche nei casi in cui un soggetto, al fine di mettere in circolazione monete falsificate le acquista o comunque le riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario di monete contraffatte o alterate.

I suddetti reati sono potenzialmente configurabili in capo a Crédit Agricole Italia.

- **Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, introduca nello Stato, detenga, spenda o metta altrimenti in circolazione monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in capo a Crédit Agricole Italia.

- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

Tale condotta criminosa si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione. Si sottolinea che la messa in circolazione delle monete false può avvenire in qualsivoglia maniera, mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in capo a Crédit Agricole Italia.

- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

In questa ipotesi di reato, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata. Tale fattispecie di reato è caratterizzata da dolosità successiva essendo necessario il dolo all'atto della messa in circolazione della moneta falsificata.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in capo a Crédit Agricole Italia.

- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in capo a Crédit Agricole Italia.

- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)**

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in capo a Crédit Agricole Italia.

- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art.461 c.p.)**

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.”.

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in capo a Crédit Agricole Italia.

- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, anche se gli stessi valori sono stati ricevuti in buona fede.

Tale ipotesi di reato sono pressoché remote nel caso di Crédit Agricole Italia.

- **Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)**

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre

anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

● **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Commette il reato in esame chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

17.3 Le Sanzioni previste in relazione all'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli enti previste dall'articolo 25-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai reati indicati al precedente paragrafo 2.

Reato	Sanzione Pecuniaria ⁷²	Sanzione Interdittiva
Falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Da 300 a 800 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno: <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Alterazione di monete (art.454 c.p.) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla fabbricazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art.461 c.p.)	Da 100 a 500 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno: <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p., secondo comma)	Da 100 a 200 quote	Nessuna.
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art.459 c.p.)	Valgono le pene di cui agli articoli 453, 455 e 457 c.p. ridotte di un terzo.	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno: <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

⁷² Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p., primo comma)	Da 100 a 300 quote	Nessuna.
Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Da 100 a 500 quote	Per un periodo non superiore a un anno: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	Da 300 a 800 quote, ridotta da un terzo alla metà per i casi previsti ex art. 453 c.p. Fino a 500 quote, ridotta da un terzo alla metà, per i casi previsti ex art. 454 c.p..	Per un periodo non superiore a un anno: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

17.4 Le Aree a Rischio Reato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le aree aziendali della Banca nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento, previsti dall'art. 25-*bis* del Decreto.

All'interno di ciascuna area sono state individuate le attività sensibili, i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto della Banca.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*) ed in considerazione delle attività connesse alla:

- gestione dei valori e ogni attività inerente la trattazione del denaro e dei valori di qualsiasi natura con particolare riferimento a banconote, monete, valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero;
- alle attività di creazione da parte della Banca di nuovi marchi o segni distintivi da utilizzare per le proprie attività, iniziative o prodotti (ad esempio, marchi di carte di credito, conti correnti ecc.);

Crédit Agricole Italia ha individuato alcune "**Aree a Rischio Reato**", che sono di seguito elencate:

1. Gestione e movimentazione dei valori;
2. Sviluppo di nuovi prodotti/servizi;
3. Sviluppo e gestione del proprio marchio;
4. Gestione delle attività di marketing e di comunicazione.

17.5 Principi Generali di Comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento previsti dall'articolo 25-bis del Decreto, i Destinatari, che svolgono la propria attività nell'ambito delle "Aree a Rischio Reato" individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, nonché dalle specifiche Normative Aziendali, quali:

- effettuazione di un primo esame di controllo sulla genuinità delle monete, banconote e marche da bollo, al momento della ricezione delle stesse (sia che questa avvenga a cura della società preposta alla consegna delle sovvenzioni che a fronte di operazioni di sportello);
- esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità e, in particolare, compilazione e trasmissione degli appositi "Verbali di ritiro" delle monete e delle banconote in euro, di cui al D.M. 1 marzo 2002, al Provvedimento della Banca d'Italia 2002, come parzialmente modificato dal Provvedimento della Banca d'Italia del 15 marzo 2006;
- la conservazione di un adeguato supporto documentale su ogni episodio di rilevazione di falsità, che consente di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e di luogo) e soggettive (autore del trattamento dei valori falsificati e autore della rilevazione);
- la nomina di un Responsabile Interno della Banca e di sub responsabili interni in ciascuna filiale della Banca.

La presente Parte Speciale prevede, pertanto, a carico dei Destinatari l'espreso divieto di:

- porre in essere qualsiasi operazione o attività che possa configurarsi come reato di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- manipolare, alterandoli, monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;
- introdurre nello Stato ed utilizzare, nelle operazioni di incasso e pagamento, denaro contante e carte di pubblico credito contraffatti e/o alterati;
- acquistare e/o utilizzare valori di bollo contraffatti e/o alterati;
- detenere, ricevere e mettere in circolazione monete, banconote e marche da bollo falsificate;
- mantenere in circolazione ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e marche da bollo in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità.

Inoltre, i Destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti ai seguenti obblighi:

- operare nel trattamento di banconote e monete aventi corso legale nello Stato e all'estero, nella stretta osservanza della legge, dei regolamenti e delle disposizioni interne, con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
- rispettare puntualmente le procedure aziendali di controllo di monete, banconote e valori di bollo trattati, a tutela della fede pubblica nella genuinità delle stesse;
- ritirare immediatamente dalla circolazione monete, banconote e valori di bollo di accertata o sospetta falsità, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Modello;
- verificare, prima di utilizzare un marchio per un'iniziativa della Banca, che lo stesso non sia stato preventivamente registrato da terzi;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia anche il solo sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

Infine, al fine di evitare che la Banca utilizzi - anche inavvertitamente - per le proprie iniziative marchi preventivamente registrati da terzi, i Destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a rispettare i seguenti principi di condotta:

- a) verificare, prima di utilizzare qualsiasi nuovo marchio, che lo stesso non sia stato oggetto di preventiva registrazione;
- b) provvedere, prima dell'utilizzo di un nuovo marchio, alla registrazione dello stesso;

- c) effettuare specifici controlli sui marchi registrati dalla Banca e provvedere al rinnovo delle registrazioni, anche tramite l'ausilio di società terze specializzate;
- d) includere, nel caso di marchi concessi in licenza, apposite clausole contrattuali nel contratto di licenza, tramite cui il terzo garantisce la piena disponibilità del segno distintivo e si obbliga a manlevare la Banca da qualsiasi eventuale pretesa di terzi al riguardo;
- e) verificare, prima della stipula di un contratto di concessione in licenza di un marchio, la veridicità delle dichiarazioni di proprietà o di disponibilità dei segni distintivi effettuati dal concedente licenza.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto del Consorzio, nei termini indicati negli SLA stipulati tra quest'ultimo e la Banca, le competenti strutture di Crédit Agricole Italia sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'*outsurcer*.

17.6 Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nelle **Aree a Rischio Reato** e di seguito elencate. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le strutture di Crédit Agricole Italia, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti delle altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza.

17.6.1 Aree a rischio reato

17.6.1.1 Gestione e movimentazione dei valori

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione delle operazioni di sportello, rimessa valori alle filiali, gestione ATM.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione del reato possono essere così descritte:

- utilizzo per operazioni di sportello di banconote contraffatte, anche se ricevute in buona fede, nell'intento di evitare alla Banca i pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità;
- ricezione di monete falsificate al fine della messa in circolazione delle stesse da parte di operatori bancari, di concerto con i falsari;
- in assenza di concerto con gli autori della falsificazione, un operatore bancario, dubitando dell'autenticità di taluni valori al momento della ricezione, pur senza avere conoscenza certa della loro falsità, li mette in circolazione nell'intento di evitare alla Banca pregiudizi od anche solo gli inconvenienti derivanti dalla rilevazione e dalla denuncia della falsità dei valori alle Autorità competenti.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti in merito alle attività di gestione dei valori (es. banconote, monete e valori di bollo) nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base alla normativa aziendale in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione dei valori. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'autorizzazione di soggetti a ciò facoltizzati, alla stipula di rapporti contrattuali con intermediari addetti alla lavorazione dei valori;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter di attestazione a sistema della congruità della prestazione ricevuta, da parte del Centro di Responsabilità o della funzione preposta, finalizzato a poter autorizzare il relativo pagamento;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le modalità di esecuzione delle attività di controllo per il riconoscimento di monete eventualmente contraffatte o alterate;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la gestione degli ATM;
 - la dotazione presso tutte le filiali di appositi strumenti per il controllo dell'autenticità delle banconote;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le attività da eseguire e le responsabilità nell'ambito della gestione amministrativa delle casse e dei mezzi di pagamento all'interno delle filiali;

- l'applicazione di regole per l'identificazione degli operatori di cassa all'inizio di ciascun turno di lavoro mediante un codice di riconoscimento individuale;
 - l'adozione di idonei meccanismi di sicurezza per l'accesso ai locali contenenti le casseforti ed alla movimentazione del denaro all'interno delle filiali e tra diverse filiali;
 - lo svolgimento di attività di formazione periodica, anche attraverso canali e-learning dedicati, del personale delle filiali concernente le principali problematiche inerenti al riconoscimento e la gestione di eventuali monete e banconote false;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'acquisto, gestione ed utilizzo dei valori di bollo, nonché delle relative responsabilità.
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto delle attività svolte e delle autorizzazioni ottenute.

Ad integrazione di quanto già riportato si ricorda che all'interno dell'Intranet di Crédit Agricole Italia (Galileo Homepage – Intranet Crédit Agricole Italia Homepage – Documenti Normativi, sezione Manuali) è disponibile, per le dovute consultazioni, un "repository" dei manuali operativi⁷³.

17.6.1.2 Sviluppo di nuovi prodotti/servizi

All'interno dell'area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- sviluppo di nuovi prodotti/servizi.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione del reato può essere così descritta:

- falsificazione o alterazione di un marchio di un prodotto o di segni distintivi, vale a dire brevetti, modelli e disegni;
- diffusione di segni distintivi, brevetti, modelli e disegni falsificati o alterati.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti in merito all'attività di sviluppo di nuovi prodotti/servizi nel rispetto di quanto definito nella normativa interaziendale in essere;
- attività di verifica connesse allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Le attività prevedono tra l'altro:
 - la formale approvazione da parte di un Comitato dedicato, dei nuovi prodotti e/o servizi offerti dalla Banca, verificandone l'ottemperanza al contesto normativo di riferimento.
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto delle attività svolte e delle autorizzazioni ottenute.

⁷³ In particolare si fa riferimento ai seguenti Manuali operativi:

- "Banconote e monete Euro sospette di falsità";
- "ATM Multifunzionale";
- "Selezionatrice".

17.6.1.3 Gestione e sviluppo del proprio marchio

All'interno dell'area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- sviluppo e gestione del proprio marchio.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione del reato può essere così descritta:

- registrazione di un marchio di un prodotto o di segni distintivi, cioè brevetti, modelli e disegni preesistenti e di altrui proprietà.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti in merito alle attività di sviluppo e gestione del marchio della Banca nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base alla normativa aziendale in essere;
- attività di verifica connesse allo sviluppo e gestione del marchio. Le attività prevedono tra l'altro:
 - il sistematico monitoraggio dei marchi registrati dalla Banca al fine di eseguirne il rinnovo;
 - l'esecuzione di ricerche di mercato, prima della formale richiesta di deposito di nuove domande di registrazione o rinnovo di marchi e brevetti, al fine di verificare l'eventuale esistenza di marchi/brevetti simili e/o già esistenti;
 - il monitoraggio sistematico della normativa vigente in materia;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto delle attività svolte e delle autorizzazioni ottenute.

17.6.1.4 Gestione delle attività di marketing e di comunicazione

All'interno dell'area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- utilizzo di materiale pubblicitario e/o di marketing.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.),

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione del reato può essere così descritta:

- diffusione di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni falsificati o alterati;
- utilizzo indebito, a fini pubblicitari, di un marchio o di un segno distintivo preesistente e di altrui proprietà,

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione del marketing e della comunicazione nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base alla normativa aziendale in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione delle attività di marketing e comunicazione. Le attività prevedono tra l'altro:
 - la formale autorizzazione, da parte del Responsabile della Funzione commerciale competente, del "documento di presentazione" relativo alla campagna commerciale da lanciare;

- l'adozione di opportuni strumenti di controllo per la realizzazione dei materiali, quando internamente prodotti, necessari al lancio della campagna commerciale;
- il monitoraggio delle attività relative alla comunicazione e marketing tramite formalizzazione di report redatti da ciascuna funzione aziendale coinvolta;
- la formalizzazione all'interno dei contratti, nel caso di collaborazione con agenzie di comunicazione, di pubblicità ecc., di clausole relative al fatto che tutti gli adempimenti in merito all'oggetto della prestazione sono stati adempiuti da tali soggetti, i quali si impegnano a tenere indenne la Banca da qualsiasi pretesa che venisse alla stessa rivolta a tale riguardo;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la redazione ed archiviazione della documentazione a supporto delle decisioni prese.

17.7 Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento, lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- monitorare l'adozione e l'effettiva implementazione delle azioni correttive che la Banca ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento;
- verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231/01.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente ai compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti di segni di riconoscimento, così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio Sindacale, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento.

18 Parte Speciale “G” – Reati contro la personalità individuale – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – Razzismo e Xenofobia – Frode in competizioni sportive – Contrabbando

18.1 Funzione della Parte Speciale G

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dagli artt. *25-quater. 1*, *25-quinquies*, *25-duodecies*, *25-terdecies*, *25-quaterdecies* e *25-sexiesdecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all’attività svolta da Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito “Banca”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reati disciplinati e di seguito riportati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell’ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune Aree a Rischio Reato attengono ad attività che Crédit Agricole Italia ha esternalizzato presso Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”), e che sono dettagliate in appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”).

Ferma restando la responsabilità della Banca nell’adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell’Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia, le competenti funzioni del Consorzio forniscono a Crédit Agricole Italia la stessa collaborazione per l’espletamento dei compiti e l’adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo ed extragruppo, si rimanda all’Allegato al Modello.

18.2 Le Fattispecie dei delitti previsti dagli artt. 25-quater.1, 25-quinquies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies e 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali, **agli artt. 25-quater.1, 25-quinquies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies e 25-sexiesdecies** del Decreto, è prevista una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose di seguito elencate:

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)**

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui chiunque pratici operazioni di mutilazione degli organi genitali femminili che colpiscono bambine e adolescenti, e che violano i fondamentali diritti della persona, primo fra tutti quello alla integrità fisica.

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p., primo e secondo comma)**

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione.

- **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico.

- **Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)**

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

- **Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)**

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Tale ipotesi di reato si configura quando il materiale pornografico di cui agli articoli precedenti rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni reali).

- **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)**

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937”.

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

“E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica,

psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni”.

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, per la prestazione di attività lavorative, sessuali ovvero di accattonaggio o comunque illecite che ne comportano lo sfruttamento.

● **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p., primo comma)**

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”.

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p.

Per quanto attiene ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta. La condotta rilevante in questi casi può essere costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

● **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*".

Il suindicato reato punisce con la reclusione fino a 6 anni e con la multa fino a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, colui che:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

• **Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)**

"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione."

Il suindicato reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di commettere i reati richiamati, adeschi (i.e. qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, posti in essere anche mediante l'impiego di internet o altre reti o mezzi di comunicazione) un minore di anni 16.

• **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 2 D.Lgs. n.109 del 16.7.2012)**

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso scaduto, non rinnovato, revocato o annullato se: a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento, di cui al 3 comma dell'art. 603-bis c.p. (ovvero esposizione dei lavoratori intermediati a situazione di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

• **Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 comma 12, comma 12-bis, comma 12-ter, comma 12-quater e comma 12-quinquies D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'immigrazione – T.U.I.)**

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

[12-bis] Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) *se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) *se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) *se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

[12-ter] Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

[12-quater] Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

[12-quinquies] Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio."

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui il Datore di Lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal Testo Unico sull'Immigrazione, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

• **Procurato illegale ingresso di stranieri nel territorio dello Stato (Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

[3-bis] Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

[3-ter] La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.”

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui un soggetto – in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione – promuova, diriga, organizzi, finanzia o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Tale reato è punito con la reclusione fino a 15 anni e con la multa 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

• **Favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri nel territorio dello Stato (Art. 12 comma 5, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.)**

“[5] Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui un soggetto favorisca la permanenza di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle norme di cui al Testo Unico sull'Immigrazione, al fine di trarre un ingiusto profitto dalle condizioni di illegalità dello stesso straniero.

• **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui un soggetto propagandi idee fondate sulla superiorità ovvero sull'odio razziale o etnico, ovvero istighi a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È punito inoltre colui che – in qualsiasi modo – istiga la commissione ovvero commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

- **Frode in competizioni sportive (Art. 1 L. 401/1989)**

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.”

- **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 - DPR 43/1973)**

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;

b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;

e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.”

- **Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.

• **Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;

b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.”

• **Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale”.

• **Contrabbando nelle zone extra-doganali) (Art. 286 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.”

• **Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.”

- **Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.”

- **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione”.

- **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.”

- **Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.”

- **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di Euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di Euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516.”

- **Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa

esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

• **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.”

• **Altri casi di contrabbando (Art. 292 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”.

18.3 Le Sanzioni previste in relazione ai delitti previsti dagli artt. 25-quater.1, 25-quinquies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies e 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli enti previste dagli artt. 25-quater.1, 25-quinquies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies e 25-sexiesdecies del Decreto in riferimento ai reati indicati al precedente paragrafo 2.

Reato	Sanzione Pecuniaria ⁷⁴	Sanzione Interdittiva
<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);</p> <p>Tratta di persone (art. 601 c.p.);</p> <p>Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) 1. 2. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 - bis c.p.)</p> <p>Procurato illegale ingresso di stranieri nel territorio dello Stato (Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.)</p>	Da 400 a 1000 quote	<p>Per un periodo non superiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma, c.p.);</p> <p>Pornografia minorile (art. 600-ter, primo e secondo comma, c.p.), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 e 600-quinquies, c.p.;</p>	Da 300 a 800 quote	<p>Per un periodo non superiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Prostituzione minorile (art. 600-bis, secondo comma, c.p.);</p> <p>Pornografia minorile (art. 600-ter, terzo e quarto comma, c.p.),</p>	Da 200 a 700 quote	Nessuna

⁷⁴ Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Reato	Sanzione Pecuniaria ⁷⁴	Sanzione Interdittiva
<p>Detenzione di materiale pornografico (art. 600-<i>quater</i> c.p.) anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-<i>quater</i>.1</p> <p>Adescamento di minorenni (art. 609-<i>undecies</i> c.p.)</p>		
<p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)</p>	<p>da 300 a 700 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286).</p> <p>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 comma 12 e commi 12-bis, 12-ter, 12-<i>quater</i> e 12 quinquies D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'immigrazione – T.U.I.)</p>	<p>da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro</p>	<p>Nessuna</p>
<p>Favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri nel territorio dello Stato (Art. 12 comma 5, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.)</p>	<p>Da 100 a 200 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)</p>	<p>Da 200 a 800 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

Reato	Sanzione Pecuniaria ⁷⁴	Sanzione Interdittiva
		<ul style="list-style-type: none"> - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Frodi in competizioni sportive (Art. 1 L. 401/1989)</p>	<p>Da 260 a 500 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 DPR 43/1973) • Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 DPR 43/1973) • Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 DPR 43/1973) • Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 DPR 43/1973) • Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 DPR 43/1973) • Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 DPR 43/1973) • Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 DPR 43/1973) • Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 DPR 43/1973) • Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 DPR 43/1973) • Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 DPR 43/1973) • Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis DPR. 43/1973) • Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter DPR 43/1973) • Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater DPR 43/1973) 	<p>Da 100 a 400 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Reato	Sanzione Pecuniaria⁷⁴	Sanzione Interdittiva
<ul style="list-style-type: none">Altri casi di contrabbando (Art. 292 DPR 43/1973)		

Oltre alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

18.4 Le Aree a Rischio Reato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le aree aziendali della Banca nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei reati contro la personalità individuale, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previsti dagli artt. 25-*quater*.1, 25-*quinquies*, 25-*duodecies*, 25-*terdecies*, 25-*quaterdecies* e 25-*sexiesdecies* del Decreto.

All'interno di ciascuna area sono state individuate le attività sensibili, i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto della Banca.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*) ed in considerazione delle attività connesse alla:

- assunzione e gestione del personale aziendale, con particolare riferimento alla gestione dei corsi di formazione.
- organizzazione di eventi quali, ad esempio, viaggi all'estero e/o corsi di formazione;
- affidamento di contratti di fornitura di servizi e di appalto;
- concessione di credito;

Crédit Agricole Italia ha individuato alcune “**Aree a Rischio Reato**”, che sono di seguito elencate:

1. Selezione e sviluppo del personale;
2. Gestione degli acquisti di beni e servizi;
3. Gestione del credito verso clienti privati.

La Banca, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale. Gli unici reati in astratto configurabili sembrano essere quelli – potenzialmente comuni a tutte le realtà economiche ed imprenditoriali – di: (i) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); (ii) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.); (iii) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12-*bis* del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286); (iv) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.); (v) frodi in competizioni sportive (art. 1, L. 13/12/1989, n. 401); (vi) Reati di contrabbando di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico in materia doganale).

Sotto altro aspetto, ulteriore profilo di rischio può essere quello che i flussi finanziari erogati dalla Banca possano direttamente o indirettamente avere come destinatari soggetti coinvolti nei reati di cui alla presente Parte Speciale⁷⁵.

⁷⁵ A tal fine, tuttavia, ci si richiama lo specifico obbligo per la Banca di verificare puntualmente la destinazione effettiva dei fondi da essa erogati.

18.5 Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle "Aree a Rischio Reato" individuate sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole e dalle specifiche Normative Aziendali, quali:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 2;
- astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 2, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- gestire le risorse umane in violazione delle vigenti disposizioni in materia di diritto del lavoro (con particolare attenzione alle condizioni igienico-sanitarie, alla sicurezza, ai diritti sindacali, di associazione e rappresentanza, ai diritti dei minori e delle donne);
- istituire rapporti contrattuali (connessi all'assunzione di incarichi o all'acquisto di beni e servizi, etc.) con soggetti che non rispettino la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione all'intermediazione illecita ed allo sfruttamento del lavoro, al lavoro minorile, a quanto disposto in tema di salute e sicurezza (in particolare, con soggetti che si procaccino forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi) ed infine a quanto previsto dalle legge in vigore circa l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno risulta irregolare;
- utilizzare gli strumenti informatici aziendali al fine di procurarsi e detenere materiale pedopornografico;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti per i quali si ha anche solo il sospetto che possano porre in essere reati volti a commettere frodi sportive, contrabbando o connessi alla tratta di persone, alla pedopornografia ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, tali finalità, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o, comunque, mediante l'incremento delle loro disponibilità economiche;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nell'ambito del rapporto contrattuale in essere con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

In aggiunta a quanto sopra previsto, è necessario precisare che:

- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del soggetto beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- i dati raccolti relativamente ai rapporti con i clienti, i Collaboratori e le Controparti contrattuali devono essere completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto del Consorzio, nei termini indicati negli SLA stipulati tra quest'ultimo e la Banca, le competenti strutture di Crédit Agricole Italia sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'*outsourcer*.

18.6 Regole specifiche di Comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nelle **Aree a Rischio Reato** e di seguito elencate. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le strutture di Crédit Agricole Italia, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti delle altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza.

18.6.1 Aree a rischio reato

18.6.1.1 Selezione e sviluppo del personale

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- ricerca, selezione e assunzione del personale;
- formazione ed addestramento del personale;
- definizione del sistema di incentivazione e valutazione del personale ed erogazione di bonus ed incentivi.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione del reato possono essere così descritte:

- selezione e impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso scaduto, non rinnovato, revocato o annullato;
- pianificazione di corsi di formazione in paesi potenzialmente a rischio per iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- sfruttamento del personale dipendente mediante costrizione a condizioni lavorative contrarie ai principi dei diritti umani;
- utilizzando, assumendo ovvero impiegando manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione della selezione e valutazione del personale nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione della selezione e valutazione del personale. Le attività prevedono tra l'altro:
 - la verifica, al momento dell'assunzione, finalizzata al controllo della regolarità della documentazione fornita dai candidati;
 - la definizione di regole volte a disciplinare le modalità di predisposizione di un piano formativo in termini di modalità di realizzazione e di leve motivazionali in coerenza con i valori espressi dal Codice Etico e dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione della documentazione a supporto.

18.6.1.2 Gestione degli acquisti di beni e servizi

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- ricerca e selezione dei fornitori di beni/servizi/consulenze;
- predisposizione e rilascio di Richieste di Acquisto;
- formalizzazione dei rapporti con fornitori e consulenti (emissione e gestione di Ordini di Acquisto e Contratti);
- verifica di corrispondenza tra acquistato/ordinato e ricevuto e monitoraggio delle prestazioni.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate in concorso, nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione del reato possono essere così descritte:

- conferimento di incarichi a fornitori che impiegano alle loro dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, al fine di ottenere un indebito vantaggio (es. applicazione di prezzi più bassi);
- conferimento di incarichi a fornitori che impiegano personale sottoposto a condizioni lavorative contrarie ai diritti umani, al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- conferimento di incarichi a fornitori che utilizzano, assumono ovvero impiegano manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione degli acquisti di beni e servizi nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- predisposizione di uno specifico "regolamento delle spese" finalizzato a disciplinare le modalità di gestione degli acquisti;
- attività di verifica connesse alla gestione degli acquisti di beni e servizi. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la creazione e la gestione di un Albo Fornitori di Gruppo, a cui la Banca ha accesso per la selezione dei fornitori e che viene mantenuto ed aggiornato da preposta struttura aziendale, al fine di disporre delle informazioni necessarie a rilevare la solidità, affidabilità finanziaria, onorabilità dei fornitori stessi;
 - la definizione del processo di qualifica e valutazione costante dei fornitori;
 - l'attivazione di un sistema di "blocco" di eventuali fornitori ritenuti non idonei a seguito della valutazione svolta dalla funzione aziendale preposta, in merito al bene / servizio ricevuto;
 - la verifica, per i fornitori esterni, della eventuale disponibilità di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
 - la verifica, per i dipendenti extracomunitari di fornitori esterni, della regolarità dei permessi di soggiorno, chiedendone una copia degli stessi ovvero mediante autocertificazione da parte del fornitore;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la gestione dei contratti di outsourcing relativi ai servizi e/o attività "essenziali" (Policy PSEE - Contratti PSEE);
 - l'applicazione di regole finalizzate all'inserimento di specifiche clausole contrattuali 231/01 all'interno di tutti i contratti stipulati con le Controparti contrattuali;

- la definizione di regole volte a disciplinare l'iter di attestazione a sistema della congruità della prestazione ricevuta, da parte del Centro di Responsabilità o funzione preposta, finalizzato a poter autorizzare il relativo pagamento;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione della documentazione a supporto delle attività svolte e delle autorizzazioni ottenute.

18.6.1.3 Gestione del credito verso clienti privati

All'interno dell'area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione delle attività di istruttoria del credito (anche per il tramite di consulenti finanziari⁷⁶);
- gestione delle delibere di affidamento (anche per il tramite di consulenti finanziari);
- gestione delle attività di monitoraggio crediti.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.);
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art.600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.1°e 2° comma);
- detenzione di materiale pornografico (art.600-*quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art.600-*quater*.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12-*bis* del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- frode in competizioni sportive (art. 1, L. 13/12/1989, n. 401);
- reati di contrabbando di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico in materia doganale).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione del reato possono essere così descritte:

- gestione da parte della Banca, o supporto diretto ad un soggetto, delle risorse economiche necessarie per la costituzione o il mantenimento di una struttura organizzativa finalizzata allo sfruttamento di prostitute o di lavoratori non regolari, ovvero a favorire il loro ingresso nel nostro paese a fini di sfruttamento o alla mutilazione degli organi genitali femminili;
- gestione da parte della Banca o supporto ad un soggetto delle risorse economiche necessarie per l'acquisto della strumentazione per la realizzazione di riprese fotografiche o filmati a contenuto pedopornografico, oppure per la gestione di un sito pedopornografico, nella consapevolezza della destinazione del finanziamento, oppure nel caso in cui la banca finanzia un imprenditore operante nel settore del turismo sapendo che l'agenzia organizza e gestisce attività dedite allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- gestione da parte della Banca o supporto ad un soggetto, anche attraverso l'interposizione di soggetti terzi, circa l'accensione e/o il mantenimento di rapporti bancari ancorché passivi e/o la concessione di credito ad enti ed organismi coinvolti in attività criminose volte a promettere denaro, altra utilità o vantaggio a soggetti partecipanti in competizioni sportive, al fine di alterare il corretto e leale svolgimento della competizione o compiere atti fraudolenti volti al medesimo scopo;

⁷⁶ Si precisa che i consulenti finanziari in oggetto risultano dipendenti della Banca.

gestione da parte della Banca nel fornire supporto ovvero nel finanziare soggetti che possano introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti in merito alle attività di gestione del credito ai clienti privati nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base alla normativa aziendale in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione del credito. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le politiche commerciali per l'affidamento del credito;
 - la verifica di completezza e correttezza della documentazione necessaria all'affidamento del credito;
 - la verifica da parte dei Soggetti/Organi Deliberanti in merito alla valutazione dei requisiti del cliente al fine di deliberare sulla concessione del credito in funzione di determinate soglie di importo;
 - il monitoraggio dell'esecuzione degli impegni nell'ambito del credito accordato;
- attivazione di un sistema di controlli alla concernente la valutazione del merito creditizio e del processo decisionale di affidamento;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la redazione ed archiviazione della documentazione a supporto delle decisioni prese e la predisposizione di apposita reportistica volta a tracciare specifici aspetti.

18.7 Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati contro la personalità individuale, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, razzismo e xenofobia, frode in competizioni sportive, nonché di reati di contrabbando lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Banca ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contro la personalità individuale, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, razzismo e xenofobia, frode in competizioni sportive e reati di contrabbando.
- verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231/01.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente i compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di reati contro la personalità individuale, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, razzismo e xenofobia, frode in competizioni sportive, nonché reati di contrabbando così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio Sindacale, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo, anche in materia di reati contro la personalità individuale, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, razzismo e xenofobia, frode in competizioni sportive e reati di contrabbando.

19 Parte Speciale “H” – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

19.1 Funzione della Parte Speciale H

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino comportamenti conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'articolo 24-*bis* del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all'attività svolta da Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito “Banca”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reati disciplinati e di seguito riportati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune Aree a Rischio Reato attengono ad attività che Crédit Agricole Italia ha esternalizzato presso Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consortio”), e che sono dettagliate in appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”).

Ferma restando la responsabilità della Banca nell'adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell'Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia, le competenti funzioni del Consortio forniscono a Crédit Agricole Italia stessa collaborazione per l'espletamento dei compiti e l'adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo ed extragruppo, si rimanda all'Allegato al Modello.

19.2 Le Fattispecie dei Delitti informatici e Trattamento illecito di dati previsti dall'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 24-bis del Decreto, prevede una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose di seguito elencate:

- **Documenti Informatici (art. 491-bis c.p.)**

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti pubblici, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Tale reato si realizza quando un soggetto *“abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo”.*

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscono a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura) oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Banca accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business, allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistema informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)**

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri, un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a € 5.164.

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater*”.*

Tale reato si realizza quando un soggetto, *“al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo”*. Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-*quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e *smart card*).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'art. 615-*quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente di una banca autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della banca oppure carisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)**

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 10.329”.

Tale reato si realizza qualora qualcuno, *“allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”*.

⁷⁷ Le circostanze aggravanti previste dai numeri 1) e 2) del 4° comma dell'art. 617-*quater* c.p. ricorrono qualora il fatto è commesso: “1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema”.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)**

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto *“fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe”* tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente od integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione, al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi. La frodolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o a cui è destinata la comunicazione. Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico. Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

- **Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*”.*

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, *“fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi”*.

La condotta vietata dall'art. 617-*quinquies* è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche. Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva. Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose. Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale. Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Tale reato si realizza quando un soggetto "commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità".

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica. Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Questo reato si realizza quando un soggetto "mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento". Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Questo reato si configura quando *"il fatto di cui all'art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento".* Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-ter), ciò che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso. Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli files o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

• **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro."

Questo reato si configura quando *"il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato".*

Questo reato potrebbe configurarsi in capo a Crédit Agricole Italia in ipotesi di commissione in concorso con il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, nell'interesse o vantaggio della Banca.

• **Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma 11, D.L. 105/2019)⁷⁸**

"Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni."

Più nel dettaglio il comma 11 punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni coloro che, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2 lett. b) (procedimento di compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici) e di cui al comma 6, lett. a) (procedimenti relativi all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi) o delle attività ispettive e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico, di cui al comma 6, lett. c):

- forniscono informazioni, dati o fatti non rispondenti al vero rilevanti per l'aggiornamento degli elenchi su ricordati o ai fini delle comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza;
- omettono di comunicare i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

⁷⁸ Fattispecie introdotta ai sensi della L. 133/2019, entrata in vigore il 21 novembre 2019 e concernente la "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica". Si precisa che i soggetti (pubblici e privati) rientranti nel predetto perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (i destinatari), al momento della presente analisi non sono ancora stati puntualmente identificati.

19.3 Le Sanzioni previste in relazione ai Delitti informatici e Trattamento illecito di dati

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli enti previste dall'articolo 24-*bis* del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai reati indicati al precedente paragrafo 2.

Reato	Sanzione Pecuniaria ⁷⁹	Sanzione Interdittiva
<p>Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quinqües</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-<i>quinqües</i> c.p.)</p>	<p>Da 100 a 500 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

⁷⁹ Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Reato	Sanzione Pecuniaria ⁷⁹	Sanzione Interdittiva
<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-<i>quinquies</i> c.p.)</p>	<p>Da 100 a 300 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Documenti informatici (art. 491-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-<i>quinquies</i> c.p.)</p>	<p>Da 100 a 400 quote, salvo quanto previsto dall'art. 24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico.</p>	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma 11, D.L. 105/2019)⁸⁰</p>	<p>Da 100 a 400 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

⁸⁰ Fattispecie introdotta ai sensi della L. 133/2019, entrata in vigore il 21 novembre 2019 e concernente la "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica". Si precisa che i soggetti (pubblici e privati) rientranti nel predetto perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (i destinatari), al momento della presente analisi non sono ancora stati puntualmente identificati.

19.4 Definizioni

Ad integrazione delle definizioni elencate nella Parte Generale del Modello, si consideri la seguente ulteriore definizione da applicare alla presente Parte Speciale H:

- **"Delitti Informatici"**: sono i delitti richiamati dall'art. 24-*bis* del Decreto e disciplinati dal codice penale agli artt. 491-*bis*, 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinqies*, 617-*quater*, 617-*quinqies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinqies*, 640-*quinqies*, nonché i *Delitti di cui all'art. 1, c. 11, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105 "Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"*⁸¹
- **"Documento informatico"**: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni);
- **"Firma elettronica"**: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica" (art. 1, co. 1, lett. q, D.Lgs. 82/2005).

⁸¹ Fattispecie introdotta ai sensi della L. 133/2019, entrata in vigore il 21 novembre 2019 e concernente la "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica". Si precisa che i soggetti (pubblici e privati) rientranti nel predetto perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (i destinatari), al momento della presente analisi non sono ancora stati puntualmente identificati.

19.5 Le Aree a Rischio Reato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le aree aziendali della Banca nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei delitti informatici e trattamento illecito previsti dall'articolo 24-*bis* del Decreto.

All'interno di ciascuna area sono state individuate le attività sensibili, i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto della Banca.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*) ed in considerazione delle attività connesse all'utilizzo di sistemi informativi e trattamento dei dati sensibili, Crédit Agricole Italia ha individuato un' "**Area a Rischio Reato**":

1. Gestione dei Sistemi Informativi

19.6 Principi Generali di Comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati previsti dall'articolo 24-*bis* del Decreto, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito dell'“**Area a Rischio Reato**” individuata, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 7, nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento Interno, nella Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, nella politica aziendale relativa alla gestione degli accessi logici a reti, sistemi, dati e applicazioni, nella politica aziendale relativa alla gestione delle credenziali personali (username e password) nonché nelle specifiche Normative Aziendali, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 2;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 2, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- astenersi dal non corretto utilizzo delle risorse informatiche, che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento delle attività lavorative, nonché custodire e conservare in modo inappropriato le stesse che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 2, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
- accedere al sistema informatico o telematico o a parti di esso ovvero a banche dati di Crédit Agricole Italia o a parti di esse non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo di credenziali di altri colleghi abilitati;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- detenere, procurarsi, riprodurre e/o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- rimuovere il software antivirus installato sugli strumenti informatici in dotazione agli utenti.

Le funzioni/unità organizzative di Crédit Agricole Italia e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nell'utilizzo e nell'amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi generali:

- **Riservatezza** - garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;

- Integrità - garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- Disponibilità - garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Infine, premesso che i documenti cartacei contenenti dati sensibili e/o giudiziari devono essere utilizzati dal Personale solo per il tempo necessario allo svolgimento dei compiti assegnati e poi riposti negli archivi dedicati alla loro conservazione, i Destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti al rispetto delle regole previste per il trattamento di tali dati, di seguito riportate:

- i documenti contenenti dati sensibili e/o giudiziari non devono essere lasciati incustoditi. In caso di assenza del personale autorizzato, anche momentaneamente, dalla stanza e/o posto di lavoro è necessario, qualora non vi sia personale addetto alla custodia, chiudere a chiave i locali che ospitano i dati ovvero riporli dentro un armadio/cassetto chiuso a chiave;
- è vietato lasciare dati sensibili o giudiziari su supporti (lavagne o simili) che possano essere visionati da persone non autorizzate;
- la fotocopiazione di documentazione cartacea contenente dati sensibili o giudiziari deve avvenire solo se strettamente necessaria facendo attenzione a non lasciare gli originali e/o le copie nelle fotocopiatrici;
- i documenti contenenti dati sensibili e/o giudiziari non più necessari devono essere resi illeggibili prima di essere cestinati (ad es. macerando i documenti).

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto del Consorzio, nei termini indicati negli SLA stipulati tra quest'ultimo e la Banca, le competenti strutture di Crédit Agricole Italia sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'*outsourcer*.

19.7 Regole specifiche di Comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nell'**Area a Rischio Reato** di seguito trattata. Dette regole devono essere rispettate, per quanto di propria competenza, da tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*.

19.7.1 Aree a rischio reato

19.7.1.1 Gestione dei Sistemi Informativi

All'interno dell'area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione della sicurezza informatica a livello fisico e logico;
- analisi, sviluppo e rilascio di sistemi informativi;
- gestione connessioni di rete;
- manutenzione e gestione di software e delle applicazioni esistenti / installazione software;
- protezione degli strumenti informatici in dotazione;
- gestione dei rapporti con *outsourcer* e provider esterni.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.);
- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- delitti di cui all'art.1, c.11, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105 "Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati possono essere così descritte:

- alterazione e/o danneggiamento dei sistemi informativi utilizzati dalla Banca al fine di creare un indebito vantaggio per la stessa;
- alterazione e/o danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici utilizzati dalla Banca al fine di creare un indebito vantaggio per la stessa.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti in merito alle attività di gestione dei sistemi informativi nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe e della normativa aziendale in essere;
- l'applicazione di regole volte a disciplinare le politiche generali di sicurezza dei sistemi informativi del Gruppo;
- l'applicazione di regole volte a disciplinare l'elaborazione e l'implementazione del piano d'azione per la Sicurezza dei Sistemi Informativi;
- l'applicazione di regole formali volte a disciplinare i principi da adottare per utilizzare, conservare, trasferire e proteggere i dati personali trattati nel corso dell'attività lavorativa e che possono essere contenuti in documenti cartacei o digitali;
- attività di verifica connesse alla gestione dei sistemi informativi, che prevedono tra l'altro:
 - la definizione di regole volte a disciplinare le modalità di utilizzo della posta elettronica, di internet e in generale di documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico e diffusione capillare dello stesso a ciascun dipendente e alle terze parti che utilizzano la rete;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la gestione degli *user id* e delle *password*;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la classificazione dei beni del sistema informativo adottato dalla Banca;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare il processo di richiesta da parte dei clienti della Banca, al fine di usufruire del dispositivo di firma digitale rilasciato dal "certificatore qualificato";
 - l'attività di monitoraggio del traffico dalla rete esterna alla rete interna (*firewall*);
 - l'effettuazione di periodiche attività di *backup* e ripristino dei dati;
 - la verifica della corretta segregazione degli accessi a sistema;
 - la verifica dell'allineamento delle abilitazioni a sistema rispetto alle reali necessità/attività operative svolte dai singoli utenti;
 - la rilevazione periodica circa l'efficacia delle misure di sicurezza e delle vulnerabilità sulle abilitazioni;
 - la definizione di regole finalizzate all'inserimento di specifiche clausole contrattuali 231/01 all'interno di tutti i contratti stipulati con le Controparti contrattuali fornitrici di servizi e/o sistemi IT;
 - l'applicazione di una regolamentazione specifica per la gestione dei data breach nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali;
 - l'attivazione di presidi di privacy by design con riguardo ai work flow autorizzativi relativi a nuovi prodotti, demand management, applicativi informatici, cloud computing, marketing, "mesari", nuovi progetti banca;

l'attivazione di un sistema di segnalazioni automatiche che rilevano anomalie e/o vulnerabilità di sistema;

- l'attivazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare che le attività di utilizzo delle risorse da parte dei processi e degli utenti e di accesso alla rete si esplicino attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso;
- l'adozione di sistemi di protezione antivirus e antispam;
- l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto relativa al servizio prestato a favore dei clienti della Banca, che richiedono di usufruire del dispositivo di firma digitale rilasciato dal "certificatore qualificato";
- l'adozione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici (registrazione dei log on e log off).

19.8 Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati, lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- monitorare l'adozione e l'effettiva implementazione delle azioni correttive che la Banca ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Delitti Informatici e Trattamento illecito di dati;
- verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente ai compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati, così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio Sindacale, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo, anche in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

20 Parte Speciale “I” – Reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale – Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

20.1 Funzione della Parte Speciale I

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino comportamenti conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dagli artt. 24-*ter* e 25-*decies* del D.Lgs. 231/01 (di seguito in breve il “Decreto”) e dell’art. 10 della L.146/2006 e considerati in relazione all’attività svolta da Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito “Banca”).

Nell’espletamento delle attività aziendali, in particolare, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

Sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali antiriciclaggio adottate da Crédit Agricole Italia e tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alla normativa aziendale interna ed alle regole contenute nel presente Modello di organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “Modello”).

Alcune Aree a Rischio Reato attengono ad attività che Crédit Agricole Italia ha esternalizzato presso Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”), e che sono dettagliate in appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”).

Ferma restando la responsabilità della Banca nell’adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell’Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia, le competenti funzioni del Consorzio forniscono a Crédit Agricole Italia stessa collaborazione per l’espletamento dei compiti e l’adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo ed extragruppo, si rimanda all’Allegato al Modello.

20.2 Le fattispecie di reato previste dagli Articoli 24-ter e 25-decies del D.Lgs. 231/01 e dall'Articolo 10 della L. 146/2006

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11 aprile 2006, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo).

Il nucleo centrale della Convenzione è costituito dalla nozione di reato transnazionale (art. 3). E' tale il reato che (i) travalica, sotto uno o più aspetti (preparatorio, commissivo od effettuale), i confini di un singolo Stato, (ii) è commesso da un'organizzazione criminale ed (iii) è caratterizzato da una certa gravità (esso deve essere punito nei singoli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni).

Ciò che rileva non è pertanto il reato occasionalmente transnazionale, ma il reato frutto di un'attività organizzativa dotata di stabilità e prospettiva strategica, dunque suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

Con la legge di ratifica della Convenzione di Palermo viene ampliato l'ambito di operatività del Decreto: ai reati transnazionali indicati nella Legge 146/2006 si applicano, infatti, in base all'art. 10 della Legge stessa, le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Reati transnazionali").

La legge definisce il reato transnazionale come il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La Banca è responsabile per i seguenti reati c.d. "associativi", compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio, qualora presentino anche il carattere di transnazionalità, come definito sopra.

Reati di associazione

• **Associazione per delinquere (art. 416, 1°- 5° comma, c.p.)**

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più."

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

• **Associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) anche straniere**

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne

sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Scambio elettorale politico-mafioso (416-ter c.p.)**

"Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma".

La condotta che costituisce reato è quella di chi ottiene la promessa di procurare voti, prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di denaro o di altra utilità.

- **Delitto di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs 286/1998 (Art. 416- sesto e settimo comma c.p.)**

"(...) Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

Tale reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano al fine di commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, nonché i reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs 286/1998.

- **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)**

"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni,

nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, comma 1 e 4, DPR 23 gennaio 1973, n. 43)**

“1) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. (...)

4) Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) o e) del 2° comma dell'art. 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal 1° comma del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal 2° comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito (...).”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06**

“1) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni (...). 4) Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito (...). 6) Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale (...). 8) Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e secondo comma dell'articolo 416 c.p.

- **Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), del c.p.p.)**

“(…) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (...).”

• **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D.Lgs. n. 286/1998)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 Euro per ogni persona. Fermo restando quanto previsto dall’art. 54 del c.p., non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 Euro per ogni persona, nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000€ per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto commetta atti diretti a procurare l’ingresso illegale di un soggetto nel territorio dello Stato, in violazione delle leggi concernenti la disciplina dell’immigrazione. Oppure un soggetto commetta atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, ovvero, commetta tali atti al fine di trarne un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero favorendone la permanenza di questi. Fermo restando quanto previsto dall’art. 54 c.p. non costituiscono reato le attività di soccorso ed assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

Ai fini della presente Parte Speciale rilevano solo i commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del summenzionato articolo.

• **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, la persona chiamata a effettuare davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

- **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte⁸² o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, compresa la Corte penale internazionale, in seguito al compimento di un reato.

⁸² La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 1944, n. 224.

20.3 Le Sanzioni previste in relazione ai Reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale e del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli Enti previste dagli artt. 24-*ter* e 25-*decies* del Decreto e dall'art. 10 della L. 146/2006 in riferimento ai reati elencati nel precedente paragrafo.

Reato	Sanzione Pecuniaria ⁸³	Sanzione Interdittiva
<p>Associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.)</p> <p>Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-<i>bis</i>, c.p.)</p> <p>Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90)</p>	Da 400 a 1000 quote	<p>Per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.</p>
<p>Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del comma 6, c.p.)</p> <p>Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)</p>	Da 300 a 800 quote	<p>Per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

⁸³ Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Reato	Sanzione Pecuniaria ⁸³	Sanzione Interdittiva
		<p>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.</p>
<p>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. n. 286/1998)</p>	<p>Da 200 a 1000 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a due anni:</p> <p>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis, c.p.);</p> <p>Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</p>	<p>Da 100 a 500 quote</p>	<p>Nessuna</p>

Oltre alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

20.4 Le Aree a Rischio Reato

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*), sono stati valutati gli ambiti e le attività aziendali per le quali potrebbero sussistere i presupposti per la commissione di reati attraverso la modalità di associazione per delinquere o associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzati alla realizzazione di un interesse o un vantaggio per la Banca.

I delitti associativi qui considerati possono essere commessi da qualsiasi tipo di ente, indipendentemente dall'attività svolta, avvalendosi dell'esistenza del vincolo associativo. Lo stesso per i reati transnazionali che possono essere commessi, in astratto, da qualsiasi ente che svolga attività all'estero.

Sulla base di tale analisi, si è valutato che non sussistono ulteriori ambiti aziendali da considerare, oltre a quelli già identificati in relazione alle altre fattispecie di reato relative al D.Lgs. 231/07 e contemplate nella Parte Speciale "E" - Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio - Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Oltre a quanto sopra esposto, si precisa che, per l'individuazione delle aree di rischio specifiche, delle attività sensibili e dei relativi controlli relativamente ai reati transnazionali ed ai reati di criminalità organizzata, si rimanda, oltre ai principi richiamati all'interno del successivo paragrafo 5, anche a quelli previsti nelle altre Parti Speciali del presente Modello.

In relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, è stata individuata la seguente "**Area a rischio Reato**":

1. Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali (amministrativi, civili, penali, fiscali, giuslavoristici e previdenziali) e degli accordi transattivi.

20.5 Principi generali di comportamento

I Destinatari sono tenuti, nei rapporti con i terzi, a mantenere un comportamento etico, rispettoso delle leggi e dei regolamenti interni e improntato alla massima correttezza ed integrità.

Nei rapporti e nelle relazioni commerciali sono proibite pratiche e comportamenti fraudolenti, atti di corruzione, favoritismi e più in generale ogni condotta contraria alla legge, ai regolamenti di settore, ai regolamenti interni.

Tali condotte sono proibite e sanzionate indipendentemente dal fatto che siano realizzate o tentate, in maniera diretta o attraverso terzi, per ottenere vantaggi per la Banca.

Inoltre, come previsto dal Codice Etico e dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, nei rapporti con i terzi, fornitori e professionisti, la Banca ed i Destinatari del Modello sono tenuti ad operare secondo criteri di imparzialità e correttezza, evitando situazioni di conflitti di interesse anche solo potenziale. In particolare, si tengono in considerazione i presidi che Crédit Agricole Italia ha adottato in ottemperanza alla normativa antiriciclaggio e contro il terrorismo, riportati nella Parte Speciale E ("Reati di ricettazione e riciclaggio – delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico") e che sono rilevanti anche per gli scopi della presente Parte Speciale. Si rimarca inoltre la necessità di prestare sempre la massima attenzione qualora si abbia il sospetto di compimento dei reati inerenti la presente Parte Speciale, soprattutto se perpetrati in modo associativo.

Anche nel rapporto con appaltatori, fornitori caratteristici e professionisti, la Banca esplicita nei contratti il divieto assoluto di porre in essere qualsiasi comportamento o atto che possa essere collegato a reati di associazione per delinquere.

Inoltre, i Destinatari sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto del presente capitolo, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- mantenersi costantemente aggiornati ed informati sulle regole ed i presidi vigenti all'interno della struttura di Crédit Agricole Italia e posti a prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- approfondire la conoscenza della Clientela al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione impartita con il profilo del Cliente;
- evidenziare ed immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome e per conto di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero anche le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore di Clienti in assenza di valide ragioni giustificatrici;
- mantenere aggiornati tutti i dati del Cliente;
- adottare particolari cautele con riferimento a rapporti ed operazioni riconducibili a specifici paesi identificati come non cooperativi secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- mantenere traccia di tutte le varie fasi dei processi aziendali.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dalla presente Parte Speciale;
- utilizzare, anche occasionalmente, Crédit Agricole Italia o una sua Funzione Aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più dei delitti di Criminalità Organizzata nazionale ovvero anche con carattere di transnazionalità;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dalla presente Parte Speciale, la Banca ha adottato norme di comportamento improntate a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario,

formale o sostanziale, della relativa somma di denaro;

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali/finanziari;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- identificare una funzione responsabile della definizione e valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole e i principi contenuti:

- nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento Interno, nonché nella Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole;
- nelle normative e nelle procedure aziendali volte a tutelare la Banca dalla commissione dei reati transnazionali.

In ogni caso, per ciascuna delle aree aziendali della Banca, devono essere previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- siano ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i documenti riguardanti l'attività bancaria siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti già archiviati, di cui al punto precedente, sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne o a suo delegato, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, se nominata, ed all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di dipendenti ed eventuali collaboratori esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza ed in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a terzi ed in particolare a consulenti, collaboratori, promotori o mediatori creditizi, in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Banca e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza ed in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- le condizioni stipulate con i clienti siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri, secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
- le condizioni stipulate con i clienti siano integralmente documentate in forma cartacea e/o elettronica;
- i dati e le informazioni raccolti sui clienti siano completi ed aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;
- i dipendenti della Banca che realizzano o hanno il sospetto che l'erogazione dei flussi finanziari da essa provenienti possa direttamente o indirettamente avere come destinatari soggetti coinvolti nei reati di cui alla presente Parte Speciale, ne diano immediata comunicazione alla funzione aziendale competente, che a sua volta lo riferirà senza indugio all'Organismo di Vigilanza.

20.6 Regole specifiche di Comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Per la sola fattispecie legata al delitto di Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nell'**Area a Rischio Reato**. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le strutture di Crédit Agricole Italia, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti delle altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza. Con riguardo a questi ultimi, le competenti strutture di Crédit Agricole Italia sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate.

20.6.1 Area a rischio reato

20.6.1.1 Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali (amministrativi, civili, penali, fiscali, giuslavoristici e previdenziali) e degli accordi transattivi

All'interno dell'area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali (amministrativi, civili, penali, fiscali, giuslavoristici e previdenziali) e degli accordi transattivi;
- gestione delle richieste di informazioni e degli accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione del reato sopra citato può essere così descritta:

- l'attività criminosa potrebbe realizzarsi, in via esemplificativa, inducendo, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, personale della Banca a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività connesse alla gestione dei contenziosi nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione dei contenziosi. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri di valutazione e l'iter autorizzativo degli accordi transattivi;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri di selezione dei consulenti legali ai quali affidare la difesa giudiziale della Banca;
 - la formalizzazione dell'affidamento dell'incarico ai consulenti legali, autorizzate nel rispetto dei poteri definiti;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'attività di condivisione ed autorizzazione degli atti difensivi redatti da consulenti legali incaricati;
 - il sistematico monitoraggio delle cause in corso;
 - la verifica della completezza e accuratezza dei dati o delle comunicazioni da trasmettere all'Autorità Giudiziaria ed ai Regolatori;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione degli atti giudiziari;
- la definizione di un flusso informativo strutturato verso i Vertici aziendali in merito alla situazione delle cause in corso.

20.7 Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale e del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti nei precedenti paragrafi;
- monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Banca ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
- verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali e da terzi sia interni che esterni all'azienda ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- vigilare sul costante aggiornamento delle procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale;
- monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente ai compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale e del delitto di induzione a non rendere dichiarazione all'Autorità Giudiziaria, così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio Sindacale, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo, anche in materia di reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale e del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

21 Parte Speciale “L” – Delitti contro l’industria e il commercio

21.1 Funzione della Parte Speciale L

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall’art. 25-*bis*.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all’attività svolta da Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito “Banca”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reato disciplinate e di seguito riportate, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell’ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune Aree a Rischio Reato attengono ad attività che Crédit Agricole Italia ha esternalizzato presso Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”), e che sono dettagliate in appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”).

Ferma restando la responsabilità della Banca nell’adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell’Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia, le competenti funzioni del Consorzio forniscono a Crédit Agricole Italia stessa collaborazione per l’espletamento dei compiti e l’adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo ed extragruppo, si rimanda all’Allegato al Modello.

21.2 Le Fattispecie dei delitti previsti dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali, all'art. 25-bis.1 del Decreto, è prevista una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose di seguito elencate:

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Il reato in esame è commesso da chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)**

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, produttiva o finanziaria compia illecitamente atti di concorrenza con minaccia o violenza.

- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

Il reato si configura ove chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale.

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

Il reato è commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.

La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Il reato in esame si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il medesimo reato è commesso anche da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma dello stesso articolo.

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.)**

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

Il reato è commesso da chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

21.3 Le Sanzioni previste in relazione ai delitti previsti all'art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli enti previste dall'art. 25-bis.1 del Decreto in riferimento ai reati indicati al precedente paragrafo 2.

Reato	Sanzione Pecuniaria ⁸⁴	Sanzione Interdittiva
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.)	Da 100 a 500 quote	Nessuna
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	Da 100 a 800 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni: <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

⁸⁴ Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

21.4 Le Aree a Rischio Reato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le aree aziendali nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei reati contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25-*bis*. 1 del Decreto.

All'interno di ciascuna area sono state individuate le attività sensibili, i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto della Banca.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*), ed in considerazione delle attività sensibili connesse a:

- promozione e sponsorizzazione, tramite attività di marketing, di prodotti e/o servizi offerti dalla Banca;
- diffusione e commercializzazione di nuovi prodotti e/o servizi offerti dalla Banca;

Crédit Agricole Italia ha individuato alcune "**Aree a Rischio Reato**", di seguito elencate:

1. Gestione delle attività di marketing e di comunicazione;
2. Sviluppo di nuovi prodotti/servizi;
3. Gestione del credito verso clienti privati.

La Banca, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale. L'unico reato in astratto configurabile sembra essere quello – potenzialmente comune a tutte le realtà economiche ed imprenditoriali – di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).

Sotto altro aspetto, ulteriore profilo di rischio può essere quello che i flussi finanziari erogati dalla Banca possano direttamente o indirettamente avere come destinatari soggetti coinvolti nei reati di cui alla presente Parte Speciale⁸⁵.

⁸⁵ A tal fine, tuttavia, ci si richiama lo specifico obbligo per la Banca di verificare puntualmente la destinazione effettiva dei fondi da essa erogati.

21.5 Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25-bis.1 del Decreto, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle "Aree a Rischio Reato" individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno e dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, nonché dalle specifiche Normative Aziendali, quali:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 2;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino di per sé alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 2, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, ai Destinatari della presente Parte Speciale, è fatto divieto in particolare di:

- compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia nei confronti di società concorrenti di Crédit Agricole Italia, nell'ambito anche, dei rapporti commerciali e/o con la clientela;
- mettere in vendita o comunque in commercio prodotti / servizi con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine o qualità dei prodotti /servizi medesimi;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione beni/servizi realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- svolgere con la massima diligenza e accuratezza tutte le necessarie ricerche di anteriorità relative al marchio, brevetto, segno distintivo, disegno o modello che intendono utilizzare e/o mettere in commercio, al fine di verificare la sussistenza di eventuali diritti di esclusiva di terzi;
- ottenere dai rispettivi titolari e/o da coloro che concedono la licenza dei relativi diritti di utilizzo sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze:
 - essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
 - garantire che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violino alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;
 - impegnarsi a manlevare e tenere indenne Crédit Agricole Italia da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale che le potesse derivare per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione;
 - includere, nel caso di marchi concessi in licenza, apposite clausole contrattuali nel contratto di licenza, tramite cui il terzo garantisce la piena disponibilità del segno distintivo e si obbliga a manlevare la Banca da qualsiasi eventuale pretesa di terzi al riguardo;
 - verificare, prima della stipula di un contratto di concessione in licenza di un marchio, la veridicità delle dichiarazioni di proprietà o di disponibilità dei segni distintivi effettuati dal concedente la licenza.

21.6 Regole specifiche di Comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nelle **Aree a Rischio Reato** e di seguito elencate. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le strutture di Crédit Agricole Italia, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti delle altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza. Con riguardo a questi ultimi, le competenti strutture di Crédit Agricole Italia sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate.

21.6.1 Aree a rischio reato

21.6.1.1 Gestione delle attività di marketing e comunicazione

All'interno dell'area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione delle attività di marketing e di comunicazione.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione del reato possono essere così descritte:

- adozione di politiche di marketing menzognere e ingannatorie, in relazione ai prodotti di una società concorrente tali da impedire l'iniziativa economica di quella società;
- utilizzo di mezzi fraudolenti, ossia quei mezzi quali artifici, raggiri e menzogne, idonei a trarre in inganno la vittima, tra i quali potrebbero rientrare anche l'uso di marchi registrati altrui, la diffusione di notizie false e tendenziose e la pubblicità menzognera.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione del marketing e della comunicazione nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione delle attività di marketing e comunicazione. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le attività relative alla pianificazione dei mezzi di comunicazione;
 - la formale autorizzazione da parte del responsabile della Funzione commerciale competente del "documento di presentazione" relativo alla campagna commerciale da lanciare;
 - il monitoraggio delle attività relative alla comunicazione ed al marketing tramite formalizzazione di report redatti da ciascuna funzione aziendale coinvolta;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la redazione ed archiviazione della documentazione a supporto delle decisioni prese nonché delle eventuali autorizzazioni ottenute.

21.6.1.2 Sviluppo di nuovi prodotti/servizi

All'interno dell'area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- sviluppo di nuovi prodotti/servizi.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione del reato può essere così descritta:

- utilizzo di mezzi fraudolenti, ossia quei mezzi quali artifici, raggiri e menzogne, idonei a trarre in inganno un cliente nell'ambito della diffusione e della commercializzazione di nuovi prodotti e servizi, tra i quali potrebbero rientrare anche l'uso di marchi registrati altrui, la diffusione di notizie false e tendenziose e la pubblicità menzognera.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti in merito all'attività di sviluppo di nuovi prodotti/servizi nel rispetto di quanto definito nella normativa interaziendale in essere;
- attività di verifica connesse allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Le attività prevedono tra l'altro:
 - la formale approvazione, da parte di un Comitato dedicato, dei nuovi prodotti e/o servizi offerti dalla Banca, verificandone l'ottemperanza al contesto normativo di riferimento;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto delle attività svolte e delle autorizzazioni ottenute.

21.6.1.3 Gestione del credito verso clienti privati

All'interno dell'area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione delle attività di istruttoria del credito (anche per il tramite di consulenti finanziari⁸⁶);
- gestione delle delibere di affidamento (anche per il tramite di consulenti finanziari);
- gestione delle attività di monitoraggio crediti.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione del reato può essere così descritta:

- gestione da parte della Banca, o supporto diretto ad un soggetto, delle risorse economiche necessarie per la costituzione o il mantenimento di una struttura organizzativa finalizzata alla commissione dei reati qui in esame.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti in merito alle attività di gestione del credito ai clienti privati nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base alla normativa aziendale in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione del credito. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le politiche commerciali per l'affidamento del credito;
 - la verifica di completezza e correttezza della documentazione necessaria all'affidamento del credito;
 - la verifica da parte dei Soggetti/Organi Deliberanti in merito alla valutazione dei requisiti del cliente al fine di deliberare sulla concessione del credito in funzione di determinate soglie di importo;
 - il monitoraggio dell'esecuzione degli impegni nell'ambito del credito accordato;

⁸⁶ Si precisa che i consulenti finanziari in oggetto risultano dipendenti della Banca.

- attivazione di un sistema di controlli alla concernente la valutazione del merito creditizio e del processo decisionale di affidamento;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la redazione ed archiviazione della documentazione a supporto delle decisioni prese e la predisposizione di apposita reportistica volta a tracciare specifici aspetti.

21.7 Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV, statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25-*bis*.1 del Decreto lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- monitorare l'adozione e l'effettiva implementazione delle azioni correttive che la Banca ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contro l'industria e il commercio;
- verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231/01.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente ai compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di delitti contro l'industria e il commercio, così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio Sindacale, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo, anche in materia di delitti contro l'industria e il commercio.

22 Parte Speciale “M” – Delitti in violazione del diritto d’autore

22.1 Funzione della Parte Speciale M

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall’art. 25-*novies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all’attività svolta da Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito “Banca”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reato disciplinate e di seguito riportate, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell’ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune Aree a Rischio Reato attengono ad attività che Crédit Agricole Italia ha esternalizzato presso Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”), e che sono dettagliate in appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”).

Ferma restando la responsabilità della Banca nell’adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell’Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia, le competenti funzioni del Consorzio forniscono a Crédit Agricole Italia stessa collaborazione per l’espletamento dei compiti e l’adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo ed extragruppo, si rimanda all’Allegato al Modello.

22.2 Le Fattispecie dei delitti previsti dall'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231 del 2001

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali, all'art. 25-novies del Decreto, è prevista una responsabilità degli Enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose di seguito elencate:

- **Articolo 171, (1° comma, lett. a-bis), e 3° comma, Legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto e di altri diritti connessi al suo esercizio”**

“Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma (...):

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

(omissis)

3) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore”.

- **Articolo 171-bis, Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

- **Articolo 171-ter, 1° comma, Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

• **Articolo 171-*septies*, Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

"1. La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2, della presente legge".

• **Articolo 171-*octies*, Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti

italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

22.3 Le Sanzioni previste in relazione ai delitti previsti dall'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231 del 2001

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli Enti previste dall'art. 25-novies del Decreto con riferimento ai reati indicati nel precedente paragrafo 2.

Reato	Sanzione Pecuniaria ⁸⁷	Sanzione Interdittiva
<p>Tutti i reati previsti dall'art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/01:</p> <p>art. 171, comma 1, lett. a) e 3, Legge del 22 aprile 1941, n. 633</p> <p>art. 171-bis, Legge del 22 aprile 1941, n. 633</p> <p>art. 171-ter, Legge del 22 aprile 1941, n. 633</p> <p>art. 171-septies, Legge del 22 aprile 1941, n. 633</p> <p>art. 171-octies, Legge del 22 aprile 1941, n. 633</p>	<p>Da 100 a 500 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Resta ferma l'applicabilità dell'art. 174-quinquies, Legge del 22 aprile 1941, n. 633⁸⁸.</p>

⁸⁷ Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

⁸⁸ Ai sensi dell'art. 174-quinquies, LdA, "1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2. 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'art. 24 della L. 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e di post produzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della L. 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio".

Alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

22.4 Le Aree a Rischio Reato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le aree aziendali della Banca nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei delitti in materia di diritto d'autore previsti dall'art. 25-*novies* del Decreto.

All'interno di ciascuna area sono state individuate le attività sensibili, i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto della Banca.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*), ed in considerazione delle attività sensibili all'utilizzo di sistemi informativi e trattamento dei dati sensibili e alla gestione delle attività di marketing (es. pubblicazione di libri, utilizzo di materiale pubblicitario e/o di marketing, ecc.), Crédit Agricole Italia ha individuato alcune "**Aree a Rischio Reato**", che sono di seguito elencate:

1. Gestione dei Sistemi Informativi;
2. Gestione delle attività di marketing e di comunicazione.

22.5 Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di diritto d'autore, previsti dall'art. 25-*novies* del Decreto, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle "Aree a Rischio Reato" individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, nonché dalle specifiche normative aziendali, quali:

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001);
- b) detenere programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);
- c) mettere a disposizione di terzi, riprodurre, divulgare, trasmettere o diffondere, in tutto o in parte, opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi;
- d) violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito delle suddette regole è fatto divieto, in particolare, di:

- a) installare sui sistemi informativi della Banca programmi, non assistiti da valida licenza d'utilizzo;
- b) installare sui sistemi informatici della Banca software (c.d. P2P, di *files sharing* o *istant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di *files*, quali filmati, documenti, canzoni, opere letterarie;
- c) scaricare sui personal computer della Banca programmi prelevati da internet o da sistemi *peer to peer*, anche qualora trattasi di *software* gratuiti (*freeware* o *shareware*) salvo espressa autorizzazione del Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi (RSSI);
- d) installare sui *personal computers* della Banca apparati di comunicazione propri (ad esempio modem);
- e) ascoltare sui personal computer della Banca *files* audio o musicali, nonché visionare video e/o immagini, su qualsiasi supporto siano essi memorizzati, se non a fini prettamente lavorativi.

Pertanto, i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- a) utilizzare esclusivamente i software, le applicazioni, i *files* e le apparecchiature informatiche fornite dalla Banca e farlo esclusivamente per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- b) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendale per la protezione e il controllo dei sistemi informatici ed ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Banca;
- c) rispettare le policy interne in merito ai dispositivi antintrusione e antivirus;
- d) custodire le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio;
- e) non prestare o permettere a terzi l'uso delle apparecchiature informatiche della Banca o dell'archivio informatico della stessa, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi (RSSI);
- f) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate dal Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi (RSSI) di dati e di software di proprietà della Banca;
- g) evitare di trasferire all'esterno della Banca e/o trasmettere *files*, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Banca stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- h) qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Banca, possano illecitamente collegarsi alla rete internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti;
- i) utilizzare opere dell'ingegno senza l'autorizzazione del soggetto che legittimamente ne detiene i diritti, ovvero senza aver stipulato un valido contratto di licenza.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto del Consorzio, nei termini indicati negli SLA stipulati tra quest'ultimo e la Banca, le competenti strutture di Crédit Agricole Italia sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'*outsurcer*.

22.6 Regole specifiche di Comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nelle **Aree a Rischio Reato**, e di seguito elencate. Dette regole devono essere rispettate, per quanto di propria competenza, da tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*.

22.6.1 Aree a rischio reato

22.6.1.1 Gestione dei Sistemi Informativi

All'interno dell'area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- installazione e gestione di software e delle applicazioni esistenti;
- acquisto e gestione di banche dati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- messa a disposizione del pubblico, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma, L.633/1941);
- abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) (art. 171-bis L.633/1941);
- abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa, anche esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, ovvero promuovendone o organizzando le relative attività illecite (art. 171-ter, primo e secondo comma, L.633/1941).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione del reato possono essere così descritte:

- diffusione tramite reti telematiche (es. internet/ intranet) di opere quali creazioni letterarie, artistiche, figurative, grafiche, progetti senza il consenso dell'autore o di colui che dispone dei diritti di sfruttamento economico delle opere con facoltà di concedere l'utilizzo delle stesse a terzi;
- utilizzo di programmi non originali, per attività della Banca, al fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo del software originale;
- estrazione, reimpiego, distribuzione, vendita o concessione in locazione della banca dati senza il consenso dell'avente diritto.

In relazione ai potenziali rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti in merito alle attività di gestione dei sistemi informativi nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- la applicazione di regole volte a disciplinare le politiche generali di sicurezza dei sistemi informativi del Gruppo;
- la applicazione di regole volte a disciplinare l'elaborazione e l'implementazione del piano d'azione per la Sicurezza dei Sistemi Informativi;
- la applicazione di regole volte a disciplinare i principi da adottare per utilizzare, conservare, trasferire e proteggere i dati personali trattati nel corso dell'attività lavorativa e che possono essere contenuti in documenti cartacei o digitali;
- attività di verifica connesse alla gestione dei sistemi informativi. Le attività prevedono tra l'altro:
 - la verifica dell'allineamento delle abilitazioni a sistema rispetto alle reali necessità/attività operative svolte dai singoli utenti;

- la rilevazione periodica circa l'efficacia delle misure di sicurezza e delle vulnerabilità sulle abilitazioni;
- la verifica che tutti i supporti informatici alienati o smaltiti (personal computers, floppy disc, CD o DVD) siano resi illeggibili prima della loro vendita o distruzione, così da evitare l'involontaria diffusione di programmi e/o contenuti protetti;
- la verifica, in caso di accesso a banche dati esterne e di utilizzo delle informazioni/documenti ivi contenuti, del rispetto di quanto stabilito nel contratto/accordo stipulato con l'autore/costitutore della banca dati medesima (es. utilizzo di codici utente, ecc.);
- l'installazione di applicativi differenti da quelli rientranti nella dotazione standard dei personal computer aziendali venga formalmente autorizzata dal responsabile del soggetto richiedente;
- contestualmente all'acquisto/aggiornamento delle licenze relative al software in uso, è archiviata la documentazione comprovante tali licenze;
- il monitoraggio del numero e della scadenza delle licenze software possedute, verificando periodicamente la consistenza tra il numero di licenze disponibili e le copie di software effettivamente installate;
- la applicazione di regole finalizzate all'inserimento di specifiche clausole contrattuali 231/01 all'interno di tutti i contratti stipulati con le Controparti contrattuali fornitrici di servizi e/o sistemi IT;
- l'attivazione di un sistema di segnalazioni automatiche che rilevano anomalie e/o vulnerabilità di sistema;
- l'adozione di un sistema che prevede la tracciabilità delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici (registrazione dei log on e log off).

22.6.1.2 Gestione delle attività di marketing e comunicazione

All'interno dell'area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- ideazione/progettazione e marketing di nuovi prodotti e servizi (es. iniziative di marketing connesse all'offerta di prodotti, attivazione di messaggi di cortesia o di musiche di attesa sugli impianti telefonici, ecc.);
- utilizzo di materiale pubblicitario e/o di marketing (es. brochure, cartellonistica ecc.).

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- messa a disposizione del pubblico, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma, L.633/1941);
- abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) (art. 171-bis L.633/1941);
- abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o di parte di essa, anche esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, ovvero promuovendone o organizzando le relative attività illecite (art. 171-ter, primo e secondo comma, L.633/1941).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione del reato possono essere così descritte:

- duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione in pubblico anche senza avere concorso alla predetta duplicazione/riproduzione, in maniera abusiva, ossia senza avere ottenuto il necessario consenso o cessione del diritto da parte del titolare dell'opera o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, di opere dell'ingegno quali creazioni letterarie, artistiche, figurative, grafiche, progetti, ecc. nell'ambito ad esempio di eventi;
- abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione del marketing e della comunicazione nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione delle attività di marketing e comunicazione. Le attività prevedono tra l'altro:
 - la applicazione di regole volte a disciplinare la predisposizione del Piano annuale di Comunicazione;
 - la applicazione di regole volte a disciplinare le attività relative alla pianificazione dei mezzi di comunicazione e dell'acquisto di spazi pubblicitari;
 - l'adozione di opportuni strumenti di controllo per la realizzazione dei materiali, quando internamente prodotti, necessari al lancio della campagna commerciale;
 - la formale autorizzazione da parte del responsabile della divisione competente del "documento di presentazione" relativo alla campagna commerciale da lanciare;
 - la formalizzazione all'interno dei contratti, nel caso di collaborazione con agenzie di comunicazione, di pubblicità etc., che tutti gli adempimenti concernenti il diritto d'autore relativi all'oggetto della prestazione sono stati adempiuti da tali soggetti, che si impegnano a tenere indenne la Banca da qualsiasi pretesa che venisse alla stessa rivolta a tale riguardo;
 - la redazione di comunicazioni in merito alle esigenze delle singole funzioni aziendali per la realizzazione di attività di marketing e comunicazione;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la redazione ed archiviazione della documentazione a supporto delle decisioni prese, nonché delle eventuali autorizzazioni ottenute.

22.7 Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati in materia di diritto d'autore previsti dall'art. 25-*novies* del Decreto lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Banca ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti in violazione del diritto d'autore;
- verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231/01.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente ai compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di delitti in violazione del delitto d'autore, così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio Sindacale, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo, anche in materia di delitti in violazione del diritto d'autore.

23 Parte Speciale “N” – Reati ambientali

23.1 Funzione della Parte Speciale N

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'articolo 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all'attività svolta da Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito “Banca”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reato disciplinate e di seguito riportate, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune Aree a Rischio Reato attengono ad attività che Crédit Agricole Italia ha esternalizzato presso Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”) e che sono dettagliate in appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”).

Ferma restando la responsabilità della Banca nell'adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell'Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia, le competenti funzioni del Consorzio forniscono a Crédit Agricole Italia stessa collaborazione per l'espletamento dei compiti e l'adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo ed extragruppo, si rimanda all'Allegato al Modello.

23.2 Le Fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 121/2011 (di seguito, per brevità, i “**Reati Ambientali**”). Quest'ultimo testo normativo ha recepito la Direttiva 2008/99/CE “*sulla tutela penale dell'ambiente*”, nonché la Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa “*all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*” ed ha pertanto esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme a tutela dell'ambiente e di seguito elencati:

- reati introdotti nel **codice penale** dallo stesso D.Lgs. n. 121/2011, *sub* articoli:
 - 727-bis;
 - 733-bis;
- reati previsti dal **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (*Norme in materia ambientale*, di seguito anche “**Codice dell'Ambiente**”), agli articoli:
 - 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13;
 - 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo);
 - 257, commi 1 e 2;
 - 258, comma 4 (secondo periodo);
 - 259, comma 1;
 - 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8;
 - 279, comma 5;
- reati previsti dalla **Legge 7 febbraio 1992, n. 150** (*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*), agli articoli:
 - 1, commi 1 e 2;
 - 2, commi 1 e 2;
 - 6, comma 4;nonché ai reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1⁸⁹, della stessa Legge n. 150/1992;
- reati previsti dalla **Legge 28 dicembre 1993, n. 549** (*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*), all'articolo 3, comma 6;
- reati previsti dal **Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202** (*Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*), agli articoli:
 - 9, commi 1 e 2;
 - 8, commi 1 e 2.

Di seguito, il testo delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, ovvero, di seguito, per brevità, “**T.U.A.**”) e in altre leggi Speciali a tutela dell'ambiente, richiamate dall'art. 25-undecies:

Reati previsti dal Codice Penale

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con

⁸⁹ Si tratta, in particolare dei reati di falsità in atti di cui agli articoli dal 476 al 493-bis, c.p.

l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

• **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, 1° comma, c.p.)**

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a tremila euro”.

Reati previsti dal T.U.A.

• **Sanzioni Penali (art. 137, comma 1, 2, 3, 5, 11 e 13, T.U.A)**

“1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

(omissis)

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

(omissis)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(omissis)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.

• **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, 3, 5 e 6, TUA)**

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

(omissis)

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di

procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi".

(omissis)

(omissis)

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. (omissis)".

• **Bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e 2, TUA)**

"1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose".

• **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, TUA)**

"4. (omissis) Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.".

• **Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, TUA)**

"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.".

• **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (art. 260-bis, commi 6,7 seconda parte e 8, TUA)**

"6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. (omissis) Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi".

• **Sanzioni (art. 279, comma 2 e 5, TUA)**

"2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione] (omissis) 5. Nei casi previsti dal comma 2 [si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.".

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150

• Articolo 1, Legge n. 150/1992

L'articolo 1, comma 1 e 2 della Legge n. 150/1992 dispone che:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*
- f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni”.

• Articolo 2, comma 1 e 2, Legge n. 150/1992

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

- e) *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- f) *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*

2. *In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”.*

• **Articolo 6, comma 1, 4 e 6, Legge n. 150/1992**

“1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

(omissis)

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

(omissis)

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione”.

Reati previsti dalla Legge n. 549/1993, come modificata dalla Legge n.179 del 16 giugno 1997

• **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, Legge n. 549/1993)⁹⁰**

“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.

5. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione

⁹⁰ Il D.Lgs. n. 231/2001 richiama esplicitamente, in relazione all'art. 3, Legge n.549/1993, il solo comma 6. Per completezza, si riporta l'intero articolo.

dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti.

6. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4 possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.

7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

Reati previsti dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202

• Inquinamento doloso (articolo 8, comma 1 e 2, Decreto Legislativo n. 202/2007)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

(omissis)”.

• Inquinamento colposo, comma 1 e 2, (articolo 9, Decreto Legislativo n. 202/2007)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000”.

Il catalogo degli illeciti ambientali è stato successivamente ampliato dalla Legge n. 68 del 2015, la quale ha introdotto all'interno dell'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 i cc.dd. eco-reati.

In particolare, i reati che sono idonei a far scattare la responsabilità degli enti sono i seguenti:

- “Inquinamento ambientale” ex art. 452 bis c.p.
- “Disastro ambientale” ex art. 452 quater c.p.
- “Delitti colposi contro l'ambiente” ex art. 452 quinquies c.p.
- “Circostanza aggravante” ex art. art. 452 octies c.p. dei delitti associativi (artt. 416 e 416 bis) se finalizzati a commettere uno dei reati ambientali previsti dal nuovo Titolo VI bis
- “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” ex art. 452 sexies c.p.;
- “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” ex art. 452-quaterdecies c.p.⁹¹.

Nello specifico,

• Art. 452 bis c.p. – Inquinamento ambientale

La norma punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro, chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento “*significativi e misurabili*” dello stato preesistente “*delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo*” o “*di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna*”.

• Art. 452 quater c.p. – Disastro ambientale

⁹¹ Introdotto nel codice penale sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 21/2018. Originariamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 452-quaterdecies c.p., erano contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 260 del D.Lgs. 152/2006.

La norma sanziona con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale, intendendosi per tale alternativamente: 1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema*; 2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali*; 3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo*.

- **Art. 452 sexies – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**

La norma punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

- **Art. 452 quaterdecies – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

La norma punisce con la reclusione da uno a sei anni chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. È inoltre previsto che – ove si tratti di materiale ad alta radioattività – si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

23.3 Le sanzioni previste in relazione ai Reati Ambientali

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dell'Ente, qualora, per effetto della commissione di uno dei reati sopra indicati, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

Norma richiamata	Sanzione Pecuniaria⁹²	Sanzione Interdittiva
Art. 733- <i>bis</i> c.p.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 137, comma 11, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Si, durata massima di 6 mesi
Art. 256, comma 1, lett. a), T.U.A.	Da 100 a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 3, primo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 3, secondo periodo, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Si, durata massima di 6 mesi
Art. 256, comma 5, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 6, primo periodo, T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 257, comma 1, T.U.A.	Da 100 a 250 quote	Nessuna
Art. 257, comma 2, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 259, comma 1, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 452- <i>quaterdecies</i> , comma 1, c.p.	Da 300 a 500 quote	Si, da 6 mesi fino all'interdizione definitiva
Art. 452- <i>quaterdecies</i> , comma 2, c.p.	Da 400 a 800 quote	Si, da 6 mesi fino all'interdizione definitiva
Art. 260- <i>bis</i> , comma 6, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260- <i>bis</i> , comma 7, secondo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260- <i>bis</i> , comma 7, terzo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260- <i>bis</i> , comma 8, primo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna

⁹² Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Norma richiamata	Sanzione Pecuniaria⁹²	Sanzione Interdittiva
Art. 260-bis, comma 8, secondo periodo, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Nessuna
Art. 279, comma 5, T.U.A.	Da 100 a 250 quote	Nessuna
Art. 1, comma 1, L. 150/1992	Da 100 a 250 quote	Nessuna
Art. 1, comma 2, L. 150/1992	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 2, comma 1, L. 150/1992	Da 100 a 250 quote	Nessuna
Art. 2, comma 2, L. 150/1992	Da 100 a 250 quote	Nessuna
Art. 6, comma 4, L. 150/1992	Da 100 a 250 quote	Nessuna
Art. 3-bis, comma 1, L. 150/1992	Diversificata in funzione della pena prevista dal codice penale per la falsità	Nessuna
Art. 3, comma 6, L. 549/1993	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 9, comma 1, D.Lgs. 202/2007	Da 100 a 250 quote	Nessuna
Art. 8, comma 1, D.Lgs. 202/2007	Da 150 a 250 quote	Si (*)
Art. 9, comma 2, D.Lgs. 202/2007	Da 150 a 250 quote	Si
Art. 8, comma 2, D.Lgs. 202/2007	Da 200 a 300 quote	Si (*)
Art. 452 bis c.p.	Da 250 a 600 quote	Si
Art. 452 quater c.p.	Da 400 a 800 quote	Si
Art.452 sexies c.p.	Da 250 a 600 quote	Si

(*) *Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto.*

Alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

23.4 Le Aree a Rischio Reato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le aree aziendali della Banca nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei reati ambientali previsti dall'articolo 25-*undecies* del Decreto.

All'interno di ciascuna area sono state individuate le attività sensibili, i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto della Banca.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*) ed in considerazione delle attività connesse:

- alla gestione dei rifiuti;
- alla gestione del patrimonio immobiliare della Banca;
- ai rapporti contrattuali con i fornitori di servizi inerenti alle tematiche ambientali (ad es. smaltimento di rifiuti "pericolosi", ecc.);

Crédit Agricole Italia ha individuato le seguenti "**Aree a Rischio Reato**":

- gestione del patrimonio immobiliare;
- raccolta e gestione dei rifiuti;
- gestione dei rapporti con la clientela.

23.5 Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato

Tutte le attività sensibili ricomprese nelle aree a rischio reato devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure della Banca, nonché le regole contenute nel presente Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Banca deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte ed in generale delle proprie funzioni, gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti, i procuratori della Banca, nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana applicabile alle attività svolte;
- le disposizioni contenute nel presente Modello;
- il Codice Etico e il Codice di Comportamento Interno della Banca, nonché la Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole;
- le procedure nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Banca.

È da considerarsi proibito qualsiasi comportamento che possa integrare una condotta rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01.

Di conseguenza, la Banca vieta tassativamente qualsiasi attività o operazione che possa integrare un comportamento rilevante ai sensi dell'art. 25-undecies del Decreto.

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti:

- al rispetto delle normative nazionali e internazionali in materia di tutela dell'ambiente, nonché dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti in materia ambientale;
- al rispetto delle procedure e dei regolamenti aziendali vigenti in materia ambientale, ivi comprese quelle relative alle procure e deleghe in materia ambientale.

In particolare, è tassativamente vietato qualsiasi comportamento finalizzato:

- all'instaurazione di rapporti con ditte esterne che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico-professionali o di correttezza o non dispongano di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, per conto della Società;
- alla stipula o al mantenimento di rapporti contrattuali (locazione, comodato ecc.) con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare possano incorrere nella violazione delle norme ambientali;
- alla gestione diretta o indiretta dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- alla realizzazione o gestione diretta o indiretta di una discarica abusiva di rifiuti in assenza di autorizzazione;
- alla introduzione in Banca di rifiuti contenenti sostanze dannose e pericolose per l'ambiente o sostanze radio-attive;
- alla miscelazione diretta o indiretta di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali, in assenza di autorizzazione;
- alla richiesta di predisposizione di certificati di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti, anche in termini di mera agevolazione;
- allo svolgimento diretto o indiretto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti;
- alla diluizione, poiché i valori limite di emissione non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- alla produzione diretta o indiretta di emissioni in atmosfera in violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- all'impiego o utilizzo diretto o indiretto di sostanze ozono-lesive, in assenza di autorizzazione;

- a ledere o mettere in pericolo direttamente o indirettamente la fauna o la flora, avendo particolare riguardo alle specie animali o vegetali protette o in via d'estinzione o di mammiferi e rettili pericolosi o habitat protetti.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto del Consorzio, nei termini indicati negli SLA stipulati tra quest'ultimo e la Banca, le competenti strutture di Crédit Agricole Italia sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'*outsourcer*.

23.6 Regole specifiche di Comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nelle **Aree a Rischio Reato**, di seguito riportate. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le strutture di Crédit Agricole Italia, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti delle altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza.

23.6.1 Aree a rischio

23.6.1.1 Gestione del Patrimonio Immobiliare

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione degli immobili e delle filiali inclusi gli interventi strutturali di manutenzione degli stessi;
- aperture di nuove filiali.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733 -bis c.p.);
- violazione valori limite di emissioni e contestuale superamento valori limite qualità dell'aria (articolo 279, comma 5 - T.U. sull'ambiente (D.Lgs. 152/2006));
- violazione delle norme relative alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (articolo 3, comma 6 della L. 549/1993 - L.549/1993).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione del reato possono essere così descritte:

- realizzazione, esercizio, modifica e/o dismissione degli asset aziendali che possa causare il deterioramento di un sito classificato come protetto, compromettendone lo stato di conservazione;
- acquisto di un asset che presenti problematiche ambientali, a seguito del quale la Banca non provvede ad effettuare la comunicazione riferibile allo stato di contaminazione storica dello stesso;
- il reato di illecita utilizzazione di sostanze lesive dell'ozono si potrebbe configurare, ad esempio, qualora, la Banca, utilizzando immobili che contengano sostanze lesive dell'ozono (ad es. HFC), violasse le disposizioni sulla manutenzione, sulla ricarica di apparecchi e di impianti, nonché violasse i tempi e le modalità disposti dalla legge per la cessazione dell'utilizzo di tali sostanze. Il reato si potrebbe configurare anche laddove, a seguito dell'acquisto di un nuovo asset, la Banca non svolgesse le necessarie verifiche sul rispetto della normativa in tema di sostanze lesive dell'ozono con riferimento all'asset acquisito.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione del patrimonio immobiliare, nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione del patrimonio immobiliare. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la creazione e gestione di un Albo Fornitori di Gruppo a cui la Banca ha accesso per la selezione dei fornitori e che viene mantenuto e aggiornato da preposta struttura aziendale al fine di disporre delle informazioni necessarie a rilevare la solidità, l'affidabilità finanziaria, l'onorabilità dei fornitori stessi;

- la verifica, per i fornitori esterni, della eventuale disponibilità di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
 - l'attivazione di un sistema di "blocco" di eventuali fornitori ritenuti non idonei a seguito della valutazione svolta dalla funzione aziendale preposta in merito al bene / servizio ricevuto;
 - l'esecuzione di una valutazione tecnica preliminare prima di procedere con l'apertura di una nuova filiale;
 - la definizione di regole volte a disciplinare la valutazione periodica, tramite perizia tecnica, del valore dei beni immobili di proprietà della Banca;
- archiviazione del consuntivo inviato dal fornitore e dal rapportino di lavoro, a seguito dell'intervento di manutenzione richiesta, approvato dal responsabile della funzione che lo ha richiesto.

23.6.1.2 Raccolta e gestione dei rifiuti

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- raccolta e gestione dei rifiuti

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo) del D.Lgs. 152/2006 - T.U. sull'ambiente D.Lgs. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258, comma 4 (secondo periodo) del D.Lgs. 152/2006 - T.U. sull'ambiente D.Lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 - T.U. sull'ambiente (D.Lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-quaterdecies c.p.);
- violazione delle norme inerenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8 del D.Lgs. 152/2006 - T.U. sull'ambiente del D.Lgs. 152/2006);
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione del reato può essere così descritta:

- nel caso in cui la Banca svolga attività di raccolta, trasporto⁹³ (non si considera tale l'attività di spostamento di rifiuti all'interno di un'area privata), recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dal T.U.A.;
- nel caso in cui, a seguito dell'acquisto di un asset, la Banca non richieda le necessarie autorizzazioni per la corretta gestione dei rifiuti;
- nel caso in cui la Società effettui miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti pericolosi con non pericolosi;
- nel caso in cui la Banca effettui deposito temporaneo di rifiuti sanitari oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento.

In relazione ai potenziali rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- identificazione delle funzioni responsabili ad interfacciarsi con le società incaricate per il ritiro dei rifiuti;
- attività di verifica connesse alla gestione dei rifiuti. Le attività prevedono tra l'altro:
 - la verifica in sede contrattuale del possesso degli requisiti autorizzativi, ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali, alle ditte deposte allo smaltimento ed al trasporto dei rifiuti;

⁹³ Con riferimento all'attività di trasporto di rifiuti il reato in esame potrebbe essere commesso dalla Banca anche nell'ipotesi di concorso della stessa con il trasportatore, nel caso in cui tale attività non sia svolta in proprio da Crédit Agricole Italia, ma venga svolta, per conto della Società, da Controparti contrattuali.

- l'attivazione di un sistema di "blocco" di eventuali fornitori ritenuti non idonei a seguito della valutazione svolta dalla funzione aziendale preposta, in merito al bene / servizio ricevuto;
- la verifica, per i fornitori esterni, della disponibilità di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- la verifica di corrispondenza della targa dell'automezzo della società incaricata per lo smaltimento dei rifiuti tra quelle riportate nel contratto di servizi stipulato;
- la definizione di regole finalizzate all'inserimento di specifiche clausole contrattuali 231/01 all'interno di tutti i contratti stipulati con le Controparti contrattuali ed in particolare che tutti gli obblighi riferiti al "produttore" dei rifiuti speciali sono trasferiti a carico dell'appaltatore, che si impegna a smaltire con costi compresi nei prezzi di contratto, ogni rifiuto prodotto presso una discarica o un impianto di reimpiego autorizzato.

23.6.1.3 Gestione dei rapporti con la clientela

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività strumentali al rischio di commissione di illeciti ambientali:

- identificazione della clientela.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione del reato può essere così descritta:

- concessione di finanziamenti volta a finanziare le attività potenzialmente illecite in materia ambientale.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento dell'attività sopra menzionata sono:

- tutte le fattispecie previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti in merito alle attività di gestione del credito ai clienti privati nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione del credito. Le attività prevedono tra l'altro:
 - la definizione di regole formali volte a disciplinare il processo di Adeguata verifica della Clientela;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le politiche commerciali per l'affidamento del credito;
 - la verifica di completezza e correttezza della documentazione necessaria all'affidamento del credito;
 - la verifica da parte dei Soggetti/Organi Deliberanti in merito alla valutazione dei requisiti del cliente al fine di deliberare sulla concessione del credito in funzione di determinate soglie di importo;
 - il monitoraggio dell'esecuzione degli impegni nell'ambito del credito accordato;
 - la verifica di completezza della documentazione ricevuta dalla Clientela al fine di effettuare la corretta valutazione dello scopo dell'operazione;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la redazione ed archiviazione della documentazione a supporto delle decisioni prese e la predisposizione di apposita reportistica volta a tracciare specifici aspetti.

23.7 Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati Ambientali, lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti precedente paragrafi;
- monitorare l'adozione e l'effettiva implementazione delle azioni correttive che la Banca ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Ambientali;
- verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente ai compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di reati ambientali, così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio Sindacale, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo, anche in materia di reati ambientali.

24 Parte Speciale “O” – Reati tributari

24.1 Funzione della Parte Speciale O

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/01 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all'attività svolta da Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito “Banca”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reati disciplinate e di seguito riportate, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune Aree a Rischio Reato attengono ad attività che Crédit Agricole Italia ha esternalizzato presso Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”), e che sono dettagliate in appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”).

Ferma restando la responsabilità della Banca nell'adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell'Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia, le competenti funzioni del Consorzio forniscono a Crédit Agricole Italia stessa collaborazione per l'espletamento dei compiti e l'adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo ed extragruppo, si rimanda all'Allegato al Modello.

24.2 Le fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001

La presente Parte Speciale riguarda i reati richiamati dall'articolo 25-quinquiesdecies del Decreto⁹⁴. In particolare, sono contemplate le fattispecie di seguito elencate e descritte:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Tale ipotesi di reato si configura laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali, siano indicati, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (i.e. ricevute fiscali).

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Tale ipotesi di reato si configura laddove venga indicato nelle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di produzione e approvazione del bilancio individuale, attraverso una

⁹⁴ Nel mese di dicembre 2019 è entrata in vigore la Legge n. 157/2019 avente a oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. La L. 157/2019 ha previsto l'inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25-quinquiesdecies “Reati tributari”, ai sensi del quale è disposta l'applicazione di sanzioni pecuniarie e, nei casi previsti dal Decreto, sanzioni interdittive per specifici delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”): (i) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, c. 1 e c. 2-bis); (ii) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); (iii) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, c. 1 e c. 2 -bis); (iv) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); (v) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Le fattispecie di reato di Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000), Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000) e Indebita compensazione (art. 10-quarter del D.Lgs. 74/2000), sono state introdotte nel novero dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 a seguito della emanazione del D.Lgs. N. 75, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020. Tali fattispecie risultano punibili laddove commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

determinazione artificiosa delle voci di costo e di ricavo, anche avvalendosi di documenti/contratti e/o altri elementi giustificativi artefatti rispetto ai reali accadimenti aziendali.

- **Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

Tale ipotesi di reato si configura laddove venga indicato nelle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi inesistenti o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di produzione e approvazione del bilancio individuale, attraverso una determinazione non veritiera delle voci di costo (i.e. in eccesso) e di ricavo (i.e. in difetto).

- **Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

Tale ipotesi di reato si configura laddove, a titolo esemplificativo, si ometta – essendovi la Banca obbligata in qualità di sostituto d'imposta – di presentare la dichiarazione di sostituto d'imposta o dichiarazione sui redditi e Iva.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

Tale ipotesi di reato si configura laddove siano emessi documenti relativi ad operazioni inesistenti (e.g. documenti attestanti interessi deducibili a fronte di finanziamenti inesistenti, in tutto o in parte).

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Tale ipotesi di reato si configura laddove vengano occultati o distrutti, in tutto o in parte, scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da ostacolare la trasparente ricostruzione dei redditi e/o del volume di affari determinati – a titolo esemplificativo - ai fini della preparazione del bilancio.

- **Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

Tale ipotesi di reato si configura laddove, nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali, non vengano versate le somme dovute a titolo d'imposta, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a euro 50.000,00.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

Tale ipotesi di reato si configura laddove, a titolo esemplificativo al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, vengano alienati asset aziendali (i.e. rami d'azienda o quote partecipative in altre società) al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva dell'Agenzia delle Entrate e, in tal modo, sottrarsi al pagamento delle imposte.

24.3 Le sanzioni previste in relazione ai Reati Tributari

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli enti previste dall'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto in riferimento ai reati elencati nel precedente paragrafo.

Reato	Sanzioni Pecuniarie ⁹⁵	Sanzioni Interdittive
Art. 2 D.Lgs. 74/2000 (commi 1 e 2-bis) – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	<ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote per il comma 1; - fino a 400 quote per il comma 2-bis; - nei casi di rilevante profitto conseguito, la sanzione può essere aumentata di un terzo. 	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 3 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	<ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto conseguito, la sanzione può essere aumentata di un terzo. 	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 8 D.Lgs. 74/2000 (commi 1 e 2-bis) – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	<ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote per il comma 1; - fino a 400 quote per il comma 2-bis; - nei casi di rilevante profitto conseguito, la sanzione può essere aumentata di un terzo. 	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 10 D.Lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili	<ul style="list-style-type: none"> - fino a 400 quote; - nei casi di rilevante profitto conseguito, la sanzione può essere aumentata di un terzo. 	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 11 D.Lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte	<ul style="list-style-type: none"> - fino a 400 quote; - nei casi di rilevante profitto conseguito, la sanzione può essere aumentata di un terzo. 	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 4 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele	<ul style="list-style-type: none"> - fino a 300 quote; 	

⁹⁵ Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Reato	Sanzioni Pecuniarie⁹⁵	Sanzioni Interdittive
	<ul style="list-style-type: none"> - nei casi di rilevante profitto conseguito, la sanzione può essere aumentata di un terzo. 	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 5 D.Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - fino a 400 quote; - nei casi di rilevante profitto conseguito, la sanzione può essere aumentata di un terzo. 	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 – Indebita compensazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - fino a 400 quote; - nei casi di rilevante profitto conseguito, la sanzione può essere aumentata di un terzo. 	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Oltre alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

24.4 Le Aree a Rischio Reato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le aree aziendali della Banca nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione di reati Tributari previsti dall'articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto.

All'interno di ciascuna area sono state individuate le attività sensibili, i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto della Banca e i controlli in essere, atti a mitigare il rischio di commissione dei reati.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*), in considerazione della peculiarità dell'attività svolta in ambito fiscale, Crédit Agricole Italia ha individuato alcune "**Aree a Rischio Reato**", suddivise come di seguito:

- **aree a rischio "reato diretto"**, ossia quei processi che includono attività di natura fiscale, come la predisposizione e la presentazione delle dichiarazioni fiscali, la liquidazione e il versamento dei tributi e la tenuta e la custodia della documentazione obbligatoria. Le **aree a rischio "reato diretto"** individuate sono:
 1. Gestione degli adempimenti fiscali e tributari
 2. Amministrazione e Bilancio
 3. Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie
 4. Gestione dei rapporti infragruppo
 5. Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

- **aree a rischio cosiddette "strumentali"**, quali i processi che non includono attività di natura fiscale, ma con riflessi sullo stesso e potenzialmente rilevanti per la commissione dei reati tributari. Le **aree a rischio cosiddette "strumentali"** individuate sono:
 6. Gestione degli acquisti di beni e servizi
 7. Gestione amministrativa del personale
 8. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (amministrativi, civili, penali, fiscali, giuslavoristici e previdenziali) e degli accordi transattivi con Enti pubblici
 9. Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e beneficenze
 10. Gestione della Tesoreria
 11. Gestione del patrimonio immobiliare
 12. Gestione delle attività del servizio di consulenza
 13. Gestione del credito verso clienti privati
 14. Gestione dei rapporti con la clientela

24.5 Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati tributari, individuati al precedente paragrafo 2, le persone coinvolte nello svolgimento di attività nell'ambito delle **Aree a Rischio Reato** sopra individuate, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole nonché nelle specifiche Normative aziendali, sono tenute al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Banca nelle dichiarazioni fiscali;
- garantire la veridicità e la correttezza degli elementi attivi e passivi rappresentati nelle dichiarazioni relative alle imposte sul reddito o sul valore aggiunto, al fine di consentire alle Autorità competenti la corretta ricostruzione dei redditi o del volume di affari della Banca;
- determinare correttamente gli elementi attivi e passivi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- eseguire gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa e/o dall'Amministrazione Finanziaria;
- collaborare con le Autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento e il controllo degli obblighi fiscali;
- evitare forme di pianificazione fiscale che possano essere giudicate aggressive da parte delle autorità fiscali;
- stabilire rapporti di cooperazione con l'Amministrazione Finanziaria, ispirati alla trasparenza e fiducia reciproca e volti a prevenire i conflitti, riducendo quindi la possibilità di controversie;
- interpretare le norme in modo conforme al loro spirito e al loro scopo rifuggendo da strumentalizzazioni della loro formulazione letterale;
- proporre alla clientela operazioni che non consentano alla clientela stessa di conseguire indebiti vantaggi fiscali non altrimenti ottenibili;
- archiviare accuratamente le scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

È altresì fatto divieto di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità Fiscali in errore;
- procedere con il pagamento di una fattura senza verificare preventivamente l'effettività, la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla controparte;
- utilizzare strutture o società artificiose al solo fine di eludere la normativa fiscale;
- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e registrarli nelle scritture contabili obbligatorie, indicando tali elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- indicare nelle dichiarazioni sul reddito o sul valore aggiunto elementi attivi in misura inferiore a quella reale e/o elementi passivi fittizi mediante una determinazione artificiosa degli stessi;
- indicare nelle dichiarazioni sul reddito o sul valore aggiunto elementi attivi in misura inferiore a quella reale o elementi passivi inesistenti;
- emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale in merito alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- occultare o distruggere, in tutto o in parte, scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di ostacolare la trasparente ricostruzione degli elementi attivi e passivi determinati nell'ambito delle attività;

- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace un'eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- non presentare, essendovi obbligato, le dichiarazioni sul reddito o sul valore aggiunto nonché la dichiarazione di sostituto d'imposta;
- versare le somme dovute a titolo di imposta utilizzando in compensazione crediti non spettanti ovvero inesistenti.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto del Consorzio, nei termini indicati negli SLA stipulati tra quest'ultimo e la Banca, le competenti strutture di Crédit Agricole Italia sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'*outsourcer*.

24.6 Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nelle **Aree a Rischio Reato**. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le strutture di Crédit Agricole Italia, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti delle altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza.

24.6.1 Aree a rischio “Reato Diretto”

24.6.1.1 Gestione degli adempimenti fiscali e tributari

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- predisposizione delle dichiarazioni fiscali e la liquidazione/riversamento delle relative imposte;
- gestione degli adempimenti connessi al “Gruppo IVA” e al “Consolidato Fiscale”.

Le attività di cui sopra rilevano anche nel caso siano svolte per il tramite o con il supporto di soggetti terzi.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)⁹⁶;
- omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000)⁹⁸;
- indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000)⁹⁸;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopracitati possono essere così descritte:

- laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito, nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali, siano indicati, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (i.e. ricevute fiscali). Ciò anche a titolo di concorso con altre funzioni aziendali che a vario titolo possano adoperarsi per realizzare una gestione artificiosa di processi aziendali strumentali;
- laddove, al fine di evadere le imposte sui redditi e a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si occultino o distruggano, in tutto o in parte, scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da ostacolare la trasparente ricostruzione dei redditi e/o del volume di affari indicati nelle dichiarazioni;
- laddove, nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali, al fine di evadere le imposte sul reddito, siano indicati, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi inesistenti o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. Ciò anche a titolo di concorso con altre funzioni aziendali che a vario titolo possano adoperarsi per realizzare una gestione non veritiera di processi aziendali strumentali;
- laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito, nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali, non venga presentata, una delle dichiarazioni relative a dette imposte.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il sistema di controlli che prevede:

⁹⁶ Si noti che, tale fattispecie, introdotta nel D.Lgs. 231/2001 a cura del D.Lgs. 75/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020, è punibile laddove commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- segregazione dei compiti nell'ambito della gestione delle attività di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e la liquidazione/riversamento delle relative imposte nonché la gestione degli adempimenti connessi al "Consolidato fiscale" e al "Gruppo IVA", nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere. In particolare:
 - sono definiti i ruoli e le responsabilità in merito alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali, nonché della documentazione da presentare all'Amministrazione Finanziaria, a cura delle competenti Strutture coinvolte nel processo;
 - le Strutture coinvolte sono tenute a produrre le informazioni richieste seguendo uno scadenziario prefissato, al fine di consentire alla Struttura competente lo svolgimento di attività di controllo / elaborazione dei dati ai fini fiscali, nonché gli accantonamenti da compiere al fine di determinare le imposte, ovvero l'individuazione di eventuali ravvedimenti da eseguire;
 - le Strutture coinvolte sono tenute a trasmettere alla Struttura competente il c.d. Bilancio di Verifica, contenente le movimentazioni relative a tutti i conti sensibili (e.g. contenenti costi deducibili, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – relativi alle note spese dei dipendenti della Banca) ai fini fiscali, che vengono successivamente verificati dalla Struttura competente;
 - è prevista la partecipazione di Strutture differenti alle attività di controllo e monitoraggio sul processo di gestione degli adempimenti fiscali e tributari – secondo meccanismi "maker-checker-approver" – tali per cui il soggetto che svolge l'attività è differente da chi esegue il controllo, a sua volta diverso da colui che valida/approva;
 - la scelta dei fornitori di servizi e professionisti esterni (consulenti / fiscalisti) avviene tra nominativi selezionati in base ai criteri individuati nell'ambito della normativa interna. L'incarico è successivamente conferito tramite specifico contratto, in cui risulta chiaramente il perimetro di attività affidato, sulla base delle necessità espresse da chi ne richiede la fornitura (Responsabile della Struttura di riferimento);
 - l'accesso alle procedure informatiche, utilizzate nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali e tributari, è regolato attraverso definiti profili di utenza ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite a ciascun utente;
 - la rappresentazione dei fatti di gestione nella contabilità e nei sistemi aziendali e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, sono presidiati da Strutture distinte, appositamente competenti;
 - i Responsabili delle competenti Strutture aventi ruoli operativi nello svolgimento delle attività in parola monitorano, in relazione alle rispettive attività di competenza, l'operato dei propri addetti;
- attività di verifica connesse alla gestione delle attività di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e la liquidazione/riversamento delle relative imposte nonché la gestione degli adempimenti connessi al "Gruppo IVA" e al "Consolidato Fiscale". Le attività prevedono controlli di primo livello, realizzati dalle funzioni coinvolte nel processo e attività di verifica di secondo livello, condotta dalla direzione *Compliance*. In particolare:
 - sono previsti controlli – da parte di Strutture differenti – in merito alla correttezza, accuratezza, veridicità e completezza dei dati e delle informazioni che hanno un impatto sulle dichiarazioni fiscali (preliminarmente alla loro presentazione alla firma dei soggetti responsabili), ivi compresi controlli di quadratura fra dati presenti nei sistemi informatici ed evidenze extra-contabili;
 - verifica circa la corretta imputazione delle scritture nei registri IVA e completezza delle registrazioni rispetto alle operazioni effettuate;
 - adozione di procedure interne finalizzate a garantire un costante monitoraggio sull'evoluzione normativa tributaria e sugli adempimenti da questa richiesti;
 - presenza e costante monitoraggio del calendario degli adempimenti tributari nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
 - verifica circa il corretto adempimento degli obblighi fiscali e contributivi inclusi quelli dichiarativi (Imposte dirette, indirette, IVA) e gestione delle informazioni fiscalmente rilevanti;
 - adozione, in ossequio alle prescrizioni provenienti da Banca d'Italia, di un sistema di *tax compliance*, che vede il coinvolgimento di diverse funzioni aziendali e che mira all'individuazione delle cc.dd. "non conformità" alle normative di natura fiscale, nonché all'adozione di interventi correttivi;
 - processo di validazione e contabilizzazione di costi e/o spese che concorrono al riconoscimento di crediti di imposta;

- sulla base del Bilancio di Verifica inviato alla competente Struttura, questa svolge specifiche attività di controllo: (i) riclassificazione dei dati ricevuti dalle strutture competenti, individuando i costi / ricavi deducibili, indeducibili, afferenti e non afferenti in relazione alle informazioni richieste e ricevute dagli uffici competenti; (ii) totalizzazione delle riprese in aumento ed in diminuzione del reddito, determinando infine il reddito fiscale ai fini IRES/IRAP ed i relativi acconti;
- sono previsti controlli – a cura delle Strutture di volta in volta competenti – sulla corretta applicazione delle aliquote IVA;
- attività di costante monitoraggio circa le attività prestate dagli studi di consulenza fiscale;
- tracciabilità di tutte le attività svolte sia tramite archiviazione della documentazione sia tramite evidenze nel sistema informatico adottato. In particolare:
 - sono previste attività di verifica circa la registrazione, elaborazione e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili che hanno impatto sulle dichiarazioni fiscali;
 - ciascuna Struttura coinvolta in attività riconducibili ad adempimenti fiscali e tributari, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta, recuperata o ricevuta da terzi, anche in via telematica o elettronica;
 - ciascuna fase rilevante del processo di gestione degli adempimenti tributari deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - le comunicazioni che intercorrono tra la Banca e gli studi di consulenza fiscale sono tracciate via e-mail.

24.6.1.2 Amministrazione e Bilancio

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione del piano dei conti;
- registrazioni di contabilità generale: contabilizzazione di commissioni e fatture, altre registrazioni di contabilità generale;
- determinazione e registrazione degli accantonamenti per poste stimate e delle relative variazioni;
- predisposizione e approvazione del bilancio d'esercizio di altri documenti amministrativo-contabili;

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)⁹⁷;
- indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000)⁹⁹;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione dei reati sopraccitati può essere così descritta:

- laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito, nell'ambito del bilancio, siano indicati, in una delle poste contabili relative a dette imposte, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (i.e. ricevute fiscali). Ciò anche a titolo di concorso con altre funzioni aziendali che a vario titolo possano adoperarsi per realizzare una gestione artificiosa di processi aziendali strumentali;
- laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si contribuisca ad indicare nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. Per esempio, nell'ambito delle attività di

⁹⁷ Si noti che, tale fattispecie, introdotta nel D.Lgs. 231/2001 a cura del D.Lgs. 75/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020, è punibile laddove commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

produzione e approvazione del bilancio individuale, attraverso una determinazione artificiosa delle voci di costo e di ricavo, anche avvalendosi di documenti e/o altri elementi giustificativi artefatti rispetto ai reali accadimenti aziendali;

- laddove, al fine di evadere le imposte sui redditi e a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si occultino o distruggano, in tutto o in parte, scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da ostacolare la trasparente ricostruzione dei redditi e/o del volume di affari determinati ai fini della preparazione del bilancio.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione del processo amministrativo – contabile e di redazione dei documenti di bilancio nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione del processo amministrativo – contabile e relativo alla redazione dei documenti di bilancio. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter autorizzativo per le modifiche al piano dei conti;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare il processo di produzione dei dati per la contabilità analitica ed i report gestionali, anche tramite il supporto del sistema informativo adottato;
 - la verifica di correttezza e completezza delle informazioni relative alle registrazioni contabili;
 - la verifica di correttezza e completezza delle informazioni necessarie alla redazione dei documenti di bilancio; l'applicazione di regole volte a disciplinare l'esecuzione degli adempimenti per il deposito del Bilancio a seguito della approvazione;
 - controlli specifici volti a monitorare l'accurata e completa registrazione delle fatture attive/passive;
 - ogni Struttura è responsabile delle attività di competenza connesse alla produzione e/o alla valutazione delle voci contabili e della base di dati fornita alla Struttura competente che gestisce le attività dichiarative ai fini fiscali;
 - la rappresentazione dei fatti di gestione nella contabilità e nei sistemi aziendali e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, sono presidiati da Strutture distinte, appositamente competenti;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione della documentazione a supporto dell'attività e dei controlli svolti in relazione alle attività di gestione della contabilità;
- attivazione di controlli automatici di sistema che consentono la tracciabilità dei controlli svolti in relazione alle attività di gestione della contabilità.

24.6.1.3 Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- ripartizione degli utili;
- riduzioni e aumenti di capitale sociale, fusioni e scissioni;
- liquidazione di società.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- laddove, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, nell'ambito della gestione delle operazioni straordinarie, vengano alienati asset aziendali (i.e. rami d'azienda o quote partecipative in altre società) al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva dell'Agenzia delle Entrate e, in tal modo, sottrarsi al pagamento delle imposte.

In relazione ai potenziali rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione delle operazioni sul capitale sociale nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connessa alla gestione delle operazioni sul capitale sociale. Le attività prevedono tra l'altro:
 - la verifica, al momento dell'esecuzione dell'operazione, tramite procedura informatica, che la controparte non sia presente nelle "Black List" o nelle liste di riferimento antiterrorismo;
 - la verifica del rispetto dei vincoli normativi e statutari in tema di operazioni ordinarie (ad esempio distribuzione degli utili) e straordinarie (ad esempio fusioni);
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione degli atti e dei documenti a supporto delle attività.

24.6.1.4 Gestione dei rapporti infragruppo

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione delle prestazioni infragruppo (comprese le parti correlate).

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)⁹⁸;
- omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000)¹⁰⁰;
- indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000)¹⁰⁰;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito, a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si contribuisca ad indicare nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi inferiori a quelli effettivi. Per esempio, nell'ambito della gestione del prezzo di trasferimento interno (transfer pricing), attraverso una determinazione artificiosa del prezzo stesso, avvalendosi di fatture passive infragruppo, relative e prestazioni fittizie, in tutto o in parte;
- laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito, a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si contribuisca ad indicare nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi inferiori a quelli effettivi. Per esempio, nell'ambito della gestione del prezzo di trasferimento interno (transfer pricing), attraverso una allocazione artificiosa – fra Legal Entities del Gruppo – delle voci di ricavo connesse ai servizi prestati, compiendo operazioni simulate e/o avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (e.g. producendo dati/documenti falsi per supportare l'allocazione dei servizi erogati presso una Legal Entity differente da quella ove gli stessi sono stati effettivamente prestati).

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione dei rapporti infragruppo nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;

⁹⁸ Si noti che, tale fattispecie, introdotta nel D.Lgs. 231/2001 a cura del D.Lgs. 75/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020, è punibile laddove commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- attività di verifica connessa alla gestione dei rapporti infragruppo. Le attività prevedono tra l'altro:
 - la verifica in ordine alla correttezza dei dati contabili relativi alle operazioni infragruppo;
 - la definizione di un flusso informativo verso i Vertici aziendali in merito alle operazioni infragruppo;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la predisposizione e l'archiviazione della documentazione a supporto delle attività svolte e delle decisioni adottate.

24.6.1.5 Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione delle attività correlate a visite ispettive e/o accertamenti e comunicazioni di dati all'Amministrazione Finanziaria;
- comunicazione di dati e informazioni all'Anagrafe Tributaria (ivi inclusa la gestione dei relativi accessi, account e profili);

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)⁹⁹;
- omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000)¹⁰¹;
- indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000)¹⁰¹.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali, siano indicati, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (i.e. ricevute fiscali);
- laddove, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, siano indicati, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi inesistenti o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
- laddove, nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali, non vengano versate le somme dovute a titolo d'imposta, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività relative alla gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alle attività di gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'identificazione dei soggetti aziendali incaricati di intrattenere rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
 - la verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati o delle comunicazioni da trasmettere all'Amministrazione Finanziaria;

⁹⁹ Si noti che, tale fattispecie, introdotta nel D.Lgs. 231/2001 a cura del D.Lgs. 75/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020, è punibile laddove commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- la formalizzazione di verbali /note informative all'esito delle attività di ispezioni e/o evasione richieste da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- applicazione di regole per la comunicazione, da parte dei dipendenti della Banca, della presenza e/o della possibile insorgenza di conflitti di interesse nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria con le quali si viene in contatto in ragione dell'assolvimento delle attività lavorative;
- il sistematico monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia fiscale;
- tracciabilità di tutte le attività svolte tramite l'archiviazione di tutta la documentazione trasmessa all'Amministrazione Finanziaria e l'archiviazione dei verbali / note informative all'esito delle attività di ispezioni e/o evasione richieste da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

24.6.2 Aree a rischio c.d. “Strumentali” – Processi strumentali all’attività di rischio

24.6.2.1 Gestione degli acquisti di beni e servizi

All’interno dell’Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- ricerca e selezione dei fornitori di beni/servizi/consulenze;
- predisposizione e rilascio di richieste di acquisto;
- formalizzazione dei rapporti con fornitori e consulenti (emissione e gestione di Ordini di Acquisto e Contratti);
- verifica di corrispondenza tra acquistato/ordinato e ricevuto e monitoraggio delle prestazioni.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)¹⁰⁰.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si contribuisca ad indicare nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi. Per esempio, attraverso una determinazione artificiosa degli elementi passivi, nell’ambito della gestione degli acquisti, avvalendosi di fatture passive emesse da fornitori esterni che fanno riferimento a prestazioni fittizie e/o beni non acquistati, in tutto o in parte, al fine di ridurre la base imponibile;
- laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, siano creati i presupposti per indicare a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, elementi passivi fittizi. Per esempio, nell’ambito della gestione degli acquisti, attraverso una determinazione artificiosa di elementi passivi, emettendo un ordine di acquisto fraudolentemente difforme dalla richiesta di acquisto approvata dal budget owner, creando così i presupposti per giustificare e contabilizzare future spese fittizie, in tutto o in parte;
- laddove, siano creati i presupposti per indicare, a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, elementi passivi inesistenti. Per esempio, nell’ambito della gestione degli acquisti, attraverso la determinazione non veritiera delle voci di costo connesse agli ordini di acquisto emessi.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell’ambito delle attività di gestione degli acquisti di beni e servizi nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- predisposizione di uno specifico “regolamento delle spese”;
- attività di verifica connesse alla gestione degli acquisti di beni e servizi.

Le attività prevedono tra l’altro:

- l’applicazione di regole volte a disciplinare la creazione e gestione di un Albo Fornitori di Gruppo a cui la Banca ha accesso per la selezione dei fornitori e che viene mantenuto ed aggiornato periodicamente da preposta struttura aziendale, al fine di disporre delle informazioni necessarie a rilevare la solidità, affidabilità finanziaria, onorabilità dei fornitori stessi;
- un processo di qualifica e valutazione, nel continuo, dei fornitori;

¹⁰⁰ Si noti che, tale fattispecie, introdotta nel D.Lgs. 231/2001 a cura del D.Lgs. 75/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020, è punibile laddove commessa nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- un controllo in merito alla residenza dei fornitori in paesi a fiscalità privilegiata (ex black list), nonché la loro attendibilità commerciale e professionale;
 - la verifica, per i fornitori esterni, dell'eventuale disponibilità di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
 - l'attivazione di un sistema di "blocco" di eventuali fornitori ritenuti non idonei a seguito della valutazione svolta dalla funzione aziendale preposta, in merito al bene / servizio ricevuto;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la gestione dei contratti di outsourcing relativi ai servizi e/o attività "essenziali" (Contratti PSEE);
 - l'applicazione di regole finalizzate all'inserimento di specifiche clausole contrattuali 231/01 all'interno di tutti i contratti stipulati con le Controparti contrattuali;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter autorizzativo, nel rispetto dei poteri definiti, delle richieste di extra - budget;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter di attestazione a sistema della congruità della prestazione ricevuta, da parte del Centro di Responsabilità o funzione preposta, finalizzato a poter autorizzare il relativo pagamento;
 - sono previsti controlli – da parte delle competenti Strutture della Società che contribuiscono alla creazione della base dati ai fini fiscali – sull'effettività del rapporto sottostante alle fatture passive ricevute e sulla corretta registrazione e contabilizzazione;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione della documentazione a supporto delle attività svolte e delle autorizzazioni ottenute.

24.6.2.2 Gestione amministrativa del personale

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione dei benefit aziendali;
- gestione trasferte, rimborsi spese.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito, nell'ambito della gestione amministrativa del personale, siano indicati, in una delle poste contabili relative a dette imposte, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (i.e. spese riconducibili a trasferte fittizie). Ciò anche a titolo di concorso con altre funzioni aziendali che a vario titolo possano adoperarsi per realizzare una gestione artificiosa di processi aziendali strumentali;
- laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si contribuisca ad indicare nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi. Per esempio, nell'ambito della gestione delle retribuzioni e dei benefit, attraverso una determinazione artificiosa dei costi per il personale (e.g. determinazione di voci di costo connesse ai benefit aziendali in misura superiore rispetto a quanto effettivamente allocato).

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività connesse alla gestione amministrativa del personale nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;

- attività di verifica connesse alle attività di gestione amministrativa del personale. Le attività prevedono tra l'altro:
 - il sistematico monitoraggio della rilevazione presenze al fine di individuare eventuali anomalie;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la raccolta ed elaborazione delle informazioni necessarie alle funzioni competenti per la corretta elaborazione del cedolino;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter autorizzativo delle richieste di ferie / straordinari / permessi;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare:
 - le richieste di rimborso delle spese di trasferta / missione dei dipendenti;
 - le modalità di inserimento a sistema dei dati relativi alle note spese;
 - le modalità di autorizzazione a sistema da parte del responsabile della funzione competente delle note spese, a seguito della verifica dei relativi giustificativi;
 - attività di verifica a campione dei cedolini da processare confrontandoli con la lista rilevazione presenze/assenze;
 - attività di verifica dei valori fuori media della lista degli stipendi erogati;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto.

24.6.2.3 Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (amministrativi, civili, penali, fiscali, giuslavoristici e previdenziali) e degli accordi transattivi con Enti pubblici

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (amministrativi, civili, penali, fiscali, giuslavoristici e previdenziali) e degli accordi transattivi con Enti Pubblici.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000)¹⁰¹;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte:

- laddove, al fine di evadere le imposte sui redditi, siano occultati o distrutti, in tutto o in parte, scritture contabili o altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, in modo tale da ostacolare la trasparente ricostruzione degli elementi passivi (i.e. accantonamenti ed eventuali perdite effettive) determinati in relazione alla gestione dei contenziosi in questione;
- laddove, la Banca, al fine di ottenere un pagamento parziale dei tributi, indica nella documentazione da presentare nel corso della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore rispetto a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività connesse alla gestione dei contenziosi nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione dei contenziosi. Le attività prevedono tra l'altro:

¹⁰¹ Si noti che, tale fattispecie, introdotta nel D.Lgs. 231/2001 a cura del D.Lgs. 75/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020, è punibile laddove commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri di valutazione e l'iter autorizzativo degli accordi transattivi;
- l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri di selezione dei consulenti legali ai quali affidare la difesa giudiziale della Banca;
- la formalizzazione dell'affidamento dell'incarico ai consulenti legali, autorizzate nel rispetto dei poteri definiti;
- l'applicazione di regole volte a disciplinare l'attività di condivisione ed autorizzazione degli atti difensivi redatti da consulenti legali incaricati;
- il sistematico monitoraggio delle cause in corso;
- la verifica della completezza e accuratezza dei dati o delle comunicazioni da trasmettere all'Autorità Giudiziaria ed ai Regolatori;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle lettere di incarico indirizzate ai professionisti selezionati, ivi inclusi gli aspetti del corrispettivo e dei rimborsi spese;
- monitoraggio periodico delle vertenze pendenti e della regolarità, completezza e accuratezza di tutti gli adempimenti connessi a vertenze / transazioni;
- monitoraggio circa l'alimentazione dei fondi di accantonamento per perdite attese a fronte di controversie in essere nonché di svalutazione dei crediti e del relativo effettivo utilizzo;
- autorizzazione dello stralcio del credito, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione degli atti giudiziari;
- la definizione di un flusso informativo strutturato verso i Vertici aziendali in merito alla situazione delle cause in corso.

24.6.2.4 Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e beneficenze

All'interno dell'Area a rischio, sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- gestione di sponsorizzazioni e beneficenze.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)¹⁰².

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione dei reati sopraccitati può essere così descritta:

- laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si contribuisca ad indicare nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, in tutto o in parte. Per esempio, nell'ambito della gestione delle sponsorizzazioni, attraverso una determinazione artificiosa dei costi sostenuti, avvalendosi di fatture passive emesse dalle società / soggetti sponsorizzati dalla Banca;

¹⁰² Si noti che, tale fattispecie, introdotta nel D.Lgs. 231/2001 a cura del D.Lgs. 75/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020, è punibile laddove commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- laddove, al fine di evadere le imposte sui redditi e a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si occultino o distruggano, in tutto o in parte, scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da ostacolare la trasparente ricostruzione degli oneri determinati nell'ambito della gestione delle sponsorizzazioni (e.g. contratto di sponsorizzazione);
- laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si contribuisca ad indicare nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi inesistenti. Per esempio, nell'ambito della gestione delle beneficenze, attraverso una determinazione non veritiera degli elementi passivi (e.g. spese) fittizi, ad esempio mediante indicazione per eccesso delle spese sostenute nell'ambito della gestione delle sponsorizzazioni.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività connesse alla gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e beneficenze nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione degli omaggi, spese di rappresentanza sponsorizzazioni e beneficenze. Le attività prevedono tra l'altro:
 - la definizione di un Piano Annuale di Comunicazione che regola le attività relative alla concessione degli omaggi;
 - individuazione di soggetti non "sensibili"¹⁰³ a cui destinare le risorse stanziare;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter autorizzativo per la gestione delle spese di rappresentanza, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto delle attività svolte e delle autorizzazioni ottenute.

24.6.2.5 Gestione della Tesoreria

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione dei flussi finanziari.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)¹⁰⁴.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione dei reati sopraccitati può essere così descritta:

- laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito, a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si contribuisca ad indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. A titolo esemplificativo, nell'ambito delle attività di investimento/compravendita di strumenti finanziari per conto proprio, attraverso una determinazione artificiosa degli elementi passivi (perdite derivanti dall'investimento) o attivi (utili), per esempio applicando

¹⁰³ Ovvero soggetti quali un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o altri soggetti a questi legati da vincoli di parentela o di gratitudine, per i quali la destinazione di risorse potrebbe consistere in una forma di utilità per ottenere un indebito vantaggio.

¹⁰⁴ Si noti che, tale fattispecie, introdotta nel D.Lgs. 231/2001 a cura del D.Lgs. 75/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020, è punibile laddove commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

criteri artefatti per la relativa valutazione ed eventualmente avvalendosi di documenti anch'essi artefatti e prodotti da terzi;

- laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito, a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si contribuisca ad indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. A titolo esemplificativo, nell'ambito delle attività di investimento/compravendita di strumenti finanziari per conto proprio, attraverso una determinazione non veritiera degli elementi passivi (perdite derivanti dall'investimento) o attivi (utili), per esempio applicando criteri non corretti per la relativa valutazione ed eventualmente avvalendosi di documenti non veritieri prodotti da terzi.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione della tesoreria della Banca nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione della tesoreria della Banca. Le attività prevedono tra l'altro:
 - il monitoraggio dell'andamento del costo del funding;
 - l'attivazione di un sistema di blocchi automatici relativi ad attività su strumenti finanziari, non autorizzate;
 - la predisposizione e periodica archiviazione di report sulle posizioni "scoperte" delle Banche del Gruppo;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la predisposizione e periodica archiviazione della documentazione a supporto delle attività svolte e delle decisioni adottate.

24.6.2.6 Gestione del patrimonio immobiliare

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- acquisizione e vendita degli immobili;
- gestione contratti locazione/comodato;
- gestione delle attività di "*remarketing*"¹⁰⁵ a favore di società clienti.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)¹⁰⁶;
- omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000)¹⁰⁸;
- indebita compensazione (art. 10-quarter, D.Lgs. 74/2000)¹⁰⁸;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione dei reati sopraccitati può essere così descritta:

¹⁰⁵ Con il termine "*remarketing*" si intendono i servizi connessi alla commercializzazione e compravendita di beni immobili (a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra tali servizi rientrano: la cura della vendita tramite il coinvolgimento di soggetti investitori e/o potenziali acquirenti; il mantenimento delle relazioni esistenti con le società di intermediazione immobiliare in possesso degli incarichi di vendita ed eventuale sviluppo di nuove collaborazioni con operatori di settore specifici per tipologia e ubicazione di ciascun immobile; il coordinamento nelle attività di perfezionamento delle vendite in collaborazione con le altre specifiche competenze in ambito immobiliare presenti nel Gruppo).

¹⁰⁶ Si noti che, tale fattispecie, introdotta nel D.Lgs. 231/2001 a cura del D.Lgs. 75/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020, è punibile laddove commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si contribuisca ad indicare nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. Per esempio, nell'ambito della gestione delle transazioni e del portafoglio immobiliare (acquisto e vendita di immobili, locazioni attive e passive), attraverso una determinazione artificiosa degli elementi passivi o attivi, mediante ad esempio l'indicazione di canoni passivi di locazione/ costi di acquisto di immobili o di canoni attivi di locazione / vendita di immobili a fronte di stipula inesistente di contratti di locazione o di compravendita immobiliare;
- laddove, si occultino o distruggano, in tutto o in parte, scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da ostacolare la trasparente ricostruzione degli elementi attivi e passivi determinati nell'ambito dell'attività di gestione dei rapporti contrattuali con le controparti clienti;
- laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si contribuisca ad indicare nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi inesistenti o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. Per esempio, nell'ambito della gestione delle transazioni e del portafoglio immobiliare (acquisto e vendita di immobili, locazioni attive e passive), attraverso una determinazione non veritiera degli elementi passivi o attivi, mediante ad esempio l'indicazione di canoni passivi di locazione/ costi di acquisto di immobili o di canoni attivi di locazione / vendita di immobili in eccesso o in minor misura a fronte dei contratti di compravendita e/o locazione stipulati.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione del patrimonio immobiliare, eventualmente anche di società clienti, nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere, della Banca ovvero delle società clienti per cui la stessa Banca eroga servizi;
- segregazione delle funzioni tra chi predispone, tramite sistema, le fatture attive e verifica la correttezza delle informazioni e chi esegue la verifica amministrativa delle fatture prima del successivo invio;
- attività di verifica connesse alla gestione del patrimonio immobiliare. Le attività prevedono tra l'altro:
 - la verifica della correttezza e della completezza dei dati presenti in fattura al fine di verificare la coerenza con i contratti di locazione;
 - verifica di correttezza e accuratezza delle informazioni riportate nelle fatture prima della successiva trasmissione e contabilizzazione;
 - verifica delle fatture passive ricevute sotto il profilo formale (corretta indicazione di fattura, corretta esposizione dei dati fiscali, ecc.) e sotto il profilo sostanziale (verifica dell'eventuale contratto con quanto esposto in fattura), prima del successivo rilascio del bene al pagamento;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la valutazione periodica, tramite perizia tecnica, del valore dei beni immobili di proprietà della Banca ovvero di società clienti in relazione a cui la Banca eroga servizi in ambito "*remarketing*";
 - la verifica della correttezza e della completezza dei dati presenti nella contrattualistica stipulata nell'ambito di compravendite immobiliari;
- tracciabilità delle principali attività svolte:
 - tracciabilità delle fatture attive emesse sul sistema gestionale;
 - la previsione di flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale, per la rendicontazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate dalla compravendita di beni immobili della Banca;
 - la previsione di specifica reportistica periodica nei confronti dei competenti Organi delle società clienti in merito ai servizi erogati in ambito *remarketing*.

24.6.2.7 Gestione delle attività del servizio di consulenza

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione delle prestazioni di consulenza su operazioni di corporate finance (emissione, M&A, ristrutturazione di debito, etc.).

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)¹⁰⁷;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- laddove la Banca, fornisca alla clientela consigli, raccomandazioni o indicazioni orientati a porre in essere operazioni che non presentano una valida ragione economica (es.: operazioni estranee al core business o comunque insolite), ma che abbiano come finalità unica o preponderante l'ottenimento di benefici fiscali per il cliente stesso, a fronte del riconoscimento o della promessa di una elevata remunerazione o di futuri vantaggi.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito della gestione delle attività connesse al servizio di consulenza prestatato nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica sulla gestione delle attività connesse al servizio di consulenza prestatato. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'autorizzazione della strategia relativa alle attività del servizio di consulenza da parte del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di apposito Comitato;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare i flussi procedurali e le responsabilità delle strutture aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività del servizio di consulenza;
 - la formale identificazione del cluster che identifica la tipologia di clientela (perimetro di adeguatezza) al fine di individuare correttamente gli ambiti dello svolgimento del servizio di consulenza;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare le attività e le condizioni operative relativamente alla gestione del servizio di consulenza che definiscono i flussi procedurali, le attività, i compiti e le responsabilità delle strutture aziendali coinvolte;
 - l'applicazione di regole formalizzate volte a regolamentare le modalità di autorizzazione delle "schede prodotto" e "raccomandazioni di investimento" da consegnare al cliente nell'ambito dello svolgimento del servizio di consulenza;
 - la predisposizione e formalizzazione di contratti relativi ai servizi di consulenza erogati, nei quali siano esplicitati chiaramente i vincoli e l'oggetto della prestazione;
 - la definizione di specifici poteri di firma per la sottoscrizione dei contratti di consulenza;
 - l'applicazione di regole formalizzate volte a disciplinare le modalità di identificazione delle operazioni da proporre al cliente nell'ambito dei servizi di consulenza;
 - l'applicazione di regole formalizzate volte a disciplinare le modalità di archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa ai clienti come oggetto della prestazione di consulenza;
- tracciabilità delle attività svolte a livello informatico e/o a livello documentale/cartaceo.

24.6.2.8 Gestione del credito verso clienti privati

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

¹⁰⁷ Si noti che, tale fattispecie, introdotta nel D.Lgs. 231/2001 a cura del D.Lgs. 75/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020, è punibile laddove commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- gestione delle attività di istruttoria del credito (anche per il tramite di consulenti finanziari);
- gestione delle delibere di affidamento (anche per il tramite di consulenti finanziari);

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)¹⁰⁸.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- laddove la Banca, fornisca alla clientela finanziamenti per il compimento di operazioni che abbiano come finalità unica o preponderante l'ottenimento di benefici fiscali per il cliente stesso, a fronte del riconoscimento o della promessa di una elevata remunerazione o di futuri vantaggi;
- laddove, nell'ambito delle attività di concessione, perfezionamento ed erogazione del credito siano emessi documenti relativi ad operazioni inesistenti (e.g. documenti attestanti interessi deducibili a fronte di finanziamenti inesistenti, in tutto o in parte) al fine di consentire al cliente l'evasione delle imposte sui redditi, nell'interesse o a vantaggio della Banca (e.g. sottoscrizione di prodotti e/o servizi offerti dalla Banca stessa).

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti in merito alle attività di gestione del credito ai clienti privati, nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione del credito. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le politiche creditizie per la concessione del credito;
 - la verifica di completezza e correttezza della documentazione necessaria all'affidamento del credito;
 - la verifica da parte dei Soggetti/Organi deliberanti in merito alla valutazione dei requisiti del cliente al fine di deliberare sulla concessione del credito per determinate soglie di importo;
 - il monitoraggio dell'esecuzione degli impegni nell'ambito del credito accordato;
- attivazione a sistema di controlli in merito alla valutazione del merito creditizio e del processo decisionale di affidamento;
- tracciabilità delle principali attività svolte a livello informatico e/o a livello documentale/cartaceo.

24.6.2.9 Gestione dei rapporti con la clientela

All'interno dell'Area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- gestione dei reclami da parte della clientela.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);

¹⁰⁸ Si noti che, tale fattispecie, introdotta nel D.Lgs. 231/2001 a cura del D.Lgs. 75/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020, è punibile laddove commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)¹⁰⁹.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- laddove, al fine di evadere le imposte sui redditi, siano creati i presupposti per indicare, a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte. Per esempio, nell'ambito della gestione dei reclami (e.g. avanzati cumulativamente per il tramite di associazioni di categoria) attraverso una determinazione artificiosa di accantonamenti a fronte di perdite attese inesistenti rispetto all'esito della gestione dei reclami in questione (e.g. anche mediante documentazione giustificativa artefatta a supporto dei connessi iter valutativi e decisionali);
- laddove, al fine di evadere le imposte sui redditi, a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si contribuisca ad indicare nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi inesistenti. Per esempio, nell'ambito della gestione dei reclami (e.g. avanzati cumulativamente per il tramite di associazioni di categoria) attraverso una determinazione non veritiera di accantonamenti (i.e. in eccesso) a fronte di perdite effettivamente attese rispetto alla gestione dei reclami in questione;

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, Crédit Agricole Italia ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività connesse alla gestione dei rapporti con la clientela nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione dei rapporti con la clientela. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare le modalità di gestione delle proposte di deroga alle condizioni contrattuali stipulate con la clientela;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare l'iter autorizzativo delle proposte di deroga alle condizioni contrattuali e commerciali stipulate con la clientela;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le attività necessarie per la gestione dei reclami e la tenuta di un registro elettronico dedicato;
 - l'attivazione e la manutenzione di un registro elettronico dei reclami sui servizi di investimento presentati da Clienti;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare le istruzioni operative per la gestione delle operazioni di rimborso al cliente;
 - la predisposizione periodica di una relazione relativa ai reclami ricevuti da trasmettere alla funzione aziendale preposta;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione della documentazione di supporto acquisita e redatta nel corso dell'espletamento delle attività.

¹⁰⁹ Si noti che, tale fattispecie, introdotta nel D.Lgs. 231/2001 a cura del D.Lgs. 75/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020, è punibile laddove commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

24.7 Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati tributari, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati tributari, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare le violazioni che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare le eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- vigilare costantemente sull'aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività;
- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, che il sistema delle deleghe in vigore sia conforme alla realtà aziendale.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente i compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di reati tributari, così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio Sindacale, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo, anche in materia di reati tributari.